

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

Vol. 52, Numero 2, 2025



SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
ISSN 0390-0851 – ISSN e 1972-5760

Comitato di garanzia

Luigi Alfieri (Università di Urbino Carlo Bo), Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Guido Maggioni (Università di Urbino Carlo Bo), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Valerio Pocar (Università di Milano-Bicocca), Paola Ronfani (Università di Milano)

Comitato di direzione

Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Direttore, Eduardo Barberis (Università di Urbino Carlo Bo), Edoardo Fittipaldi (Università di Milano), Letizia Mancini (Università di Milano), M. Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Massimiliano Verga (Università di Milano-Bicocca), Vice direttori. Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Lucia Bellucci (Università di Milano), Roberta Bosisio (Università di Torino), Luigi Cominelli (Università di Milano), Roberta Dameno (Università di Milano-Bicocca), Paolo Di Lucia (Università di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Luigi Pannarale (Università di Bari), Stefania Pellegrini (Università di Bologna), Ivan Pupolizio (Università di Bari), Isabella Quadrelli (Università di Urbino Carlo Bo), Claudio Sarzotti (Università di Torino)

Consiglio scientifico

Rosalba Altopiedi (Università di Torino), Adalgiso Amendola (Università di Salerno), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Joxerramon Bengoetxea (Universidad del País Vasco, San Sebastián), Cecilia Blengino (Università di Torino), Fiammetta Bonfigli (Universität Wien), Giuseppe Campesi (Università di Bari), Elena Maria Catalano (Università dell'Insubria), Raffaele Caterina (Università di Torino), Stefano Colloca (Università di Pavia), Maria Teresa Consoli (Università di Catania), Marco Cossutta (Università di Trieste), Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM, México), Lucio D'Alessandro (UNISOB, Napoli), Flora Di Donato (Università di Napoli "Federico II"), Carla Faralli (Università di Bologna), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Maria José Fariñas (Universidad Carlos III de Madrid), Sabine Frerichs (Wirtschaftsuniversität Wien), Orsetta Giolo (Università di Ferrara), Pierre Guibentif (ISCTE Lisboa), Laura Guercio (Università di Perugia), Alessio Lo Giudice (Università di Messina), Tito Marci (Università di Roma "Sapienza"), Sergio Marotta (UNISOB, Napoli), Realino Marra (Università di Genova), Michelina Masia (Università di Cagliari), David Nelken (King's College, London), François Ost (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Stephan Parmentier (Université de Louvain), Carlo Pennisi (Università di Catania), Teresa Picontó Novalés (Universidad de Zaragoza), Jiří Přibáň (Cardiff University), Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano), Monica Raiteri (Università di

Macerata), Maria Cristina Reale (Università dell'Insubria), Nicola Riva (Università di Milano), Orlando Roselli (Università di Firenze), Annamaria Rufino (Università della Campania "Luigi Vanvitelli"), Francesca Scamardella (Università di Napoli "Federico II"), Chiara Scivoletto (Università di Parma), Maria Ausilia Simonelli (Università del Molise), Paolo Sommaggio (Università di Trento), Emilio Santoro (Università di Firenze), Germán Silva García (Universidad Católica, Bogotá), Annalisa Verza (Università di Bologna), Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale)

Redazione

Massimiliano Verga (CR), Barbara G. Bello (Università della Tuscia), Ivan Daldoss (Università di Trento), Stefania Fucci (Università di Parma), Olimpia Loddo (Università di Cagliari), Alessandro Maculan (Università di Padova), Michele Martoni (Università di Urbino Carlo Bo), Riccardo Mazzola (Università di Macerata), Michele Miravalle (Università di Torino), Giacomo Pisani (Università di Bari), Daniela Ronco (Università di Torino), Stefania Spada (Università di Bologna), Valeria Verdolini (Università di Milano)

Corrispondenti

Shahla Ali (University of Hong Kong), Christian Boulanger (Max Planck Institute), Celso Campilongo (Universidade de São Paulo), Wanda Capeller (Université de Toulouse), Manuel A. Gomez (Florida International University), Lucero Ibarra (CIDE, México), Li Xueyao (University of Shanghai), Elena Llorca (Universidad de Valencia), Laura Noemi Lora (Universidad de Buenos Aires), Dolores Morondo (Universidad de Deusto), Masayuki Murayama (Meiji University, Tokyo), Stine Piilgard Nielsen (SDU Odense), Eleni Rethimiotaki (NKUA Athina), Sharyn L. Roach Anleu (Flanders University, Adelaide), Edwige Rude-Antoine (CNRS, Paris), Ulrike Schultz (Fernuniversität Hagen), Elena Timoshina (University of St. Petersburg), Koen Van Aeken (University of Antwerp), Carolina Vergel (Universidad Externado de Colombia, Bogotá), Lisa Webley (University of Westminster, London)

Coordinamento, Direzione e Redazione scientifica della Rivista

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (MI). E-mail: sociologiadeldiritto@unimi.it

Edizione online a cura di Milano University Press

Edizione a stampa a cura di Ledizioni (www.ledizioni.it - info@ledizioni.it)

Per abbonamenti: riviste@internationalbookseller.com



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Indice

La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio	9
--	---

ERIKA TOGNATTI

Un quadro semiotico per il sistema di accoglienza: una tassonomia tra assistenza, controllo e autonomia	29
--	----

ALESSANDRO SENALDI

DOSSIER. ADOLESCENTI NELL'EPOCA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE: UN APPROCCIO SOCIOLOGICO, NORMATIVO E CULTURALE

Introduzione	59
--------------	----

ENRICO MAESTRI, GIORGIO MANFRÉ, MICHELE MARTONI, M. PAOLA MITTICA

Norme e codici. La regolazione digitale tra architetture tecniche e soggettività fragili	61
---	----

ENRICO MAESTRI, GIORGIO MANFRÉ

Cittadinanza digitale e minori	109
--------------------------------	-----

GIOVANNI PASCUZZI

I minori nella società digitale tra verifica dell'età, deepfake e disinformazione. Alcune considerazioni informatico-giuridiche	131
--	-----

GIOVANNI ZICCARDI

Le rappresentazioni dei bullismi nell'evoluzione
della normativa: uno sguardo interdisciplinare 153

ANNA ROSA FAVRETTO, ELENA FERRARA, RICCARDO MICHELE COLANGELO

Patti educativi digitali: una possibile risposta alle sfide tecnologiche? 179

THOMAS CASADEI

Child Rights Impact Assessment e design responsabile
nella trasformazione digitale. Note per una prima riflessione 203

MICHELE MARTONI

Corpi digitalmente modificati. Law and Humanities
per adolescenti nell'epoca della trasformazione digitale 229

M. PAOLA MITTICA

DOSSIER. DIVERSITY AND THE ITALIAN JUDICIARY: CHALLENGES AND GAPS

Introduction: Diversity and the Role of the Judiciary 255

CLAUDIA CAVALLARI

Between Norms and Practice. Cultural Diversity
in Italian Family Courts 263

CLAUDIA CAVALLARI

Handling Diversity on the Ground in Italian Asylum Appeals 287

ALICE LACCHEI

Law and Incapacitation: Empirical Insights into Mental Health Compulsory Treatments	313
CAROLINA DI LUCIANO, MICHELE MIRAVALLE	

NOTE E COMMENTI

Decidere per paradossi. Attorno alla dimensione 'drammatica' del giudizio giuridico	337
NICOLA DIMITRI	

Ricordo di Lucia Bellucci	351
LETIZIA MANCINI	

La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio

Secondary victimisation in cases of violence against women: An attempt at a definition

ERIKA TOGNATTI¹

Sommario

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria di donne e figli di età minore ha suscitato crescente attenzione, inizialmente nell'ambito del diritto penale e, più recentemente, anche nel diritto civile di famiglia e minorile, soprattutto nei casi di violenza domestica di genere. Tuttavia, manca una definizione condivisa che ne chiarisca i confini e le implicazioni giuridiche. Il presente contributo si propone di offrire un tentativo di definizione della vittimizzazione secondaria nei casi di violenza domestica di genere ai fini di una comprensione più strutturata del fenomeno, attraverso un'analisi delle principali fonti normative, senza pretesa di esaustività sistematica. Particolare attenzione sarà dedicata alle sue manifestazioni più ricorrenti nei procedimenti di famiglia riguardanti la violenza domestica di genere, al fine di proporre strategie e interventi per mitigarne gli effetti e rafforzare la tutela delle persone che hanno fatto esperienza di violenza.

Parole chiave: vittimizzazione secondaria, violenza domestica, violenza di genere contro le donne.

Abstract

The phenomenon of secondary victimisation of women and children has gained increasing attention in recent years, initially within the field of criminal law and, more recently, also in family law proceedings concerning gender-based violence. However, a clear definition and thorough analysis remain lacking. This article aims to offer a working definition of secondary victimisation in the context of gender-based domestic violence, to contribute to a more structured understanding of the phenomenon. Through an analysis of key legal sources – without claiming to be systematically exhaustive – the article pays particular attention to the most frequent manifestations of

1 Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, erika.tognatti@unito.it.

secondary victimisation in family law proceedings involving domestic violence. It also proposes strategies and interventions to mitigate its effects and strengthen the protection of those who have experienced violence.

Keywords: secondary victimisation, gender violence against women, domestic violence.

1. Lo stato dell'arte sulla vittimizzazione secondaria: un'introduzione

Con la locuzione *vittimizzazione secondaria* si fa riferimento a un fenomeno complesso che viene generalmente definito come “la vittimizzazione che avviene non come diretta conseguenza dell’atto criminoso, ma attraverso la risposta delle istituzioni e dei singoli nei confronti della vittima” [corsivi aggiunti] (Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa 2006). Secondo la Corte di cassazione, è “una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di *reati di genere*” [corsivi aggiunti] (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2021, n. 35110). Tuttavia, questo fenomeno non è limitato all’ambito penale. Come rilevato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, è frequentemente riscontrato anche nei procedimenti civili di diritto di famiglia, quali separazione, divorzio, affidamento dei figli e limitazione della responsabilità genitoriale, in cui emergono episodi di violenza maschile contro le donne (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Infatti, in questi contesti vi è il forte rischio che pregiudizi e stereotipi, di cui i professionisti e i rappresentanti delle istituzioni sono portatori (anche inconsciamente), conducano a rivittimizzare le donne già esposte in prima istanza alla violenza. Anche a causa delle radicate origini culturali del fenomeno, risulta particolarmente complesso garantire una risposta istituzionale adeguata e sensibile alle esigenze delle donne, che rischiano così di essere ulteriormente scoraggiate dal rivolgersi alle autorità, perpetuando il ciclo di violenza e vittimizzazione (anche secondaria), agita non solo dal maltrattante, ma anche dalle istituzioni.

Nonostante la rilevanza sociale, la vittimizzazione secondaria è stata solo recentemente oggetto di specifica attenzione a livello giuridico.

A livello internazionale, nel 2017 il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni all’Italia, tra le quali aumentare la disponibilità e qualità dei servizi di assistenza offerti alle donne che hanno subito violenza e rendere l’accesso alla giustizia meno complesso, considerando anche che esse sono spesso penalizzate da stereotipi ricorrenti nel sistema giudiziario (e nella società più in generale) (CEDAW 2017, pp. 5 ss.). Questo viene poi ribadito

nelle osservazioni conclusive dell'ottavo rapporto dell'Italia sulla CEDAW, pubblicato a febbraio 2024 (CEDAW 2024).

Anche il Rapporto GREVIO 2020 sull'Italia ha sottolineato come i procedimenti civili siano il luogo prioritario della vittimizzazione secondaria delle donne e dei figli minori d'età. Il Gruppo di esperti ed esperte ha poi esortato il nostro Paese ad adottare, nell'ambito dei procedimenti sia civili sia penali, un approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della persona offesa, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che miri a evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi e gli stereotipi che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne che hanno fatto esperienza di violenza (GREVIO 2020, pp. 41 ss.).

Il fenomeno in esame è stato portato inoltre all'attenzione della Corte europea dei diritti umani. Infatti, in diverse occasioni, l'Italia è stata condannata per la mancata protezione delle donne da ulteriori vittimizzazioni, nonché per l'esposizione a episodi di rivittimizzazione durante i procedimenti, ravvisando, tra l'altro, il frequente utilizzo di un linguaggio colpevolizzante, moraleggiante, connotato da stereotipi sessisti, nonché da prassi vittimizzanti (Corte europea dei diritti umani, Landi c. Italia, 2012; I.M c. Italia, 2022; De Giorgi c. Italia, 2022; J.L. c. Italia, 2022).

La vittimizzazione secondaria è stata poi oggetto di studio, come già accennato, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio che l'ha specificamente approfondita in relazione ai procedimenti minorili e in materia familiare (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Dalla relazione finale emerge come nell'ambito dei giudizi civili e minorili non venga adottata alcuna misura per prevenire questo fenomeno, esponendo così a una nuova situazione di sofferenza le madri e i figli che hanno fatto esperienza di violenza (*Ibidem*). I rilievi della Commissione femminicidio, unitamente ai vari richiami precedentemente menzionati, hanno sollecitato il legislatore a intervenire. La legge 26 novembre 2021 n. 206 ha dunque introdotto strumenti volti a prevenire ed evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nell'ambito del processo minorile e in materia familiare (Decr. Lgs. 149/2022, art.1 comma 23 lett. b, lett. m, lett. n, lett. p).

Malgrado la crescente attenzione legislativa e giurisprudenziale, manca una riflessione sulla nozione di "vittimizzazione secondaria" e un'analisi circa i suoi tratti distintivi. Infatti, la maggioranza delle fonti nazionali, europee e di origine internazionale, si limita a citarla, senza identificarla o ricostruirne i contorni, rendendo così dai confini incerti questo fenomeno. Anche testi specificatamente adottati per combattere la violenza contro le donne e contribuire alla sua eliminazione (come la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 e la Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata nel 2011), non ne individuano la portata, tanto meno ne chiarificano il significato. Neanche la recentissima direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, primo strumento di *hard law* in materia, entrata in vigore il 13 giugno 2024, pur citando ben 8 volte la vittimizzazione secondaria, non la definisce.

Rilevata dunque l'assenza di un'analisi di questo tipo, appare opportuna una riflessione volta a enucleare i tratti caratterizzanti, per poter individuare l'effettiva portata e distinguere la vittimizzazione secondaria da fenomeni contigui ma diversi e per fornire una base per lo sviluppo di misure preventive efficaci e di sostegno alle donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile e dei loro figli e figlie di età minore.

Questo contributo si concentra sui casi di violenza maschile contro le donne in ambito intrafamiliare, pur nella consapevolezza che il fenomeno della vittimizzazione secondaria sia più ampio e suscettibile di analisi da molteplici prospettive. L'approccio adottato sarà prevalentemente giuridico, con particolare attenzione al diritto positivo e vivente, pur riconoscendo la necessità di integrare prospettive sociologiche e psicologiche. La vittimizzazione secondaria, così come la violenza di genere, rappresenta infatti un fenomeno complesso, le cui radici affondano in dinamiche sociali e culturali che richiedono un'analisi interdisciplinare e multidisciplinare. Sebbene questo non sia lo spazio per un approfondimento di tale portata, si ritiene importante sottolineare che un approccio esclusivamente giuridico rischierebbe di cogliere solo parzialmente la reale portata del fenomeno e le sue implicazioni.

2. Dal concetto di vittima a quello di vittima vulnerabile, per arrivare alla vittimizzazione secondaria

Poiché il concetto di vittimizzazione secondaria è strettamente connesso a quello di vittima², è necessario intraprendere l'indagine muovendo dal diritto penale e dalla vittimologia. Infatti, è in questi ambiti si è sviluppata inizialmente l'attenzione per questa figura. Soprattutto le indagini vittimologiche, nelle diverse declinazioni e sfumature, si sono dimostrate fondamentali

2 Il termine "vittima", ancora oggi, non è esente da incertezze definitorie. Esso si presta ad un'indagine multidisciplinare (antropologica, sociologica, psicologica, giuridica, più specificamente criminologica, e molte altre ancora). Nell'ambito di questo articolo, soprattutto nella sua prima parte, l'attenzione sarà concentrata sull'analisi della vittima dal punto di vista giuridico, e soprattutto sul processo di emancipazione dal ruolo marginale a cui era stata relegata, attraverso l'analisi delle fonti legislative di origine sovranazionale più rilevanti in materia.

per far sottolineare l'importanza dei diritti della vittima ed evidenziare la necessità di introdurre nel sistema penale misure per la sua protezione e tutela. Queste riflessioni sono state accolte da diversi testi legislativi di origine internazionale ed europea, che hanno attribuito ad essa non solo specifici diritti e tutele, ma anche un ruolo attivo nel processo penale.

A livello internazionale, la prima tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento della vittima è rappresentata dalla Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, che per la prima volta reca una definizione ampia di vittima e di danno risarcibile.

Anche il Consiglio d'Europa ha emanato alcune raccomandazioni volte a tutelare la vittima nel processo esplicitando i diritti e attribuendole sempre un ruolo maggiore. In questo ambito è fondamentale la raccomandazione R(2006)8, adottata il 14 giugno 2006, che reca una definizione simile a quella della Dichiarazione.

Sul versante europeo si deve considerare la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questo testo, primo strumento di *hard law* in materia, è stato poi sostituito dalla direttiva 2012/29/UE, adottata il 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La vittima, dunque, si "appropria" di un ruolo centrale nel panorama giuridico. Essa viene considerata portatrice di interessi e diritti individuali, i quali vengono riconosciuti e tutelati con strumenti progressivamente più specifici e attenti alle particolari esigenze in gioco.

La categoria della "vittima", inizialmente dal carattere unitario, inizia però lentamente a frammentarsi. È andata affermandosi, infatti, la necessità di fornire maggiore protezione attraverso un trattamento specifico – differenziato – a persone ritenute per ragioni diverse particolarmente "vulnerabili" e che si trovano in situazioni che le espongono a un maggior rischio.

La categoria della vittima "vulnerabile", "debole", "con specifiche esigenze di protezione" o addirittura "super vittima", come è stata nel corso degli anni definita (Peers 2011, pp. 746 ss.), è però legata a una serie di questioni problematiche, e non esclusivamente giuridiche (Gialuz 2012, pp. 62 ss.). Infatti, la vulnerabilità non è un concetto univoco, ma relativo, che deriva da una molteplicità di fattori (sociali, culturali, economici, psicologici, relazionali) e riflette la diversa sensibilità dei consociati, nonché il contesto sociale e culturale di riferimento (Buzzelli 2008, pp. 12 ss.). Questo termine è, infatti, in costante evoluzione e presenta un alto profilo di ambiguità. Da ciò deriva la difficoltà di individuarne i confini, come testimonia l'assenza di una definizione di vulnerabilità, anche nelle fonti internazionali. Inoltre, l'elaborazione di una descrizione predefinita di vulnerabilità comporta il

rischio della potenziale esclusione di alcuni soggetti. Infatti, la creazione di gruppi distinti di “vittime” sulla base di considerazioni aprioristiche porta con sé il rischio di un’involontaria discriminazione, creando una sorta di gerarchia tra le stesse. Infine, la “categorizzazione” di determinate persone sulla base della vulnerabilità potrebbe essere uno strumento di diffusione o rafforzamento di stereotipi (Ruggeri 2007; Luparia 2013, pp. 3 ss.).

Un contributo importante ai fini della definizione della “vittima vulnerabile” è prestato dalla raccomandazione R(2006)8, che, all’articolo 3 comma 4, afferma come la vulnerabilità possa derivare dalle caratteristiche personali della vittima, oppure dalle circostanze del reato. La raccomandazione, prevedendo i due criteri come alternativi e non cumulativi, realizza una maggiore tutela, estendendo il novero dei soggetti da intendersi come vulnerabili (Gialuz 2012, pp. 62 ss.).

Proprio questa definizione di vulnerabilità è da leggere in connessione, anche sistematica³, con il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Infatti, quest’ultima può essere qui intesa come il pericolo in base al quale parametrare la vulnerabilità. Dunque, la persona viene considerata vulnerabile, quando, per caratteristiche personali o per le circostanze del reato, presenta maggiore permeabilità ai rischi derivanti dal procedimento penale rispetto alle “vittime in generale” (*Ibidem*). Questa tendenza è confermata a livello sovranazionale dai diversi testi destinati alla protezione delle vittime di specifici reati: nell’economia del presente lavoro, si ricordano la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011. Questi interventi settoriali⁴ mostrano un particolare interesse per le persone in una specifica situazione di fragilità, che risulta più accentuata rispetto alla più generale categoria di vittime. Per tale ragione, le vittime di tali reati necessitano di una tutela maggiore.

In questo contesto, si inserisce la direttiva 2012/29/UE, che afferma per la prima volta la centralità della valutazione individuale della vittima (*individual assessment*), diretta a determinare se essa, nel caso concreto, necessiti di speciali misure di protezione, volte a soddisfare specifiche esigenze di tutela.

3 Infatti, all’articolo 3 comma 3 viene affermata la necessità di proteggere le vittime da episodi di vittimizzazione secondaria, mentre al paragrafo immediatamente successivo si definisce cosa si debba intendere particolare vulnerabilità, dimostrando il forte legame tra i due concetti.

4 Si ricordano anche la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

La direttiva garantisce in via ipotetica l'accesso alle speciali misure a qualsiasi persona offesa, qualora sussistano maggiori esigenze di protezione.

Al contrario delle precedenti fonti, che sembrano accogliere l'idea di categorie aprioristiche di "vittime vulnerabili", o per le caratteristiche personali, o per la natura del reato, o per una combinazione di questi fattori, la direttiva opta per un *individual assessment*, da svolgere al più presto e da aggiornare al variare degli elementi posti alla base della valutazione. Queste valutazioni individuali sono da svolgersi alla luce di alcuni criteri forniti dal legislatore europeo, che però non sono esaustivi, né tassativi, e dovranno essere considerati alla luce delle altre particolarità del caso concreto⁵. Nonostante l'*individual assessment*, la direttiva, all'articolo 23 comma 3, richiede di prestare particolare attenzione a determinati soggetti, distinti in tre macroaree: le "vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato", "le vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione", "le vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato". Queste distinzioni vanno lette in combinato disposto con il considerando 57 della direttiva, da cui emerge come la particolare attenzione loro riservata derivi dall'elevato "tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni" ed è funzionale a permettere l'accesso alle speciali misure di protezione. A differenza dell'impostazione precedente, queste situazioni non sono sintomatiche di particolare vulnerabilità *ex se*, ma, se ricorrono, dovranno essere tenute in debita considerazione durante la valutazione individuale al fine di valutare l'opportunità di adottare specifiche misure previste all'articolo 23.

Il pregio di questo approccio consiste nel permettere ad ogni persona che, in concreto, abbia la necessità di accedere a un trattamento differenziato, prescindendo da categorie precostituite, e quindi necessariamente inclusive per alcuni, esclusive per altri. La valutazione individuale è sinonimo di flessibilità della valutazione rimessa al giudice, che dovrà determinare, caso per caso, se sussistono esigenze specifiche di protezione della persona offesa.

All'esito di questa analisi, per comprendere se la persona possa beneficiare, e in quale misura, delle specifiche esigenze di protezione, pare più rilevante comprendere se essa sia soggetta a cause, circostanze o condizioni, che ren-

5 Infatti, secondo il Considerando 56 della Direttiva "Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato".

dano necessaria una maggiore protezione, piuttosto che valutare se rientri in una determinata categoria di soggetti.

3. Tratti caratterizzanti della vittimizzazione secondaria

Come si è avuto modo di analizzare, vi è una stretta connessione tra esigenze specifiche di protezione e rischio di vittimizzazione secondaria. Per comprendere questo fenomeno, è allora necessario identificare i fattori che espongono le persone con esigenze specifiche di protezione ad un maggiore rischio di rivittimizzazione.

A tal fine, partendo dallo studio della direttiva UE 29 del 2012, fonte principale in materia, possono individuarsi tre parametri: 1) il bene giuridico leso, 2) le condizioni soggettive della persona offesa e 3) ulteriori fattori contestuali.

3.1. Il bene giuridico leso

Il primo aspetto su cui sembra opportuno concentrare l'indagine circa i tratti caratterizzanti della vittimizzazione secondaria è il bene giuridico leso, con riguardo prima alla natura, e poi all'intensità con cui esso viene aggredito.

3.1.1. Natura

L'ipotesi iniziale, che qui si intende vagliare, consiste nel fatto che non ogni lesione di un diritto garantito dall'ordinamento sia idonea ad innescare un meccanismo di vittimizzazione secondaria, ma tendenzialmente solo quelle che si concretizzano in una lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona, garantito costituzionalmente e dalle fonti sovranazionali. Si ipotizza che solo le violazioni di tali beni giuridici siano infatti idonee a far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la persona offesa da un reato.

Per verificare tale ipotesi, ci si può innanzitutto soffermare sulle ripercussioni e sugli effetti psicologici della vittimizzazione primaria su di essa nelle diverse ipotesi di reati contro il patrimonio e contro la persona. Si ipotizza, infatti, che la lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona abbia (generalmente, anche se non può essere considerata una verità assoluta, in ossequio alla flessibilità della valutazione individuale introdotta dalla direttiva) riflessi psicologici negativi successivi all'esperienza del reato più gravi rispetto alla lesione di un diritto patrimoniale, che possono condurre ad episodi di vittimizzazione secondaria. Le persone che

hanno subito una lesione di tali diritti, infatti, tendono a provare stati di ansia e paura, emozioni che possono essere rivissute prima, dopo e durante il procedimento (De Leo *et al.* 2000, pp. 387-406). Al contrario, coloro che sono stati offesi da reati patrimoniali sperimentano generalmente conseguenze psicologiche meno intense a lungo termine e sono meno suscettibili alla vittimizzazione secondaria. Da questo studio emerge che tra coloro che hanno sperimentato “rabbia” e “risentimento” il 90,1% siano stati vittime di reati contro il patrimonio e solo il 9,9% fosse vittima di un reato contro la persona. Invece, tra i soggetti che hanno vissuto sensazioni di “paura” solo il 33,3% era vittima di un reato contro il patrimonio, mentre il 66,7% aveva subito un reato contro la persona (*Ibidem*).

I risultati ottenuti confermano che i soggetti che subiscono un’aggressione ad un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona sperimentano maggiormente sensazioni quali “paura” e “spavento”. Al contrario, in seguito a un’aggressione ad un diritto patrimoniale, risulta prevalente il sentimento della “rabbia”.

È interessante anche evidenziare le sensazioni che ha generato la citazione a comparire in tribunale. Infatti, secondo questa ricerca, le persone che hanno subito un reato contro il patrimonio si sono detti per la maggior parte (72,7%) “indifferenti”, mentre la restante parte ha affermato di aver reagito “ansiosamente” alla notizia. Invece, la totalità (100%) delle vittime di un reato contro la persona ha affermato di aver reagito “ansiosamente” o “emotivamente”. Infine, solo il 25% delle persone che hanno subito un danno patrimoniale afferma di aver subito ripercussioni psicologiche ulteriori, mentre anche in questo caso, l’86% di chi ha subito un reato contro la persona evidenzia ripercussioni psicologiche negative dopo il reato. Questo a conferma del fatto che, tendenzialmente, la lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona genera conseguenze psicologiche, spesso connesse agli stati emotivi di “ansia” e “paura” che tendono a permanere nella persona offesa per molto tempo, potendo condizionarne anche la vita futura della vittima (*Ibidem*). Queste sono suscettibili di essere sperimentate una seconda volta, sia prima, che dopo, che in occasione del processo, prolungando la sofferenza già vissuta alla consumazione del fatto. Al contrario, la lesione di un diritto patrimoniale, per quanto grave, nella maggior parte dei casi non produce nella sfera psicologica della vittima profonde ripercussioni negative “a lungo termine”, e, dunque, si può affermare che, in assenza di un tale ripercussioni psicologiche, generalmente non si possa subire una seconda vittimizzazione in senso stretto.

3.1.2. Intensità

Oltre alla tipologia di bene giuridico, deve considerarsi anche l'intensità con cui esso viene aggredito. Infatti, è possibile che il fatto lesivo non integri un reato, non raggiungendo la soglia minima di riprovevolezza, o non presentando tutti gli elementi tipici. Questa condotta, pur non essendo idonea ad azionare la risposta penale dell'ordinamento (da ritenersi l'*extrema ratio*), può comunque realizzare una fattispecie civile illecita. Anche in ambito civile, come si è sottolineato, se non adottate le cautele necessarie, il fatto illecito è idoneo a esporre la persona a vittimizzazione secondaria (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). La lesione di un diritto della persona, dunque, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità con cui si estrinseca (reato o illecito civile), può condurre a episodi di rivittimizzazione, in quanto suscettibile di creare ripercussioni psicologiche che potrebbero portare la persona offesa a rivivere le condizioni di sofferenza di cui ha fatto esperienza.

Questo primo passaggio consente di svolgere un'ulteriore distinzione: se il bene giuridico tutelato viene aggredito con una tale intensità da non permettere di fare esperienza del reato una seconda volta (come nel frequente caso dell'omicidio della donna da parte del partner), non potrà aversi vittimizzazione secondaria verso la medesima persona offesa dal reato. Questo non impedisce, però, di valutare l'impatto che tale fatto potrebbe avere su altre persone: come nel caso di figli di età minore, da considerarsi vittime indirette altamente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria.

In conclusione, la lesione di un bene giuridico relativo ai diritti della persona rappresenta il primo criterio di valutazione per determinare se, nel caso specifico, esista la possibilità di episodi di vittimizzazione secondaria, indipendentemente dalla gravità della lesione e dal contesto civile o penale. Questo non esclude che, aderendo all'impostazione della valutazione individuale introdotta dalla direttiva UE n. 29 del 2012, anche lesioni di altri diritti non immediatamente riconducibili alla sfera personale del soggetto leso possano condurre ad episodi di vittimizzazione secondaria da valutare caso per caso.

3.2. Le condizioni soggettive della persona offesa

Un ulteriore aspetto da considerare nel tentativo di enucleare i tratti caratterizzanti del fenomeno in esame sono le caratteristiche personali della persona offesa. Come anticipato, queste sono uno dei fattori principali intorno ai quali deve svolgersi la valutazione individuale introdotta dalla direttiva del 2012.

Talvolta, infatti, sono proprio le condizioni intrinseche alla persona che la rendono esposta al fenomeno della vittimizzazione secondaria e, dun-

que, bisognosa di misure di protezione specifiche. Un esempio, in tal senso, è quello delle persone di età minore. La Corte Costituzionale, aderendo all'impostazione della direttiva, afferma che esse "a causa della loro permeabilità al processo, in quanto persone ancora in età evolutiva, possono subire un trauma psicologico a seguito della loro esperienza in un contesto giudiziario" (Corte costituzionale, sentenza del 27 aprile 2018, n. 92). Infatti, la direttiva presta particolare attenzione alla posizione della persona di età minore, e prevedendo una presunzione relativa di "vulnerabilità" in suo favore, conferma il fatto che la giovane età di per sé giustifica l'adozione di speciali misure di protezione, da valutare comunque in relazione al caso concreto.

La stessa direttiva individua, a titolo esemplificativo, le ulteriori caratteristiche, da valutare caso per caso, e da cui può derivare un maggiore rischio di vittimizzazione secondaria, tra cui le caratteristiche personali della vittima, quali "età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati" (Direttiva 2019/29/EU 2019, considerando 56). Tutti questi fattori, esemplificativi e non tassativi, sono da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione individuale.

3.3. Ulteriori fattori contestuali

La direttiva afferma che, ai fini dell'*individual assessment*, si devono considerare anche le circostanze dei reati. Specifica poi che "vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni" (Direttiva 2019/29/EU 2019, considerando 57); da qui l'esigenza che la valutazione individuale sia accurata e scrupolosa. Vengono, dunque, individuate una serie di situazioni, in cui il rischio di vittimizzazione secondaria è maggiore, e ciò a causa delle circostanze in cui il reato si è consumato.

Come si è già avuto modo di ricordare, la direttiva distingue poi tre macroaree di vittime, a cui prestare particolare attenzione, tra cui "le vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato". Rispetto a queste ultime, focus di questo scritto, diverse disposizioni evidenziano come la relazione con l'autore del reato possa essere motivo di ulteriore vittimizzazione, secondaria e ripetuta. Il legislatore europeo, quindi, pur affermando che ogni vittima deve essere oggetto di valutazione individuale, riconosce che determinate fattispecie di

reato espongono la persona offesa ad un rischio maggiore di vittimizzazione secondaria.

Nonostante l'illecito non sia in sé sempre produttivo di vittimizzazione secondaria (poiché, si ricorda, questo fenomeno è causato dalla risposta non adeguata delle istituzioni e dalle professioni legali alla vittimizzazione primaria), determinate tipologie di fattispecie appaiono più idonee di altre a esporre la persona offesa a tali episodi, perché questa, per mancanza di tutele adeguate in seguito a determinati fatti, è maggiormente esposta a rivivere il trauma subito in prima istanza. Seppur le situazioni menzionate dal testo europeo siano astrattamente idonee, per la loro ampia formulazione, ad offrire una tutela molto vasta, non possono ritenersi un numero chiuso.

Per comprendere quando il fatto (alla luce delle considerazioni sul bene giuridico leso e sulle caratteristiche personali) sia idoneo a esporre la persona offesa a vittimizzazione secondaria, non si dovrebbe operare una tassonomia dei reati o dei fatti illeciti (comunque utile indicatore), quanto più comprendere i denominatori che la rendono uno sviluppo quasi certo di quelle fattispecie accomunate da un rilevante disvalore sociale, e in presenza dei quali vi è un rischio maggiore di verifica.

Innanzitutto, la vittimizzazione secondaria è strettamente connessa alle modalità di svolgimento del processo, di accertamento e di assunzione della prova. Non si può negare che il processo penale e civile sia attività intrinsecamente rischiosa dal punto di vista della vittimizzazione secondaria (Di Chiara 2017, pp. 451-462), idoneo ad amplificare la complessità del fenomeno e creare un danno conseguente al procedimento. Si verifica, in tali casi, una riacutizzazione della condizione di sofferenza della vittima riconducibile alle modalità con cui le istituzioni, intervenute in una situazione di violenza, hanno operato, in particolare, nel corso del procedimento.

Oltre ai rischi legati al procedimento vi sono altri fattori a cui la vittimizzazione secondaria si lega in modo imprescindibile. Infatti, questo fenomeno si manifesta soprattutto in situazioni in cui si rinviene la presenza di stereotipi e pregiudizi (Saponaro 2004, pp. 186 ss.). Pertanto, il rischio di episodi di rivittimizzazione emerge soprattutto quando questi influenzano, o addirittura determinano, le decisioni degli operatori del diritto. Con particolare riguardo alla violenza domestica di genere, infatti, il GREVIO, nel Rapporto Italia 2020, ha evidenziato come “gli stereotipi di genere negativi” e “i pregiudizi e gli atteggiamenti che favoriscono la disparità di genere e alimentano la violenza contro le donne” siano ancora una problematica in Italia, raccomandando un'applicazione delle disposizioni di legge che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e che non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). Diversa sfumatura, ma sempre sintomo della presenza di stereotipi e pregiudizi, è il caso in cui si tende ad attribuire, ad autore e persona offesa, una responsabilità condivi-

sa. Questa, infatti, rafforza gli stereotipi di colpevolizzazione della vittima, potendo giungere anche a razionalizzare il fatto illecito stesso. In questi casi, alla persona offesa viene attribuita colpa della propria vittimizzazione (per determinati comportamenti, nonché per caratteristiche personali).

Dunque, si può affermare che la presenza di stereotipi e pregiudizi che influenzano le decisioni giudiziarie e che possono portare all'adozione di provvedimenti stereotipati, le difficoltà di accertamento del fatto, di assunzione della prova e del procedimento più in generale, possono esporre una persona con particolari caratteristiche personali, che ha subito una lesione di un bene giuridico tutelato da un reato contro la persona ad episodi di vittimizzazione secondaria, che, come è risaputo, è purtroppo conseguenza frequente dei reati citati dalla direttiva.

Per concludere, dunque, non ogni vittima, per il solo fatto di essere soggetto passivo di un reato, rischia l'esposizione a questo fenomeno. Perché tale pericolo si concretizzi è necessario che siano integrati i tratti caratterizzanti, identificati qui nel bene giuridico leso, nelle condizioni soggettive della persona offesa e negli ulteriori fattori contestuali. Tutti questi ricorrono certamente nelle situazioni di violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia. Infatti, in tali situazioni vengono lesi beni giuridici tutelati dai diritti fondamentali della persona, di soggetti in condizioni particolari. Inoltre, la violenza domestica è un settore complesso sia dal punto di vista dell'accertamento processuale, sia per le difficoltà intrinseche, sia poiché permeato di stereotipi e pregiudizi, come evidenziato dai diversi report su questo tema (GREVIO 2020, pp. 15 ss.). Per tutte queste ragioni è frequente che la persona che ha fatto esperienza di violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia venga esposta a vittimizzazione secondaria, come sottolineato dalla direttiva UE 29/2012 all'art 22 comma 3, dalla Convenzione di Istanbul e dalla recente direttiva UE 1385/2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

4. Fattispecie di vittimizzazione secondaria

Senza alcuna pretesa di esaustività, questo paragrafo si propone di enucleare brevemente i casi più frequenti di vittimizzazione secondaria a cui le donne che hanno fatto esperienza di violenza maschile in contesti domestici possono essere esposte, con lo scopo di evidenziare come colei che sceglie di intraprendere un percorso istituzionale per sottrarsi alla violenza, possa rischiare, in ogni fase, di essere esposta a ulteriore vittimizzazione se non vengono adottate le adeguate misure di protezione (*Ibidem*).

Innanzitutto, il mancato riconoscimento della violenza, dato dall'assenza di attività istruttoria specifica e anche dalla pericolosa tendenza a deteriorare la violenza in mero conflitto familiare, rende ciechi gli operatori e le opera-

trici a questo fenomeno, impedendo nelle prime e delicate fasi di adottare misure cautelari (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). Più in generale, l'uso di un linguaggio stereotipato, sessista e moralggiante, l'adozione di provvedimenti e procedure standardizzate, il mancato coordinamento tra diverse istituzioni, provvedimenti o procedimenti, l'omologazione dell'accordo delle parti, che non considera la situazione di subordinazione della donna impossibilitata a effettuare scelte libere, l'ascolto ripetuto, l'affidamento condiviso sino a giungere alla possibile limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti della madre protettiva sono solo alcune forme di vittimizzazione secondaria che la donna che ha subito violenza di genere all'interno della famiglia è portata a vivere (*Ibidem*). Di seguito, si analizzeranno alcune delle numerose situazioni che possono dar luogo a questo fenomeno.

- *Compresenza della donna che ha subito violenza e del maltrattante.* Un esempio di situazione rivittimizzante è la contemporanea presenza dei partners dinanzi al giudice, ancorché dettata per dare attuazione al principio del contraddittorio, o davanti ai professionisti. Infatti, in presenza di condotte di violenza, questo si traduce in una forma di vittimizzazione secondaria tale da poter anche impedire la stessa emersione della violenza, dato il rapporto impari e di soggezione psicologica. In tale situazione, in mancanza di precauzioni volte a impedire che la donna sia esposta alla pressione dell'autore della violenza, questa potrebbe essere indotta, in un contesto non protetto, anche a minimizzare le condotte dell'uomo violento, temendone le conseguenze (*Ibidem*).
- *Tentativi di conciliazione e mediazione in riferimento all'affidamento della prole.* Come è stato evidenziato dalle considerazioni contenute nel paragrafo 209 del Rapporto GREVIO, molto spesso alle donne che hanno fatto esperienza di violenza viene rivolto l'invito – percepito spesso come imperativo (*Ibidem*) – formulato da giudici, consulenti, operatori e operatrici dei servizi socio-assistenziali, alla mediazione e alla conciliazione. Soprattutto nei confronti delle madri, si tenta di raggiungere accordi che prevedano l'esercizio condiviso della genitorialità, in contrasto, tra l'altro, con quanto previsto dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, che invece vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie (incluse quindi mediazione e conciliazione). Con questi tentativi, si ignorano le specificità della violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia, caratterizzata non da un rapporto paritario, ma di subalternità della donna, compressa nella possibilità di effettuare scelte libere. Si perpetua poi un ulteriore stereotipo, fortemente radicato, secondo cui un marito o compagno violento verso la moglie o compagna può essere, nel caso vi siano figli della coppia, un buon padre, da meritare talvolta persino un affidamento condiviso della prole. In questi casi si dissocia la coppia di coniugi dalla coppia genitoriale, confinando così

la violenza come una problematica riguardante la sola sfera coniugale. Inoltre, durante la mediazione vi è una tacita condivisione della colpa della violenza tra i componenti della coppia -fonte di vittimizzazione secondaria- e, come esito, le considerazioni relative al “miglior interesse” della prole mettono in primo piano il mantenimento del rapporto tra padre/figli-e, dando priorità ai diritti del genitore abusante rispetto alla sicurezza del genitore abusato –ulteriore fonte di vittimizzazione secondaria-, senza considerare il potenziale rischio per la prole, esposta al rischio di ulteriori abusi. Questa prassi ricorrente ha trovato un espresso divieto nell’articolo 473-bis.43 della Riforma Cartabia. Certo è che, al fine di darne applicazione, è necessario riconoscere i segnali sintomo di violenza domestica, senza che questa venga declassata a mero conflitto familiare. Infatti, come si è avuto modo di evidenziare grazie alle diverse fonti summenzionate, uno dei problemi primari è, appunto, il mancato riconoscimento in prima istanza della violenza come tale (*Ibidem*).

- *Linguaggio discriminatorio, pregiudizi e stereotipi*. Come emerge dalle molte relazioni sul tema, gli stereotipi di genere nei confronti delle donne vittime di violenza rappresentano un ostacolo significativo al raggiungimento della parità di genere, impedendo una protezione efficace e mettendo a rischio i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciuti.

Nel contesto giudiziario, innanzitutto, gli stereotipi possono gravemente ostacolare l’accesso alla giustizia, limitando l’efficacia del supporto e della protezione offerti alle donne e scoraggiando l’emersione delle violenze subite. Inoltre, l’uso reiterato di tali stereotipi da parte dei professionisti durante i procedimenti porta frequentemente all’adozione di decisioni basate su pregiudizi. Questa dinamica spesso conduce a una deresponsabilizzazione degli aggressori, attraverso la minimizzazione dei fatti e la svalutazione delle dichiarazioni e delle azioni delle donne. Di conseguenza, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta. Questo problema, che affonda le radici nel substrato culturale del nostro Paese, è stato già oggetto di attenzione nel 2017 da parte Comitato CEDAW, che ha esortato l’Italia a “eliminare gli stereotipi di genere all’interno della magistratura” (CEDAW 2017, pp. 4 ss.). Anche la Corte europea dei diritti umani ha sottolineato l’importanza di affrontare gli stereotipi legali di genere e gli effetti della vittimizzazione secondaria sulle donne che hanno già fatto esperienza di violenza, condannando l’Italia in molteplici sentenze. Inoltre, il Rapporto GREVIO ha denunciato “stereotipi persistenti nelle decisioni delle corti sui casi di violenza domestica”. Quest’ultimo, infine, sottolinea l’importanza di adottare un “approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della vittima, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che miri ad evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi

e gli stereotipi degli operatori che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne vittime di violenza” (GREVIO 2020, p. 14).

Per quanto questo problema richieda innanzitutto un radicale cambiamento culturale, è da evidenziare che recentemente sono stati adottati provvedimenti legislativi che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di corsi di formazione professionale *ad hoc*, rivolti agli operatori di polizia giudiziaria, ma anche ai magistrati, per affrontare i casi di violenza di genere senza essere influenzati da pregiudizi e stereotipi (Filice 2024, p. 2). Pur non potendo considerarsi risolutivi, questi interventi possono essere interpretati come un primo passo verso la direzione giusta.

5. Strumenti di contrasto: spunti di riflessione

Nel contrasto al fenomeno l'attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari si è concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l'adozione di norme che hanno previsto risposte sanzionatorie sempre più elevate. La severa repressione penale, l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle pene non hanno però avuto l'efficacia deterrente auspicata (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio 2022a). È da evidenziare, tra l'altro, che questo *modus operandi* induce a reprimere solo le manifestazioni più gravi, ignorando le forme lievi di violenza fisica, psicologica, economica, che hanno però un'incidenza quantitativa anche maggiore (Pitch 2022).

Questo fenomeno, con antiche radici culturali e per lungo tempo tollerato e sottovalutato, necessita risposta sistematica e integrata. Sono infatti numerosi i fattori da considerare per affrontare efficacemente questo fenomeno: sociali, culturali, psicologici, economici e normativi. Di conseguenza, è fondamentale adottare una prospettiva comune e un approccio transdisciplinare, che riconosca la complessità del fenomeno e possa affrontarlo efficacemente, senza limitarsi al piano normativo. È infatti necessaria una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica che non solo metta al centro la sicurezza della persona che ha subito violenza e che miri a evitare la vittimizzazione secondaria, ma anche ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica della donna che ha subito violenza, così come auspicato dall'articolo 18 comma 3 della Convenzione di Istanbul.

Si è detto che sono molte le situazioni che potenzialmente possono portare alla rivittimizzazione. È necessario, dunque, che ogni attore coinvolto contribuisca, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, al contrasto della vittimizzazione secondaria. Per compiere questo importante

passo, però, è fondamentale che la violenza domestica e, più in generale la violenza maschile contro le donne, venga riconosciuta come tale.

A tal fine, è necessario dotare le figure professionali coinvolte degli strumenti adeguati, potenziando la formazione e specializzazione degli operatori e operatrici su questo tema, come sottolineato dal Consiglio Superiore della Magistratura (2018). Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nella Relazione sulla vittimizzazione secondaria (2022a, pp. 95 ss.), ha rilevato la necessità di introdurre un percorso di specializzazione obbligatoria per tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze dell'ordine, magistrati/e, avvocati/e, consulenti, assistenti sociali), volto a identificare i segni della violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia. Sarebbe poi necessario promuovere percorsi formativi condivisi tra magistratura (sia inquirente che giudicante, ordinaria e minorile), forze dell'ordine, avvocatura, servizi sociali, servizi sanitari, centri e associazioni anti-violenza, al fine di diffondere conoscenze comuni per l'individuazione dei segnali della violenza e promuovere il coordinamento tra diverse istituzioni (*Ibidem*).

Perché possa avvenire un cambiamento culturale, che si sostanzi in un mutamento delle attitudini che perpetuano una cultura della superiorità maschile e gli stereotipi che diminuiscono il ruolo delle donne, come auspicato dall'art 12 della Convenzione di Istanbul, non è sufficiente agire formando solo "gli addetti ai lavori". È necessario, infatti, sensibilizzare la popolazione, soprattutto le fasce più giovani, per accrescere la consapevolezza sociale non solo sul fenomeno della vittimizzazione secondaria e sulla violenza maschile contro le donne all'interno della famiglia, ma più in generale sulle disuguaglianze di genere.

Gli interventi di disseminazione e informazione svolgono un ruolo cruciale nel diffondere conoscenze e nell'incoraggiare una maggiore attenzione e sensibilità da parte della collettività e delle istituzioni, anche se per essere efficaci non possono essere salutari, occasionali o rimessi alla discrezionalità delle piccole realtà territoriali. È necessario operare con costanza soprattutto nei contesti educativi e scolastici, che, come sottolinea la Commissione parlamentare, "sono luogo privilegiato per l'educazione all'uguaglianza di genere", alla parità, al rispetto (2022b, pp. 14 ss.). Anche la Convenzione di Istanbul e la CEDAW si focalizzano sull'importanza della formazione e dell'educazione.

Nella pratica, tuttavia, l'educazione scolastica alla parità è ancora lontana dall'essere pienamente realizzata; infatti, in un'apposita relazione, la Commissione evidenzia come gli interventi realizzati siano "sporadici, non diffusi uniformemente sul territorio nazionale ed affidati – nella maggior parte dei casi – alla sensibilità di docenti e dirigenti scolastici" (*Ibidem*).

Un ruolo chiave, secondo la Commissione, è giocato anche dalle Università, "per il conseguimento e lo sviluppo della conoscenza, ma anche nello specifico per pianificare interventi per la prevenzione della violenza di

genere” (*Ibidem*). Si esortano gli atenei a potenziare i programmi didattici e scientifici sul tema, inaugurare politiche inclusive a livello organizzativo, sviluppare un continuo dialogo con i diversificati attori sociali ed enti presenti sul territorio. Anche se il cambiamento può essere lento e non sempre lineare, meritano di essere sottolineate le iniziative positive volte a incoraggiare un cambiamento sociale e culturale.

Tra queste si evidenzia il corso “Violenza maschile contro le donne”: dal riconoscimento alla risposta operativa”, istituito dall’Università di Torino; questo, con approccio interdisciplinare, contribuisce in modo significativo a fornire strumenti teorici e pratici per riconoscere e affrontare il problema della violenza maschile contro le donne, coinvolgendo docenti di nove diversi Dipartimenti e volontarie e volontari di Telefono Rosa.

Infine, è fondamentale continuare a investire nella ricerca, che consente di comprendere meglio le dinamiche della violenza domestica e i fenomeni associati, come la vittimizzazione secondaria, fornendo così una base scientifica per lo sviluppo di politiche più efficaci.

Bibliografia

- Allegrezza, S. (2012), La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Allegrezza, S., Belluta, H., Gialuz, M., e Luparia, L. eds., *Lo scudo e la spada: Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, pp. 2-27.
- Bargis, M., Belluta, H. (2017), La direttiva 2012/29/UE: Diritti minimi della vittima nel processo penale, in M. Bargis & H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale: La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, Giappichelli, pp. 15-66.
- Buzzelli, S. (2008), Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: il contesto europeo, in P. Cesari (a cura di), *Il minorenne fonte di prova nel processo penale*, Vol. 1, Milano, Giuffrè, pp. 12 ss.
- Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – Comitato Cedaw, (2017), *Osservazioni Conclusive relative al VII Rapporto periodico dell’Italia*.
- Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – Comitato Cedaw, (2024), *Osservazioni Conclusive relative al VIII Rapporto periodico dell’Italia*.
- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, (2022a), *La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale*.

- Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, (2022b), *Relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria per prevenire la violenza di genere: una questione culturale*.
- Consiglio superiore della Magistratura, (2009), *Iniziative per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della violenza familiare, Delibera 8 luglio 2009*.
- Consiglio superiore della Magistratura, (2018), *Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, Risoluzione 9 maggio 2018*.
- De Leo, G., Volpini, L., e Miozzi, V. (2000), La vittima nella giustizia penale minorile: dall'esperienza del reato all'interazione con il processo. Una ricerca presso il Tribunale per i minorenni di Roma, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, pp. 387-406.
- Di Chiara, G. (2017), L'offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l'orizzonte parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell'incommensurabile, in G. Spangher ed., *La vittima del processo. I danni da attività processuale*, Torino, Giappichelli, pp. 451-462.
- Di Nicola Travaglini, P., Menditto, F. (2024). *Il nuovo codice rosso: il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno: commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024*. Milano, Giuffrè.
- Elias, R. (1985), Transcending our social reality of victimization: Toward a victimology of human rights, *Victimology*, 1-4, pp. 6-25.
- Elias, R. (1986), *The politics of victimization: Victims, victimology and human rights*. New York, Oxford University Press.
- Filice, F. (2024), La protezione delle vittime e delle persone vulnerabili nel sistema legale italiano, in *Questione Giustizia.*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-delle-vittime-e-delle-persone-vulnerabili-nel-sistema-legale-italiano> (consultato il 10 ottobre 2024).
- Gialuz, M. (2012), Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Allegrezza, S., Belluta, H., Gialuz, M., e Luparia, L. (eds.), *Lo scudo e la spada: Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli, pp. 62 ss.
- Grevio – Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (2020), *Rapporto di valutazione riguardante l'Italia, sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione di Istanbul*.
- Jacometti, V. (2023). *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*. Torino, Giappichelli.

- Luparia, L. (2013), Il concetto di vittima e il concetto di particolare vulnerabilità, in Deu, M., e Luparia, L. (eds.), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*. Milano, Giuffrè.
- Pariotti, E. (2024), Vulnerabilità, approccio intersezionale e linguaggio dei diritti, *GenIUS: Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2023 vol.2, pp. 35-42.
- Peers, S. (2011), *EU Justice and Home Affairs Law* (3^a ed.), Oxford, Oxford University Press.
- Pitch, T. (2022), *Il malinteso della vittima: Una lettura femminista della cultura punitiva*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Ruggeri, F. (2007), Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, *Cassazione Penale*, 11, pp. 4329-4345.
- Saponaro, A. (2004), *Vittimologia: origine, concetti, tematiche*, Milano, Giuffrè.
- Venturoli, M. (2015), *La vittima nel sistema penale: Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, Jovene Editore.
- Verduyn, P., Lavrijsen, S. (2014), Which emotions last longest and why: The role of event importance and rumination, *Motivation and Emotion*, vol. 39, n.1, pp. 119-127.
- Zanobio, B. (1995), La vittima nella storia, in G. Riponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, Giuffrè Editore.

Un quadro semiotico per il sistema di accoglienza: una tassonomia tra assistenza, controllo e autonomia

A Semiotic Framework for the Reception System: A Taxonomy between Care, Control and Agency

ALESSANDRO SENALDI¹

Sommario

Il sistema italiano di accoglienza per persone immigrate risente di tensioni tra logiche di integrazione e approcci emergenziali securitari. Questo articolo presenta un modello, una matrice 2x2 che incrocia gli assi *agency*/controllo e accoglienza/integrazione, offrendo uno strumento analitico multidimensionale utile per l'analisi, la formazione e la ricerca empirica. La matrice consente di classificare le strutture e i servizi offerti, analizzare le traiettorie migratorie ed individuare le connotazioni specifiche di ogni centro. Applicata all'evoluzione normativa, la matrice ha rivelato un'alternanza tra disposizioni volte all'integrazione e misure restrittive, con impatti disomogenei e dannosi sui diritti delle persone immigrate. L'uso del quadro semiotico ha semplificato l'interpretazione delle complessità normative, dimostrandosi un valido strumento per comprendere e spiegare criticamente il diritto delle migrazioni e supportare una lettura sistematica dei fenomeni migratori.

Parole chiave: Politiche della migrazione, Integrazione, Centri di accoglienza, Persone immigrate, Diritto della migrazione.

Abstract

The Italian reception system for immigrants is shaped by tensions between integration-oriented frameworks and securitarian emergency-driven approaches. This article presents a model – a 2x2 matrix that intersects the axes of agency/control and reception/integration – providing a multidimensional analytical tool for analysis, training, and empirical research. The matrix allows for the classification of facilities and services, the examination

¹ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Scienze Politiche.
alessandro.senaldi@uniba.it.

of migratory trajectories, and identification of the specific connotations of each centre. When applied to regulatory developments, the matrix has highlighted an alternation between integration-oriented provisions and restrictive measures, with uneven and harmful impacts on immigrants' rights. The use of this semiotic framework has simplified the interpretation of normative complexities, proving to be a valuable tool for critically understanding and explaining migration law as well as for enabling a systematic analysis of migration phenomena.

Keywords: Migration policy, Integration, Reception centres, Immigrants, Migration law.

1. Introduzione

Il diritto delle migrazioni costituisce un ambito articolato che coinvolge una pluralità di settori giuridici. Tale complessità si riflette anche nella normativa relativa alle persone richiedenti protezione internazionale, così come nei sistemi istituzionali deputati alla loro gestione. Queste, alla luce di numerosi principi, *in primis* quello di *non-refoulement*, sollevano sfide rilevanti per il diritto, in particolare riguardo le modalità in cui avviene questa "gestione" (Della Puppa e Sanò 2021).

Nel contesto italiano, tale complessità è accentuata da una regolamentazione corposa e disomogenea, tipica del "modello migratorio mediterraneo" (King 2000). Che presenta, tra le sue caratteristiche, una gestione del fenomeno frammentata e prevalentemente emergenziale, segnata da un'evoluzione normativa costante, dall'interazione tra disposizioni nazionali e sovranazionali spesso eterogenee, se non contraddittorie, nonché dal periodico ricorso a misure di regolarizzazione straordinarie. Basti pensare che, dalla metà degli anni '80, il legislatore è intervenuto sedici volte in materia di protezione internazionale, accoglienza ed espulsione, con un'accelerazione significativa dal 2015. Questo fenomeno è il risultato di una complessa interazione di fattori, tra cui l'ampliamento dell'UE, la globalizzazione, la presenza di stereotipi razzializzanti, le persistenti disuguaglianze economiche e di sviluppo tra diverse regioni del pianeta, il cambiamento climatico, i conflitti e le politiche neo-coloniali (Castles e Miller 2018).

Le logiche politiche degli ultimi 25 anni, tra spinte sovraniste, neo liberali e motivazioni umanitarie, hanno contribuito a costruire e perpetuare una rappresentazione distorta del fenomeno migratorio. Le prime lo hanno inquadrato come questione di ordine pubblico, generando così misure di *governance* di tipo securitario e repressivo (Gatta *et al.* 2021, Campesi 2022). Le seconde, adattando un'ottica neo-coloniale, hanno interpretato

le migrazioni come una risorsa strategica. In questo quadro, le persone immigrate, anche richiedenti asilo, sono considerate essenziali per compensare il declino demografico e garantire la sostenibilità del sistema economico e previdenziale (Ambrosini 2020). Le terze, proponendo una lettura del fenomeno incentrata sulla figura della vittima, rappresentano chi migra esclusivamente come soggetto passivo. Ciò comporta che alle persone immigrate sia concesso esistere e partecipare al discorso pubblico, nonché ai processi di costruzione del sé e delle proprie possibilità, unicamente nella misura in cui restano soggetti subalterni (Pinelli 2022). Inoltre, tale rappresentazione normalizza le contraddizioni insite nella società, nella politica, nell'economia e nel diritto, rendendo tollerabili ingiustizie strutturali e favorendo deresponsabilizzazione politica e sociale (Fabini *et al.* 2019).

Queste rappresentazioni orientano il diritto delle migrazioni, specialmente nei settori della protezione internazionale, della detenzione amministrativa e dell'accoglienza, verso un approccio costantemente emergenziale a un fenomeno strutturale (Marchetti 2014). Tale ottica non solo ostacola la razionalizzazione del diritto delle migrazioni, ma ne favorisce la strumentalizzazione a fini simbolico-politici e incide significativamente sulla vita delle persone immigrate e richiedenti asilo. Le quali vengono collocate in una posizione di vulnerabilità strutturale, configurandosi forza lavoro di riserva, esposta a dinamiche di precarizzazione, sfruttamento e ricattabilità (Della Puppa e Sanò 2021).

In riferimento all'Italia, la prova di tale dinamica è riscontrabile nell'uso reiterato della proclamazione dello stato di emergenza², nel frequente ricorso alla decretazione d'urgenza, nel continuo utilizzo di grandi centri governativi a carattere concentrazionario e nell'introduzione di norme a forte valenza simbolica, spesso caratterizzate da una limitata applicabilità concreta (Pitzalis 2020).

La rappresentazione distorta del fenomeno migratorio ha infine contribuito alla creazione e proliferazione di etichette, dotate di un forte potere nell'ambito del diritto delle migrazioni. Termini quali "forzati", "economici", "profughi", "rifugiati", "regolari", "irregolari", "clandestini", "lungo soggiornanti", "neo-arrivati", "dublinati" e "vulnerabili", insieme alle diverse tipologie di permessi di soggiorno, incidono profondamente sulla condizione giuridica delle persone immigrate (Cortese 2017). Tali classificazioni regolano aspetti cruciali come l'ingresso, l'accoglienza, l'integrazione, la gestione della protezione internazionale, i processi di rimpatrio e la detenzione amministrativa.

2 In materia è stato adottato a livello nazionale in diverse fasi: dal 2002 al 2012, nel 2022 per il conflitto in Ucraina e tra marzo '23 e ottobre '24. A questi si aggiungano le dichiarazioni di emergenza relative agli insediamenti informali, al Covid-19 e alle crisi umanitarie in Afghanistan e Siria.

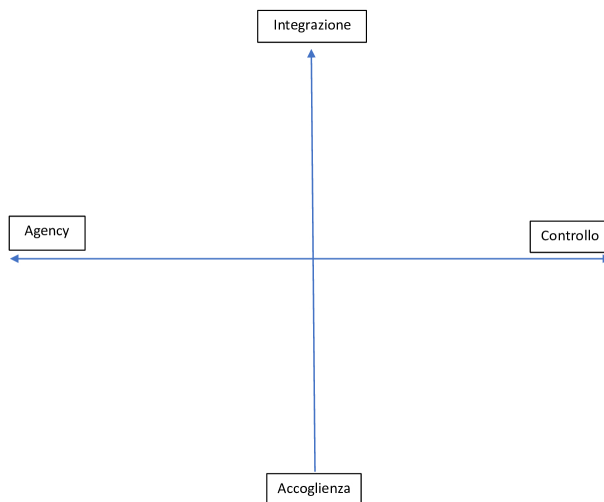
Queste definizioni separano e ipostatizzano condizioni che nella realtà sono sfumate o sovrapposte, poiché è impossibile distinguere nettamente le diverse tipologie di soggetti. Come qualificare la spinta a migrare di coloro che lasciano il proprio paese per questioni ambientali o di povertà estrema? Che senso ha la categoria di “lungo soggiornante”, se le persone immigrate spesso regolarizzano la loro posizione solo dopo un lungo periodo di permanenza irregolare, in cui risultano inesistenti per il controllo istituzionale? Al di là dei casi evidenti di persone immigrate da “Stati falliti” o zone di guerra, come distinguere migrazioni forzate e economiche? Considerando che l’idea di vulnerabilità è suscettibile di assumere, a seconda dei contesti, significati diversi, come definirne compiutamente le diverse tipologie (Bernardini *et al.* 2018, Pinelli 2022)?

Inoltre, queste etichette aumentano la complessità del diritto delle migrazioni, frammentando la popolazione immigrata e assegnando destini differenti a seconda dello status di appartenenza. Ciò comporta diverse implicazioni in termini di diritti, doveri, opportunità, accesso a servizi e luoghi attraversati e attraversabili durante l’esperienza migratoria (Sanò e Spada 2018, Biondi Dal Monte 2020, Oliveri 2020).

In un contesto normativo segnato da una strutturale frammentarietà, da continui mutamenti e da un’impostazione emergenziale anche la “gestione” delle persone immigrate e dei richiedenti protezione internazionale tende a riprodurne le medesime caratteristiche. Il sistema di accoglienza italiano, tanto nella sua configurazione attuale quanto nelle sue traiettorie evolutive, si presenta infatti come un insieme disomogeneo, in costante riformulazione e caratterizzato da significative contraddizioni interne. Tali ambivalenze risultano ulteriormente acuite dalla logica del “governo umanitario delle migrazioni”, che, pur fondandosi su una retorica della protezione e dell’assistenza, non abbandona la logica del controllo, mantenendo le persone immigrate e richiedenti asilo in una condizione di sospensione giuridico-politica e marginalizzazione socio-economica (Agier 2005).

Per affrontare tale complessità da una prospettiva strettamente formale e tecnico-giuridica, è necessario disporre di uno strumento capace di mapparla, ordinarla, monitorarla, interpretarla e spiegarla. A tal fine, il presente contributo propone uno strumento concettuale che si fonda sull’intersezione di due assi analitici: quello orizzontale, che rappresenta la dicotomia *agency*/controllo, e quello verticale, che riflette il rapporto incrementale tra servizi di accoglienza e integrazione. La matrice risultante, strutturata secondo un modello 2x2 (vedi figura 1), si configura come uno mezzo utile all’analisi del sistema normativo che disciplina l’accoglienza, permettendo sia una classificazione delle tipologie di strutture esistenti, sia una comprensione della loro evoluzione nel tempo. Essa consente inoltre di tradurre graficamente l’articolazione interna dei servizi offerti, restituendo un quadro sistematico delle logiche sottese all’organizzazione del sistema di accoglienza.

Fig. 1. Il quadro semiotico del sistema di accoglienza italiano.



Sulla base delle premesse delineate nell'introduzione, il contributo si articola come segue. Il secondo paragrafo sarà dedicato ad approfondire le categorie dei due assi menzionati (*agency*/controllo e accoglienza/integrazione) e l'utilità pratica di questo strumento. Nel terzo, questo sarà impiegato per ricostruire una tassonomia analitica volta a comprendere in che modo, all'interno del paradigma del "governo umanitario delle migrazioni", si siano configurate nel sistema di accoglienza italiano, sotto il profilo degli assunti normativi, le dimensioni dell'assistenza e del controllo.

2. Il quadro semiotico del sistema di accoglienza italiano

Come anticipato, in questa sede il quadro semiotico proposto sarà utilizzato per classificare le strutture di accoglienza, passate e presenti, in Italia, sulla base dei livelli di controllo esercitati e dei servizi offerti al loro interno, al fine di fornire una lettura evolutiva delle caratteristiche delle strutture ricettive che compongono una parte del cosiddetto "governo umanitario delle migrazioni" italiano.

Il modello proposto assume un carattere idealtipico, costruito sull'accentuazione schematica di alcune caratteristiche delle strutture di accoglienza, così come delineate dalla normativa nazionale, sia per quanto riguarda la disciplina che regola le diverse tipologie, sia per le possibilità di azione formalmente riconosciute, in termini normativi, ai soggetti incaricati della loro gestione e operatività. Questa premessa si rende necessaria alla luce della

distanza che solitamente intercorre tra il piano formale del diritto e quello materiale dei fenomeni. Tale approccio consente di evidenziare aspetti specifici delle strutture, pur nella consapevolezza che la realtà presenta un'elevata variabilità e che le classificazioni proposte hanno principalmente una funzione analitica, più che descrittiva o esaustiva.

Per questo, nel grafico, la classificazione dei diversi centri è rappresentata mediante l'identificazione di aree, anziché di punti specifici. Questo consente di associare astrattamente alcune caratteristiche a determinati tipi di progetti, riconoscendo tuttavia che tali attribuzioni vanno poi verificate sul piano concreto. Ciò vale tanto per le prassi adottate da enti gestori e da coloro che vi lavorano, nonché le disuguaglianze tra progetti e strutture che, pur rispondendo alle medesime regole e finalità, presentano significative differenze applicative; quanto per le persone accolte le cui azioni, visioni del mondo e forme di capitale, in particolare quello sociale, incidono sui percorsi individuali, anche grazie all'eventuale presenza di reti di supporto e *advocacy* (Della Puppa e Sanò 2021). Senza trascurare l'influenza che esercitano le politiche nazionali afferenti ad altri ambiti (sanità, lavoro, politiche abitative, ecc.), le politiche locali, nonché il contesto geografico, socio-economico e culturale in cui le strutture di accoglienza si collocano (Penninx e Martiniello 2007).

L'asse verticale dello schema visualizza il rapporto incrementale esistente, da un punto di vista istituzionale, tra servizi di accoglienza e integrazione. I primi includono, progressivamente, la fornitura di acqua ed elettricità, quella di vitto e alloggio, l'assistenza medica e un primo orientamento per l'accesso ai diritti e ai servizi fondamentali. Alla base dell'asse si colloca invece il "livello zero", ossia una condizione di totale assenza di accoglienza, in cui le persone immigrate non ricevono alcun supporto, come nei casi in cui non vengono intercettate dagli attori del controllo istituzionale o vivono in insediamenti informali.

La nozione di integrazione è assunta quale strategia pubblica di governo del fenomeno migratorio. In tal senso, si tratta di "politiche di integrazione" definite e attuate dall'alto, ovvero, insieme di interventi istituzionali finalizzati a promuovere, all'interno dei contesti di accoglienza, l'inserimento delle persone immigrate. Tralasciando, quindi, la concezione di "integrazione-processo" elaborata dalle scienze sociali. Intesa, cioè, come percorso dinamico e reciproco volto all'inserimento delle persone immigrate nella società di arrivo e alla trasformazione della popolazione autoctona attraverso il superamento di stereotipi e pregiudizi. Quest'ultima dimensione, sebbene sussunta in rilevanti enunciati normativi (es. *Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU* e art.4-*bis* del T.U. immigrazione) implica una molteplicità di variabili non riducibili agli assunti normativi propri del sistema di accoglienza (id.). Si fa riferimento, quindi, ai servizi offerti (o meno) nelle diverse strutture, come l'accesso ai servizi pubblici e al

welfare, i corsi di italiano, la formazione professionale, l'inserimento lavorativo, l'inserimento abitativo e la partecipazione alla vita sociale e culturale.

L'asse orizzontale del quadro semiotico illustra la dicotomia tra autonomia e controllo. Questa dialettica, tra poli concettuali opposti e in tensione, è implicita in qualsiasi attività di cura e presa in carico (Corrigan e Leonard 1978, Baines e Van Den Broek 2017), non essendo esclusiva delle strutture e dei servizi rivolti alle persone immigrate. Tuttavia, nel contesto migratorio cura e controllo assumono una rilevanza particolare. Nel "governo umanitario delle migrazioni", entrambi gli aspetti si rivolgono a una popolazione percepita come bisognosa di assistenza ma anche potenzialmente pericolosa. Come afferma Agier (2005, p. 50), "nel farsi carico delle vittime l'umanitario assume, simultaneamente, una funzione di cura e di controllo". Queste due direttrici contrapposte si integrano nel discorso umanitario, influenzando le politiche migratorie e riflettendo l'ambivalenza tra assistenza e regolamentazione, che tratta le persone immigrate sia come soggetti vulnerabili sia come possibili minacce (Pinelli 2018).

Dal punto di vista degli assunti normativi, e dato per acquisito il quadro strutturale delineato in precedenza (Castles e Miller 2018, Della Puppa e Sanò 2021), il polo dell'autonomia comprende ogni forma di *agency* da parte delle persone immigrate, intesa come capacità effettiva di compiere scelte relative al proprio percorso all'interno del sistema di accoglienza. Ai fini di questo lavoro, quindi, il grado di autonomia è collegato: alle disposizioni normative che regolano i diversi centri; alla selettività normativa insita nelle etichette precedentemente richiamate; alle pratiche discrezionali messe in atto da operatrici e operatori, nei limiti offerti dalla cornice regolativa; al livello di vulnerabilità delle persone accolte. Minore è il grado di indipendenza delle persone immigrate maggiore è la probabilità che esse si trovino esposte, nel sistema di accoglienza, a decisioni che altri soggetti avranno preso per loro conto. All'opposto, il massimo grado di autonomia presuppone la libertà dal controllo di altri soggetti o istituzioni (ammesso che questa condizione possa mai verificarsi in maniera assoluta) e implica la conseguente fuoriuscita dal sistema di accoglienza.

Sul versante del controllo, possiamo includere tutte le forme in cui si esplicita l'intervento del "pubblico" nella gestione del fenomeno migratorio. In questa prospettiva, si propone l'utilizzo di una concezione foucaultiana del controllo, che comprenda sia manifestazioni esplicite sia forme di disciplinamento meno evidenti. Le prime includono, ad esempio, la presenza e le attività delle forze dell'ordine, il regime di chiusura delle strutture, la loro collocazione fisica, l'organizzazione interna e il carattere concentrazionario di tali spazi. Le seconde si riferiscono, invece, alle pratiche quotidiane che, all'interno delle opportunità di azione formalmente regolate, possono attuare coloro che organizzano e operano nel sistema di accoglienza (Pendezzini 2018). Infatti, all'interno di quest'ultimo ogni aspetto della vita degli e delle

ospiti è regolato, o quanto meno oggetto di osservazione e valutazione, da parte di coloro che prestano servizio al suo interno (Sorgoni 2011). Ciò include decisioni come quelle sull'acquisto di generi alimentari, le regole sull'utilizzo degli spazi, le norme di convivenza, nonché le scelte relative alla formazione o alla ricerca di lavoro.

Lo schema qui presentato è utile sotto almeno due aspetti. In primo luogo, tale strumento si presta ad attività di analisi interpretativa e di misurazione delle diverse dimensioni del sistema di accoglienza. Grazie alla sua capacità di rilevare le discrasie, le discordanze e le concordanze tra la regolazione formale e la realtà sostanziale delle pratiche quotidiane, esso si configura come uno strumento utile per la ricerca qualitativa, per il monitoraggio delle strutture di accoglienza e per la valutazione delle politiche in materia di migrazione. Secondo, la capacità schematizzante di tale strumento, pur presentando i limiti intrinseci di ogni operazione di semplificazione, consente di ordinare una materia complessa. Essa ne favorisce la comprensione anche da parte di soggetti privi di una conoscenza specialistica, come il personale impegnato nei contesti di accoglienza e le stesse persone immigrate. In tal senso, esso si configura come un valido strumento sia per l'analisi teorica, poiché facilita la comprensione degli aspetti tecnici del dato normativo, sia per la sua funzione traduttiva, permettendo anche ai "non esperti" di approcciarsi ai contenuti giuridici in modo più immediato. Pertanto, il modello può essere efficacemente impiegato anche nella didattica del diritto, contribuendo a semplificare e rendere più accessibili le questioni normative complesse.

3. Descrizione grafica dell'evoluzione del sistema di accoglienza italiano

3.1 Dal dopo guerra alla fine degli anni '80: i CAPS

La composizione dei flussi migratori che caratterizzano l'Italia nel periodo post-bellico era costituita principalmente da persone sfollate, ex prigionieri di guerra, ex colonizzatori e colonizzati (Sanfilippo 2006). Il sistema di accoglienza si articolava in due segmenti: il primo, gestito da organismi internazionali come l'UNHCR³; il secondo, dal governo italiano. Questi segmenti si configuravano spazialmente nella dimensione del campo profughi. Quindi, fin dall'inizio della gestione del fenomeno migratorio, si è osservata una "normalizzazione della forma campo" (Loprieno 2011), strumento concentrazionario utilizzato senza interruzione fino ad oggi (Della Puppa e Sanò 2021).

3 *United Nations High Commissioner for Refugees.*

A causa delle circostanze e delle risorse disponibili, alcuni di questi campi erano situati in ex basi militari, campi di internamento e prigioni. Tuttavia, l'utilizzo di tali strutture non mirava necessariamente a fini detentivi o di controllo, ma il loro regime di chiusura e i livelli di sorveglianza variavano in base a fattori contingenti, come il contesto politico, il numero di persone rifugiate e le esigenze di sicurezza. Questi luoghi erano principalmente destinati a fornire supporto umanitario, garantendo bisogni primari e assistenza sanitaria e legale, ma con un'accoglienza temporanea priva di obiettivi di integrazione, delegata a ONG e organizzazioni religiose (Selvatici 2008, Colucci 2018).

Queste strutture, chiamate CAPS (Centri di assistenza per profughi stranieri), erano caratterizzate nella maggior parte dei casi da un regime aperto e un basso grado di controllo, da un livello di accoglienza minimo e dall'assenza di attività mirate all'integrazione, anche a causa della natura temporanea della permanenza. Di conseguenza, nel grafico proposto si sarebbero collocate nel quadrante in basso a sinistra (vedi figura 2).

L'articolazione del sistema in CAPS è proseguita fino a tutti gli anni '80, subendo alcuni significativi cambiamenti. In primo luogo, nel corso degli anni '70 e '80 muta la composizione dei flussi migratori. Infatti, sulla spinta dei processi di decolonizzazione iniziano i movimenti misti, non più costituiti esclusivamente da esuli ma anche da persone che si spostano per motivi di studio o lavoro. Secondariamente, a partire dalla metà degli anni '80, nel contesto italiano dell'accoglienza si osserva una presenza sempre più costante e fondamentale di strutture e progetti gestiti dal terzo settore e dagli enti locali (Colucci 2018), in quanto il tema dell'accoglienza si manifesta *in primis* come problema di accesso ai servizi (Caponio 2004). Questi, progenitori dell'attuale sistema di accoglienza diffusa, iniziano ad occupare nel grafico proposto il quadrante in alto a sinistra (vedi figura 2).

3.2 Dalla fine degli anni '80 alla fine del millennio: la strutturazione del sistema di accoglienza

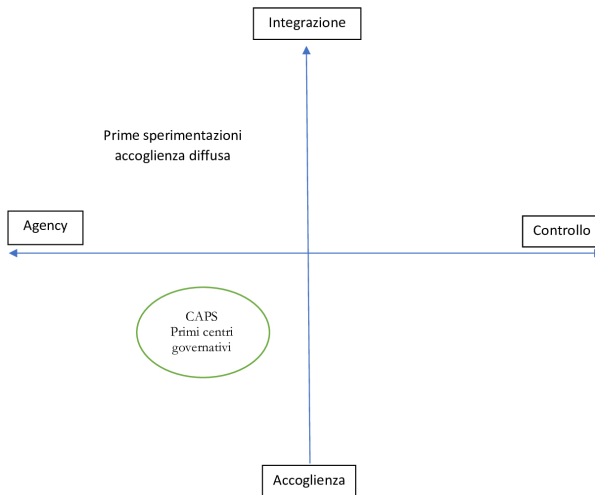
Il crollo del Muro di Berlino ha trasformato i flussi migratori verso l'Italia, rendendola una destinazione per persone immigrate provenienti dall'Europa orientale (Albania, Romania, Ucraina, Moldova, Polonia). Parallelamente, si sono intensificati i flussi dal Sud America, dalle Filippine, dal Corno d'Africa, dall'Africa occidentale e dal Marocco. L'aumento significativo di lavoratori e, in particolare, di lavoratrici straniere si è intrecciato con processi di ristrutturazione economica e flessibilizzazione del lavoro, assumendo un ruolo sempre più strutturale nel sistema economico (Einaudi 2007).

Questo ha spinto l'Italia a sviluppare una normativa più organica in materia di accoglienza. La prima legge rilevante è la 39/90 (Martelli), che però

non strutturava un sistema di accoglienza adeguato al crescente flusso migratorio. Le disposizioni erano scarse: lo status di rifugiato veniva concesso su domanda e, accertata la mancanza di mezzi di sussistenza, era riconosciuto, per un massimo di 45 giorni, un contributo giornaliero di 25.000 lire. Erano previste limitate misure di prima assistenza in pochi grandi centri, situati principalmente al nord, che mantenevano caratteristiche simili al periodo precedente (Giovannetti 2019), in particolare la “forma campo”: un modello che andava progressivamente assumendo centralità all’interno di un sistema sempre più orientato verso una logica emergenziale (Declich e Pitzalis 2021).

Di conseguenza, la maggior parte delle persone immigrate non beneficiava di alcuna forma di accoglienza istituzionalizzata (Petrović 2013), fatta eccezione per un numero limitato di individui che riuscivano ad accedere alla rete sperimentale di accoglienza diffusa, che, rispetto al periodo precedente, stava progressivamente assumendo una struttura più definita (Bona 2016).

Fig. 2. CAPS, l. Martelli e i primi esperimenti di accoglienza diffusa.



Solo nel '95, con la l. 563, vengono istituiti in Puglia tre Centri di Accoglienza (CDA) per le “persone prive di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione” (art. 2) in risposta agli ingenti sbarchi sulle coste pugliesi dei primi anni '90. Sebbene la legge non inquadrasse giuridicamente questi centri, inaugurava un registro linguistico orientato al controllo delle frontiere più che all'accoglienza di *displaced persons* (Ravenda 2011). La legge non specificava le misure di accoglienza, i diritti o gli strumenti di tutela giuridica per le persone immigrate, né un limite temporale di permanenza, stabilendo solo che le operazioni di primo

soccorso si svolgessero nel tempo strettamente necessario per il rilascio del permesso di soggiorno o l'avvio di un provvedimento di espulsione. Come osservato, la "legge Puglia" sembra aver anticipato "la chiusura dei confini e l'utilizzo di centri come gli Hotspot dove accogliere/rinchiudere i migranti all'arrivo, ovvero gli elementi chiave delle odierne politiche migratorie" (Algotino 2019, p. 8). Con la legge 40/98 (Turco-Napolitano), il modello viene esteso a livello nazionale, prevedendo per la prima volta la possibilità che regioni, in collaborazione con province, comuni e organizzazioni di volontariato, allestiscano centri di accoglienza "per stranieri presenti regolarmente in Italia" che "versino temporaneamente in situazioni di disagio e siano impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze" (art. 40)⁴.

Durante questo periodo, emerge un modello di micro-accoglienza territoriale diffusa, frutto dell'evoluzione delle esperienze precedenti, caratterizzato da progetti di piccole dimensioni che offrono servizi quali vitto e alloggio, accompagnamento sociale, corsi di lingua italiana, assistenza sanitaria e psicologica, tutela legale e percorsi di inclusione socioeconomica. Questo modello è orientato a costruire percorsi di integrazione, rispondendo alle esigenze di diverse categorie di persone immigrate (Marchetti 2016).

In tal senso, il primo intervento significativo è il Progetto Azione Comune (PAC) del '99, avviato con il sostegno dell'UE e del Ministero dell'Interno e gestito dal Consiglio italiano per i rifugiati in collaborazione con il settore privato e 31 comuni di 10 regioni (id.). Questo progetto mira a superare le logiche emergenziali, sperimentando "una metodologia in base alla quale si sono successivamente costituiti sistemi di accoglienza istituzionalizzati e più strutturati" (Hein 2010, p. 64). Tuttavia, presenta un'importante limitazione: l'assenza di una rete di coordinamento tra soggetti coinvolti, che ha determinato una notevole disorganicità nei progetti territoriali e nella standardizzazione dei servizi (Marchetti 2016).

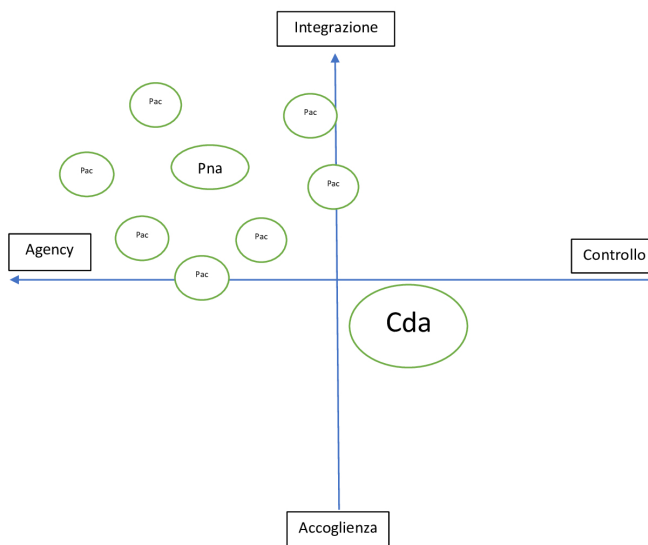
Tentativo più strutturato è il PNA (Programma nazionale asilo) del 2000, stipulato dal Ministero dell'Interno, Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e UNHCR. Esso propone una *governance* multilivello, ovvero nazionale (con funzioni di coordinamento), internazionale (con finalità di indirizzo) e locale (con compiti operativi). I comuni furono invitati a proporre propri progetti, ne furono presentati 137 e finanziati 53 (id.). Il PNA mirava a creare una rete territoriale omogenea a livello nazionale, assicurando una distribuzione uniforme delle strutture e uno standard di servizi orientati all'integrazione piuttosto che alla mera accoglienza.

La rappresentazione grafica della collocazione delle strutture esistenti tra il '95 e i primi anni del 2000 potrebbe essere quella che segue (vedi figura

4 Inoltre, la norma introduce la detenzione amministrativa, istituendo i Centri di permanenza temporanea con un trattenimento massimo di 30 giorni per rimpatri non immediati.

3). I CDA, rispetto ai CAPS, si collocano nel quadrante in basso a destra, in quanto strutture soggette a pratiche maggiori di controllo. Le strutture del PAC si posizionano invece nel quadrante in alto a sinistra. L'assenza di una rete di coordinamento, la disorganicità dei progetti, e la mancanza di un modello standard per i servizi erogati, rendono la loro collocazione variabile, dipendente dall'organizzazione e dalle risorse economiche dell'ente gestore, dalle risorse mobilitabili sul territorio, e dalla professionalità dell'equipe. Analogamente, le strutture del PNA si trovano nello stesso quadrante; tuttavia, una maggiore omogeneità degli standard dei servizi erogati conferisce loro una rappresentazione grafica unitaria.

Fig. 3. CDA, PAC e PNA.



3.3 La legge Bossi-Fini tra trattenimento e accoglienza diffusa

La l. 189/02 (Bossi-Fini) introduce “un nuovo sistema ibrido di accoglienza e trattenimento” (Giovannetti 2019, p. 7). Istituisce i Centri di Identificazione (CID) per la detenzione delle persone immigrate in fase di identificazione e autorizzazione alla permanenza. Sancendo così l’istituzionalizzazione dell’internamento e la separazione tra “dentro” e “fuori” (Marchetti 2016), configurandola come strumento centrale nella gestione ordinaria del fenomeno migratorio, non più limitata al fronteggiamento di crisi contingenti come quella albanese dei primi '90 (Ravenda 2011). Contestualmente, la legge formalizza il Sistema di protezione per richie-

denti asilo e rifugiati (SPRAR), ispirato alle esperienze pregresse del PAC e del PNA. Questo sistema di accoglienza territoriale diffusa, finanziato dal Fondo nazionale per le politiche dell'asilo, coinvolge attori pubblici e del privato sociale in una logica *bottom-up*.

Sono quindi gli enti locali, con il coinvolgimento del terzo settore, che presentano proposte progettuali per percorsi di inclusione sociale destinati a richiedenti asilo senza mezzi di sussistenza, titolari di protezione internazionale e di altre forme di protezione umanitaria. La stessa legge imponeva al Ministero dell'Interno di attivare il Servizio centrale, affidato ad ANCI e Fondazione Cittalia, per fornire supporto tecnico, consulenza e informazione agli enti locali coinvolti e per monitorare l'andamento della rete Sprar.

Come il PAC e il PNA, lo SPRAR mira a offrire interventi di accoglienza integrata che vadano oltre l'erogazione di vitto e alloggio, includendo servizi di formazione, informazione legale, conoscenza del territorio, accompagnamento, assistenza e orientamento sociale, lavorativo e abitativo. L'obiettivo è costruire un percorso individuale per ogni ospite, codificato in un "Piano di accoglienza individualizzato", per garantire l'integrazione sul territorio. Il sistema SPRAR è stato riconosciuto a livello europeo come modello di buona pratica⁵, sebbene permangano criticità strutturali che hanno storicamente caratterizzato la seconda accoglienza (Fabini *et al.* 2019).

Dal punto di vista grafico, SPRAR e CID possono essere collocati in punti differenti. I primi, nella loro configurazione iniziale, si situano nel quadrante in alto a sinistra, poiché offrono una struttura aperta, con un minimo di regole di convivenza imposta alle persone ospiti e un alto livello di servizi volti all'integrazione. Al contrario, i CID prevedono il trattenimento in luoghi chiusi con controllo pervasivo e costante presenza delle FF.OO., offrendo solo servizi essenziali di accoglienza materiale, collocandosi quindi nel quadrante in basso a destra (vedi figura 4).

3.4 Il recepimento delle direttive europee degli anni '10

Tra il 2001 e il 2008, il numero di presenze straniere in Italia triplica, raggiungendo dimensioni comparabili a quelle di Francia, Germania e Regno Unito, passando da 1.334.889 a 3.891.295 unità. Al 1° gennaio 2011, la popolazione straniera residente sul territorio nazionale supera i quattro milioni e mezzo di persone (Colucci 2020). Inoltre, proprio in quegli anni, il paese ha dovuto confrontarsi, nell'elaborazione delle proprie politiche migratorie, con il processo di integrazione europea, che si consolidava anche attraverso la definizione di un corpus giuridico sovranazionale in materia di asilo e immigrazione.

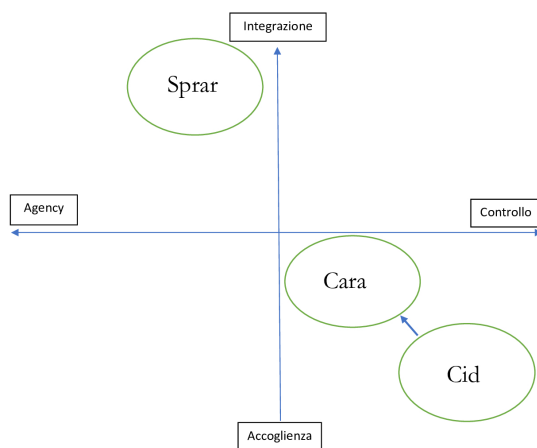
5 <https://shorturl.at/zX3UM>, visitato il 3 aprile 2025.

Tuttavia, la configurazione dei centri non subisce variazioni significative con l'approvazione della direttiva 2003/9/CE sugli standard minimi dell'accoglienza e il suo recepimento tramite il d.lgs. 140/05. La direttiva stabilisce le modalità di accesso all'accoglienza, la tipologia di servizi e i ruoli degli attori del sistema. Tra le novità più rilevanti vi è l'individuazione dello SPRAR come fulcro del sistema di accoglienza. L'art. 6 prevede che le persone immigrate prive di mezzi di sussistenza siano collocate prioritariamente negli SPRAR e, solo in caso di indisponibilità, nei CID o altre strutture straordinarie. Particolare enfasi è data alle diverse forme di vulnerabilità: l'art. 8 impone agli SPRAR di predisporre servizi e strutture specifiche per minori non accompagnati, persone con disabilità o gravi patologie, persone anziane, donne incinte, famiglie monoparentali, vittime di tratta, violenza (psicologica, fisica o sessuale) o torture.

Una riconfigurazione del sistema si verifica con il d.lgs. 25/08, che recepisce la direttiva 2005/85/CE (direttiva procedure) e trasforma i CID in Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), accentuandone le contraddizioni intrinseche tra l'approccio umanitario alla gestione delle migrazioni e le strategie di controllo (Pinelli 2018). Il decreto stabilisce che la persona che richiede asilo non possa essere trattenuta al solo fine di esaminare la sua domanda (art. 20). Sebbene questi centri si configurino formalmente come strutture di accoglienza e non più come luoghi di trattenimento, presentano caratteristiche che contribuiscono a generare dinamiche di alienazione. Essi sono frequentemente situati in zone periferiche, lontane dai centri urbani, e dotati di servizi interni (come lavanderia e barberia), entrambe circostanze che tendono a disincentivare l'uscita dal centro. Inoltre, i frequenti ritardi procedurali prolungano significativamente la permanenza nei centri, accentuando le condizioni di isolamento delle persone al loro interno (Marchetti 2016).

Restando però all'assunto normativo, i CARA, rispetto ai CID, presentano un allentamento del controllo (con uno relativo spostamento lungo l'asse orizzontale del grafico: vedi figura 4), permettendo alle persone immigrate di allontanarsi durante le ore diurne e di ottenere permessi temporanei per periodi più lunghi. Tuttavia, l'accoglienza è subordinata alla permanenza nel centro e l'allontanamento ingiustificato ne comporta la cessazione. Inoltre, i CARA offrono maggiori servizi sanitari e legali rispetto ai CID (con uno spostamento lungo l'asse verticale del grafico: vedi figura 4), nonostante le persone immigrate dovrebbero essere accolte solo per il tempo necessario alle operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e avvio della relativa procedura di esame.

Fig. 4. *Sprar, Cid e Cara*.



3.5 Tentativi (falliti) di sistematizzazione nell'emergenza continua

Tra il 2008 e il 2015, con l'aumento degli arrivi, causato dall'emergenza nordafricana e dalle guerre civili in Libia e Siria, si osserva un'involuzione del sistema di accoglienza (Marchetti 2016). Non solo sono potenziati i grandi centri governativi, ma viene anche creata una terza componente del sistema: i Centri di accoglienza straordinaria (CAS). Questi, nonostante l'aggettivo nel nome, sono presto diventati il fulcro dell'accoglienza, divenendone nel tempo la modalità "ordinaria" (id.). Basti pensare che, nel giugno 2016, i CAS ospitavano 91.675 persone su 126.319 accolte dall'intero sistema di accoglienza⁶, e nel 2023 fornivano ancora il 68% dei posti disponibili (ActionAid e OpenPolis 2025).

Queste strutture, attivabili a discrezione dei prefetti ed esistenti fin dagli anni '90, sono state formalizzate con il d.lgs. 142/15⁷. L'art. 11 prevede che, in caso di esaurimento dei posti nei centri di prima e seconda accoglienza, i prefetti possano disporla in strutture temporanee messe a disposizione da associazioni o privati. Tali luoghi sono individuati dalle prefetture, sentito l'ente locale competente, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici o, in casi urgenti, tramite affidamento diretto. Questa normativa ha aumentato non solo il numero di centri destinati all'accoglienza, ma soprattutto la frammentarietà del sistema. In quanto i CAS costituiscono una galassia di strutture, modelli organizzativi e servizi molto eterogenea.

⁶ Ministero dell'Interno, Cruscotto statistico giornaliero, 30/06/16.

⁷ Inoltre, il decreto cambia il nome dei CARA in CPA (Centri di prima accoglienza).

Lo stesso decreto, recependo le direttive UE 32 (procedure) e 33 (accoglienza) del 2013, riarticola il sistema in tre fasi: fase preliminare di soccorso, prima assistenza e identificazione nei nuovi Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), situati nelle aree di sbarco; fase di prima accoglienza nei CARA, per completare le operazioni di identificazione, *screening* sanitario e formalizzazione della domanda di protezione internazionale; fase di seconda accoglienza nelle strutture SPRAR.

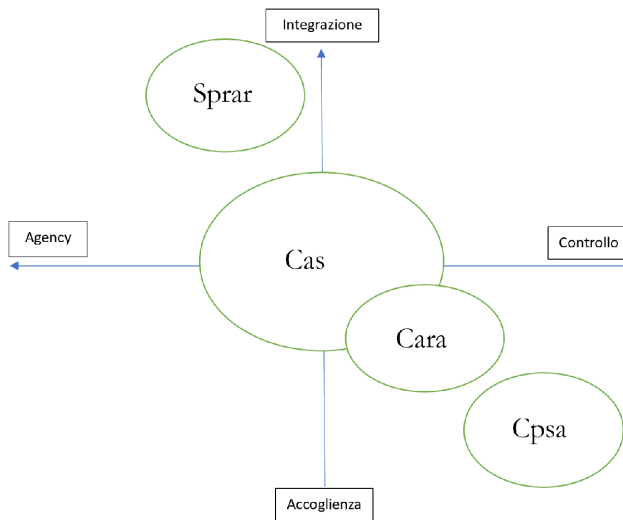
Tassonomicamente i CPSA possono essere collocati al posto dei CID, condividendo sia il livello di servizi sia il grado di controllo (vedi figura 5). Inizialmente i CAS, caratterizzati da bassi livelli di controllo (senza la presenza delle FF.OO.) e da servizi essenziali limitati a vitto e alloggio, sembrano potersi posizionare, almeno in teoria, nel quadrante in basso a sinistra. Con il passare del tempo, tuttavia, le “convenzioni tipo” prevederanno anche l'erogazione di una piccola somma di denaro (*pocket money*) e alcuni minimi servizi di integrazione, quali l'assistenza linguistica e culturale. Tuttavia, il mondo dei CAS rimane estremamente eterogeneo, sia per l'individuazione delle strutture (bandi di gara o affidamento diretto) sia per la mancanza di strumenti uniformi di disciplina. Nel complesso, quindi, si può dire che, in termini numerici e qualitativi, i CAS si collocano al centro del sistema di accoglienza (vedi figura 5). I bandi di gestione spesso riprendono alla lettera quanto previsto per i grandi centri governativi come i CARA, ma devono poi essere adattati a realtà spesso “piccole” come quelle dei progetti SPRAR (Pitzalis 2020). Con l'interpretazione della normativa effettuata a livello locale dalle prefetture che genera spesso una “situazione nella quale agli enti gestori viene richiesto di adottare un modello che abbia [...] elementi tipici del centro di accoglienza di grandi dimensioni e [...] elementi tipici dell'accoglienza diffusa” (Oxfam 2017, p. 27).

3.6. *Hotspot approach*

Anche l'*hotspot approach* del 2015 nasce in un clima emergenziale ed è “perfettamente in linea con una gestione delle migrazioni improntata al controllo e al trattenimento piuttosto che alla protezione” (Marchetti 2016: 138). Indica una metodologia basata sulla gestione integrata e coordinata di ingenti flussi migratori in specifiche aree di arrivo (Hotspot). L'obiettivo è ottimizzare le pratiche di primissima accoglienza per una rapida e efficace identificazione, valutazione e categorizzazione delle persone immigrate, delle motivazioni del loro arrivo e delle condizioni di vulnerabilità. Le persone che richiedono asilo vengono inviate ai *regional hubs* per la formalizzazione della domanda; coloro che hanno accesso al sistema di *relocation* sono destinati a strutture apposite; i soggetti vulnerabili sono indirizzati a centri specifici; le persone irregolari o che non richiedono protezione internazionale

sono trasferite nei Centri di identificazione ed espulsione (oggi CPR, Centri di permanenza per i rimpatri).

Fig. 5. I CPSA e i CAS.



In Italia, l'*hotspot approach* emerge tramite strumenti di *soft law*. Questi includono atti europei e nazionali, atipici e non vincolanti, principalmente di natura amministrativa, come la COM(2015) 240 (l'*Agenda Europea sulla Migrazione*), la *Road Map Italiana* settembre 2015 e la circolare del Ministero dell'Interno dell'ottobre 2015 sulle *Procedure operative standard*. Solo due anni dopo l'istituzione dei primi centri, tale approccio viene codificato con il d.l. 13/17 (Minniti-Orlando). Che stabilisce che gli Hotspot sono luoghi per persone immigrate rintracciate "in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna" o arrivate "nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare" (art. 17). Tali centri semi-chiusi sono utilizzati dalle FF.OO. per le procedure, anche coatte, di rilevamento fotodattiloscopico, registrazione e identificazione, eseguendo anche un primo *screening* medico e fornendo informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di *relocation* e sulla possibilità di rimpatrio volontario assistito. Date le loro caratteristiche, inclusi il regime di semi-chiusura e il livello minimo di assistenza materiale, gli Hotspot non rappresentano una novità dal punto di vista grafico, ricoprendo lo stesso ruolo dei CPSA (vedi figura 6).

3.7. Decreto Salvini: l'accoglienza selettiva per status

Nel 2018, il Ministro dell'Interno Salvini riorganizza nuovamente il sistema, con l'obiettivo di superare il modello basato su un "diritto di permanenza indistinto determinatosi *de facto*". Una delle conseguenze è l'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa, con la codifica esplicita di una distinzione tra coloro "che hanno un titolo definitivo a permanere" e coloro che "sono in temporanea attesa della definizione della loro posizione giuridica"⁸.

Il d.l. 113/18 rinomina lo SPRAR in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati), declassandolo da cardine del sistema a strumento residuale, con il *parterre* dei beneficiari definito in base al loro status. Si passa così da un "sistema unico e plurifase [...] a un sistema binario di accoglienza, caratterizzato da collocazioni differenziate per tipologia di strutture, servizi erogati e grado di coinvolgimento degli enti territoriali" (Giovannetti 2019, p. 17). L'accesso al SIPROIMI è riservato a titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile e per casi speciali.

Come evidente dalla riduzione delle persone beneficiarie, la seconda accoglienza perde centralità a favore dei CPA e dei CAS. Che possono ora ospitare: richiedenti protezione internazionale indigenti; ricorrenti; titolari di protezione umanitaria che hanno impugnato la decisione per una forma di protezione maggiore; richiedenti asilo in attesa di trasferimento perché "dublinati" in un altro Stato comunitario; richiedenti asilo giunti da altri Stati europei perché "dublinati" in Italia. Particolarmente grave è la decisione di abrogare la possibilità di trasferire richiedenti protezione internazionale vulnerabili nei progetti SIPROIMI.

La nuova architettura impatta anche sui servizi e gli standard che i diversi centri devono garantire. Il Nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza⁹ prevede, per CPA e CAS, esclusivamente prestazioni come vitto, alloggio e fornitura di beni e servizi essenziali, trascurando quelli orientati all'integrazione quali l'insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, il sostegno psicologico e l'orientamento sul territorio.

3.8. D.l. Lamorgese: una fittizia inversione di rotta

Due anni dopo il d.l. 130/20 (Lamorgese) opera una fittizia inversione di rotta (Della Puppa e Sanò 2021). Questo ricentralizza il sistema di acco-

8 Circ. Ministero dell'Interno del 18/12/18, pp. 3 e 6.

9 Circ. Ministero dell'Interno del 21/11/18.

glienza diffusa, ora rinominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Inoltre, cerca di eliminare le “sovrastutture differenziali” e l’impianto binario creato dal d.l. 113/18, senza però riuscirci completamente (Giovannetti 2021, p. 33). Il provvedimento interviene anche sulle modalità di accoglienza per le persone vulnerabili, prevedendone un criterio prioritario nel trasferimento ai progetti SAI.

Il decreto stabilisce l’accesso al SAI per: titolari e richiedenti di protezione internazionale; minori stranieri non accompagnati; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, motivi medici, protezione sociale, violenza, calamità, sfruttamento, meriti civili e casi speciali; neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il trasferimento di questi soggetti dai CPA ai SAI deve avvenire dopo il completamento delle operazioni di: identificazione, verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, avvio della procedura di esame, accertamento delle condizioni di salute e verifica di eventuali vulnerabilità. In caso di temporanea indisponibilità nei progetti SAI, è previsto che le persone immigrate vengano collocate in CPA o CAS fino al reperimento di posti nell’accoglienza diffusa.

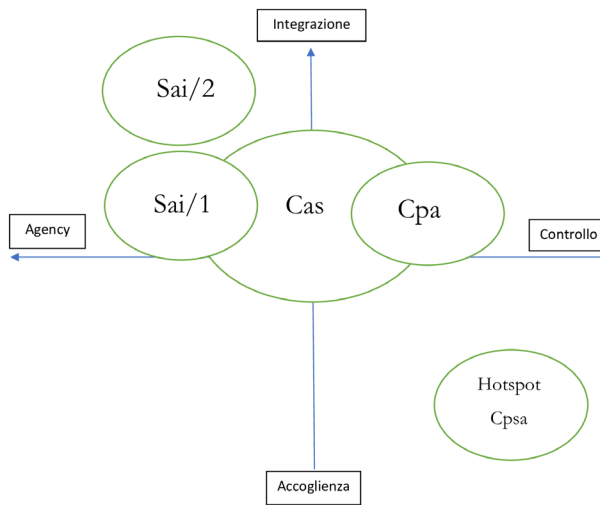
Tuttavia, come anticipato, il d.l. 130 non elimina la differenziazione delle persone immigrate in base alla loro posizione giuridica. È vero che l’art. 4 migliora le condizioni materiali dell’accoglienza in CPA e CAS, aggiungendo alla normativa del d.l. 113/18¹⁰ anche la necessità di garantire adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza. Ma, nonostante ciò, il decreto mantiene una differenziazione basata sullo status giuridico, influenzando il tipo di servizi erogabili e riflettendo l’esigenza di non riconoscere un “diritto di permanenza indistinto” alle persone immigrate.

I servizi previsti si articolano su due livelli. Il primo, destinato a richiedenti protezione internazionale presenti in CPA, CAS e SAI, include: accoglienza materiale; assistenza sanitaria, sociale e psicologica; mediazione linguistico-culturale; corsi di lingua italiana; servizi di orientamento legale e territoriale; un *pocket money* di 2,5 euro al giorno. Il secondo, riservato alle ulteriori categorie di persone beneficiarie menzionate e previsto nei soli SAI, comprende oltre ai servizi del primo livello, anche quelli finalizzati a un’integrazione maggiore, come l’orientamento e la formazione professionale. L’obiettivo di superare il sistema di accoglienza basato sullo status giuridico è stato inoltre disatteso nei fatti, poiché l’ampliamento dei servizi erogabili non è stato accompagnato da un aumento dei fondi stanziati per CPA e CAS. L’art. 4 prevede infatti che le attività elencate siano svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già stanziare, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

10 Che prevedeva il rispetto della privacy, delle differenze di genere, dell’età, della salute, dell’unità familiare e delle esigenze dei vulnerabili.

Dal punto di vista grafico, l'ampliamento dei servizi erogabili in CPA e CAS, in particolare i corsi di lingua italiana, i servizi di orientamento legale e territoriale, e l'assistenza psicologica e sociale, contribuisce a spostare verso l'alto la loro posizione lungo l'asse dell'integrazione. La situazione è più complessa per i SAI, poiché la differenziazione dei servizi erogabili richiede una duplicazione corrispondente sul piano grafico. Si ottiene così un primo livello (SAI/1), caratterizzato dagli stessi servizi garantiti nei CPA e CAS, e un secondo livello (SAI/2), caratterizzato da servizi volti a favorire l'integrazione (vedi figura 6).

Fig. 6. CPA, CAS e SAI dopo il d. l. 130/20.



3.9. La disciplina vigente: il d.l. 20/23 (Cutro)

Il d.l. 20/23 segna un ulteriore cambiamento restrittivo, ripristinando in gran parte l'impianto preesistente. Questo decreto avvia una nuova fase di emergenza¹¹, conferendo maggiori poteri all'esecutivo e semplificando alcune procedure amministrative. Inoltre, riduce nuovamente i diritti delle persone immigrate e, attraverso la loro concentrazione nei centri governativi, continua a perseguire una sorta di "hotspottizzazione" dell'accoglienza, con una priorità alle esigenze di controllo piuttosto che a quelle umanitarie.

Tra le misure del primo tipo, l'art. 5-*bis* prevede che, fino al 31 dicembre 2025 e salvo eccezioni¹², siano estese le deroghe alla normativa vigen-

11 Lo stato d'emergenza è stato dichiarato con l'Opcm n. 984 del 16/04/23.

12 Norme penali, leggi antimafia e obblighi derivati dall'appartenenza all'UE.

te per la creazione di nuove strutture di accoglienza. Il co. 3 attribuisce al Ministero dell'Interno il potere di trasferire le persone immigrate dagli Hotspot a "strutture analoghe", individuate in accordo con il Ministero della Giustizia. Infine, il co. 4 autorizza il prefetto, in caso di temporanea indisponibilità in CPA e CAS, a disporre l'accoglienza in strutture provvisorie, individuate secondo le modalità previste per i CAS, assicurando vitto, alloggio, vestiario, assistenza sanitaria e mediazione linguistico-culturale, "per il tempo strettamente necessario". Anche l'art. 6 si inserisce in questa logica, prevedendo che il prefetto possa nominare, in caso di grave inadempimento degli enti gestori, uno o più commissari per la gestione straordinaria e temporanea di CPA, Hotspot e CAS, avviando contestualmente procedure per l'affidamento diretto del servizio, senza indire una nuova gara d'appalto.

Le misure di "hotspotizzazione" dell'accoglienza sono contenute negli artt. 5-ter e quater e 6-ter. L'art. 5-ter modifica le disposizioni sui soggetti beneficiari dei progetti SAI, escludendo nuovamente, con effetto *ex nunc*, i e le richiedenti asilo, che ora possono essere presi in carico solo in CPA e CAS. Il SAI torna dunque ad essere destinato esclusivamente ai soggetti già individuati dal d.l. 113/18.

L'art 5-quater reca disposizioni in merito alla riduzione e revoca delle condizioni di accoglienza. Prevedendo che il prefetto, su sollecitazione dell'ente gestore, possa adottare misure di riduzione delle condizioni di accoglienza in caso di "violazioni gravi o ripetute delle regole della struttura, incluso il danneggiamento doloso di beni o comportamenti violenti, anche esterni alla struttura". Le sanzioni applicabili sono individuali e includono: il trasferimento in altra struttura; l'esclusione temporanea dalle attività del centro o dall'accesso a determinati servizi, eccetto quelli di accoglienza materiale; la sospensione o revoca del *pocket money* per un periodo compreso tra 30 e 180 giorni¹³.

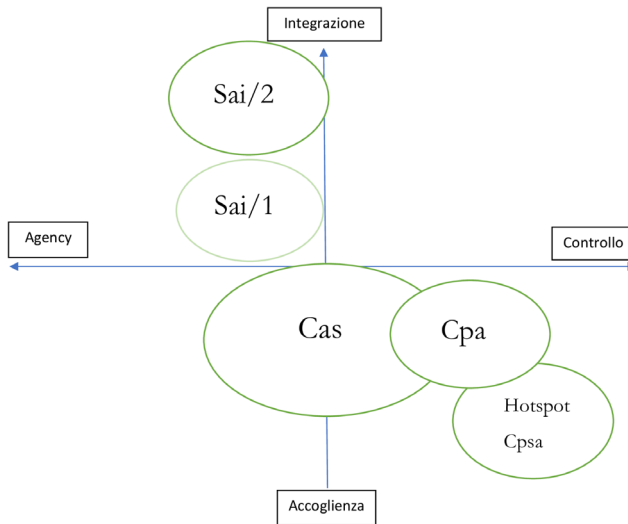
Infine, l'art. 6-ter riduce ulteriormente i livelli di servizio in CPA e CAS, escludendo l'assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e territoriale. Questa riduzione si inserisce nella logica di riservare i servizi orientati all'integrazione esclusivamente alla seconda accoglienza e alle persone immigrate che hanno ottenuto un riconoscimento della meritevolezza della loro richiesta di protezione.

Se consideriamo una trasposizione grafica delle modifiche descritte, la recente riduzione dei servizi comporta un significativo abbassamento sull'asse verticale per CAS e CPA. Ancora, la mancata inclusione dei soggetti richiedenti non vulnerabili nei progetti SAI comporterà la progressiva eliminazione della duplicazione dei servizi introdotta nel 2020 all'interno dei SAI. Infine, la rimodulazione del meccanismo sanzionatorio dona maggiore

13 Tali provvedimenti, ricorribili al Tar, devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto di eventuali vulnerabilità.

discrezionalità e potenza degli strumenti a disposizione di coloro che gestiscono ed operano nelle strutture. Quindi, producendo uno spostamento lungo l'asse orizzontale verso l'estremità del controllo per tutte le strutture coinvolte dalla riforma (vedi figura 7).

Fig. 7. L'accoglienza dopo il d.l. Cutro.



4. Conclusioni

L'analisi dell'evoluzione del sistema di accoglienza italiano, svolta mediante il quadro semiotico, mette in luce la sua configurazione non lineare, mutevole e stratificata. Le riforme recenti hanno amplificato la funzione selettiva del diritto delle migrazioni e contribuito alla frammentazione del sistema, determinando una moltiplicazione degli “spazi e luoghi” dell'accoglienza (Giovannetti 2023, p. 154). Al suo interno coesistono due logiche interdipendenti: una orientata all'integrazione e all'ampliamento dell'*agency* delle persone accolte, l'altra fondata sul controllo, sulla selezione e sulla restrizione dei diritti. Verticalmente, si osserva una progressiva riduzione dei servizi integrativi in favore di un'accoglienza materiale minima; orizzontalmente, prevalgono pratiche di controllo, tramite dispositivi ad alta sorveglianza e standardizzazione. Questo processo trascende le singole riforme, configurandosi come espressione del paradigma del “governo umanitario delle migrazioni”, in cui assistenza e coercizione coesistono e si rafforzano reciprocamente. In questo contesto, l'accoglienza assume un carattere ambivalente, intrecciando cura e disciplinamento.

L'analisi normativa segnala uno spostamento sistemico verso il quadrante inferiore destro della matrice, una sorta di "hotspottizzazione" dell'accoglienza, corrispondente a bassi livelli di *agency* e a un'offerta minima di servizi centrata sul contenimento. Tale tendenza si manifesta nel declassamento progressivo e nelle restrizioni nei percorsi di integrazione (SPRAR, SIPROIMI, SAI), nell'estensione delle strutture di controllo, contenimento, detenzione (CPA, Hotspot, CPR) e nella precarizzazione dei servizi nei CAS e nei CPA. Le conseguenze di questo doppio movimento si riflettono non solo in termini di diritti, ma anche sul piano economico. Il sistema di accoglienza si inserisce nella più ampia dinamica di produzione della forza lavoro migrante, agendo come strumento di regolazione della mobilità piuttosto che di tutela dei diritti. Come osservato da Mezzadra e Neilson (2013), le politiche migratorie attuali intervengono sulla composizione del lavoro vivo, selezionando e subordinando i flussi migratori alle esigenze del sistema economico. L'accoglienza, il diritto d'asilo e le relative pratiche non costituiscono ambiti neutri, ma spazi in cui si articolano processi di valorizzazione economica e inclusione subordinata. Le etichette giuridiche, la discontinuità dello status, la dipendenza dai centri e la loro chiusura non derivano da contingenze emergenziali, ma rispondono a una razionalità biopolitica volta a disciplinare la presenza migrante entro coordinate di sfruttamento. L'instabilità dello status giuridico e l'alternanza tra visibilità amministrativa e invisibilità sociale contribuiscono alla produzione di soggettività precarie, disciplinate e destinate a occupare segmenti marginali del mercato del lavoro in condizioni di scarsa tutela (Della Puppa e Sanò 2021).

In tale quadro, il modello semiotico si configura come uno strumento capace di svelare, oltre le retoriche, le dinamiche profonde che regolano il sistema di accoglienza. Esso consente di ordinare e confrontare le diverse tipologie di centri, mettendo in luce le implicazioni materiali delle politiche migratorie sulla vita delle persone immigrate. La mappa che ne emerge evidenzia un continuum che va dalla forza lavoro invisibile e irregolare (quadrante inferiore sinistro) a quella sottoposta a forti vincoli istituzionali (quadrante inferiore destro), fino alle marginali esperienze di autonomia (quadrante superiore sinistro). Le persone migranti non sono semplicemente accolte o respinte, ma collocate lungo questo continuum, che determina accesso alla regolarizzazione, protezione sociale e opportunità lavorative o formative.

Il modello grafico non si configura come una rappresentazione statica delle strutture istituzionali dell'accoglienza, ma permette di includere anche gli insediamenti informali, caratterizzati da gravi carenze infrastrutturali e riconducibili al quadrante a basso controllo e bassa accoglienza, o i CPR, collocati nel quadrante ad alto controllo e minima offerta di servizi, espressione di una razionalità biopolitica centrata sulla gestione della mera sopravvivenza.

La dimensione dinamica dello schema consente inoltre di rappresentare le traiettorie esistenziali delle persone immigrate, che risultano dall'interazione complessa di vari fattori. L'arrivo via mare, ad esempio, determina un'immediata inclusione nel circuito del controllo (quadrante inferiore destro), attraverso l'identificazione e la registrazione. Al contrario, un ingresso non monitorato può offrire una temporanea autonomia, al prezzo di una maggiore vulnerabilità (quadrante inferiore sinistro).

Infine, il modello può essere utilizzato per misurare le connessioni tra i diversi segmenti del sistema e le forme strutturali di esclusione. Le traiettorie delle persone immigrate mostrano una frequente mobilità tra circuiti ufficiali e insediamenti informali: non è raro che persone con protezione internazionale si ritrovino in condizioni di abbandono, così come percorsi di regolarizzazione possono originare da fasi di invisibilità. Il grafico si propone quindi anche come strumento analitico capace di cogliere la complessità dell'esperienza migratoria, nel punto d'intersezione tra politiche istituzionali, *agency* individuale e condizioni materiali.

In conclusione, il modello consente una lettura critica del sistema di accoglienza, restituendone una visione organica nelle sue trasformazioni e nel ruolo svolto nella regolazione della mobilità. Il suo utilizzo non si limita alla descrizione normativa, ma permette di interrogare la funzionalità, i limiti e le implicazioni materiali delle politiche migratorie, contribuendo alla comprensione del diritto delle migrazioni come spazio di tensione tra inclusione condizionata e controllo, tra assistenza e sfruttamento, tra umanitarismo e disciplinamento.

Bibliografia

- Ambrosini, M., (2020), *L'invasione immaginaria. L'immigrazione oltre i luoghi comuni*, Bari-Roma, Laterza.
- ActionAid, OpenPolis, (2025), *Centri d'Italia. Accoglienza al collasso*. <https://centriditalia.it/pages/pubblicazioni> (visitato il 7 aprile 2025).
- Agier, M., (2005), *Ordine e disordini dell'umanitario. Dalla vittima al soggetto politico*, in *Annuario di Antropologia*, 5, pp. 49-65.
- Algotino, A., (2019), *L'immigrazione come dato strutturale e non come emergenza. Brevi note intorno al volume di Michele Colucci, Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1.
- Baines, D., Van Den Broek, D., (2017), *Coercive care: Control and coercion in the restructured care workplace*, in *British Journal of Social Work*, 47, 1, pp. 125-142.

- Bernardini, M.G., Casalini, B., Giolo O., Re L., a cura di, (2018), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press.
- Biondi Dal Monte, F., (2020), *La condizione giuridica dello straniero. Alcune chiavi di lettura*, in Biondi Dal Monte, F., Rossi, E., a cura di, *Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa, Pisa University Press, pp. 21-59.
- Bona, M., (2016), *Gli anni novanta: una rete di accoglienza diffusa per i profughi dell'ex Jugoslavia*, in *Meridiana: rivista di storia e scienze sociali*, 86, pp. 97-119.
- Campesi G., (2022), *Policing Mobility Regimes: Frontex and the Production of the European Borderscape*, Abingdon, Routledge.
- Caponio, T., (2004), *Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo*, in *Le istituzioni del federalismo*, 5, pp. 789-812.
- Castles, S., Miller, M. J., (2018), *L'era delle migrazioni. Popoli in movimento nel mondo contemporaneo*, Bologna, Odoya.
- Colucci, M., (2018), *Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai giorni nostri*, Roma, Carocci.
- Colucci, M., (2020), *1989-2019: lo sviluppo dell'immigrazione straniera in Italia in una prospettiva storica*, in Giovannetti, M., Zorzella, N., a cura di, *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, Franco Angeli, pp. 33-54.
- Corrigan, P., Leonard, P., (1978), *Social work practice under Capitalism: a Marxist approach*, London, Macmillan.
- Cortese, F., (2017), *La difficile "classificazione" dei migranti*, in Savino, M., a cura di, *La crisi migratoria tra Italia e Unione europea. Diagnosi e prospettive*, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 141-171.
- Declich, F., Pitzalis, S., (2021), *Presenza migrante tra spazi urbani e non urbani. Etnografie su processi, dinamiche e modalità di accoglienza*, Roma, Meltemi.
- Della Pippa, F., Sanò, G., eds., (2021), *Stuck and Exploited: Refugees and Asylum Seekers in Italy between Exclusion, Discrimination, and Struggles*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia
- Einaudi, L. (2007). *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità ad oggi*, Bari, Laterza.
- Fabini, G., Firouzi Tabar, O., Vianello, F., a cura di, (2019), *Lungo i confini dell'accoglienza. Migranti e territori tra resistenze e dispositivi di controllo*, Roma, ManifestoLibri.
- Gatta G.L., Mitsilegas V, Zirulia S., eds., (2021), *Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspectives on "Crimmigration"*, Oxford, Hart Publishing.
- Giovannetti, M., (2019), *La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche*

- di bilanciamento del diritto alla protezione, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1.
- Giovanetti, M., (2021), *Giro di boa. La riforma del sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, pp. 27-49.
- Giovanetti, M., (2023), *Il prisma dell'accoglienza: la disciplina del sistema alla luce della legge n. 50/2023*, in *Questione Giustizia*, 3, pp. 141-155.
- Hein, C., (2010), *Storia del diritto di asilo in Italia*, in Hein C., a cura di, *Rifugiati. Vent'anni di storia del diritto d'asilo in Italia*, Roma, Donzelli, pp. 33-84.
- King, R., (2000), *Southern Europe in the changing global map of migration*, in King, R., Lazaridis, G., Tsardanidis C., eds., *Eldorado or fortress? Migration in Southern Europe*, London, Palgrave Macmillan, pp. 3-26.
- Loprieno, D., (2011), *Campi per gli stranieri. Una promessa mancata?*, in Stancati, P., a cura di, *Lo status libertatis del cittadino di paese terzo nell'Unione Europea. Ingresso, soggiorno, trattenimento, allontanamento*, Roma, Aracne editrice, pp. 61-90.
- Marchetti, C., (2014), *Rifugiati e migranti forzati in Italia. Il pendolo tra "emergenza" e "sistema"*, in *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*, 22, 45, pp. 53-70.
- Marchetti, C., (2016), *Le sfide dell'accoglienza. Passato e presente dei sistemi istituzionali di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia*, in *Meridiana*, 86, pp. 121-143.
- Mezzadra, S., Neilson, B., (2013), *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham, Duke University Press.
- Oliveri, F., (2020), *I "poteri di confine" e i loro limiti. per una genealogia del diritto italiano dell'immigrazione*, in Biondi Dal Monte, F., Rossi, E., a cura di, *Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, Pisa, Pisa University Press.
- Oxfam, (2017), *La lotteria Italia dell'accoglienza. Il Sistema dell'emergenza permanente*. <https://www.oxfamitalia.org/lotteria-accoglienza/> (visitato il 2 agosto 2024).
- Pendezzini, A., (2018), *Un'ambigua ospitalità. Autonomia e dipendenza nelle pratiche di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati in Italia*, in *Atti del VI Convegno Nazionale SIAA*, Cremona, 13-15 Dicembre 2018.
- Penninx, R., Martiniello, M. (2007), *Processi di integrazione e politiche (locali): stato dell'arte e lezioni di policy*, in *Mondi migranti*, 3, pp. 31-59.
- Petrović, N., (2013), *Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia*, Milano, FrancoAngeli.
- Pinelli, B., (2018), *Control and Abandonment: The Power of Surveillance on Refugees in Italy, During and After the Mare Nostrum Operation*, in *Antipode*, 50, 3, pp. 725-747.

- Pinelli, B., (2022), *Vulnerability and asylum. Taxonomies, restrictions, and enlargements*, in *Illuminazioni*, 59, pp. 3-24.
- Pitzalis, S., (2020), *Il continuum dell'emergenza. Criticità strutturali e mutamenti nel sistema di accoglienza prima e durante la pandemia da Covid-19*, in *Illuminazioni*, 53, pp. 56-85.
- Ravenda, A.F., *Alì fuori dalla legge. Migrazione, biopolitica e stato di eccezione in Italia*, Verona, Ombre corte.
- Sanfilippo, M., (2006), *Per una storia dei profughi stranieri e dei campi di accoglienza e di reclusione nell'Italia del secondo dopoguerra*, in Sanfilippo, M., a cura di, *I campi per stranieri in Italia*, Studi Emigrazione, 164, pp. 835-856.
- Sanò, G., Spada, S., *La spirale della violenza politica. Riflessioni antropologiche sui cortocircuiti quotidiani nella vita delle persone migranti*, in Chiaramonte, X., Senaldi, A., a cura di, *Violenza Politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione*, Milano, Ledizioni, pp. 17-34.
- Selvatici, S., (2008), *Senza casa e senza paese. Profughi europei nel secondo dopoguerra*, Bologna, Il Mulino.
- Sorgoni, B., (2011), *Pratiche ordinarie per presenze straordinarie. Accoglienza, controllo e soggettività nei centri per richiedenti asilo in Europa*, in *LARES*, 77, 1, pp. 15-33.

DOSSIER

Adolescenti nell'epoca della trasformazione
digitale: un approccio sociologico,
normativo e culturale

Adolescents in the Era of Digital Transformation:
A Sociological, Legal, and Cultural Approach

a cura di M. Paola Mittica, Michele Martoni,
Enrico Maestri, Giorgio Manfré

edited by M. Paola Mittica, Michele Martoni,
Enrico Maestri, Giorgio Manfré

Introduzione

Introduction

ENRICO MAESTRI¹, GIORGIO MANFRÉ²,
MICHELE MARTONI³, M. PAOLA MITTICA⁴

Dalla commistione tra realtà *online* e realtà *offline* emergono nuovi ambienti di vita – non luoghi, mondi onlife, infosfere e metaversi – in grado di includere tutti gli spazi informativi digitali *online* e analogici *offline*, in cui l'essere umano è contemporaneamente presente.

A differenza dei e delle Millenials – la generazione precedente che, pur avendo abbracciato largamente le dimensioni esperienziali offerte da internet, conserva ancora la memoria dell'analogico e dell'*offline* – gli e le adolescenti delle I-Generation Zeta e Alpha non hanno più alcuno scarto rispetto alla tecnologia digitale: nascono e affrontano il proprio compito evolutivo in un nuovo ambiente ibrido, dove *online* e *offline* si integrano.

Ciò comporta l'emersione di forme esperienziali inedite che incidono su vari aspetti della crescita – dallo sviluppo del potenziale cognitivo e delle competenze, alle capacità relazionali, ai diversi livelli di attività psico-fisica – nella costante esposizione a ecosistemi che sfidano la nostra capacità sia di comprensione, sia di vigilanza critica di fronte a meccanismi poco trasparenti, che influenzano il discernimento e orientano le azioni delle e degli adolescenti.

Questo profondo mutamento antropologico scuote i pattern di riferimento consolidati, che hanno un impatto sullo spazio pubblico, sulla politica stessa e sulle aspettative della società e delle giovani generazioni, mettendo alla prova anche le relazioni tra adulti e adolescenti in termini di cura, controllo e consenso.

Alla luce di queste considerazioni, il Dossier mette in dialogo la Sociologia del diritto con le sensibilità di sociologi, filosofi del diritto, informatici giu-

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara. enrico.maestri@unife.it

2 Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Urbino. giorgio.manfre@uniurb.it

3 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino. michele.martoni@uniurb.it

4 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino. maria.mittica@uniurb.it

ridici e giuristi lungo quattro assi tematici: a) *regolativo*, volto a osservare i diversi livelli di normatività della società digitale, dal codice informatico alla base delle tecnologie digitali come regola tecnica, alle conseguenze che questi algoritmi hanno sul sistema sociale, con l'obiettivo di svolgere una riflessione critica su come le tecnologie digitali, in modo sempre meno trasparente e più pervasivo, stiano progressivamente assumendo il controllo della regolamentazione dei nuovi ambienti di vita; b) *culturale*, con un focus sulle forme di fragilità che interessano le e gli adolescenti, che possono non soltanto compromettere il diritto fondamentale alla salute, inteso in senso ampio come diritto a una "vita sana" e al "benessere", ma anche sfociare in forme di anomia e generare comportamenti devianti, come il cyberbullismo, portando a processi di colpevolizzazione di soggetti che, in realtà, sono afflitti da un profondo vuoto normativo; c) *etico*, lungo il quale approfondire alcune delle problematiche sollevate dalle tecnologie digitali che influenzano il discorso pubblico, i processi decisionali, educativi e formativi; d) *governativo*, nel tentativo di far emergere il debole riferimento a infanzia e adolescenza nella recente regolamentazione giuridica, soprattutto europea, e comprenderne le ragioni.

Alla parte di analisi seguono le domande sui possibili interventi. Una risposta è nell'impiego di strumenti adeguati (anche di carattere tecnologico) al livello della formazione, che possano intervenire sia sulle forme di fragilità provocate dall'esposizione alle tecnologie digitali, prevenendo disagio e anomia, sia sull'uso consapevole nella fruizione delle nuove tecnologie. L'altra risposta è in una più accurata attenzione da parte del legislatore circa la nuova realtà che interessa i minori, tanto in termini di cura e promozione del libero sviluppo della persona e delle diverse specificità umane, quanto di individuazione e controllo dell'impatto dei sistemi che governano questi ambienti di vita sui diritti dei minori, esposti a problemi di sicurezza, governance e giustizia dei dati, discriminazione algoritmica, responsabilità, e sempre più a sottili forme di influenza e manipolazione.

Norme e codici. La regolazione digitale tra architetture tecniche e soggettività fragili

Rules and Codes: Digital Regulation Between Technical Architectures and Vulnerable Subjectivities

ENRICO MAESTRI¹, GIORGIO MANFRÉ²

Sommario³³

Il saggio analizza, da una prospettiva sociologico-giuridica, la trasformazione della normatività nella società digitale, assumendo il codice informatico come vettore primario di regolazione sociale. L'indagine si colloca nel solco del *code-based approach* sviluppato da Lawrence Lessig, riformulandone criticamente i presupposti attraverso l'apporto della teoria dei sistemi di Niklas Luhmann e della teoria degli agenti *software* di Gunther Teubner, con particolare attenzione ai concetti di autopoiesi normativa, collisione tra razionalità parziali e attanti tecnici non umani.

Viene proposta una tassonomia dei modelli di regolazione tecno-digitale – *Lex Informatica*, *Lex Algorithmica*, *Lex ex Machina*, *Lex Cryptographica* – ed esaminate le ricadute normative di tale trasformazione, interrogando l'efficacia delle recenti risposte legislative europee (GDPR, DSA, DMA, AI Act), interpretate come tentativi di riappropriazione giuridica dello spazio digitale.

Nella parte conclusiva, l'attenzione si sposta verso il profilo soggettivo di *Code is Law*, concentrandosi sulla figura del minore, intesa come soggettività fragile, computazionalmente costruita e normata da dispositivi performativi. Il minore, in quanto *attente* esposto e *punto funzionale* di una normatività opaca, rappresenta dunque oggi il luogo critico in cui si misura la tenuta del diritto come istituzione capace di nominare, proteggere e riconoscere la persona.

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara. enrico.maestri@unife.it

2 Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Urbino. giorgio.manfre@uniurb.it

3 ³ Ai soli fini dell'attribuzione formale della paternità scientifica, si precisa che i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono attribuibili a Enrico Maestri, mentre i paragrafi 5 e 6 a Giorgio Manfré. La suddivisione, tuttavia, non corrisponde alla reale dinamica di elaborazione del contributo, che è frutto di un confronto condiviso su contenuti, struttura e finalità teoriche. Il saggio va dunque considerato come esito unitario di una collaborazione sostanziale.

L'obiettivo è descrivere l'efficacia conformativa degli ambienti digitali nella formazione dell'identità minorile e nella riconfigurazione della tutela giuridica.

Parole chiave: normatività digitale; regolazione algoritmica; *lex algorithmica*; soggettività computazionale; minori vulnerabili negli ambienti digitali

Abstract

This essay examines, from a socio-legal perspective, the transformation of normativity in the digital society, considering computer code as the primary vector of social regulation. The analysis builds on the *code-based approach* developed by Lawrence Lessig, while critically reformulating its assumptions through the contributions of Niklas Luhmann's systems theory and Gunther Teubner's theory of software agents, with a particular focus on the concepts of normative autopoiesis, collision of partial rationalities, and non-human technical actants.

A taxonomy of techno-digital regulatory models— *Lex Informatica*, *Lex Algorithmica*, *Lex ex Machina*, and *Lex Cryptographica* — is proposed, and the normative implications of this transformation are explored, assessing the effectiveness of recent European legislative solutions (GDPR, DSA, DMA, AI Act) as attempts to reclaim legal authority within the digital space.

In the concluding section, the focus shifts to the subjective dimension of *Code is Law*, centering on the figure of the minor as a vulnerable subjectivity, computationally constructed and regulated by performative digital devices. The minor, as an exposed actant and functional node within an opaque normative system, emerges as the critical site for assessing the resilience of law as an institution capable of naming, protecting, and recognizing the person.

The aim is to describe the conformative power of digital environments in shaping minor's identity and in the reconfiguring legal protection.

Keywords: Digital normativity; Algorithmic regulation; *Lex Algorithmica*; Computational subjectivity; Vulnerable minors in digital environments

1. Introduzione

L'idea di norma, nel contesto dell'ambiente digitale, ha subito una trasformazione profonda che mette in discussione le categorie fondative del diritto e della teoria della normatività. Se, in origine, Internet fu concepito come uno spazio di libertà spontanea, anarchico e deterritorializzato (Johnson, Post 1996), in cui le regole emergevano da pratiche comunitarie e dinamiche cooperative (Rheingold 1993), l'evoluzione delle piattaforme, degli

algoritmi e delle infrastrutture digitali ha progressivamente reso evidente la presenza di forme di regolazione non giuridiche, ma efficacemente vincolanti, capaci di orientare e limitare i comportamenti in modo diretto e sistematico (Reidenberg 1998).

Questa transizione richiede una distinzione concettuale preliminare tra norme giuridiche – espressione di una volontà normativa formalizzata e riconosciuta da un ordinamento – e codici tecnici, intesi come regole operative scritte in linguaggio informatico, che strutturano *ex ante* le possibilità d'azione nello spazio digitale (Brownsword 2008; Yeung 2017b; De Filippi, Hassan 2016).

L'affermazione di Lawrence Lessig (1999), secondo cui “Code is Law”, segna un punto di svolta teorico nella comprensione della normatività digitale (Goldoni 2015), pur essendo stata a lungo criticata da parte della dottrina giuridica tradizionale, talvolta ridotta al paradigma del cosiddetto “diritto del cavallo” (Easterbrook 1996)⁴.

Il codice informatico agisce come dispositivo performativo: non si limita a prescrivere comportamenti, ma costruisce i contesti e i valori entro i quali tali comportamenti diventano possibili o impossibili. In questo senso, il codice si presenta non solo come linguaggio tecnico, ma come vero e proprio ambiente digitale, dotato di efficacia vincolante indipendente da processi di deliberazione giuridica.

Con l'introduzione degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, il paradigma “Code is Law” non solo si conferma, ma si intensifica, adattandosi modularmente alle nuove forme di normatività algoritmica. Come osserva Håkan Hydén (2020), il problema non è più tanto quello di disciplinare la nuova tecnologia, quanto quello di comprendere in che modo la tecnologia, attraverso le proprie regole implicite, assuma progressivamente il controllo dei processi regolativi.

Un approccio sociologico-giuridico consente, a questo punto, di spostare l'attenzione dalla forma alla funzione della regola (Ferrari 1992): ciò che rileva non è tanto la fonte della norma, quanto l'efficacia regolativa che essa esercita sui comportamenti sociali, siano essi veicolati da dispositivi giuridici o tecnici. Seguendo la lezione di Niklas Luhmann (1982), se si considera il

4 Fatte salve alcune eccezioni di rilievo (si vedano, tra gli altri, Finocchiaro 2008; Goldoni 2007; Ziccardi 2006; Colomba 2005; Rossato 2006), la dottrina giuridica italiana ha a lungo trascurato — quando non liquidato con superficialità — il paradigma “Code is Law” proposto da Lawrence Lessig. Spesso ridotta a una visione ingenua o confutata tramite argomentazioni di stampo essenzialista (del tipo: “è sempre l'essere umano a decidere in ultima istanza”, senza cogliere che l'architettura può esercitare un vincolo anche in assenza di soggettività), tale impostazione è rimasta ai margini del dibattito teorico-giuridico per almeno due decenni. Solo recentemente, anche grazie alla ricezione di riflessioni come quelle di Antoine Garapon (2021), si è iniziato a riconoscere l'elevato potenziale euristico della proposta lessighiana, in particolare per comprendere le trasformazioni normative indotte dalla regolazione algoritmica.

diritto come un sistema funzionalmente differenziato, che produce norme attraverso operazioni comunicative codificate secondo il codice binario lecito/illecito, allora anche la tecnologia digitale può essere ricondotta a una logica analoga. Essa si fonda sull'opposizione binaria "0/1", classificando ogni fenomeno all'interno di una struttura dicotomica. In questo modo, diventa possibile catturare ogni aspetto del mondo, riducendolo alle sue proprietà misurabili e traducendolo in dati digitali (Accoto 2017). Pur non esplicitandolo pienamente, Nassehi (2024) suggerisce che la digitalizzazione costituisce una prospettiva di riduzione tecnica, che raddoppia il mondo in forma di dato. Essa funziona in maniera analoga ai codici dei sistemi funzionali: opera una riduzione binaria a partire dalla quale si possono costruire modelli regolativi di elevata complessità. Con la digitalizzazione, dunque, oltre alle riduzioni sistemiche, il mondo sperimenta un'ulteriore duplicazione sotto forma di rappresentazione informazionale.

I sistemi di moderazione algoritmica, ad esempio, non si limitano a eseguire istruzioni: essi configurano le possibilità d'azione degli individui, stabilendo ciò che è permesso, proibito o obbligatorio all'interno del sistema tecnologico. Questa capacità normativa trasforma la tecnologia in un attore regolativo autonomo, inserito in reti di comunicazione e regolazione sociale.

La digitalità, infatti, genera nuovi sistemi regolativi: i codici, concepiti originariamente come strumenti autoesecutivi (Lessig 1999), tendono a configurarsi oggi come pseudo-soggetti normativi autonomi – o *attanti*, secondo la terminologia di Teubner – fondati su architetture diverse, capaci di produrre forme di normatività alternative. Gunther Teubner (2015) ha individuato in tali dispositivi (algoritmi, architetture digitali, sistemi di automazione) una nuova forma di *agentività normativa*, capace di esercitare effetti regolativi efficaci al di fuori dei circuiti della deliberazione giuridica.

L'ambiente digitale si configura, in tal modo, come un campo normativo ibrido e asimmetrico attraversato da un pluralismo regolativo de facto in cui coesistono norme statuali e sovranazionali, regole di piattaforma, automatismi computazionali, standard tecnici e dispositivi di governance privata. In questo contesto, il diritto non solo perde centralità simbolica e strutturale, ma si confronta con una forma inedita di normatività ambientale, diffusa, impersonale e distribuita (Bayamlioglu, Leenes 2018).

In tale configurazione, "Code is Law" non si limita più a esprimere una metafora euristica della normatività digitale, ma si struttura come principio modulare di riconfigurazione sistemica della regolazione, articolandosi in modalità eterogenee – infrastrutturali, algoritmiche, adattive – capaci di assorbire e riformulare le funzioni normative tradizionali all'interno di un ambiente computazionale performativo e distribuito.

L'obiettivo sociologico-giuridico del saggio è quello di esplorare le forme contemporanee della regolazione digitale, distinguendo tra differenti modelli normativi – *Lex Informatica*, *Lex Algorithmica*, *Lex ex Machina*, *Lex*

Cryptographica – e esaminata le ricadute normative di tale trasformazione, interrogando l'efficacia delle recenti risposte legislative europee (GDPR, DSA, DMA, AI Act), interpretate come tentativi di riappropriazione giuridica dello spazio digitale.

I casi di studio – dai sistemi DRM (*Digital Rights Management*) alla moderazione algoritmica, dagli *smart contracts* alle clausole deregolative e responsabilizzanti del Digital Services Act, dell'AI Act e del GDPR – illustrano come la tecnica non si limiti a integrare il diritto convenzionale, ma in alcuni ambiti lo superi, contribuendo alla produzione di una normatività tecnologica autonoma.

Nella parte conclusiva, l'attenzione si sposta verso il profilo soggettivo di “Code is Law”, concentrandosi sulla figura del minore, intesa come soggettività fragile, computazionalmente costruita e normata da dispositivi performativi. Il minore, in quanto *attante* esposto e *punto funzionale* di una normatività opaca, rappresenta dunque oggi il luogo critico in cui si misura la tenuta del diritto come istituzione capace di nominare, proteggere e riconoscere la persona.

Lo scopo è quello di descrivere l'efficacia conformativa degli ambienti digitali nella formazione dell'identità minorile e nella riconfigurazione della tutela giuridica.

2. Il “code” come fonte normativa prevalente nello spazio digitale

L'emergere di uno spazio digitale come nuovo ambiente di interazione sociale ha imposto una riconsiderazione radicale delle fonti della normatività. In questo contesto, la formula “Code is Law”, coniata da Lawrence Lessig, non rappresenta solo una provocazione teorica, ma una diagnosi strutturale: il codice informatico – inteso come insieme di architetture software e hardware – ha assunto una funzione regolativa analoga a quella della legge. Il diritto, tradizionalmente ancorato alla scrittura, alla deliberazione e all'interpretazione, si trova oggi affiancato, e talvolta surclassato, da regole auto-eseguibili e auto-applicative (Hildebrandt, 2020, p. 68).

La crescente affermazione delle tecnologie digitali come dispositivi regolativi autonomi evidenzia una profonda asimmetria tra regole tecniche e norme giuridiche. Tale disallineamento non è soltanto concettuale o simbolico, ma produce effetti tangibili sul piano della regolazione sociale, giuridica ed economica. Come ha osservato Roger Brownsword (2005, 2019), ci troviamo di fronte a una forma di “tecnodiritto”, ovvero un ordine normativo in cui la forza vincolante delle regole non deriva più dall'autorità statale o dalla legittimazione procedurale, ma dall'efficacia computazionale delle soluzioni incorporate nei sistemi digitali.

A differenza delle norme deontiche, che prescrivono comportamenti lasciando margini di discrezionalità e possibilità di disobbedienza, le regole tecniche si attuano automaticamente. Come osservava Niklas Luhmann (1983, p. 7), mentre le norme giuridiche proteggono gli attori da condotte deviate, le regole tecniche costringono direttamente alla conformità.

Questo scenario produce un'inversione nel rapporto tra tecnica e diritto: in molte aree della regolazione digitale – dalla protezione dei dati alla gestione dei contenuti, dalla cybersicurezza alla proprietà intellettuale – non è più la legge a “domare” la tecnica, ma la tecnica a dettare i comportamenti conformi nello spazio digitale. Le architetture regolative digitali, fondate su protocolli tecnici e logiche computazionali, modellano il comportamento senza passare per le categorie della normatività tradizionale, spostando il baricentro della regolazione dallo spazio deliberativo a quello ingegneristico.

Nonostante l'espressione “Code is Law” sia divenuta una formula iconica della regolazione tecnologica, Lessig non ha mai inteso attribuire al codice lo statuto di fonte normativa in senso proprio. Come da lui stesso chiarito (2006, p. 5), il codice è “legge” solo in senso funzionale: una modalità architettonica di regolazione che, pur producendo effetti vincolanti, resta distinta dal diritto positivo. Leenes (2011, p. 145) sottolinea correttamente che Lessig non utilizza l'espressione in senso letterale, ma descrittivo. De Filippi (2018) evidenzia come tale formula sia stata frequentemente equivocata, trasformandosi in un'asserzione normativa anziché rimanere un'analisi delle capacità regolative del codice.

Analogamente, la *Lex Informatica* di Reidenberg (1998) – da cui Lessig deriva parte del proprio impianto concettuale – non è configurata come diritto, ma come dispositivo extragiuridico con funzione regolativa. Reidenberg parla esplicitamente di un sistema parallelo, dotato di proprietà analoghe a quelle della legge, ma distinto dalla regolazione giuridica convenzionale. In entrambi i casi, la dimensione normativa del codice viene affermata sul piano dell'efficacia sociale, non della validità giuridica.

Lessig distingue quattro modalità di regolazione: la legge, le norme sociali, il mercato e l'architettura. Di tutte, è quest'ultima a operare nel modo più cogente e meno contestabile, proprio perché non richiede l'intervento dell'interpretazione né la mediazione della coscienza soggettiva.

In questo senso, la normatività del codice è autonoma rispetto all'ermeneutica e all'intenzionalità soggettiva: vincola anche chi non sa di essere vincolato. Il codice, scrivibile, modificabile, auto-eseguibile, può diventare un sistema normativo che non ha bisogno di essere “obbedito”, perché è già “in esecuzione”. Lessig introduce così una differenza cruciale tra vincoli oggettivi (quelli che agiscono nella realtà esterna) e vincoli soggettivi (quelli interiorizzati e anticipati dal soggetto). Solo i secondi richiedono una forma di apprendimento, di consapevolezza o intenzionalità; i primi, come nel caso dell'architettura, si impongono indipendentemente dalla conoscenza

che ne ha il soggetto. La libertà, in questa visione, non è il vuoto di vincoli, ma l'effetto di una specifica composizione architettonica degli stessi. Come afferma Lessig, "la libertà è costruita", plasmata da strutture e da piattaforme che, seppur invisibili, generano ciò che può o non può essere fatto (Zittrain 2008).

Questa forma di regolazione "by code" raggiunge la sua massima espressione nei modelli "by design", tipici della normativa europea vigente (GDPR, AI ACT, DSA, DMA)⁵: *privacy by design, security by design, transparency by design, ethics by design* (Pascuzzi 2020). Qui, la norma giuridica non è più un enunciato deliberativo, ma una funzionalità inglobata nell'architettura tecnica.

In questo scenario, la distinzione classica tra fonte normativa e dispositivo esecutivo si dissolve. Il risultato è un nuovo regime di regolazione in cui la tecnica diventa il vettore primario della normatività, e il diritto è chiamato a ridefinire il proprio ruolo, non più come monopolio della regola, ma come co-autore di un ambiente normativo ibrido.

Uno degli aspetti più innovativi del pensiero di Lessig è la consapevolezza che la regolazione si distribuisce su diversi livelli dell'ecosistema digitale. Il codice informatico, come forma di architettura, possiede una forza vincolante che agisce direttamente sull'ambiente d'azione degli utenti. Ma questa capacità regolativa non si limita al livello del software: essa si articola in un modello multilivello, nel quale la regolazione più efficace non discende dall'alto, bensì dal basso.

Nel suo fondamentale contributo *The Wealth of Networks*, Yochai Benkler (2006) ha mostrato come l'ambiente digitale sia strutturato in quattro livelli: l'infrastruttura fisica (hardware e cavi), l'infrastruttura logica (protocolli e sistemi operativi), il livello dei contenuti (informazioni e dati) e quello delle regole (norme giuridiche e politiche pubbliche). In questa architettura, l'efficacia della regolazione è inversamente proporzionale all'altezza del livello: quanto più si interviene a livello inferiore, tanto maggiore è l'impatto sui livelli superiori. Una norma giuridica che incide sul livello dei contenuti può essere facilmente elusa o reinterpretata, mentre un vincolo tecnico introdotto a livello di protocollo di rete determina in modo strutturale ciò che è possibile o impossibile fare (Lessig 2006).

I sistemi DRM (*Digital Rights Management*), ad esempio, incorporati nel codice dei software, cancellano di fatto il principio del *fair use*, bloccando *ex ante* ogni utilizzo del contenuto digitale. Qui il codice non si limita a implementare la norma: la sostituisce. È il dispositivo tecnico che produce la normatività effettiva, agendo prima, e in modo più vincolante, della norma giuridica.

5 General Data Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (AI ACT), Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA).

In questa prospettiva, si evidenzia un profondo dislivello regolativo tra regole tecniche e norme giuridiche. Come ha mostrato Brownsword (2005, pp. 49-65), la “practical effectiveness” delle prime – la loro capacità di impedire e non solo di costringere – si impone su quella delle seconde, fondate sulla defettibilità (Sartor 2005) e sulla deliberazione.

Il diritto resta significativo solo se riesce a intervenire sui livelli tecnici, integrandosi con essi o contrastandoli attraverso strategie di design normativo (Koops, Leenes 2014). La “regolazione by design” è una risposta a questa trasformazione, ma è anche una conferma della perdita di centralità del diritto discorsivo.

Il concetto di tecno-regolazione (Lettieri 2020), dunque, non designa soltanto una nuova tecnica regolativa, ma segnala una ristrutturazione delle gerarchie normative. Il diritto, se non riesce a confrontarsi con questa trasformazione, rischia di essere ridotto a livello di “glossa marginale” rispetto al dispositivo tecnico, cioè a mero commento di ciò che è già stato programmato.

Da un punto di vista sociologico-giuridico, questa visione trova solide basi nella teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann (1990), per il quale il diritto costituisce un sistema funzionalmente differenziato che opera attraverso codici binari (lecito/illecito), costruendo aspettative normative contro-fattuali in grado di ridurre la complessità sociale. L'analogia con il funzionamento delle tecnologie digitali risulta evidente: anche il codice informatico funziona come sistema codificato, che riduce la complessità delle situazioni sociali traducendole in operazioni computabili. La distinzione binaria (0/1) diventa così una forma di descrizione orientativa (Nassehi 2024), analoga a quelle proprie del diritto (lecito/illecito), dell'economia (utile/non utile) o della scienza (vero/falso).

In questo contesto, il concetto teubneriano di *attanti normativi non umani* risulta particolarmente fecondo. Gunther Teubner (2006) ha mostrato come la capacità regolativa non sia prerogativa esclusiva degli attori umani o delle istituzioni giuridiche, ma possa essere attribuita anche a entità tecniche – come algoritmi o infrastrutture digitali – che, in quanto *attanti*, ovvero agenti non umani dotati di effetti normativi, partecipano attivamente ai processi comunicativi di regolazione sociale.

Questa trasformazione richiama l'idea di Bruno Latour (2005) secondo cui gli artefatti tecnologici sono “actants”, attori dotati di capacità regolativa, che orientano i comportamenti attraverso la materialità delle loro funzioni. Il “by design” non è una mera strategia di implementazione tecnica: è una modalità di codifica normativa che agisce a monte della deliberazione, riducendo la discrezionalità, eliminando l'ambiguità e rendendo impossibile la violazione. L'utente non è più soggetto responsabile, ma terminale operativo in un ambiente regolativo chiuso (Luhmann 1983).

La crescente pervasività del codice informatico nella regolazione dei comportamenti digitali – e la sua capacità di anticipare, prevenire o addirittura

impedire certe azioni – rende evidente che non ci troviamo più di fronte a una mera infrastruttura tecnica, ma a un nuovo paradigma normativo.

Gli algoritmi contemporanei non si fondano su causalità, ma su correlazioni statistiche, *pattern recognition* e inferenze probabilistiche. Non mirano tanto a spiegare o a giustificare la norma, ma a prevedere e ottimizzare comportamenti (Ferrari 2021).

In questo senso, non siamo più nell'ambito della razionalità idealtipica weberiana, ma in quello della razionalità funzionale sistemica, come l'ha elaborata Luhmann: autoreferenziale, osservazionale, *black-boxed* e orientata alla riduzione della complessità secondo codici binari di decisione.

In definitiva, più che una prosecuzione della razionalità legale-burocratica weberiana (Catanzariti 2021), il paradigma "Code is Law" rappresenta a nostro avviso la sua *desemantizzazione funzionale*, secondo un modello cibernettico e autoreferenziale di selezione delle decisioni: ciò che Luhmann chiamerebbe "decisioni senza decisori" (*Entscheidungen ohne Entscheidungsträger*).

Questo mutamento non è neutro nei confronti delle teorie giuridiche tradizionali. Se la legge era riuscita storicamente a istituzionalizzare la propria autonomia attraverso la mediazione testuale, l'incorporazione automatica delle regole nel software apre uno scenario inedito: la chiusura anticipata del senso e la soppressione della discrezionalità giuridica (Karavas 2009). A questo punto, la questione non è più se il codice sia diritto, ma se il diritto possa ancora differenziarsi in un contesto in cui il medium digitale struttura il significato prima ancora che la comunicazione abbia luogo ("*Code instead of Law*").

3. Lessig dopo Lessig: modelli normativi digitali tra Lex Informatica, Lex Algorithmica, Lex ex Machina e Lex Cryptographica

La trasformazione della normatività nella società digitale non si esaurisce nel confronto tra diritto e codice, né si riduce alla mera dialettica tra regole giuridiche e regole tecniche. È ormai necessario adottare una mappa più articolata dei modelli regolativi emergenti, capace di descrivere non solo le fonti della normatività, ma anche le forme e i processi della sua produzione.

Mentre il diritto statuale fonda la propria legittimità su categorie moderne – soggetto, volontà, responsabilità – viceversa la normatività tecnica opera secondo regole binarie, automatiche e insindacabili, prive di margini interpretativi o eccezioni. Le tecnologie digitali definiscono l'ambiente stesso dell'agire, secondo una logica ambientale e non più strumentale (Mann 2024). In tale quadro, la soggettività giuridica tende a dissolversi in una funzione sistemica, e la regolazione giuridica tradizionale mostra una crescente inefficacia di fronte alla chiusura operativa dei sistemi computazionali.

È all'interno di questa cornice teorica che si collocano le principali configurazioni della normatività digitale. A partire dalla genealogia aperta da Reidenberg con la *Lex Informatica* (1998) e sistematizzata da Lessig (1999) con il paradigma architeturale di “Code is Law”, si possono individuare almeno cinque modelli paradigmatici: *Lex Informatica*, *Code is Law*, *Lex Algorithmica*, *Lex ex Machina* e *Lex Cryptographica*. Ciascuno di questi modelli articola in modo specifico la normazione tecnica e sociale, secondo una propria configurazione epistemica, una forma di vincolo e un grado di trasparenza operativa.

3.1 *Lex Informatica: la regolazione come co-progettazione*

Un utile punto di partenza per analizzare i modelli paradigmatici della normatività digitale ci è offerto da Rolf H. Weber (2002), che ha sistematizzato – sebbene non in modo esaustivo – alcune delle principali teorie normative emerse nella governance di Internet. Tra queste, la *Lex Informatica*, concetto introdotto da Joel Reidenberg (1998), rappresenta uno dei primi tentativi di descrivere l'emergere di una regolazione tecnica nel cyberspazio.

Inspirandosi alla *lex mercatoria*, Reidenberg propone l'idea di un sistema parallelo di regole – sviluppato attraverso l'architettura dei network e delle tecnologie informatiche – che governa i flussi informativi e influenza direttamente i comportamenti degli utenti. La *Lex Informatica* si configura quindi come una forma di normatività “by design”, nella quale le policy sono implementate tecnicamente all'interno dei protocolli e degli standard tecnologici (Maestri 2015).

Tuttavia, questo modello mantiene ancora un'apertura alla grammatica giuridica tradizionale. L'approccio è integrazionista: il diritto può “programmare i programmatori”, imponendo vincoli normativi agli standard tecnici. Le regole tecniche possono essere progettate in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in un contesto di co-regolazione. La *Lex Informatica* si presenta così come un paradigma co-regolativo, dove il codice è riconosciuto come strumento normativo, ma rimane permeabile alla partecipazione politica, alla trasparenza procedurale e alla negoziazione istituzionale.

Secondo Weber (2002), la *Lex Informatica* può essere considerata un “sistema parallelo di regole”, in grado di produrre soluzioni regolative analoghe a quelle offerte dal diritto. Questo sistema si struttura intorno a due tipologie di regole sostanziali: da un lato, *policy immutabili*, codificate in standard tecnici rigidi; dall'altro, *policy flessibili*, incorporate in architetture adattabili. La principale debolezza di questo modello – osserva Weber (2002) – risiede però nella minore prevedibilità delle relazioni tra soggetti, nonché nella fragile legittimazione democratica degli attori che progettano le soluzioni tecniche.

Un esempio emblematico della *Lex Informatica* è rappresentato dagli standard di protocollo come TCP/IP, che regolano la comunicazione digitale globale attraverso specifiche tecniche condivise, indipendenti dalla giurisdizione statale. Analogamente, le specifiche del *World Wide Web Consortium* (W3C) stabiliscono regole vincolanti per la struttura e l'accessibilità dei contenuti online, non attraverso norme giuridiche, ma tramite processi cooperativi di definizione tecnica, che costituiscono una forma di normatività incorporata nell'architettura stessa del web.

Un terzo esempio emblematico è rappresentato da ICANN, l'organizzazione che gestisce l'assegnazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP a livello globale. Le sue decisioni, apparentemente tecniche, definiscono concretamente le condizioni di esistenza semantica e accessibilità nello spazio digitale. ICANN incarna così una forma di normatività architettonica tipica della *Lex Informatica*, esercitata al di fuori dei canali giuridici tradizionali ma con effetti giuridicamente rilevanti.

3.2 Code is Law: il potere regolatorio del codice

Questa fase inaugura la normatività computazionale: il codice non si limita a eseguire funzioni, ma struttura direttamente ambienti e comportamenti. Si tratta di una normatività non giuridificata, priva di procedura, formalizzazione o giustificazione. Il “*code*” agisce, ma non argomenta (*agere sine intelligere*): è una macchina sintattica (Cabitza, Floridi 2021), priva di semantica e di pragmatica, che impone comportamenti senza produrre senso.

L'efficacia regolativa si sposta dal diritto al software, dalla prescrizione alla programmazione. Come sottolinea Lessig, questo spostamento può condurre a un mondo in cui il potere normativo effettivo “displaces law” e si trasferisce interamente al codice, producendo una condizione di normatività post-giuridica (Zaccaria, 2022).

Rolf H. Weber (2018), nel commentare criticamente tale approccio, evidenzia alcune implicazioni problematiche. In primo luogo, la normatività del codice non garantisce una sufficiente conformità ai valori giuridici fondamentali, come i diritti individuali o la trasparenza democratica. La logica algoritmica tende, infatti, a sostituire la mediazione deliberativa del diritto con un determinismo tecnologico, in cui le decisioni normative sono prese da chi progetta il software, spesso in assenza di controllo pubblico o accountability istituzionale.

In secondo luogo, la perfettibilità del controllo computazionale è solo teorica: ogni codice può essere potenzialmente aggirato da un altro codice, e ciò rende illusoria l'idea di un dominio totale del comportamento digitale. Infine, Weber (2018) osserva che l'identificazione piena tra diritto e codice – come nel caso degli *smart contract* – può esporre l'intero sistema giuridico

a forme di abuso, soprattutto quando il “code” viene disegnato senza vincoli normativi esterni o senza una cornice etico-giuridica di riferimento.

Già in *Code 2.0*, Lessig stesso (2006) riconosceva i rischi di una regolazione completamente demandata al software: se ogni soggetto può liberamente programmare regole vincolanti in forma di codice, allora il diritto rischia di essere svuotato nella sua funzione garantista e trasformato in un meccanismo automatico privo di interpretazione, discrezionalità e giustificazione.

Il paradigma “Code is Law” rimane dunque centrale per comprendere la trasformazione epistemologica della normatività digitale: da strumento giuridico a forma architettonica dell’azione. Come osserva Garapon (2021, p. 28), “tutto (o quasi) era già contenuto in questa formula”, che anticipa il passaggio della norma scritta al design regolativo incorporato nelle infrastrutture.

L’applicazione più chiara del principio “Code is Law” si osserva nei *Digital Rights Management* (DRM), sistemi progettati per limitare automaticamente l’uso dei contenuti digitali, impedendo copie, condivisioni o modifiche, indipendentemente da quanto previsto dalle norme sul diritto d’autore. Il DRM incarna la transizione dal diritto come dispositivo normativo simbolico al codice come struttura autoesecutiva della regola. Il DRM, pertanto, è un laboratorio paradigmatico per comprendere la trasformazione del diritto in ambiente digitale: non solo un mezzo di *enforcement*, ma un costruito normativo primario, capace di ridefinire ciò che è lecito e illecito attraverso il design tecnologico.

3.3 Lex Algorithmica: la regolazione automatizzata e adattiva

Per *Lex Algorithmica* intendiamo l’insieme delle regole computazionali auto-esecutive, incorporate in sistemi algoritmici, che operano come norme tecniche a efficacia giuridica, riconosciute, accettate o co-progettate dal diritto positivo tradizionale. La *Lex Algorithmica* rappresenta una fase cruciale nell’evoluzione della normatività digitale, in cui il diritto si ibrida con l’intelligenza artificiale e i modelli predittivi, dando origine a una regolazione automatizzata, adattiva e personalizzata. A differenza della fase *Code is Law*, in cui il codice agiva come architettura ambientale normativa, qui l’algoritmo non solo struttura i comportamenti ma produce esso stesso le regole attraverso l’apprendimento dai dati. Come osserva Karen Yeung (2017b), le norme non sono più scritte ex ante da esseri umani, ma vengono apprese, adattate e ottimizzate in modo continuo da sistemi di *machine learning*, dando luogo a una regolazione opaca e difficilmente contestabile, che riduce sensibilmente le possibilità di *accountability* democratica. Julie Cohen (2012) sottolinea come questa nuova forma di regolazione algoritmica non sia neutrale, ma profondamente politica: essa istituisce vere e proprie eco-

logie comportamentali, in cui il soggetto è governato attraverso la modulazione dell'ambiente informazionale, "indipendentemente dal contesto istituzionale e politico che circonda cause ed effetti" (Catanzariti 2021, p. 88, trad. nostra).

In questo contesto emergono concetti centrali come le *algo-norme* (Hydén 2020), che identificano forme di normatività autoesecutiva derivate da processi di apprendimento algoritmico; la regolazione adattiva, visibile in ambienti come i social media o le piattaforme di e-commerce e, infine, il diritto personalizzato (Casey, Niblett 2019). Le *algo-norme*, come descritto da Hydén (2020), rappresentano una forma di normatività algoritmica che emerge quando le decisioni regolative vengono delegate a sistemi basati su *machine learning* e *deep learning*. Questi sistemi non si limitano ad applicare regole predefinite, ma producono dinamicamente le proprie regole attraverso processi di ottimizzazione e adattamento continuo ai dati. Ne risultano configurazioni normative flessibili, situate, distribuite nel tempo e nello spazio.

Un ulteriore sviluppo della regolazione computazionale è rappresentato dal concetto di *personalized law* (Ben-Shahar, Porat 2021), secondo cui le regole giuridiche non sono più universali e impersonali, ma vengono adattate dinamicamente al singolo individuo. Le norme diventano personalizzabili sulla base di dati biometrici, preferenze comportamentali o inferenze algoritmiche. Il diritto, in questo scenario, si individualizza, con effetti potenzialmente dirompenti sulla parità di trattamento, sulla prevedibilità e sulla giustizia distributiva. La forma estrema di questa tendenza è esemplificata nella microdirettiva (Casey, Niblett 2019): una norma che non si limita a enunciare un principio generale, ma incorpora un algoritmo capace di tradurre tale principio in una direttiva concreta, personalizzata e comunicata in tempo reale al cittadino nel momento in cui ne ha bisogno.

Se la *Lex Algorithmica* rappresenta la fase in cui il diritto convenzionale tenta di riappropriarsi dello spazio regolativo attraverso strumenti come la *compliance by design*, l'*accountability*, il *risk-based approach* e l'obbligo di trasparenza dei sistemi algoritmici, essa segna anche l'ingresso in una nuova dimensione della normatività: quella in cui la responsabilità non è più solo assegnata, ma progettata.

Questa trasformazione implica un passaggio dai vincoli *ex post* (come le sanzioni) ed *ex ante* (come le prescrizioni normative) a vincoli *embedded*, ossia incorporati nell'architettura tecnica dei sistemi intelligenti. Il codice non è più solo strumento di automazione normativa, ma ambiente regolativo proattivo, capace di modulare i comportamenti e di rendere l'azione conforme in quanto già ontologicamente predisposta in tal senso.

In questa prospettiva, la riflessione di Luciano Floridi (2009, p. 171) sulla *distributed moral responsibility* fornisce la cornice teorica adeguata. Non si tratta semplicemente di diffondere la responsabilità tra gli attori (program-

matori, provider, deployer), ma di riconoscere che l'ambiente stesso in cui l'azione si compie è normativamente rilevante. L'integrità dell'IA, come proposta da Hamilton Mann (2024) in *Artificial Integrity*, consiste nella possibilità di concepire sistemi capaci di "frenarsi da soli", analogamente a un veicolo che rallenta automaticamente di fronte a un rischio, senza attendere l'intervento del guidatore o l'attivazione di un codice esterno.

Questa forma di regolazione computabile, che possiamo chiamare *constraint embedded*, rappresenta l'evoluzione più promettente (e più radicale) della *Lex Algorithmica*: non una mera giustapposizione di regole giuridiche e tecniche, ma una co-origine sistemica di norme e architetture. L'IA viene così pensata non più come agente isolato da disciplinare, ma come nodo funzionale in un ambiente eticamente computato, in cui la responsabilità non è solo prevista, ma morfologicamente integrata nella sua capacità d'azione.

La *Lex Algorithmica*, in questa lettura, non è una fase transitoria verso la *Lex ex Machina*, ma il luogo concettuale in cui si decide se l'IA sarà un soggetto disciplinato *ex post*, o un attante etico computabile *embedded ex ante*. È qui che la normatività del codice, lungi dal cancellare il diritto, ne diventa vettore tecnico, e forse la sua evoluzione più sofisticata.

Esempi embrionali di questa logica sono già presenti nei semafori intelligenti, che personalizzano la segnaletica sulla base del traffico e del comportamento degli automobilisti. In questa prospettiva, il segnale di precedenza rappresenta la norma astratta, il segnale di stop una norma complessa, mentre il semaforo algoritmico incarna la transizione verso la microdirettiva computazionale: una norma che conosce chi la riceve e si adatta in tempo reale alla sua traiettoria.

Un altro esempio paradigmatico è il sistema installato su alcune automobili che impedisce l'avvio del motore in caso di superamento di un test alcolemico: qui la norma è direttamente implementata e fatta valere dal codice, senza spazio per interpretazioni o deroghe.

Anche Hilgendorf e Feldle (2018) rilevano come l'algoritmizzazione della decisione giuridica incida direttamente sulla produzione normativa, aprendo la strada a una *rule-making* computazionale che sottrae spazi alla deliberazione istituzionale. Sul piano delle implicazioni politiche, Rouvroy (2013) ha mostrato come la governamentalità algoritmica anticipi il comportamento individuale attraverso correlazioni statistiche, sostituendo la responsabilità con la predizione e svuotando la struttura teleologica del diritto. Shoshana Zuboff (2019, p. 352), infine, ha descritto questo modello come "instrumentarian power": un potere normativo che non vieta né punisce, ma orienta e condiziona il comportamento attraverso la sorveglianza computazionale e l'interazione anticipatoria.

Un'altra declinazione significativa della *Lex Algorithmica* è rappresentata dal cosiddetto *nudging* digitale, ovvero dalla modulazione comportamen-

tale tramite micro-interventi progettuali: *layout*, notifiche, *default settings*, colori e temporizzazioni influenzano sistematicamente le scelte dell'utente (Sunstein 2015; Yeung, 2017a). In questo contesto, la normatività non si esprime sotto forma di obblighi o divieti, ma attraverso architetture decisionali personalizzate, che spingono l'utente a fare ciò che l'algoritmo ritiene più conveniente o desiderabile, sostituendo la regola giuridica con un orientamento persuasivo del comportamento.

La *Lex Algorithmica* si manifesta in modo particolarmente significativo attraverso regolamenti come il GDPR e l'AI Act, che tentano – *by design* – di bilanciare il potere predittivo degli algoritmi con principi di trasparenza, spiegabilità e responsabilità. Allo stesso tempo, sistemi di *credit scoring* automatizzati o *pricing* dinamico nelle piattaforme di *e-commerce* mostrano come l'algoritmo agisca da norma adattiva, applicando condizioni diverse a soggetti diversi in base al comportamento pregresso. In questi contesti, il diritto non è più universale, ma personalizzato e performativo.

3.4 *Lex ex Machina: la giustizia eseguibile dalle macchine*⁶

Preliminarmente è necessario distinguere tra *normatività computazionale* (Solum 2019) e *computational law* (Hildebrandt 2018). La prima caratterizza la fase *Code is Law*, in cui il codice agisce come forza regolativa implicita, ambientale e non giuridificata. La seconda, invece, appartiene alla fase della *Lex ex Machina*, in cui il diritto stesso è concepito per essere computato ed eseguito da macchine, con una sintassi logica causale e deduttiva.

Mentre nella *normatività computazionale* il codice struttura ambienti e comportamenti senza formalizzazione giuridica, nella *computational law* il codice diventa forma giuridica automatizzata, portando con sé problemi di trasparenza, spiegabilità e giustificazione. Si tratta, dunque, di due modalità differenti e successive del rapporto tra diritto e tecnica.

Un ulteriore salto qualitativo avviene con la *Lex ex Machina*, fase in cui la regolazione algoritmica non si limita a orientare comportamenti, ma automatizza l'intera funzione giuridica: la selezione della norma, l'analisi del precedente, la valutazione della rilevanza dei fatti. Si tratta di una trasformazione che investe l'attività giuridica nella sua funzione decisoria, e che si manifesta soprattutto nella cosiddetta giustizia predittiva.

Il codice informatico evolve in *computational law*: il diritto non solo viene eseguito da macchine, ma è progettato per essere computabile, come spiega Mireille Hildebrandt (2018). Le norme assumono una forma eseguibile, trattabile da un motore logico, strutturate secondo sintassi deduttive e au-

6 L'espressione "Lex Ex Machina" è tratta dall'omonima "Conference on Law's Computability" tenutasi al Jesus College, presso l'Università di Cambridge, il 13 dicembre 2019.

tomatizzate. Il diritto non è più pensato per l'uomo, ma per la macchina: è *law for machines*.

Questa trasformazione corrisponde, come nota Antoine Garapon (2021), a una rivoluzione grafica: una mutazione profonda delle modalità con cui le norme sono concepite, rappresentate e applicate. Non è più il testo a definire la legalità, ma la modellazione dei comportamenti attraverso il dato. Il diritto, osserva provocatoriamente un avvocato francese citato da Garapon, non è più “ciò che è scritto nei libri”, ma “ciò che si legge nella curva statistica”. Le decisioni non sono più il frutto di una deliberazione giuridica fondata su principi, ma di un processo tecnico-calcolante che produce anticipazioni comportamentali sulla base del passato.

Garapon sottolinea inoltre come questa nuova forma di normatività non si limiti alla giurisdizione, ma si estenda alla produzione delle norme stesse, attraverso strumenti di analisi predittiva del comportamento giurisprudenziale e modelli grafici che diventano, di fatto, la nuova fonte del diritto. L'esempio emblematico è la costruzione di diagrammi per la determinazione degli indennizzi nei licenziamenti, in cui la curva statistica sostituisce il ragionamento normativo, anticipando le decisioni giudiziarie con tale precisione da rendere superflua la funzione interpretativa del giurista.

Il rischio maggiore, avverte Garapon (2021), non è tanto l'uso della tecnologia, ma l'autorevolezza che il digitale esercita sul giudizio, grazie alla sua efficienza, alla sua precisione e alla sua percezione di neutralità. Si afferma così un sovvertimento della gerarchia epistemica: il sapere computazionale soppianta quello umano.

Non mancano, su questo punto, critiche radicali. Come mostrano Sartor e Santosuosso (2024), la “*decisione con l'IA*” comporta uno spostamento epistemico nella funzione del diritto: dall'argomentazione al calcolo, dalla giustificazione al risultato. I sistemi di *legal analytics* e *predictive justice* non si limitano a fornire supporto, ma orientano l'esito delle decisioni sulla base di precedenti statisticamente rilevanti, ridefinendo il concetto stesso di giurisdizione. Il rischio è duplice: da un lato, la cristallizzazione di bias pregressi nei modelli predittivi; dall'altro, la trasformazione del diritto in una “*macchina normativa*”, che funziona senza comprensione e senza contesto.

Tra le critiche più articolate alla *Lex ex Machina* vi è quella di Barberis (2023), secondo cui l'inferenza algoritmica non può vantare alcun valore giuridico in quanto incapace di produrre ragioni dotate di significato, intenzionalità e valore argomentativo. A tale posizione si affianca l'analisi ermeneutica di Tuzet (2009), che sottolinea come le decisioni algoritmiche compromettano il carattere dialogico dell'interpretazione giuridica, e quella analitica di Poggi (2009), che denuncia la disintegrazione della logica giuridica a favore di una computazione puramente esecutiva.

Queste critiche, a nostro avviso, restano ancorate a una concezione intenzionalista e strumentalista della razionalità normativa, incapace di cogliere

la *mutazione ambientale* introdotta dalla regolazione computazionale. Come osserva Mann (2024), l'intelligenza artificiale non è una macchina nel senso meccanicistico del termine, bensì un ambiente sintattico performativo, che ristruttura le condizioni di possibilità (*affordances*) dell'agire normativo. Non si tratta dunque di sostituire la soggettività del giudice con l'automatismo, ma di prendere sul serio il fatto che l'ambiente stesso, nel quale il diritto opera, è stato digitalmente riconfigurato.

La *Lex ex Machina* non è un'illusione di calcolo, come si paventa nel denso volume curato da Carleo (2017), né una negazione della giuridicità (Cardon 2016; Supiot 2006): è un nuovo paradigma di azione regolativa (Solum 2019), in cui la sintassi costituisce (almeno in parte) la semantica, e l'efficacia procedurale prende il posto dell'intenzionalità soggettiva. In questo contesto, intelligibilità, giustificabilità e responsabilità non scompaiono, ma si riconfigurano in relazione all'ambiente computazionale che le ospita.

Se è vero che l'IA non comprende nel senso umano del termine, è altrettanto vero – come mostrano le teorie distribuzionali del linguaggio (Firth 1957), la filosofia computazionale del significato (Floridi 2011), e le riflessioni sull'intenzionalità operativa (Dennett 1989) – che una macchina può generare effetti semantici, performare analogie, produrre decisioni regolate, anche in assenza di comprensione cosciente, “semplicemente funzionando; una tecnologia funzionante sospende le pretese di consenso e assorbe quelle di dissenso” (Nassehi 2024, p. 164, trad. nostra).

Ecco perché, come propone Hildebrandt (2018) – distinguendo tre modelli di interazione tra diritto e tecnologie computazionali – occorre passare da una mera esecuzione computazionale (*Law for Machines*) a una *computational law* nel senso pieno: un diritto eseguibile sì (*Law by design*), ma progettato con razionalità giuridica (*Legal Protection by Design*), sottoposto a revisione, controllo e auditabilità. Solo così si potrà preservare il senso del diritto come forma di giustizia, anche in ambienti dominati dalla *machine-based legality*.

All'interno del paradigma della *Lex Ex Machina*, si collocano poi due fenomeni distinti ma convergenti: da un lato il proliferare di strumenti di *Legal Tech*, dall'altro la prospettiva teorica della *Legal Singularity*. Entrambi rappresentano forme di automazione della funzione giudiziaria, ma si differenziano profondamente per ambizione, portata e implicazioni normative.

La *Legal Tech* si riferisce all'insieme di tecnologie digitali – basate su machine learning, NLP, sistemi esperti – applicate alla gestione, analisi e predizione di dati giuridici. Essa include software per la ricerca giurisprudenziale automatizzata, la classificazione semantica degli atti processuali, la gestione documentale nei tribunali e persino strumenti di *legal analytics* capaci di prevedere gli esiti di un contenzioso (Surden 2014; Ashley 2017). Questi strumenti operano come estensioni operative del lavoro giuridico, contribuendo all'efficienza ma restando subordinati all'intervento umano.

Rientrano in un modello di supporto decisionale, dove la discrezionalità e la giustificazione sono ancora, almeno formalmente, appannaggio del giudice.

Ben diversa è l'idea di *Legal Singularity*, teorizzata da Alarie, Niblett e Yoon (2017), secondo i quali in un futuro non troppo lontano sarà possibile costruire un sistema predittivo talmente accurato, completo e auto-aggiornante da incarnare un diritto perfettamente anticipabile e computabile in ogni sua applicazione.

Queste dinamiche non restano astratte, ma trovano già applicazione in contesti giuridici concreti. Sul versante della *Legal Tech*, si moltiplicano le esperienze di giustizia automatizzata e predittiva: ad esempio, il sistema COMPAS (Lagioia, Rovatti, Sartor 2023) è utilizzato in numerosi Stati americani per supportare le decisioni di libertà vigilata e condizionale, attraverso la valutazione del rischio di recidiva basata su algoritmi opachi.

Sul versante della *Legal Singularity*, è paradigmatico il progetto *Blue J Legal*, cofondato da Benjamin Alarie in Canada, che sviluppa sistemi predittivi basati su machine learning per risolvere questioni tributarie, lavoristiche e di diritto societario, offrendo "opinioni legali probabilistiche" istantanee.

Analogamente, i *risk engines* utilizzati nel settore assicurativo (*trust scoring*) o bancario (*credit scoring*) operano valutazioni ex ante su individui, sostituendo la discrezionalità umana con modelli computazionali di decisione automatizzata.

La moderazione algoritmica è un altro laboratorio di *Lex ex machina*: un diritto senza legislatori, in cui l'intelligenza artificiale si sostituisce al giudizio umano, mettendo in crisi l'idea stessa di normatività democratica.

Le piattaforme digitali – da YouTube a Facebook, da TikTok a X (ex Twitter) – delegano a sistemi automatici di filtraggio, ranking e rimozione la gestione quotidiana del flusso informativo (Gillespie 2018).

Questo tipo di regolazione – spesso descritta come *governamentalità algoritmica* (Rouvroy 2013) – agisce secondo logiche di efficienza, engagement e tutela dell'immagine della piattaforma. Le policies di moderazione, benché formalmente dichiarate, vengono implementate attraverso black box algoritmiche non accessibili all'utente né al giudice. Ciò produce una profonda asimmetria informativa tra attori pubblici e privati, e tra piattaforme e soggetti digitali.

Dal punto di vista giuridico, questa architettura solleva interrogativi cruciali: la libertà di espressione può essere limitata da operatori privati attraverso criteri tecnici non verificabili? L'autocensura indotta dall'interazione con l'algoritmo è una violazione indiretta dei diritti fondamentali? Il soggetto digitale ha diritto a una motivazione algoritmica o a una contestazione effettiva?

La risposta del diritto convenzionale appare debole. Nonostante il Digital Services Act (DSA) e il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) tentino di imporre obblighi di trasparenza e procedure di contestazio-

ne, la realtà resta dominata da architetture di potere computazionale che configurano un *diritto invisibile*, senza norme esplicite ma con effetti giuridici concreti.

3.5 *Lex Cryptographica: la regolazione come protocollo tecnico decentralizzato*

La *Lex Cryptographica* rappresenta la forma estrema della normatività tecnica: un modello regolativo basato su protocolli decentralizzati, eseguibili automaticamente e immuni da controllo istituzionale. In questo paradigma, la regolazione è codificata direttamente nel software, attraverso *blockchain*, *smart contracts* e le *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO).

Nel panorama della regolazione algoritmica, le tecnologie blockchain segnano un punto di svolta: esse propongono un modello di normatività che pretende di fare a meno della fiducia personale e sociale. La blockchain si presenta come un ambiente *trustless*: un'infrastruttura in cui la cooperazione tra soggetti non si fonda più su relazioni di fiducia, ma sulla certezza matematica garantita dalla crittografia, dall'immutabilità del registro distribuito e dal consenso algoritmico.

Questa promessa di eliminazione della fiducia – *trustless* – è, però, paradossale. Come sottolineano De Filippi e Wright (2018), la blockchain non elimina la fiducia: la ricodifica. Non ci si fida più degli attori sociali, bensì dell'ambiente computazionale che struttura le interazioni. Non è la fiducia a sparire, ma è la fiducia tradizionale che si dissolve nella fiducia nell'infrastruttura tecnica. La blockchain diventa così una *digital architecture of trust*, in cui il trust è disincarnato, performato tecnicamente e reso invisibile.

La blockchain rappresenta la massima espressione della *Lex Cryptographica*: una “confidence machine” (De Filippi, Wright 2018), che consente la coordinazione tra attori senza bisogno di fiducia, proprio perché *trustless*. Ma questa assenza di fiducia non coincide con la sua superfluità: come ricorda Maurizio Ferraris (2021), *non esiste società senza fiducia, così come non esiste fiducia senza registrazione*. La blockchain, in tal senso, rappresenta un caso limite di *registrazione totale*, che paradossalmente elimina la fiducia per sostituirla con la verifica algoritmica permanente. Anche Niklas Luhmann (2002) distingueva tra fiducia (*trust*) come *riduzione della complessità* e fiducia (*confidence*) come *affidamento sistemico* su strutture impersonali: nella *Lex Cryptographica*, questo secondo livello si esaspera, e la fiducia personale viene completamente rimpiazzata da un automatismo tecnico.

La radicalizzazione di questo paradigma si manifesta nelle *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO): enti collettivi regolati esclusivamente da *smart contract*, senza alcuna intermediazione umana. Nelle DAO, la regola non è più formulata e poi applicata: è direttamente eseguita. Non esiste

separazione tra produzione normativa ed enforcement. È il trionfo della *Lex Cryptographica*: il diritto viene scritto nel codice e il codice esegue se stesso (De Filippi, Wright 2018).

In questo senso, la blockchain realizza un doppio movimento: da un lato promette trasparenza, sicurezza, incorreggibilità; dall'altro lato instaura un ordine normativo rigido e non contestabile, impermeabile all'adattamento e alla revisione democratica.

Il sogno *trustless* si rivela così un miraggio: non l'abolizione della fiducia, ma la sua trasfigurazione tecnica; non la liberazione del soggetto, ma il suo incasellamento in un sistema autoesecutivo che non lascia spazi di negoziazione. In questo senso, la blockchain non è solo una tecnologia economica, ma un laboratorio politico della regolazione algoritmica, in cui si sperimenta un nuovo tipo di ordine senza alternative.

Questa transizione dalla *Lex Algorithmica* alla *Lex Cryptographica* segna un punto di rottura nella storia della normatività: la progressiva deseman-tizzazione della norma. Mentre la *Lex Algorithmica* si fonda ancora su inferenze adattive e su margini di contestualizzazione (per quanto opachi), la *Lex Cryptographica* elimina ogni spazio interpretativo in favore dell'autoesecuzione e dell'autoapplicazione. Il codice non argomenta, ma agisce; non persuade, ma vincola.

Anche il fenomeno della *tokenizzazione* costituisce un esempio paradigmatico di questa trasformazione (De Caria 2024). Il diritto, in questi contesti, si converte in token: oggetti digitali programmabili che non rappresentano soltanto diritti, obblighi o status giuridici, ma che li incorporano tecnicamente e ne automatizzano l'esecuzione. Il contratto diventa *smart*, il diritto reale diventa trasferibile con una transazione *on-chain*, la responsabilità si disperde nella logica automatica del codice.

Le DAO portano questo paradigma all'estremo: esse sono organizzazioni il cui funzionamento è integralmente regolato da *smart contracts*, ovvero da codice eseguibile distribuito sulla blockchain. Le regole dell'organizzazione non sono iscritte in statuti formali, ma nel codice stesso, che agisce come struttura regolativa auto-applicativa e inemendabile se non attraverso procedimenti formali interni.

Dal punto di vista teorico-giuridico, gli *smart contracts* vincolano le parti attraverso meccanismi di autoesecuzione, le DAO operano mediante logiche di consenso distribuito anziché mediante organi deliberativi, e l'infrastruttura della blockchain garantisce l'applicazione delle regole attraverso protocolli condivisi, senza ricorso a giudici o interpreti umani, fondando così una normatività radicalmente *trustless*.

La *Lex Cryptographica* (De Filippi, Mannan, Reijers 2022) che ne deriva, appare come una nuova forma di normatività senza Stato, senza giurisdizione e senza giudici, ma non per questo priva di effetti giuridici. Anzi: proprio

la sua efficacia automatica e il suo carattere globale ne fanno uno dei fenomeni più incisivi per la riconfigurazione del diritto nel XXI secolo.

In questo contesto si riapre un dibattito teorico fondamentale: *Code is Law* rappresenta una semplice estensione del paradigma autoritario del *Rule by Law*, oppure ne costituisce una radicalizzazione e un superamento? Se il *Rule by Law* tradizionale rimane comunque interno a un ordine giuridico (sebbene strumentalizzato), il *Rule by Code* segna una traslazione della normatività dalla legge alla tecnica.

La tensione si manifesta con particolare evidenza nel caso della identità digitale, che se affidata esclusivamente a meccanismi tecnici di certificazione e riconoscimento, rischia di dissolvere la persona giuridica nel semplice profilo digitale, erodendo lo spazio dell'autonomia e del riconoscimento.

In definitiva, *Lex Cryptographica* inaugura una *rule by code* che non si limita a rimpiazzare la norma con l'algoritmo, ma riformula la stessa idea di normatività: non più produzione giuridica contestabile, ma esecuzione automatica e inemendabile di condizioni tecniche predefinite.

4. Il diritto può ancora regolare la tecnologia digitale?

Nel contesto di crescente egemonia della regolazione tecnica e algoritmica, il diritto legislativo non è rimasto immobile. Al contrario, negli ultimi anni, soprattutto in ambito europeo, si è sviluppata una produzione normativa imponente, che mira a riaffermare il primato della legge nella governance dello spazio digitale.

Questo cambiamento di paradigma nella governance digitale può essere letto, in chiave interpretativa, come un *regulatory turn* dell'Unione Europea: un'inversione di tendenza che segna il passaggio da un approccio inizialmente neutrale o frammentario nei confronti delle tecnologie digitali, a una strategia giuridica coerente e sistematica volta a riaffermare la sovranità normativa europea. Tale svolta si manifesta in una serie di strumenti normativi – dal GDPR al DSA, dal DMA fino all'AI Act – che non solo intendono disciplinare le dinamiche del mercato e della comunicazione online, ma anche ribilanciare l'asimmetria tra regole tecniche e norme giuridiche. Pur non impiegando esplicitamente l'espressione *regulatory turn*, diversi autori (Veale e Zuiderveen Borgesius, 2021; Pollicino e Dunn, 2024; Pizzetti, Orofino e Longo, 2024; Torchia, 2023) riconoscono nella recente produzione normativa dell'UE un tentativo di riappropriazione giuridica dello spazio digitale e di affermazione di un modello europeo di regolazione fondato su trasparenza, accountability e tutela dei diritti fondamentali.

La *Regulatory Turn* europea si radica in una duplice genealogia concettuale: una *pars destruens*, che denuncia il degrado dello spazio digitale in

termini di potere e disuguaglianza, e una *pars construens*, che propone nuovi modelli normativi in grado di restituire centralità al diritto.

La *pars destruens* è rappresentata da diagnosi critiche che descrivono l'ecosistema digitale come uno spazio di potere privatizzato, opaco e post-statuale. Mazzuccato (2019) parla di *feudalesimo digitale*, denunciando la concentrazione di potere normativo nelle mani delle piattaforme come nuove signorie digitali. Reijers (2020), riprendendo la teoria dei *sovrani funzionali*, evidenzia il ruolo para-statuale degli attori tecnologici nella definizione delle regole del vivere online. Pasquale (2015), con l'espressione *sovrani digitali*, approfondisce ulteriormente la capacità delle piattaforme di esercitare una sovranità normativa senza mandato democratico. Come osserva Maria Rosaria Ferrarese (2022), siamo di fronte all'emersione di "nuovi poteri" privati, penetranti e opachi, in grado di esercitare una regolazione efficace senza transitare attraverso le forme tradizionali dello Stato di diritto. La forza di questa normatività risiede nella sua invisibilità: l'utente non percepisce di essere soggetto a una norma, ma semplicemente a un vincolo tecnico, a una funzionalità operativa.

La *pars construens*, al contrario, riunisce quei filoni teorici che aspirano a ricondurre lo spazio digitale entro il perimetro del diritto. Hildebrandt (2018) e Brandford (2023) propongono una *rule of law by design*, fondata sull'incorporazione ex ante di principi giuridici nei sistemi tecnici. Diver (2022) introduce la nozione di *digisprudence* per designare un diritto che si esercita nella progettazione stessa delle architetture digitali. Suzor (2018), infine, rilancia un *digital constitutionalism* che individua nella Costituzione digitale una forma di bilanciamento tra poteri tecnici e diritti fondamentali. Questi approcci, pur diversi tra loro, convergono nell'idea che la tecnologia debba essere regolata attraverso forme innovative di giuridificazione, capaci di affrontare la normatività tecnica non con mera resistenza, ma con un progetto politico-giuridico attivo.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il Digital Services Act (DSA), il Digital Markets Act (DMA), l'AI Act, il Data Governance Act e molte altre iniziative legislative disegnano un progetto coerente e ambizioso di riconquista giuridica dell'infosfera. L'Europa si è assunta il compito di disciplinare il potere digitale mediante l'introduzione di vincoli giuridici a piattaforme, algoritmi, mercati e sistemi decisionali automatizzati, secondo una logica di tutela dei diritti fondamentali, trasparenza, responsabilità e concorrenza (Sartor 2020). Eppure, nonostante l'articolazione di questo sforzo regolativo, resta aperta una questione teorica fondamentale: questa reazione normativa opera un bilanciamento effettivo rispetto alla tecno-regolazione oppure si limita a un aggiustamento tardivo, formalistico, forse persino ancillare? In altri termini: il diritto riesce ancora a regolare la tecnologia, oppure si adatta a essa, ne assume il linguaggio e la struttura, si riconfigura come interfaccia della governance digitale senza

modificarne i presupposti? La risposta, tutt'altro che univoca, richiede una disamina articolata. Da un lato, va riconosciuto che i testi normativi europei introducono per la prima volta obblighi giuridici stringenti nei confronti degli attori tecnologici globali: il GDPR ha posto limiti chiari alla raccolta, al trattamento e alla profilazione dei dati personali, istituendo diritti soggettivi nuovi come quello alla portabilità e alla deindicizzazione; l'AI Act classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio, imponendo requisiti di trasparenza, sicurezza, governance e supervisione umana; il DSA e il DMA ridefiniscono le responsabilità delle piattaforme digitali dominanti, imponendo obblighi di moderazione dei contenuti, accesso ai dati, audit algoritmici e separazione funzionale tra servizi (Ebers, Navas 2020). Questi strumenti rappresentano tentativi concreti di ricostruire una sovranità normativa pubblica nello spazio digitale. Dall'altro lato, tuttavia, va rilevato che la forza regolativa di questi strumenti è limitata da vincoli strutturali profondi. In primo luogo, si tratta quasi sempre di dispositivi *ex post*, che agiscono su comportamenti già avvenuti, attraverso meccanismi di accountability, compliance, valutazione d'impatto e sanzione. La regolazione non precede il fatto tecnico, ma lo segue, cercando di porvi rimedio. In secondo luogo, molte delle obbligazioni introdotte si traducono in oneri procedurali, che non modificano la logica operativa delle piattaforme, ma la incapsulano entro cornici formali. Il diritto si ritira dalla normazione dei fini e si rifugia nella normazione delle forme. Ancor più rilevante è la tendenza, sempre più marcata, a incorporare i principi giuridici nella progettazione tecnica stessa: *privacy by design* (Cavoukian 2009), *ethics by design* (Mantelero 2018), *transparency by design* (Wachter, Mittelstadt, Floridi 2017) (come già previsti nel GDPR e rafforzati nel quadro regolativo dell'AI Act e del DSA, che ne istituzionalizzano la valenza tecnica e giuridica), *human oversight by design* (European Commission 2021). Questa strategia, pur nata dall'esigenza di prevenire abusi, finisce per accettare la logica della regolazione infrastrutturale, secondo cui il rispetto delle norme avviene non mediante controllo giuridico esterno, ma attraverso l'automazione del vincolo. Il diritto si converte in specifica funzionale, requisito tecnico, opzione configurabile. Come ha osservato Roger Brownsword (2020), in questi casi si produce un diritto senza giudice (*law without a judge*): efficace ma acefalo, conforme ma non deliberativo. Il rischio di questa evoluzione è duplice. Da un lato, l'ibridazione tra diritto e tecnologia può tradursi in una deresponsabilizzazione della normatività: nessuno è responsabile di ciò che il sistema decide, purché lo decida in modo tecnicamente conforme. Dall'altro, si rafforza un modello di regolazione automatica che marginalizza la dimensione argomentativa e interpretativa del diritto, ossia ciò che ne costituisce il nucleo democratico, con il rischio concreto di una deriva tecnocratica (Floridi 2022; Hildebrandt 2020). In questo senso, il tentativo europeo di normare il digitale rappresenta al tempo stesso una risposta e una conferma del paradigma che vor-

rebbe limitare. È una risposta, perché reintroduce vincoli legali, principi costituzionali, categorie di responsabilità. Ma è anche una conferma, perché assume la struttura tecnica come dato immodificabile, adattandosi ad essa piuttosto che trasformarla. La sfida per il diritto, allora, non è solo quella di regolare la tecnologia, ma di resistere alla sua naturalizzazione, riaffermando la possibilità di scelte normative che non siano già scritte nel codice.

A conferma della radicalità del cambiamento, è utile richiamare una convergenza teorica inaspettata ma feconda: quella tra l'approccio sistemico di Niklas Luhmann e la visione materialistica di Karl Marx. Entrambe, pur da prospettive opposte – cinicamente neo-funzionalista l'una, dialetticamente critica l'altra – riconoscono che la tecnologia non è mai neutrale, ma una forza autonoma che struttura l'ambiente sociale (Manfré 2008).

Per Marx (1867), la tecnologia rappresenta una forza produttiva materiale: il suo sviluppo altera i rapporti sociali e, con essi, le forme stesse della soggettività e del potere. Per Luhmann (1990), la tecnologia agisce come sottosistema operativo autoreferenziale, costruendo i propri codici e il proprio ambiente senza bisogno di legittimazioni esterne.

Nel contesto digitale contemporaneo, queste due intuizioni convergono. Il codice non solo funziona come sistema operativo ambientale, secondo la logica luhmanniana, ma incarna anche rapporti di dominio produttivo, come avrebbe evidenziato Marx. La regolazione algoritmica, lungi dall'essere un mero fatto tecnico, si presenta come una forma materializzata di governance economica e sociale, che integra produzione, controllo e normazione in un unico ambiente performativo.

In questa prospettiva, l'egemonia del codice si configura non solo come una trasformazione della normatività, ma come una ristrutturazione delle basi materiali e simboliche del potere, in cui il diritto rischia di operare sempre più come un supplemento formale posteriore, anziché come istanza originaria di regolazione.

Mentre da un punto di vista teorico, in risposta all'egemonia del codice come forma di regolazione tecnica, il dibattito contemporaneo ha conosciuto una polarizzazione tra due posizioni estreme: da un lato, il positivismo giuridico antiformalista, che rifiuta ogni riduzione del diritto alla computabilità, appellandosi al carattere ermeneutico, indeterminato e contestuale della normatività giuridica; dall'altro, il *legalismo computazionale*, che identifica il diritto con un sistema di regole formalizzabili e dunque traducibili in codice eseguibile.

È in questo contesto teorico-giuridico che emergono due proposte teoriche di *terza via*, fondate sulla consapevolezza che il codice possiede capacità normative reali, seppur parziali, e che la sfida non è tanto negarne l'efficacia, quanto costituirne i limiti e le condizioni di legittimità.

La prima è quella di Laurence Diver, che nella sua monografia *Digisprudence. Code as Law Rebooted* (2022) rifiuta sia il determinismo tec-

nologico di Lessig, sia il riduzionismo computazionale dei fautori del diritto codificato. Diver denuncia i rischi del *legalismo computazionale*, ovvero l'illusione che il diritto possa essere integralmente tradotto in codice, cancellando le dimensioni discorsive, contestuali e interpretative della normatività giuridica. La sua *digisprudence* segna un cambio di paradigma nella riflessione della normatività digitale. Con questo termine, Diver intende una forma di riflessione giuridica non più centrata sull'enunciato normativo, ma sulla materialità della norma incorporata nel design computazionale. La *digisprudenza* propone di giuridificare il design, di trattarlo come una forma di legislazione pratica implicita – una *affordance* – vincolata da principi di legittimità, trasparenza e giustizia.

La seconda è rappresentata da Mireille Hildebrandt (2015, 2018), tra le maggiori teoriche del *digital constitutionalism*. In opposizione al determinismo tecnologico, Hildebrandt non rifiuta il “*law by design*”, ma ne riconosce il potenziale solo a condizione che le architetture digitali siano progettate secondo i principi fondamentali del *Rule of Law*: giustificabilità, contestabilità, responsabilità. La sua proposta di *computational hermeneutics* (Hildebrandt, 2021) intende mantenere aperta la possibilità di interpretazione e giustificazione anche all'interno di sistemi algoritmici.

Nonostante la differenza di accenti, entrambi gli autori convergono su un punto essenziale: il diritto non può più essere pensato senza il design, ma deve essere progettato per garantire la propria vocazione emancipativa e democratica. La normatività digitale non può essere né subita né accettata acriticamente, ma va *normata*, proprio attraverso una *giurisprudenza computazionale critica* (Diver 2022) o un *costituzionalismo computazionale responsabile* (Hildebrandt 2018). In questo senso, il *by design* non è solo una tecnica, ma una forma di ragione normativa che *prepara le condizioni di input*, ponendo limiti, possibilità e contro-potere al codice.

Nel dibattito contemporaneo sulla regolazione digitale, una caratteristica ancora largamente sottovalutata dal positivismo anti-formalista, su cui si è arroccata una parte significativa della dottrina giuridica, riguarda la *natura epistemica del codice contemporaneo*. Quando si rifiuta il code come “cosa altra” dal diritto, lo si immagina ancora come un sistema rules-driven, simbolico, lineare, monòtono: un meccanismo deduttivo che applica regole fisse, come un sistema esperto degli anni Novanta. Ma proprio qui si coglie l'anacronismo dell'obiezione.

Il vero salto qualitativo del code contemporaneo non è nell'automazione della regola, ma nella sua trasformazione epistemica in sistema *data-driven* (Cristianini 2023). Il codice non è più simbolico ma statistico, non è più normativo in senso prescrittivo ma congetturale e probabilistico. I sistemi di *machine learning* e *deep learning* non eseguono regole: generano modelli inferenziali, basati su correlazioni, pattern e adattamenti continui. Non deducono, ma inferiscono sulla base di dati. Non si tratta quindi di una

normatività rigida, bensì plastico-adattiva, capace di modellare ambienti e comportamenti sulla base di feedback e previsioni. Ed è proprio questa flessibilità modellante che rende il codice *più normativo* del diritto, non meno.

Questa trasformazione, da *rules-driven* a *data-driven*, non cancella la normatività, ma la rende più efficace, perché più immanente agli ambienti digitali che il codice stesso costruisce. Negare questa dimensione significa combattere una guerra con armi epistemologiche spuntate, contro un nemico che ha già cambiato terreno, linguaggio e logica operativa.

Il code non deduce: induce, generalizza, corregge, correla, apprende. Le decisioni che produce non sono motivate da intenzioni soggettive, né da algoritmi deterministici, ma sono inferenzialmente giustificate sulla base di dati e correlazioni apprese. In questo, paradossalmente, il codice si avvicina al diritto, che anch'esso giustifica le proprie decisioni non sulla base di motivazioni psicologiche, ma attraverso argomentazioni inferenziali analogiche e induttive (Luhmann 2013, pp. 55-56) coerenti con norme, valori e precedenti.

Ma c'è di più. Il codice non si limita a normare un ambiente preesistente, come farebbe una legge rispetto alla società. Il codice costruisce l'ambiente che regola. Le architetture digitali non sono solo strumenti, ma mondi artificiali, ambienti performativi progettati per funzionare secondo le logiche operative del software. In questo senso, la normatività del *code* non è semplicemente regolativa, ma costitutiva e performativa: plasma i comportamenti, produce spazi d'azione, genera metriche di conformità. Non si limita a dire cosa è consentito o vietato, ma modella direttamente ciò che è possibile o impossibile fare (*affordance/disaffordance*).

Alla luce di tutto ciò, si comprende come il bersaglio polemico del “code is law” sia stato reso troppo facile. È vero che il tecno-determinismo lessighiano è stato criticabile per la sua visione totalizzante, ma è altrettanto vero che il suo nucleo teorico – l'idea che il codice sia una forma di normatività ambientale – resta pienamente valido.

È in questa cornice che, a nostro avviso, la *terza via* – quella proposta da Diver e Hildebrandt – appare come realizzazione implicita del progetto lessighiano del “by design”: proprio la necessità di *regolare il codice con il codice*, di fare *law by design*, testimonia la superiorità normativa del codice che viene percepito come necessario terreno di battaglia normativa.

Se il codice costruisce l'ambiente e modula le azioni, allora il diritto, per sopravvivere, non può limitarsi a interpretare o limitare: deve performare. È in gioco non solo la giuridicità delle regole, ma la soglia stessa dell'azione regolativa. Ciò che viene meno non è il diritto in quanto tale, ma la pretesa che esso sia l'unico luogo legittimo della normatività sociale. In questo senso, la normatività digitale non è un'espansione tecnica del diritto, ma una sfida ontologica alla sua esclusività.

Un aspetto trascurato ma decisivo del diritto nell'era digitale è la presenza di vere e proprie *clausole deregolative*, inserite all'interno degli stessi testi nor-

mativi. Si tratta di formule giuridiche che, lungi dal disciplinare attivamente il comportamento dei soggetti o degli artefatti, autorizzano l'autonomia della tecnica, rinunciando alla funzione classica di imposizione normativa. È il legislatore stesso che, consapevolmente, *depotenzia il diritto*, lasciando campo alla regolazione automatica.

Il GDPR, per esempio, pur riconoscendo la centralità del consenso, trasforma tale consenso in un dispositivo di deresponsabilizzazione *ex lege*, che libera da obblighi ogni attore che lo ottenga, anche in situazioni di evidenti asimmetria informativa o manipolazione del design (Zuboff 2019). Si produce così una paradossale *degiuridificazione del diritto alla protezione*, mascherata da potenziamento del controllo individuale.

Il Digital Services Act (DSA), attraverso la cosiddetta clausola del buon samaritano (art. 6), stabilisce che le piattaforme non perdano il beneficio dell'esenzione di responsabilità (*safe harbour*) per il solo fatto di aver agito volontariamente per individuare e rimuovere contenuti illeciti o per conformarsi al diritto dell'Unione. Apparentemente neutra, tale disposizione incoraggia una forma di moderazione algoritmica proattiva, eseguita direttamente dagli Internet Service Provider, senza però garantire adeguati meccanismi di controllo giurisdizionale *ex ante*. In tal modo, la clausola finisce per legittimare una governance privata dei contenuti, in cui l'intervento pubblico risulta indebolito o posticipato, e la discrezionalità tecnica della piattaforma diviene il perno della normazione.

Inoltre, il meccanismo di *notice and takedown*, previsto dal GDPR e dal DSA e da altri atti legislativi che tutelano i diritti digitali, impone un onere significativo, *supererogatorio*, sugli utenti per segnalare contenuti illeciti online. Mentre questa procedura può sembrare prima facie un modo per migliorare la tutela dei diritti online, può essere considerata un *dispositivo responsabilizzante* (Fisher 2018) per gli utenti comuni. Non tutti gli utenti però hanno la conoscenza, il tempo o le risorse per segnalare prontamente ogni contenuto illecito che incontrano.

Anche l'AI Act, nonostante l'ambizione regolativa, contiene una clausola deregolativa strutturale: lo stralcio della responsabilità da danno algoritmico, in fase finale di negoziazione, rappresenta un ritiro del diritto rispetto alla sua funzione rimediale. L'assenza di una disciplina della responsabilità lascia il cittadino esposto a un sistema decisionale opaco, senza possibilità di rimedio in caso di errore, danno o abuso.

In tutti questi casi, non è la tecnica a sottrarre spazio al diritto, ma è il diritto stesso a cedere il passo alla tecnica, scegliendo di non esercitare la propria forza regolativa. La clausola deregolativa rappresenta dunque una figura nuova del diritto postmoderno: non consiste nell'assenza di norma, ma nella presenza di una norma che autorizza l'assenza, ossia in una delegittimazione preventiva del diritto.

5. La persona come presenza algoritmica: il caso del minore

La trasformazione digitale non investe soltanto i modelli di regolazione e governance, ma incide profondamente anche sulla natura della soggettività. La persona, infatti, non è più concepita come centro autonomo di deliberazione e responsabilità, bensì come oggetto computabile di osservazione, classificazione e previsione. Seguendo l'impostazione di Gunther Teubner, si può parlare – come si è detto – di *attanti giuridici*: entità che acquisiscono rilevanza normativa all'interno di *regimi inter-legali*, dove il diritto tradizionale coesiste, si intreccia o soccombe rispetto alla normatività operativa incorporata nelle architetture tecniche (Teubner 2006, 2012). In questa prospettiva, la soggettività non è data, ma performata dall'ambiente normativo digitale.

La prima generazione che ha attraversato la fase cruciale dell'adolescenza in simbiosi con dispositivi digitali è la Generazione Z. È all'interno di questa cerchia generazionale che si manifesta con maggiore evidenza l'impatto delle tecnologie digitali sulla formazione dell'identità. A differenza del mondo offline, dove l'età anagrafica continua a rappresentare una soglia normativa, nel contesto online essa risulta largamente trascurata: la registrazione ai social media è tecnicamente accessibile anche ai minori di tredici anni attraverso semplici espedienti di autocertificazione. La soglia minima dei tredici anni, istituita dal COPPA Act statunitense del 1998, ha finito per imporsi come standard globale, pur essendo inadeguata a tutelare soggetti cognitivamente vulnerabili.

Come suggerisce Jonathan Haidt (2024), si potrebbe agire in sintonia con quei genitori che ritengono necessario imporre limiti di età all'accesso a internet da parte dei figli. Una soluzione praticabile per rispondere a questa esigenza sarebbe quella di mettere a disposizione dei genitori un meccanismo per contrassegnare i device dei figli come appartenenti a un minore. Questo contrassegno, integrabile a livello di hardware o software, indicherebbe in modo inequivocabile alle aziende l'obbligo di rispettare restrizioni legate all'età anagrafica dell'utente, vietando l'accesso in assenza di consenso parentale: un'implementazione di protezione by design, che sposta il baricentro normativo dalla responsabilità individuale alla configurazione tecnica dell'ambiente digitale.

L'apporto teorico di Niklas Luhmann consente di articolare ulteriormente questa prospettiva. Nei sistemi sociali complessi, le persone tendono a essere ridotte a *punti funzionali*, ossia interfacce sistemiche che assolvono al compito di selezionare, elaborare e distribuire informazione secondo logiche comunicative autoreferenziali (Luhmann 1995). Nell'ambiente computazionale, questa dinamica si radicalizza: la persona non è più il referente della norma, ma una variabile funzionale che viene gestita in termini di efficienza comunicativa e valore estratto.

A tal riguardo, anche la lettura marxiana può offrire una chiave critica decisiva per comprendere la soggettività digitale. Se Luhmann la dissolve nei flussi sistemici e Teubner la ricostruisce come attante co-costruito, da parte sua Marx (1844) individua nella tecnica una forma di alienazione sociale. Il soggetto non è semplicemente osservato o performato, ma espropriato: perde il controllo sui prodotti della propria attività (oggi: dati, preferenze, interazioni), che vengono oggettivati in architetture digitali dalle quali è escluso. Nell'ambiente digitale, l'alienazione non è solo economica, ma ontologica: il minore, come ogni individuo, viene ridotto a "forza-lavoro informazionale" (Fuchs 2020), continuamente catturata, modellata, valorizzata, senza possibilità di autodeterminazione. La sua soggettività viene così reificata in codice, trasformata in vettore di valore computazionale. In questo senso, la persona digitale non è solo attante o funzione, ma soggetto alienato, separato da sé stesso attraverso un processo di espropriazione normativa e simbolica.

Numerosi studi empirici mostrano come l'immersione precoce e prolungata nei social media abbia effetti differenziati sulla salute mentale di ragazzi e ragazze.

Twenge (2018) e Haidt (2024) documentano un aumento significativo di ansia, depressione e disturbi alimentari tra gli adolescenti, con particolare incidenza tra le adolescenti, soggette a un'esposizione costante al confronto sociale e al perfezionismo estetico. Come, in particolare, sottolinea Jonathan Haidt (2024), a un certo punto della cosiddetta transizione digitale le adolescenti si sono ritrovate assoggettate al confronto socio-valoriale centinaia di volte di più di quanto lo fossero mai state nell'arco dell'intera evoluzione umana. Ciò le ha esposte maggiormente ad aggressività e cattiveria, alimentate dalla struttura stessa dei social media, che favorisce il conflitto relazionale. Inoltre, a partire dal 2010, queste stesse dinamiche hanno iniziato a coinvolgere, con effetti simili, anche i ragazzi. Spostando l'attenzione sull'importanza attribuita a follower e like – indipendentemente dal genere e dall'età – la Rete ha progressivamente hackerato la percezione del proprio valore sociale, generando una vera e propria ossessione per i feedback ricevuti (Turkle 2015). Tutti questi sviluppi hanno concorso a compromettere un diritto fondamentale, quello alla salute mentale, che dovrebbe essere garantito come inviolabile per tutti gli adolescenti (Ehrenberg 2010).

Tale disagio può essere letto anche attraverso la categoria sociologica dell'anomia (Durkheim 1969), intesa come disintegrazione delle regole condivise e smarrimento identitario. Nelle generazioni cresciute online, la mancanza di relazioni stabili radicate in ambienti offline produce una soggettività errante, fragile, sprovvista di coordinate normative affidabili. Ciò comporta una nuova forma di anomia digitale: i legami sono intermittenti, la visibilità è fluida, la normatività è frammentata. Il risultato è quello di un'esistenza

orientata non più da comunità stabili, ma da reti che si disattivano e riattivano senza continuità (Manfré 2025).

Ora, a nostro avviso, il concetto durkheimiano di anomia può offrire un contributo decisivo per comprendere il senso di vuoto normativo che ha investito la Generazione Z. Tale generazione manifesta una crescente difficoltà a radicarsi in contesti sociali stabili, offline, dove le relazioni sono fondate sulla continuità e sulla prossimità. Il tessuto sociale tradizionale – fatto di legami duraturi tra individui in carne e ossa – è stato progressivamente sostituito da reti digitali in cui le connessioni sono fluide, intermittenti e spesso prive di riconoscibilità stabile. Come già osservava Karl Mannheim (2008), la comunità organica che storicamente ha sostenuto la formazione identitaria degli adolescenti lascia spazio a una normatività instabile, discontinua, disincarnata. Vivere in un contesto anomicamente strutturato espone i minori a fragilità psicosociali profonde, che non possono essere affrontate con nostalgiche idealizzazioni del passato, bensì con una rinnovata attenzione alla valorizzazione della soggettività e del potenziale espressivo individuale, all'interno di ambienti capaci di rigenerare forme di socialità normativamente sensate.

A questa vulnerabilità si aggiunge una trasformazione radicale del rapporto tra memoria individuale e memoria sociale. Come evidenzia Elena Esposito (2001), la digitalizzazione ha spostato le funzioni mnemoniche dalla mente individuale ai dispositivi e alle infrastrutture tecnologiche, producendo un *outsourcing* cognitivo sistemico. Tanto più il cervello viene alleggerito dallo sforzo di ricordare, tanto maggiore è il rischio di atrofia delle capacità critiche. La memoria sociale – intesa come struttura comunicativa che seleziona e stabilizza l'informazione rilevante – non serve tanto a ricordare quanto a dimenticare: a ordinare e semplificare il flusso informazionale. Questo processo, apparentemente efficiente, può però generare un effetto collaterale insidioso: una perdita di profondità nella costruzione dell'identità personale, soprattutto nei nativi digitali. Come già osservato altrove (Manfré 2022), l'abitudine a delegare ogni funzione di richiamo mnemonico a supporti esterni finisce per ridurre la capacità di concentrazione e l'autonomia riflessiva dei soggetti, portando a una vera e propria involuzione cognitiva rispetto alle generazioni precedenti.

In un contesto segnato dalla complessità delle interazioni digitali e dalla crescente automazione delle relazioni sociali, la nozione di *persona* non può più essere assunta come punto di partenza naturale o ontologico. Seguendo la teoria dei sistemi di Niklas Luhmann, possiamo interpretare la *persona* non come un soggetto dotato di interiorità stabile, ma come una riduzione semantica funzionale alla comunicazione. Luhmann definisce la persona come “il termine che denota che non si riesce a osservare per quale ragione le aspettative acquisiscano maggiore probabilità quando sono connesse entro un sistema psichico” (Luhmann 1990). In altri termini, la persona è una

costruzione osservativa che consente di stabilizzare l'incertezza tipica della doppia contingenza tra sistemi, garantendo una sufficiente prevedibilità nelle interazioni.

Applicando questa intuizione al contesto digitale, possiamo affermare che qui anche la persona opera come una *black box* semantica, un'interfaccia osservabile entro cui fluiscono dati, comportamenti, preferenze, identificatori biometrici e affettivi.

In linea con la concezione sistemica di Luhmann, il minore emerge quindi come un *soggetto desoggettivizzato*, la cui identità non precede l'interazione, ma si costruisce retroattivamente nella codifica algoritmica delle sue tracce digitali. La soggettività fragile non è un accidente, ma il risultato inevitabile di un ecosistema informazionale che chiede non soggetti consapevoli, ma nodi efficienti di elaborazione dati.

La stabilità del riconoscimento, così come la legittimità dell'interazione, non deriva da una sostanza soggettiva ma dalla capacità di essere osservati come nodi identificabili nei processi algoritmici. In questo senso, la persona digitale si colloca esattamente tra *habeas corpus* e *habeas data*: da un lato è corpo osservato, dall'altro archivio permanente di dati e metadati. Come *black box* algoritmica, essa non è mai completamente accessibile, né ai sistemi tecnici né ai sistemi sociali; e, pur tuttavia, è ciò su cui si costruiscono aspettative stabili, comportamenti legittimi, accessi consentiti o negati.

Il carattere profetico del pensiero luhmanniano consiste proprio nel mostrare come l'ordine sociale emergente – oggi anche in forma digitale – non dipenda dalla trasparenza delle identità, ma dalla capacità dei sistemi di ridurre l'opacità strutturale attraverso forme di personalizzazione semantica. In questo senso, la persona digitale è il risultato di una mediazione sistemica tra visibilità, rilevanza e controllo: è ciò che permette la comunicazione tra *black box* digitali e sociali, e insieme ciò che viene continuamente *programmato* e *riprogrammato* dall'ambiente algoritmico.

Nel quadro teorico delineato da Niklas Luhmann, la persona non rappresenta un'entità ontologicamente data, ma una costruzione semantica funzionale alla comunicazione tra sistemi complessi. In contesti di *doppia contingenza*, dove ogni sistema (psichico o sociale) opera come una *black box* – ovvero come un'entità opaca, intrasparente all'altro – la *persona* funge da dispositivo di riduzione dell'imprevedibilità: un'interfaccia comunicativa, che permette ai sistemi di orientarsi nel mutuo riconoscimento, senza mai giungere a una reale trasparenza interiore (Luhmann 1995).

Applicare tale impostazione alla figura del minore nell'ambiente digitale significa riconoscerne la soggettività non tanto come espressione di un'identità profonda e psicologicamente data, quanto come risultato emergente di aspettative comunicative strutturalmente funzionali. Il minore diviene così una *persona digitale*, una costruzione osservabile e osservata, riconfigurata

continuamente nei suoi input e output relazionali, nel gioco riflessivo tra visibilità algoritmica e opacità sistemica.

Tale costruzione della persona digitale si innesta in una configurazione normativa ambigua, sospesa tra *habeas corpus* (la protezione del corpo fisico del minore) e *habeas data* (la tutela dei suoi dati e tracciati digitali) (Maestri 2020). Il corpo stesso della persona, nella rete, si smaterializza in una molteplicità di segnali e impronte digitali che producono effetti giuridici, morali e comportamentali. In tal senso, la persona digitale non è più una semplice “estensione” della persona fisica, ma un oggetto informazionale morale normativamente attivo, la cui presenza nell’infosfera si configura nei media algoritmici che ne condizionano esistenza e riconoscibilità (Floridi 2009).

Il minore rappresenta una figura paradigmatica del paziente morale nell’infosfera floridiana. Ma è anche la soglia critica in cui la fragilità ontologica e quella giuridica si sovrappongono.

In questo scenario, il minore emerge come paziente morale privilegiato, non solo per la sua vulnerabilità psicologica, ma perché esposto a un ambiente performativo che lo costruisce come nodo di calcolo. Questa condizione impone un rovesciamento del paradigma della responsabilità: non più centrata sull’agente intenzionale, ma sul progettista dell’ambiente. Non è più (solo) questione di soggetti che agiscono, ma di ambienti digitali che normano, anticipano, incanalano i comportamenti. È per questo che Floridi (2014) parla di *tecnologie di terz’ordine*: non strumenti, non agenti, ma ambiti ontologici artificiali in cui si vive, si agisce, si decide.

L’azione è così spostata da un piano intenzionale a un piano architettuale, dove la responsabilità non è solo dell’agente, ma dell’intera rete di progettazione e implementazione dell’ambiente informazionale.

Nello spazio digitale, ogni forma di presenza – anche quella del minore – è tecnicamente disciplinata da architetture digitali che ne definiscono la visibilità, l’accesso e la possibilità di interazione. La sua soggettività giuridica viene progressivamente plasmata all’interno di ambienti computazionali che non solo reagiscono al comportamento, ma lo anticipano e lo orientano, producendo quelle che sono state chiamate le *algorithmic subjectivities* (Baumer, Taylor, Brubaker, McGee 2024), intese come configurazioni relazionali del sé emergenti dall’interazione tra minori, interfacce, algoritmi e norme sociali codificate in ambienti digitali (Armano, Briziarelli, Flores, Risi 2022).

Questo approccio, sviluppato nell’ambito della *Human-Computer Interaction* (HCI), rovescia la prospettiva tradizionale centrata sull’esperienza del minore-utente: non è il minore a disporre dell’ambiente digitale, ma è piuttosto la sua soggettività a essere prodotta all’interno dell’ambiente algoritmico. La soggettività del minore è co-costruita da interazioni che coinvolgono non solo preferenze e identità, ma anche *affordances* tecniche e logiche predittive, che regolano le condizioni di possibilità del suo essere online (Dourish 2016).

Il minore non è soltanto un attante algoritmico, ma incarna una nuova forma di soggettività regolata in profondità: una *habitus machine* (Airoldi 2022), concetto che designa quei dispositivi digitali che, in quanto artefatti normativi prediscorsivi, modellano silenziosamente il contesto d'azione, generando schemi comportamentali automatizzati. Non si tratta solo di rispondere a norme esplicite, ma di interiorizzare pattern normativi invisibili incorporati nell'architettura tecnica. L'*habitus machine* non è il risultato di una deliberazione autonoma, ma di una regolazione sistematica e anticipatoria dell'azione, resa operativa attraverso metriche, notifiche, *ranking* e dispositivi normativi emozionali⁷. La soggettività del minore viene così prodotta come comportamento previsto, tracciato, misurabile e performato, secondo una logica di ottimizzazione funzionale che esclude la disobbedienza e riduce la possibilità stessa della deviazione.

In quest'ottica, il minore non è soltanto un soggetto vulnerabile, ma un *attante algoritmico*: un'entità co-costituita attraverso l'aggregazione, l'analisi e il feedback di micro-interazioni (click, scroll, tempo di permanenza). La sua soggettività è una funzione emergente della progettazione algoritmica degli ambienti digitali, in cui anche gesti minimi diventano dati interpretabili, tracciabili, predittivi. Il rischio è che tali dinamiche conducano a una *anomia computazionale*, dove il minore, svuotato delle garanzie dell'*habeas corpus*, viene contratto in una figura di *habeas data*, ridotto a vettore informazionale manipolabile.

Questa condizione produce effetti giuridicamente rilevanti. In primo luogo, il minore è esposto a una normazione silenziosa e pervasiva, che agisce *ex ante*, prima ancora che egli possa esercitare la propria volontà. In secondo luogo, si realizza una *doppia colpevolizzazione* del minore: da un lato come vittima di architetture tecniche pensate per suscitare dipendenza e manipolazione comportamentale; dall'altro come soggetto colpevolizzato da regimi normativi che lo ritengono responsabile di condotte apprese all'interno di ambienti normativi disfunzionali. La vulnerabilità del minore, invece di essere oggetto di tutela, diventa così leva di sorveglianza, profitto e controllo.

Alla luce di queste trasformazioni, il diritto è chiamato a ripensare le categorie classiche della soggettività e della tutela, interrogandosi non solo sul "chi" è il minore, ma sul "come" esso viene costruito nei sistemi digitali.

7 In questo senso, l'aggettivo 'prediscorsivi' richiama il concetto di *habitus* elaborato da Pierre Bourdieu (1977), inteso come sistema incorporato di disposizioni pratiche e cognitive che orientano l'azione al di là della coscienza riflessiva e dell'enunciazione esplicita. Trasposto al contesto tecnologico, tale concetto permette di comprendere come le tecnologie digitali operino come dispositivi di naturalizzazione e automatizzazione delle pratiche: esse "fanno fare", cioè inducono comportamenti, vincoli e scelte, senza transitare per il linguaggio normativo tradizionale o per la formalizzazione discorsiva delle regole. In tal modo, la normatività si esprime sotto forma di una performatività tecnica incorporata, pre-giuridica e non necessariamente consapevole.

In questa prospettiva, non è più solo l'utente a esperire il mondo tecnologico, ma è il minore stesso a emergere come soggettività costruita e resa operativa da un'interazione algoritmica con ambienti digitali performativi.

Tale meccanismo trasforma il minore in un *paziente morale* (Floridi 2009): non solo agente, ma soggetto la cui vulnerabilità richiede una particolare attenzione normativa in quanto esposto a un ambiente che determina *ex ante* le sue possibilità di azione, relazione e costruzione identitaria. Il paziente morale è colui che subisce la normazione, che non dispone delle conoscenze necessarie per negoziare la propria esposizione al potere computazionale (Durante, 2019), né per sottrarsi alla performatività tecnica che struttura ogni dimensione della sua esperienza digitale.

In questo quadro, la soggettività del minore si presenta come una soggettività fragile, regolata da aspettative di sistema e continuamente negoziata nei codici della rete: una black box semantica che permette alla comunicazione di avere luogo, ma che espone allo stesso tempo a nuovi rischi di anomia, disinibizione e alienazione normativa (Suler 2004).

Il caso dei minori – e, più in generale, degli adolescenti – costituisce quindi la lente paradigmatica attraverso cui osservare questa metamorfosi. Il minore, infatti, è un soggetto vulnerabile, iper-esposto, spesso privo degli strumenti critici per comprendere la natura predittiva, invisibile e pervasiva della normazione algoritmica. Ambienti digitali come piattaforme sociali, videogiochi, strumenti educativi e spazi di socializzazione non si limitano a registrare comportamenti: li anticipano, li orientano, li performatano. Metriche predittive, logiche di engagement e dispositivi normativi emozionali – like, notifiche, badge, feedback – costruiscono la soggettività adolescenziale sulla base di parametri computazionali, creando un ambiente normativo implicito e continuo, in cui la prestazione e la conformazione sono ininterrotte. L'infanzia e l'adolescenza vengono così normate tecnicamente attraverso una *disciplina digitale* invisibile ma efficace, che produce forme specifiche di conformazione comportamentale, ansia performativa e interiorizzazione di standard artificiali.

Come osserva Michele Willson (2018), il minore non è semplicemente monitorato, ma è plasmato da ecosistemi algoritmici che normalizzano comportamenti e traiettorie di sviluppo sin dalla nascita, creando una soggettività predittivamente guidata verso modelli di "normalità" costruiti tecnicamente.

Il processo di quantificazione (Lupton 2016) che attraversa la formazione della soggettività adolescenziale non è neutrale: come evidenzia Willson (2018), le metriche algoritmiche producono categorie di normalità e devianza, orientando implicitamente gli standard di comportamento desiderabile e conforme.

La soggettività adolescenziale si forma così all'interno di un ambiente performativo continuo, in cui ogni azione è valutata, incentivata o pena-

lizzata da sistemi invisibili, automatizzati, non negoziabili. Questo carico normativo costante produce, il più delle volte, forme di disagio mentale e psicosociale – ansia, depressione, dipendenza, isolamento – non come effetti accidentali, ma come esiti strutturali di una regolazione opaca e non contestabile (Barocas, Selbst 2016; Mittelstadt, Allo, Taddeo, Wachter, Floridi 2016). Il minore non è allora più solo un soggetto debole da tutelare: è *un punto di condensazione normativa*, il cui trattamento segnala lo stato di salute dell'intero sistema giuridico nell'epoca computazionale.

Una delle aree in cui la regolazione algoritmica produce effetti profondi e spesso drammatici sulla soggettività è quella della costruzione dell'identità giovanile. Gli adolescenti si trovano immersi in ambienti digitali regolati da meccanismi di visibilità, ranking, engagement, che orientano in modo sottile la percezione di sé, il rapporto con il corpo, la relazione con l'altro. I sistemi algoritmici, progettati per massimizzare il tempo di permanenza e la responsività, sfruttano le vulnerabilità emotive e cognitive tipiche di questa fascia d'età.

Il like, il commento, la notifica non sono strumenti neutri, ma dispositivi normativi emozionali, che strutturano l'esperienza dell'autostima, dell'appartenenza, del riconoscimento. I soggetti più esposti – per età, fragilità psichica, esclusione sociale – vengono così costantemente confrontati con standard performativi artificiali, che producono – come abbiamo detto – ansia, depressione, dipendenza, alienazione. La salute mentale diventa una variabile influenzata da logiche di calcolo e predizione, e la soggettività fragile viene silenziosamente normata secondo criteri computazionali.

Le metriche di engagement funzionano come vettori normativi impliciti, che strutturano il bisogno di riconoscimento, l'autostima e il senso di appartenenza.

Il risultato è l'emersione del fenomeno del “me quotidiano” (Negroponte 1995): termine che indica un sistema conformato e personalizzato sugli interessi, sui pregiudizi e sulle idiosincrasie dell'agente informazionale. La soggettività fragile viene così inglobata in una logica predittiva che non solo valuta il minore per ciò che è, ma soprattutto per ciò che potrebbe diventare, sulla base di dati parziali e algoritmi opachi, in linea con quanto descritto da Willson (2018) sulla trasformazione della tutela in gestione predittiva del rischio.

Il disagio adolescenziale non può più essere compreso come deviazione individuale o problema psicologico isolato, ma come *effetto sistemico* di un ecosistema normativo disfunzionale, in cui la soggettività rimane vincolata.

Le tre vulnerabilità classiche dell'ambiente digitale – anonimato, accessibilità e convenienza – sono oggi integrate da nuove forme di distorsione cognitiva e affettiva: la disinibizione online (Suler 2004), la distanziamento tra sé reale e sé digitale, la dissoluzione del giudizio morale e la frammentazione del sé in “dividui” (Rouvroy 2013) delineano un soggetto adolescenziale vulnerabile non per natura, ma per design.

I dispositivi digitali diventano *psico-dispositivi* di iper-captazione dell'attenzione (Stiegler 2010), capaci di disgregare ogni forma di attenzione riflessiva, con effetti diretti sul piano dell'identità e della salute mentale. Il minore è progressivamente catturato in un regime di *iper-attenzione frammentata*, modellata dal design stesso delle piattaforme.

Il compito del diritto, allora, non è solo quello di proteggere il minore in quanto tale, ma di riconoscere nel minore il punto limite in cui si manifesta una fragilità costitutiva dell'umano nella società automatizzata, e a partire da questo estremo, ripensare l'intera architettura della tutela giuridica.

In tale scenario, il diritto è chiamato a riformulare il paradigma della tutela, superando il modello universalistico e post-deliberativo del soggetto astratto, per adottare una logica differenziale, situata e anticipatoria (Rodotà 2007). Si tratta di spostare il centro della normatività dalla regolazione degli atti alla regolazione degli ambienti: non solo intervenendo *ex post* sui contenuti, ma *ex ante* sulle architetture e sulle logiche computazionali che determinano visibilità, interazione e riconoscimento (Nissenbaum 2009; Solove 2004).

Una delle sfide principali in questo ambito riguarda la tutela della privacy dei minori, che rappresenta oggi un punto critico per la giustizia algoritmica. Il GDPR ha riconosciuto l'esigenza di protezione rafforzata, stabilendo che il trattamento dei dati personali dei minori sia legittimo solo con il consenso esplicito del titolare della responsabilità genitoriale (art. 8), e attribuendo agli Stati membri la facoltà di fissare soglie d'età (tra i 13 e i 16 anni). Tuttavia, la complessità tecnica dei processi di raccolta e profilazione rende illusorio il controllo informato da parte di genitori e minori, mentre le pratiche di consenso risultano spesso opache, condizionate da design ingannevoli e prive di alternative reali (Lupton, Williamson 2017).

Inoltre, i meccanismi di verifica dell'età sono frammentari, tecnicamente incerti e giuridicamente fragili: l'autoverifica è aggirabile; la verifica biometrica è invasiva e inaffidabile nei soggetti in crescita; la verifica tramite ID è onerosa e poco implementata. Ciò fa sì che, pur essendo formalmente tutelata, la privacy dei minori online resta esposta a un'economia predatoria della sorveglianza, fondata sulla *datafication* dell'infanzia (Livingstone, Stoilova, Nandagiri 2019).

L'ansia, la depressione, la dipendenza digitale e la disforia sociale sono sintomi di una soggettività costruita e vincolata da ambienti che, lungi dall'essere neutri, perseguono finalità economiche di massimizzazione dell'attenzione e della profilazione commerciale.

La questione assume un rilievo ancora maggiore quando si considera l'effetto della *governance predittiva* sulla responsabilità individuale. La responsabilità giuridica, nella sua configurazione classica, presuppone volontà, imputabilità e nesso causale. Ma nell'universo della regolazione algoritmica, il soggetto è valutato non per ciò che ha fatto, ma per ciò che *potrebbe fare*,

sulla base di modelli statistici e classificazioni di rischio. L'adolescente non è più destinatario di diritti, ma target predittivo. Ne deriva una soggettività condizionata e frammentata, priva dei presupposti epistemici e normativi della responsabilità giuridica tradizionale (Citron, Pasquale 2014; Floridi 2014).

Il soggetto si fa così un vettore predittore, un insieme di dati interpolati, un target profilato. La sua soggettività giuridica viene ridefinita a partire dalla visibilità computazionale, e non dalla deliberazione autonoma. Ciò comporta una crisi della responsabilità classica: se la decisione è automatica, chi è responsabile dell'errore? Se l'esito è probabilistico, si può ancora parlare di imputazione individuale? Il diritto si trova di fronte a una soggettività disumanizzata, su cui non è più possibile applicare meccanismi tradizionali di giustificazione o contestazione.

Tale mutamento incide anche sulla rappresentazione sociale del soggetto: i sistemi algoritmici non vedono persone, ma dati. La persona non è più titolare di uno statuto, ma di una valutazione dinamica. Ciò genera forme di discriminazione algoritmica non più fondate su categorie giuridiche esplicite, ma su inferenze implicite, spesso opache. Il principio di uguaglianza formale viene così minato da pratiche che, pur non violando direttamente il diritto, producono effetti normativi discriminatori.

La soggettività algoritmica si configura come una soggettività condizionata, frammentata, esposta a poteri normativi non negoziabili. Questo disagio deve essere letto anche come conseguenza della governance predittiva: algoritmi predittivi che, come sottolinea Willson (2018), anticipano e disciplinano la vita del minore in base a probabilità statistiche, riducendo lo spazio della libertà a favore di una gestione attuariale delle esistenze.

Il minore non è più soggetto nella sua libertà, ma oggetto tracciabile e prevedibile, computato secondo logiche funzionali. Questo determina uno slittamento profondo della responsabilità: non è più il soggetto a rispondere delle proprie azioni, ma è l'ambiente a costituirne la possibilità, il contesto e i limiti operativi.

Questo scenario impone al diritto una sfida di fondo: la riconfigurazione della tutela giuridica in ambienti computazionali.

La protezione dei minori non può limitarsi a una disciplina *ex post* dei contenuti o dei comportamenti devianti. Occorre, invece, spostare l'asse della normatività dalla governance degli atti alla governance degli ambienti: non solo regolare ciò che accade, ma intervenire preventivamente sull'architettura delle piattaforme, sul design algoritmico e sulla logica funzionale che determina le forme della visibilità, dell'interazione e del riconoscimento. Solo così è possibile opporre una resistenza giuridica alla normazione invisibile e autoesecutiva che struttura l'esperienza digitale del soggetto fragile.

Il minore, in quanto *attente* esposto e *punto funzionale* di una normatività opaca, rappresenta dunque oggi il luogo critico in cui si misura la tenuta

del diritto come istituzione capace di nominare, proteggere e riconoscere la persona. L'esigenza di una protezione costituzionale della soggettività fragile non è una mera istanza etica o psicologica, ma un *imperativo giuridico-funzionale*: l'unica via per evitare che la soggettività venga progressivamente ridotta a una funzione del codice è che la persona, come categoria giuridica, venga dissolta nei flussi performativi della regolazione algoritmica.

Nello spazio digitale la protezione del minore richiede un mutamento profondo del paradigma normativo. Il diritto non può limitarsi a regolamentare contenuti o comportamenti *ex post*, ma deve agire *ex ante* sulle architetture stesse, intervenendo sugli ambienti che producono soggettività. È necessaria una traslazione del principio di legalità dalla norma alla forma, dalla regola alla struttura, dall'atto al contesto. Solo così sarà possibile garantire una tutela effettiva della soggettività fragile, non più come mera espressione astratta di dignità, ma come configurazione concreta e situata in un ecosistema normativo automatico.

Il minore, in quanto soggetto iper-esposto e normato da dispositivi opachi e performativi, diventa la *cartina di tornasole* della giustizia algoritmica. Il suo statuto giuridico non può essere ridotto a quello di utente consenziente – come incredibilmente previsto dal GDPR all'art. 8, che accetta la finzione di un consenso libero e informato da parte dei minori – ma deve essere ripensato come centro vulnerabile di imputabilità e di diritto.

In definitiva, il minore rappresenta il paradigma della soggettività fragile nell'infosfera, ma non ne è purtroppo l'unico interprete. Come suggerisce Luciano Floridi, nella società dell'informazione ognuno di noi è al contempo agente e paziente morale, perché siamo esposti – anche inconsapevolmente – agli effetti normativi di ambienti digitali progettati non per tutelare l'autonomia personale, ma per ottimizzare il funzionamento sistemico del codice stesso (Floridi 2014). Come scrive Floridi (2009, p. 173):

il cyberspazio catturato sta conquistando il suo vincitore. Le ICT stanno re-ontologizzando il nostro mondo, cioè ne stanno modificando la natura essenziale così come stanno creando nuove realtà.

L'infosfera, lungi dall'essere un mero contenitore di interazioni, è un ambiente computazionalmente performato, che tende a ridurre la persona a una funzione, a un nodo, a un input predittivo, a un inforg. In questo contesto, la vulnerabilità non è più soltanto una condizione minorile, ma una condizione ontologica universale, che investe chiunque abiti l'ambiente digitale in quanto tale. Ciò perché “il *code* è ontocentrico”, orientato cioè alla strutturazione dell'essere, mentre il diritto è normocentrico, ossia legato alla regolazione dell'agire; il *code* non si limita a disciplinare comportamenti, ma *costruisce mondi*, mentre il diritto cerca di normare azioni già situate.

Riconoscere questa trasformazione è il primo passo per re-istituire una tutela giuridica capace di opporsi alla riduzione algoritmica della persona e di riaffermare la dignità del soggetto nell'epoca computazionale.

Anche se, da un punto di vista sociologico, come osserva Michele Willson (2018), all'interno di ambienti computazionali normativi rimane aperta la possibilità che i minori sviluppino pratiche di resistenza e di riappropriazione creativa delle tecnologie, sovvertendo gli usi prescritti e reclamando spazi di agency. Questo margine di resilienza sottolinea che, pur in una condizione di fragilità sistemica, la soggettività digitale non è del tutto determinata, e può ancora generare processi di risignificazione e trasformazione critica dell'ambiente informazionale.

6. Conclusione. Per una teoria critica della normatività digitale

La rivoluzione digitale ha spostato il baricentro della normatività: dal diritto al codice, dalla norma simbolica al dispositivo tecnico, dalla deliberazione democratica all'implementazione automatica. Il diritto non è semplicemente affiancato dalla tecnica: è riassorbito, reso ancillare rispetto a forme di regolazione più rapide, pervasive, invisibili.

La normatività si è trasformata: da prescrizione pubblica a funzione ambientale; da enunciato giuridico ad algoritmo operativo; da responsabilità soggettiva a profilazione predittiva.

Questa mutazione produce effetti profondi sulla soggettività e sul concetto stesso di regola. La regolazione algoritmica non enuncia ma struttura, non comanda ma condiziona, non argomenta ma anticipa. Il soggetto giuridico ne esce trasformato: da individuo responsabile a target computazionale.

Il compito della teoria sociologica del diritto è allora quello di misurarsi con la metamorfosi della normatività nello spazio digitale, dove la regolazione si distribuisce in forme eterogenee: norme giuridiche, codici computazionali, standard tecnici, policy private e architetture ambientali. Su questi processi, la sociologia del diritto ha già offerto letture pluralistiche, analizzando la coesistenza e la conflittualità tra regimi normativi differenti. Ciò che oggi si impone, tuttavia, è un'evoluzione ulteriore: una teoria capace di osservare come la soggettività venga modellata da dispositivi normativi computazionali e performativi, che operano attraverso selezioni automatizzate, profilazioni e metriche adattive. Non basta descrivere la moltiplicazione delle fonti: occorre interrogare i poteri che le articolano, esigere trasparenza, reclamare forme procedurali di contestabilità.

Così, il futuro del diritto non sarà restaurazione del passato, ma ridefinizione critica della normatività: eterarchica, computazionale, performativa. Solo una teoria consapevole dell'asimmetria tra codice e legge, tra efficienza e giustizia, potrà orientare la tecnica verso fini pubblici. Non per riaffermare

il primato della legge o del “diritto della società” capitalistica neo-liberale, ma per costruire una grammatica normativa all’altezza della complessità dell’infosfera – capace anche di riconoscere, nel “diritto della soggettività” delle nuove generazioni, l’ambito in cui si giocano oggi le tensioni tra regolazione automatica e autonomia, tra conformazione algoritmica e aspirazione all’auto-normazione.

Bibliografia

- Accoto G., (2017), *Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale*, Milano, Egea.
- Airoldi M., (2022), *Machine Habitus: Toward a Sociology of Algorithms*, Cambridge UK, Polity Press.
- Alarie B., (2016), The path of the law: Towards legal singularity, *University of Toronto Law Journal*, 66 (4), pp. 443-462.
- Alarie B., Niblett A., Yoon A. H., (2018), How artificial intelligence will affect the practice of law, *University of Toronto Law Journal*, 68 (1), pp. 106-124.
- Armano E., Briziarelli M., Flores J., Risi E., (2022), *Platforms, Algorithms and Subjectivities: Active Combination and the Extracting Value Process. An Introductory Essay*, in Armano E., Briziarelli M., Risi E., eds., *Digital Platforms and Algorithmic Subjectivities*, London, University of Westminster Press, pp. 1-18.
- Ashley K. D., (2017), *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Barberis M., (2023), *Separazione dei poteri e giustizia digitale*. Milano, Mimesis.
- Barocas S., Selbst A. D., (2016), Big Data’s Disparate Impact, *California Law Review*, 104, pp. 671-732, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2477899>
- Baumer E. P. S., Taylor A. S., Brubaker J. R., McGee M., (2024), Algorithmic subjectivities, *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 31 (3), 35, pp. 1-34, <https://doi.org/10.1145/3660344>
- Bayamlioğlu E., Leenes, R., (2018), The ‘rule of law’ implications of data-driven decision-making: A techno-regulatory perspective, *Law, Innovation and Technology*, 10 (2), pp. 295-313, <https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1527475>
- Ben-Shahar O., Porat A., (2021), *Personalized law: Different rules for different people*, Oxford University Press.
- Benkler Y., (2006), *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*, New Haven, Yale University Press.
- Bourdieu P., (1977), *Outline of a theory of practice*, Cambridge University Press.

- Bradford A., (2023), *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology*, Oxford University Press.
- Brownsword R., (2005), Code, control, and choice: Why East is East and West is West, *Legal Studies*, 25 (1), pp. 1-21, <https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2005.tb00268.x>
- Brownsword R., (2008), *Rights, Regulation, and the Technological Revolution*, Oxford University Press.
- Brownsword R., (2019), *Law, technology and society: Reimagining the regulatory environment*, Abdingon, Routledge.
- Brownsword R., (2020), *Law 3.0: Rules, regulation and technology*, Abingdon, Routledge.
- Cabitza F., Floridi L., (2021), *L'intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Milano, Bompiani.
- Cardon D., (2016), *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data*, Milano, Mondadori.
- Carleo A., a cura di, (2017), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, Il Mulino.
- Casey A. J., Niblett A., (2019), A framework for the new personalization of law, *University of Chicago Law Review*, 86 (2), pp. 333-358.
- Catanzariti M., (2021), Algorithmic law: Law production by data or data production by law?, in Micklitz H.W., Pollicino O., Reichman A., Simoncini A., Sartor G., De Gregorio G., eds., *Constitutional challenges in the algorithmic society*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Cavoukian A., (2009), *Privacy by Design: The 7 foundational principles*, Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Citron D. K., Pasquale F., (2014), The scored society: Due process for automated predictions, *Washington Law Review*, 89 (1), pp. 1-33.
- Cohen J. E., (2012), *Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice*, New Haven, Yale University Press.
- Colomba V., a cura di, (2005), *I diritti nell'era digitale: libertà di espressione e proprietà intellettuale*, Parma, Diabasis.
- Cristianini N., (2023), *Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, Il Mulino.
- De Caria R., (2024), *The tokenised economy and the law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
- De Filippi P., Hassan S., (2016), Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code, *First Monday Journal*, 21 (12).
- De Filippi P., Wright A., (2018), *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard, Harvard University Press.
- De Filippi P., Mannan M., Reijers W., (2022), The alegality of blockchain technology, *Policy and Society*, 41 (3), pp. 358-372, <https://doi.org/10.1093/polsoc/puac006>

- Dennett D. C., (1989), *The Intentional Stance*, Cambridge (MA), MIT Press.
- Diver L. E., (2022), *Digisprudence: Code as Law Rebooted*, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Dourish P., (2016), Algorithms and their others: Algorithmic culture in context, *Big Data & Society*, 3 (2), pp. 1-11.
- Durante M., (2019), *Potere computazionale: L'impatto delle ICT su diritto, società, sapere*, Milano, Mimesis.
- Durkheim E., (1969), *Il suicidio. L'educazione morale*, Torino, Utet.
- Easterbrook F. H., (1996), *Cyberspace and the Law of the Horse*, 1996 University of Chicago Legal Forum, (1), pp. 207-216.
- Ebers M., Navas S., eds., (2020) *Algorithms and Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ehrenberg A., (2010), *La società del disagio. Il mentale e il sociale*, Torino, Einaudi.
- Esposito E., (2001), *La memoria sociale. Mezzi per comunicare e modi di dimenticare*, Roma-Bari, Laterza.
- European Commission, (2021), *Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, COM, 206 final.
- Ferrarese M. R., (2022), *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, Il Mulino.
- Ferrari V., (1992), *Le funzioni del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrari V., (2021), Diritto e nuove tecnologie della comunicazione, *Rendiconti di Lettere – Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere*, 155, pp. 13-26.
- Ferraris M., (2021), *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Roma-Bari, Laterza.
- Finocchiaro G., (2008), *Diritto di Internet*, Bologna, Zanichelli.
- Firth J. R., (1957), *Papers in Linguistics 1934-1951*, London, Oxford University Press.
- Fisher M., (2018), *Realismo capitalista*, Roma, Nero Editions.
- Floridi L., (2009), *Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, Giappichelli.
- Floridi L., (2011), *The Philosophy of Information*, Oxford, Oxford University Press.
- Floridi L., (2014), *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford, Oxford University Press.
- Floridi L., (2022), *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, Raffaello Cortina.
- Fuchs C., (2020), *Communication and Capitalism: A Critical Theory*, London, University of Westminster Press.

- Garapon A., Lassègue J., (2021), *Giustizia digitale. Determinismo tecnologico e decisione giudiziaria*, Bologna, Il Mulino.
- Gillespie T., (2018), *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions that Shape Social Media*, New Haven, Yale University Press.
- Goldoni M., (2007), Politiche del codice. Architettura e diritto nella teoria di Lessig, *Archivio Marini*, recuperato da <http://www.archiviomarini.sp.unipi.it/350/1/lessig.pdf>
- Goldoni M., (2015), The politics of code as law: towards input reasons, in Reichel J., Lind A. S., eds., *Freedom of Expression, the Internet and Democracy*, Leiden, Brill, pp. 115-133.
- Haidt J., (2024), *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, Milano, Rizzoli.
- Hildebrandt M., (2015), *Smart technologies and the end(s) of law: Novel entanglements of law and technology*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
- Hildebrandt M., (2018), *Law for Computer Scientists and Other Folk*, Oxford, Oxford University Press.
- Hildebrandt M., (2020), Code-driven law: Freezing the future and scaling the past, in Markou C., Deakin S., eds., *Is law computable? Critical perspectives on law and artificial intelligence*, Oxford, Hart Publishing, pp. 67-83.
- Hildebrandt M., (2021), *The Meaning and the Mining of Legal Texts*, in Barry D. M., ed., *Understanding the Digital Humanities*, New York, Palgrave, 145-160.
- Hilgendorf E., Feldle J., eds., (2018) *Digitization and the law*, Baden-Baden, Nomos Verlag.
- Hydén H., (2020), *Sociology of digital law and artificial intelligences*, in Příbáň J., ed., *Research handbook on the sociology of law*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 357-369.
- Johnson D. R., Post D. G., (1996), Law and borders: The rise of law in cyberspace, *Stanford Law Review*, 48 (5), pp. 1367-1402.
- Karavas V., (2009), The force of code: Law's transformation under information-technological conditions, *German Law Journal*, 10 (4), pp. 463-482, <https://doi.org/10.1017/S2071832200001164>
- Koops B. J., Leenes R., (2014), Privacy regulation cannot be hardcoded: A critical comment on the 'privacy by design' provision in data-protection law, *International Review of Law, Computers & Technology*, 28 (2), pp. 159-171, <https://doi.org/10.1080/13600869.2013.801589>
- Lagioia F., Rovatti R., Sartor G., (2023), Algorithmic fairness through group parities? The case of COMPAS-SAPMOC, *AI & Society*, 38, pp. 459-478, <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01400-x>
- Latour B., (2005), *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*, Oxford, Oxford University Press.

- Leenes R. E., (2011), Framing techno-regulation: An exploration of state and non-state regulation by technology, *Legisprudence*, 5 (2), pp. 143-169, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2182439>
- Lessig L., (1999), *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, Basic Books.
- Lessig L., (2006), *Code: Version 2.0*, New York, Basic Books.
- Lettieri N., (2020), Law in Turing's Cathedral: Notes on the algorithmic turn of the legal universe, in Barfield W., ed., *The Cambridge handbook of the law of algorithms*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 691-721.
- Livingstone S., Stoilova M., Nandagiri R., (2019), *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. An evidence review*, London School of Economics and Political Science.
- Luhmann N., (1982), *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna, Il Mulino.
- Luhmann N., (1983), *Struttura delle società e semantica*, Roma-Bari, Laterza.
- Luhmann N., (1990), *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, Il Mulino.
- Luhmann N., (1995), *Osservazioni sul Moderno*, Armando, Roma.
- Luhmann N., (2002), *La fiducia*, Bologna, Il Mulino.
- Luhmann N., (2012), *Il diritto della società*, Torino, Giappichelli.
- Luhmann N., (2013), *Esistono ancora norme indispensabili?*, Roma, Armando.
- Lupton D., (2016), *The quantified self: A sociology of self-tracking*, London, Polity Press.
- Lupton D., Williamson B., (2017), The datafied child: The dataveillance of children and implications for their rights, *New Media & Society*, 19 (5), pp. 780-794.
- Maestri E., (2015), *Lex Informatica. Diritto, persona e potere nell'età del cyberspazio*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Maestri E., (2020), La persona digitale tra *habeas corpus* e *habeas data*, in Bilotta F., Raimondi F., a cura di, *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, Jovene Editore, pp. 177-200.
- Manfré G., (2008), *La società della società*, Urbino, QuattroVenti.
- Manfré G., (2022), The Uneasiness of Generations, in Corradini A., Manfré G., *Becoming What You Are. Education and Society*, Perugia, I libri di Emil, pp. 71-89.
- Manfré G., (2025), Durkheim come interprete della modernità: la Sociologia e la dimensione morale dell'educazione, introduzione a Durkheim E., *La Sociologia e l'Educazione*, Milano, Ledizioni, pp. 7-32.
- Mann H., (2024), *Artificial integrity: The paths to leading AI toward a human-centered future*, Hoboken (NJ), Wiley.
- Mannheim K., (2008), *Le generazioni*, Bologna, Il Mulino.

- Mantelero A., (2018), AI and Big Data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact assessment, *Computer Law & Security Review*, 34 (4), pp. 754-772.
- Marx K., (1968). *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, Einaudi.
- Marx K., (1993), *Il Capitale. Libro I*, Roma, Editori Riuniti (1867).
- Mazzucato M., (2019), Preventing digital feudalism, *Project Syndicate*, <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/01/Preventing-Digital-Feudalism.pdf>
- Mittelstadt B. D., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L., (2016), The ethics of algorithms: Mapping the debate, *Big Data & Society*, 3(2), <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Nassehi A., (2024), *Patterns: Theory of the digital society*, London, Polity Press.
- Negroponte N., (1995), *Being digital*, New York, Knopf Doubleday Publishing Group.
- Nissenbaum H., (2009), *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*, Stanford, Stanford University Press.
- Pascuzzi G., (2020), *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino.
- Pasquale F., (2015), *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, Harvard University Press.
- Pizzetti F., Orofino M., Longo E., (2024), *La regolazione europea della società digitale*, Torino, Giappichelli.
- Poggi F., (2009), Il diritto meccanico. La metafora del diritto come macchina e i suoi limiti, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 9, pp. 395-400.
- Pollicino O., Dunn P., (2024), *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, Bocconi University Press.
- Reidenberg J. R., (1998), Lex informatica: The formulation of information policy rules through technology, *Texas Law Review*, 76 (3), pp. 553-593.
- Reijers W., (2020), Responsible innovation between virtue and governance: Revisiting Arendt's notion of work as action, *Journal of Responsible Innovation*, 7 (3), pp. 471-489.
- Rheingold H., (1993), *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier*, Boston (MA), Addison-Wesley.
- Rodotà S., (2007), *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Rossato A., (2006), *Diritto e architettura nello spazio digitale. Il ruolo del software libero*, Padova, CEDAM.
- Rouvroy A., (2013), Algorithmic governmentality and prospects of emancipation: Disparateness as a precondition for individuality, *Réseaux*, 31 (177), pp. 163-196.
- Sartor G., (2005), *Legal reasoning: A cognitive approach to law*, Berlino, Springer.

- Sartor G., (2020), Artificial intelligence and human rights: Between law and ethics, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27 (6), pp. 705-719.
- Sartor G., Santosuosso A., (2024), *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Solove D. J., (2004), *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*, New York University Press.
- Solum L. B., (2019), Artificially intelligent law, *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (1), pp. 53-62.
- Stiegler B., (2010), *Taking care of youth and the generations*, Stanford, Stanford University Press.
- Suler J., (2004), The online disinhibition effect, *CyberPsychology & Behavior*, 7 (3), pp. 321-326.
- Sunstein C. R., (2015), *Choosing Not to Choose: Understanding the Value of Choice*, Oxford, Oxford University Press.
- Supiot A., (2006), *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, Mondadori.
- Surden H., (2014), *Machine Learning and Law*, Washington Law Review, 89 (1), pp. 87-115.
- Suzor N., (2018), Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms, *Social Media + Society*, 4, <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Teubner G., (2006), Rights of Non-humans? Electronic Agents and Animals as New Actors, in Politics and Law, *Journal of Law and Society*, 33 (4), pp. 497-521.
- Teubner G., (2012), *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University Press.
- Teubner G., (2015), *Ibridi ed attanti: Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano, Mimesis.
- Torchia L., (2023), *Lo Stato digitale. Una introduzione*, Bologna, Il Mulino.
- Turkle S., (2015), *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*, New York, Penguin Press.
- Tuzet G., (2009), Il diritto non è una macchina, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 9, pp. 401-422.
- Twenge J. M., (2018), *Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti*, Torino, Einaudi.
- Veale M., Zuiderveen Borgesius, F., (2021), Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act, *Computer Law Review International*, 22 (4), pp. 97-112.
- Wachter S., Mittelstadt B., Floridi L., (2017), Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection

- Regulation, *International Data Privacy Law*, 7 (2), pp. 76,99, <https://doi.org/10.1093/idpl/idx005>
- Weber R. H., (2002), *Regulatory Models for the Online World*, Zurich/Basel/Geneva.
- Weber R. H., (2018), “Rose is a rose is a rose is a rose” – What about code and law?, *Computer Law and Security Review*, 34 (4), pp. 701-706.
- Willson M., (2018), Raising the ideal child: Algorithms, quantification and prediction, *Media, Culture & Society*, 41 (5), pp. 620-636, <https://doi.org/10.1177/0163443718798901>
- Yeung K., (2017a), ‘Hypernudge’: Big Data as a Mode of Regulation by Design, *Information, Communication & Society*, 20 (1), pp. 118-136.
- Yeung K., (2017b), Algorithmic regulation: A critical interrogation, *Regulation & Governance*, 12 (4), pp. 505-523.
- Zaccaria G., (2022), *Postdiritto: Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, Il Mulino.
- Ziccardi G. (2006), *Libertà del codice e della cultura*, Milano, Giuffrè.
- Zittrain J. L., (2008), *The future of the internet – and how to stop it*, New Haven, Yale University Press.
- Zuboff S., (2019), *Il capitalismo della sorveglianza: Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press.

Cittadinanza digitale e minori

Digital Citizenship and Minors

GIOVANNI PASCUZZI¹

Sommario

Dopo aver definito le nozioni di (i) cittadinanza digitale, (ii) spazio digitale, (iii) divario digitale e (iv) competenze digitali, il saggio si propone di individuare i problemi giuridici posti dall'uso delle tecnologie digitali da parte dei minori. In particolare, viene esposto un piccolo inventario dei principali diritti e doveri che sorgono in conseguenza dell'esercizio della cittadinanza digitale da parte dei minori focalizzando infine l'attenzione sulla necessità, per i minori, di saper essere cittadini digitali.

Parole chiave: Minori, Spazio digitale, Cittadinanza digitale, Diritti e doveri, Competenze digitali

Abstract

After defining the concepts of (i) digital citizenship, (ii) digital space, (iii) digital divide, and (iv) digital skills, this essay aims to identify the legal challenges posed by minors' use of digital technologies. Specifically, it presents a concise inventory of the main rights and duties that emerge as a result of minors exercising digital citizenship, ultimately focusing on the need for minors to develop the ability of being digital citizens.

Keywords: Minors, Digital Space, Digital Citizenship, Rights and Duties, Digital Literacy

1. La cittadinanza digitale

Tradizionalmente il concetto di cittadinanza individua il nesso che lega un individuo ad un ordine costituito mettendone a fuoco le sue principali articolazioni: aspettative e pretese, diritti e doveri, modalità di appartenenza e di differenziazione, strategie di inclusione e di esclusione.

¹ Consiglio di Stato. Già Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento. postmaster@giovannipascuzzi.eu

Con l'avvento dell'era digitale (Pascuzzi 2025) si è cominciato a parlare di "cittadinanza digitale" (Pascuzzi 2021).

Per il Consiglio d'Europa la cittadinanza digitale è "la capacità di partecipare attivamente, in maniera continuativa e responsabilmente alla vita della comunità (locale, nazionale, globale, online e offline) a tutti i livelli (politico, economico, sociale, culturale e interculturale)". Il Consiglio d'Europa definisce cittadino digitale la "persona che possiede le competenze per la cultura democratica così da essere in grado di impegnarsi in modo competente e positivo con le tecnologie digitali in evoluzione; di partecipare attivamente, continuamente e responsabilmente alle attività sociali e civiche; di essere coinvolto in un processo di apprendimento permanente (in contesti formali, informali e non formali) e di impegnarsi a difendere continuamente i diritti umani e la dignità"².

Per l'Unione europea "la cittadinanza digitale è un insieme di valori, competenze, atteggiamenti, conoscenze e comprensione critica di cui i cittadini hanno bisogno nell'era digitale. Un cittadino digitale sa come utilizzare le tecnologie ed è in grado di interagire con esse in modo competente e positivo"³.

Per quel che riguarda l'Italia, non abbiamo una definizione esplicita di cittadinanza digitale sul piano giuridico. Cionondimeno essa compare nel nostro ordinamento in una pluralità di significati.

Il Codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005 - CAD) intitola la sezione II del capo I alla "Carta della cittadinanza digitale". Detta sezione si apre con l'articolo 3 che riconosce il diritto all'uso delle tecnologie, ovvero riconosce a chiunque il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti del Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo. La Carta della cittadinanza digitale comprende altri aspetti che vanno dalla effettuazione di pagamenti in modalità informatica (art. 5) al diritto a servizi online semplici e integrati (art. 7); dalla alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8) alla partecipazione democratica elettronica (art. 9).

Si deve anche ricordare che la cittadinanza digitale ha formato oggetto, di recente, di un altro intervento normativo: la legge 20 agosto 2019, n. 92 (introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica). L'articolo 5 di detta legge prevede che l'educazione alla cittadinanza digitale sia parte dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (reso obbligatorio sin dalla scuola dell'infanzia).

2 Recommendation CM/Rec (2019) 10 of the Committee of Ministers to member States on developing and promoting digital citizenship education.

3 Conclusioni del Consiglio sull'istruzione digitale nelle società della conoscenza europee 2020/C 415/10, nota 7.

Il concetto di cittadinanza digitale ha a che fare con l'esistenza di strumenti, l'accesso concreto ad essi, il possesso delle competenze necessarie per adoperarli, la titolarità di diritti e doveri, la partecipazione alla vita politica e alle scelte collettive, ed altro ancora. Un concetto, quindi, molto ampio e in continua evoluzione.

2. Lo spazio digitale e i minori

Internet è lo strumento principale che rende possibile l'esercizio della cittadinanza digitale. Internet è quindi un mezzo che finisce, però, con il diventare anche un luogo.

Una delle caratteristiche della rete Internet è il suo disancoraggio dallo spazio fisico ovvero il suo carattere aterritoriale. Se acquistiamo un bene in un negozio individuiamo con facilità i soggetti che concludono il contratto e il diritto applicabile. Molto più difficile capire le stesse circostanze in una transazione online: non sappiamo con certezza chi sia il venditore, dove sia nel mondo reale, quali server vengano coinvolti, quale diritto regoli il contratto, quale giudice dovrà decidere le controversie che dovessero insorgere.

Si è diffusa la convinzione che la rete abbia creato una sorta di mondo parallelo con proprie regole (o, addirittura, senza regole). Per individuare questo mondo si usano espressioni come "cyberspazio" o "spazio telematico", o, ancora "spazio cibernetico".

La cittadinanza digitale si sviluppa in questo spazio parallelo. Uno spazio creato dalla tecnologia che deriva da essa più di un profilo di vulnerabilità.

Seppur creata ed usata prevalentemente dagli adulti per le più svariate attività (usi economici e imprenditoriali: si pensi ai nuovi modelli di business o alla nascita dei grandi player della rete che hanno assunto un potere economico molto significativo, o, ancora, allo smart working; usi sociali: si pensi alle reti sociali virtuali; usi istituzionali: si pensi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione; usi politici: si pensi ai cosiddetti partiti virtuali e al voto elettronico; usi formativi: si pensi alla didattica a distanza) Internet viene adoperata in maniera massiva anche dai minori (Alferi 2022).

Scopo di questo articolo è di scandagliare la disciplina emanata a livello sovranazionale, europeo ed italiano che si occupa del rapporto tra cittadinanza digitale e minori (Maestri 2017).

3. La Dichiarazione comune sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale

Redigere un inventario di tutte le problematiche giuridiche innescate dall'esercizio della cittadinanza digitale da parte di minori è tutt'altro che agevole⁴ (Vizzoni 2025).

Un significativo punto di partenza è rappresentato dalla "Dichiarazione comune sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale" solennemente proclamata, a gennaio del 2023, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione⁵.

I principi della Dichiarazione si articolano attorno a 6 temi: (i) Mettere le persone al centro della trasformazione digitale; (ii) Solidarietà e inclusione; (iii) Libertà di scelta; (iv) Partecipazione allo spazio pubblico digitale; (v) Sicurezza, protezione e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità; (vi) Sostenibilità.

Nell'esplicitare i contenuti di tali punti, i firmatari hanno fatto riferimento anche alle tematiche giuridiche connesse alla trasformazione digitale indicando le azioni da attivare e, spesso, anche i nuovi diritti che devono essere riconosciuti.

La Dichiarazione dedica delle indicazioni precise relativamente ai minori.

In particolare, nel Capitolo V, dedicato a "Sicurezza, protezione e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità" si legge testualmente quanto segue:

Protezione dei bambini e dei giovani e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità nell'ambiente digitale.

20. I bambini e i giovani dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere scelte sicure e informate e di esprimere la propria creatività nell'ambiente digitale.

21. Si dovrebbero migliorare le esperienze, il benessere e la partecipazione all'ambiente digitale dei bambini e dei giovani attraverso materiali e servizi adeguati all'età.

22. Occorre prestare particolare attenzione al diritto dei bambini e dei giovani di essere protetti da tutti i reati commessi attraverso le tecnologie digitali o facilitati da tali tecnologie.

Ci impegniamo a:

⁴ In prima approssimazione si può vedere il Commento generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, adottato dal Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia durante la sua 86° Sessione (18 gennaio - 5 febbraio 2021).

⁵ Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, in GUCE del 23 gennaio 2023, C23/1. L'obiettivo della Dichiarazione è promuovere un modello europeo per la trasformazione digitale, che metta al centro le persone, sia basato sui valori europei e sui diritti fondamentali dell'UE, riaffermi i diritti umani universali e apporti benefici a tutte le persone, alle imprese e alla società nel suo complesso.

- a) offrire a tutti i bambini e i giovani opportunità per acquisire le necessarie capacità e competenze, tra cui l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico, per navigare e interagire nell'ambiente digitale in modo attivo e sicuro e per compiere scelte informate;
- b) promuovere esperienze positive per i bambini e i giovani in un ambiente digitale sicuro e adeguato all'età;
- c) proteggere tutti i bambini e i giovani dai contenuti dannosi e illegali, dallo sfruttamento, dalla manipolazione e dagli abusi online e impedire che lo spazio digitale sia utilizzato per commettere o facilitare reati;
- d) proteggere tutti i bambini e i giovani dal tracciamento, dalla profilazione e dal targeting illegali, in particolare a fini commerciali;
- e) coinvolgere i bambini e i giovani nell'elaborazione delle politiche digitali che li riguardano”.

Nella Comunicazione “Un decennio digitale per bambini e giovani”, la Commissione aveva già delineato una strategia utile a perseguire gli obiettivi appena ricordati⁶.

4. La formazione dei minori sulle competenze digitali

Uno studio pubblicato a febbraio 2024, promosso dal Ministero delle Imprese e Made in Italy con la collaborazione scientifica dell'Università Cattolica, ha rilevato che sette ragazzi su dieci usano regolarmente i social media e le piattaforme streaming⁷. Quattro intervistati su dieci raccontano esperienze negative gravi e ripetute (il 42% dei minori e il 53% degli adolescenti dai 13 anni). La maggioranza degli intervistati ha visto contenuti inadatti almeno una volta di recente sulle piattaforme di social media. L'uso della rete espone al rischio di essere vittima di fenomeni come il cyberbullismo (Giarda, Liotta e Spagnuolo 2022).

Essere nativi digitali non significa automaticamente saper andare al di là della mera capacità di cliccare sullo schermo.

L'uso delle tecnologie digitali richiede una preparazione specifica. Una preparazione certamente tecnica, ma anche civile, giuridica, emotiva, comunicativa e valoriale.

Con l'espressione *digital divide* (e quelle ad essa simili come “divario digitale” e “diseguaglianze digitali”) si suole indicare la distribuzione non uniforme delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

6 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)”, Bruxelles, 11.5.2022 COM (2022) 212 final.

7 <https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/consumo-dei-media-digitali-e-comportamenti-dei-minori-presentati-i-risultati-della-ricerca-promossa-dal-mimit-con-la-collaborazione-scientifica-delluniversita-cattolica-di-milano>.

nella società. L'OECD ha chiarito che il *digital divide* individua il divario esistente tra individui, famiglie, imprese e aree geografiche a diversi livelli socio-economici con riferimento tanto alle opportunità di accedere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quanto all'uso di Internet per un'ampia varietà di attività⁸. Ma anche il mero accesso alla tecnologia non è sufficiente se non si è in grado di tradurre il proprio accesso a Internet in risultati favorevoli.

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 è dedicata alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Tra le 8 competenze chiave ivi individuate, figura anche la competenza digitale rispetto alla quale la Raccomandazione afferma quanto segue:

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersecurity), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

L'espressione "competenza digitale" indica la capacità di saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (Ricci 2024). Il ricorso al concetto di competenza sintetizza il possesso di tre specifiche dimensioni del sapere: a) l'alfabetizzazione digitale, ovvero la conoscenza quanto meno degli aspetti di base del sapere informatico (teorico e procedurale) necessario per utilizzare le tecnologie digitali; b) le abilità digitali ovvero il complesso di skills cognitive, metacognitive, sociali, emotive e pratiche che permettono di interagire al meglio con le tecnologie digitali; c) il saper essere cittadini digitali, ovvero la padronanza di valori ed attitudini che consentono di usare responsabilmente alfabetizzazione e abilità digitali.

L'Unione Europea ha varato il progetto DIGCOMP con l'obiettivo di enucleare le competenze digitali dei cittadini⁹.

Di seguito si elencano le competenze digitali elaborate dai responsabili del progetto DIGCOMP.

a. Alfabetizzazione dell'informazione e dei dati. Articolare le esigenze di informazione, individuare e recuperare dati, informazioni e contenuti digitali. Giudicare la rilevanza della fonte e del suo contenuto. Archiviare, gestire e organizzare dati digitali, informazioni e contenuti.

⁸ Understanding the Digital Divide, OECD Digital Economy Papers, No. 49, OECD Pub, 2001.

⁹ <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/en>.

b. Comunicazione e collaborazione. Interagire, comunicare e collaborare attraverso le tecnologie digitali, pur essendo consapevoli della diversità culturale e generazionale. Partecipare alla società attraverso servizi digitali pubblici e privati e cittadinanza partecipativa. Gestire la propria presenza digitale, identità e reputazione.

c. Creazione di contenuti digitali. Creare e modificare contenuti digitali per migliorare e integrare informazioni e contenuti in un corpus esistente di conoscenze, comprendendo al contempo come devono essere applicati i diritti d'autore e le licenze. Sapere come dare istruzioni comprensibili per un sistema informatico.

d. Sicurezza. Proteggere dispositivi, contenuti, dati personali e privacy in ambienti digitali. Proteggere la salute fisica e psicologica ed essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere sociale e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro utilizzo.

e. Risoluzione dei problemi. Identificare i bisogni e i problemi e risolvere i problemi concettuali e le situazioni problematiche in ambienti digitali. Utilizzare strumenti digitali per innovare processi e prodotti. Rimanere aggiornati sull'evoluzione digitale.

L'articolo 8 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005: CAD) impone allo Stato e alle pubbliche amministrazioni di promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

5. I minori e l'identità digitale

L'esercizio delle prerogative proprie della cittadinanza digitale comporta l'utilizzo di nuovi strumenti essi stessi figli della rivoluzione tecnologica.

Si pensi alla necessità di essere identificati online oppure alla necessità di attivare una procedura di autenticazione online (ad esempio, per accedere ad un social network).

L'ordinamento (per l'Italia v. il d.p.r. 445/2000) individua gli strumenti grazie ai quali è possibile effettuare l'identificazione personale: come esempi si possono citare il documento di riconoscimento oppure il documento di identità.

Norme specifiche sono state emanate per disciplinare l'identificazione digitale dei minori.

L'articolo 3-*bis* del già citato Codice dell'amministrazione digitale riconosce il diritto all'identità digitale. La disposizione prevede il diritto di chiunque di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici utilizzando un sistema di identificazione elettronica, come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE), nonché tramite la c.d. "app IO" (punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* CAD).

Il sistema SPID è costituito come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

L'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale, ha adottato il 3 marzo 2022, le "Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori" (Ricciulli 2024). Le citate Linee guida premettono che "la normativa vigente consente la creazione dell'identità digitale in favore di tutti i cittadini. Risulta evidente, tuttavia, la necessità di una tutela specifica per un soggetto fragile come il minore" e spiegano che con l'identità digitale dei minori si mira a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: (i) consentire ai minori di acquisire la propria identità digitale, previa richiesta da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale; (ii) consentire al minore di fruire autonomamente di servizi online mediante la propria identità digitale, ferma restando - salvo casi specifici - la possibilità di autorizzazione e verifica da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale; (iii) consentire ai fornitori di servizi in rete la selezione dei propri utenti in base all'età. Le Linee guida consentono l'utilizzo di SPID, con riferimento ai minori infra quattordicenni, unicamente a partire dai cinque anni e per la fruizione dei soli servizi online erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

La Carta di identità elettronica (CIE). È il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare¹⁰.

La CIE può essere rilasciato ai cittadini italiani minorenni fin dalla nascita. I minori possono richiedere il documento valido per l'espatrio se entrambi i genitori sono presenti al momento dell'emissione della CIE. La carta d'identità per minori ha le seguenti validità: 3 anni per i minori di 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni. A partire dai 12 anni compiuti al minore sono rilevate due impronte digitali e dovrà apporre la propria firma grafica sul documento. Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l'indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento¹¹.

10 CAD, artt. 1, lett. c, e 66: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>.

11 <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/rilascio-e-rinnovo-minorenni/>

6. I diritti di cittadinanza digitale dei minori

Come ricordato in apertura, la cittadinanza comporta, per definizione, la titolarità di diritti. Basti citare alcune libertà riconosciute dalla Costituzione come la libertà di informazione (diritto ad informare e ad essere informati). Le tecnologie digitali offrono nuovi spazi all'esercizio di queste libertà spesso schiudendo opportunità impensabili prima (si pensi alla possibilità di comunicare in tempo reale con tantissimi individui offerta dai social network come Facebook e Twitter).

Di seguito saranno analizzati alcuni dei diritti di cittadinanza digitale spettanti ai minori.

6.1 Il diritto di accesso allo spazio digitale e la libertà di espressione

Per poter usufruire delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla rete in particolare è necessario innanzitutto garantire l'accesso a quello che abbiamo definito spazio digitale.

L'articolo 3 del regolamento UE 2015/2120 così recita¹²:

Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.

Ovviamente una cosa è garantire l'accesso alla rete, altra cosa è l'attività che sulla rete ciascuno di noi compie. Lo stesso regolamento (UE) 2015/2120 (art. 3, par. 1, comma 2) chiarisce che la salvaguardia del diritto di accesso non pregiudica il diritto dell'Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi (si pensi a fenomeni come l'*hate speech* o le *fake news*).

Proprio perché consapevoli dell'importanza di garantire l'accesso alla rete (che è anche la premessa per scongiurare il sorgere del *digital divide*) non mancano proposte per introdurre una tutela costituzionale del diritto di accesso ad Internet.

12 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE).

L'accesso alla rete (e in particolare alle piattaforme online) acquista connotati particolari con riferimento ai minori.

Conviene preliminarmente ricordare che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176) stabilisce che "Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo".

La rete ben può essere considerato un "mezzo" scelto dal fanciullo per esprimersi¹³.

La normativa vigente stabilisce dei limiti di età per ritenere valido il cosiddetto "consenso digitale" che finisce per costituire la soglia per operare sulla rete.

La fissazione di tale limite si giustifica in ragione dei rischi che bambini e adolescenti corrono navigando in rete: dipendenza da Internet (European Centre for Algorithmic Transparency roundtables 2025); esposizione a fenomeni di cyberbullismo e, in generale, contenuti violenti o inadatti; rischi legati alla privacy dei minori (Garaci 2023), in quanto le informazioni raccolte possono essere utilizzate per orientare i consumi e gli stili di vita o possono essere riutilizzate per la produzione di materiale pedopornografico; cyber attacchi.

Proprio dalla disciplina in materia di dati personali arrivano indicazioni significative sul punto.

Il Considerando n. 38 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR)¹⁴ così recita:

I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze

13 Secondo l'art. 12.1 della Convenzione "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".

L'art. 14 della Convenzione a propria volta così recita: "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo".

14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore¹⁵.

Il GDPR stabilisce che in caso di trattamento basato sul consenso, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, questo può essere fornito direttamente solo a partire dai 16 anni ma lascia agli Stati Membri dell'UE la possibilità di stabilire un'età inferiore purché non al di sotto dei 13 anni.

In Italia il limite è fissato a 14 anni, come stabilito dall'art. 2-*quiquies* del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)¹⁶.

L'articolo 8 del GDPR fissa una regolamentazione specifica che, però, non tocca la capacità di agire del minore, che rimane quella fissata dall'ordinamento nazionale. L'articolo 8 si applica solo quando il trattamento dei dati: (i) concerna un'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a soggetti minori che hanno almeno 16 anni (o, secondo l'art. 8, una diversa età fissata dal legislatore nazionale); (ii) sia basato sul consenso, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 1, lett. a del GDPR¹⁷.

Laddove manchino questi due requisiti, l'art. 8 richiede il consenso dell'interessante la responsabilità genitoriale¹⁸.

15 A propria volta il successivo Considerando n. 58 del medesimo regolamento così recita: «Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dei dati riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente».

16 L'articolo 2- (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione) del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 così recita: "1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda".

17 Se il trattamento ha altra base giuridica, come ad esempio il rispetto di un obbligo di legge, i legittimi interessi, ecc., l'art. 8 GDPR non si applica.

18 Restano comunque salve, a norma del terzo comma dell'art. 8 GDPR le disposizioni nazionali in tema di diritto dei contratti (quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore).

Si tratta quindi di una sorta di maggiore età digitale, raggiunta la quale è ammesso il consenso al trattamento dei propri dati personali anche ad es. con riferimento ad attività di profilazione.

6.1.1 (segue) *La verifica dell'età*

Problema ulteriore è quello relativo all'onere di controllo sulla veridicità dei dati anagrafici forniti dall'utente al prestatore di servizi on line (Barozzi Reggiani e Vaccari 2025).

Il tema acquista specifica rilevanza quando viene in rilievo l'obiettivo di proteggere i minori dall'accesso a contenuti non adatti alla loro età (si anticipa qui un aspetto di un tema che sarà ripreso più avanti).

Alcune disposizioni normative prescrivono precisi oneri, sotto questo profilo.

Il comma 7, dell'articolo 42, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208¹⁹ impone ai fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori²⁰.

Il comma 2, dell'art. 13-*bis* della legge 159/2023²¹, a propria volta, impone ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, di

19 Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

20 Per "servizio di piattaforma per la condivisione di video" si intende: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento (art. 3, comma 1, lett. c del d.lgs. 208/2021).

21 Legge 13 novembre 2023 n. 159 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale).

verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

In attuazione delle norme citate, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la delibera n. 96/25/CONS recante "Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159".

Nella delibera AGCOM appena cita si ricorda che uno studio elaborato da un gruppo di esperti creato dalla Commissione Europea ha così sintetizzato le metodologie di verifica dell'età attualmente utilizzate:

(i) Autodichiarazione: gli utenti dichiarano la propria età/fascia di età senza fornire altre prove.

(ii) Identificatori rigidi: gli utenti forniscono documenti di identità verificati (ad esempio passaporto) per dimostrare la loro età.

(iii) Carte di credito: utilizzo dei dati della carta di credito per verificare che un utente abbia più di 18 anni.

(iv) Identità basata su *blockchain*: utilizzo di tecnologie decentralizzate come *blockchain* per creare identità digitali degli utenti, per utilizzare tali identità per l'*age verification*.

(v) Conferma del titolare del conto: basarsi sulla conferma di un titolare di conto verificato esistente che un altro utente ha l'età richiesta per utilizzare la piattaforma.

(vi) Autenticazione multiplatforma: utilizzo di account utente già esistenti con piattaforme di grandi dimensioni (ad esempio Google, Apple ecc.) per autenticare l'età di un utente per altri prodotti/servizi.

(vii) Stima del viso: utilizzo dell'intelligenza artificiale per analizzare le caratteristiche del viso di una persona per stimarne l'età.

(viii) Profilazione comportamentale: utilizzo dell'intelligenza artificiale per analizzare l'attività online degli utenti per stimarne l'età.

(ix) Test di capacità: testare la capacità o l'attitudine dell'utente per stimare l'età.

(x) Servizi di assicurazione sull'età di terze parti: utilizzo di società terze per i servizi di assicurazione sull'età. Le terze parti potrebbero utilizzare uno qualsiasi degli altri metodi per la garanzia dell'età.

6.2 Il diritto dei minori ad un ambiente digitale sicuro e adeguato all'età

Come si è detto, Internet e in particolare le piattaforme online sono sempre più usate dai minori che possono trarre vantaggio dalle loro potenzialità. Allo stesso tempo, però, l'attività svolta in rete espone i minori a rischi significativi.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD 2021) ha classificato per categorie i rischi a cui i minori sono esposti, ovvero:

(i) Rischi legati ai contenuti. I minori possono essere esposti in modo inaspettato e involontario a contenuti potenzialmente dannosi per loro: a. contenuti che incitano all'odio; b. contenuti dannosi; c. contenuti illegali; d. disinformazione. Questi tipi di contenuti sono ampiamente considerati come aventi gravi conseguenze negative sulla salute mentale e sul benessere fisico dei minori, ad esempio contenuti che promuovono l'autolesionismo, il suicidio, i disturbi alimentari o la violenza estrema.

(ii) Rischi legati alla condotta. Fanno riferimento ai comportamenti che i minori potrebbero adottare attivamente online e che possono rappresentare un rischio per sé stessi e per gli altri, come a. comportamenti d'odio (ad esempio, minori che pubblicano/inviano contenuti/messaggi d'odio); b. comportamenti dannosi (ad esempio, minori che pubblicano/inviano contenuti violenti o pornografici); c. comportamenti illegali (ad esempio, minori che pubblicano/inviano materiale pedopornografico o contenuti terroristici); e d. comportamenti problematici generati dall'utente (ad esempio, partecipazione a sfide pericolose; *sexting*).

(iii) Rischi legati ai contatti. Si riferiscono a situazioni in cui i minori sono vittime delle interazioni, in contrapposizione all'autore: a. incontri motivati dall'odio; b. incontri dannosi (ad esempio, l'incontro avviene con l'intenzione di danneggiare il minore); c. incontri illegali (ad esempio, possono essere perseguiti penalmente); e d. altri incontri problematici. Esempi di rischi di contatto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, adescamento online, coercizione ed estorsione sessuale online, abuso sessuale tramite webcam, cyberbullismo e tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Questi rischi si estendono anche a pratiche di frode online come phishing, frodi sui marketplace e furto di identità.

(iv) Rischi per i consumatori. I minori possono anche affrontare rischi in quanto consumatori nell'economia digitale: a. rischi di marketing (ad esempio, loot box, advergame); b. rischi di profilazione commerciale (ad esempio, product placement o ricezione di pubblicità destinate ad adulti, come servizi di incontri); c. rischi finanziari (ad esempio, frodi o spese di ingenti somme di denaro senza la conoscenza o il consenso dei tutori); d. rischi per la sicurezza ed e. rischi legati all'acquisto e al consumo di droghe, medicinali, alcol e altri prodotti illegali o pericolosi. I rischi per i consumatori includono anche i rischi relativi ai contratti, ad esempio la vendita dei dati degli utenti o termini e condizioni iniqui.

(v) Rischi trasversali: si tratta di rischi che interessano tutte le categorie di rischio e sono considerati altamente problematici in quanto possono avere effetti significativi sulla vita dei minori in diversi modi. Si tratta di: a) I rischi legati alle tecnologie avanzate implicano che i minori incontrino nuovi pericoli con l'evoluzione della tecnologia, come i chatbot basati sull'intelligenza

artificiale che potrebbero fornire informazioni dannose o essere utilizzati per l'adescamento sfruttando le vulnerabilità, o l'uso di tecnologie biometriche che possono portare ad abusi, furti di identità ed esclusione; b) I rischi per la salute e il benessere includono potenziali danni al benessere mentale, emotivo o fisico dei minori. Ad esempio, l'aumento di obesità/anoressia e problemi di salute mentale legati all'uso o all'uso eccessivo di piattaforme online, che in alcuni casi possono avere effetti negativi sulla salute e il benessere fisico e mentale dei minori, come dipendenza, depressione, disturbi d'ansia, disturbi del sonno e isolamento sociale; c) Ulteriori rischi per la privacy e la protezione dei dati derivano dall'accesso alle informazioni sui minori e dal pericolo rappresentato dalle caratteristiche di geolocalizzazione che i predatori potrebbero sfruttare per localizzare e avvicinare i minori; d) Ulteriori rischi per la sicurezza riguardano la sicurezza dei minori, in particolare quella fisica, nonché tutte le problematiche relative alla sicurezza informatica; e) I rischi di abuso riguardano rischi o danni per i minori derivanti dall'uso improprio della piattaforma online o delle sue funzionalità²².

6.2.1 Esempi di norme tese ad assicurare un ambiente digitale sicuro. Il Digital Service Act

La normazione eurounitaria e nazionale contiene numerosi esempi di norme che mirano a tutelare i minori. Un primo esempio è costituito dal *Digital Service Act*.

L'articolo 28 del regolamento UE sui servizi digitali (Digital Service Act) così recita²³:

Protezione online dei minori

1. I fornitori di piattaforme online²⁴ accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

22 Le definizioni riportate nel testo sono riprese dall'allegato alla Communication to the Commission, Approval of the content on a draft Communication from the Commission – Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065, Brussels, 14.7.2025, C(2025) 4764 final, pag. 62 e ss.

23 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

24 Per "piattaforma online" si intende: "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale

2. I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.

3. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.

4. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.

In adempimento di quanto previsto dal comma 4 della norma appena citata, a luglio 2025 la Commissione²⁵ ha elencato le raccomandazioni principali rivolte ai fornitori di piattaforme online che sono:

- impostare gli account dei minori in privato per impostazione predefinita in modo che le loro informazioni personali, i dati e i contenuti dei social media siano nascosti a quelli con cui non sono collegati;
- modificare i sistemi di raccomandazione delle piattaforme per ridurre il rischio che i bambini incontrino contenuti dannosi;
- consentire ai bambini di bloccare e disattivare qualsiasi utente e garantire che non possano essere aggiunti ai gruppi senza il loro esplicito consenso;
- proibire agli account di scaricare o scattare schermate di contenuti pubblicati da minori per impedire la distribuzione indesiderata di contenuti sessualizzati o intimi e l'estorsione sessuale;
- disabilitare per impostazione predefinita le funzionalità che contribuiscono a un uso eccessivo;
- garantire che la mancanza di alfabetizzazione commerciale dei bambini non sia sfruttata e che non siano esposti a pratiche commerciali che possono essere manipolative, portare a spese indesiderate o comportamenti di dipendenza;
- introdurre misure per migliorare gli strumenti di moderazione e comunicazione, che richiedono un feedback tempestivo, e requisiti minimi per gli strumenti di controllo parentale.

6.2.2 *La lotta al cyberbullismo*

La rete e i social network possono amplificare a dismisura il fenomeno del bullismo e i suoi effetti devastanti. Il legislatore italiano è intervenuto a

funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento": cfr. art. 3, comma 1, lett. i) del regolamento 2022/2065.

25 Communication to the Commission, Brussels, 14.7.2025, C (2025) 4764 final, cit.

porre un argine a questo tipo di devianza emanando la legge 29 maggio 2017, n. 71, modificata e integrata con la successiva legge 17 maggio 2024, n. 176 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Si tratta di una legge che mira a prevenire il problema facendo leva soprattutto sulla formazione (Zanovello 2024).

L'art. 1, comma 2, della legge 71/2017 definisce "cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

6.2.3 La tutela tecnologica: il *parental control*

La tecnologia espone i minori ai rischi ricordati. Ma la stessa tecnologia può offrire una protezione.

Un esempio è costituito dai meccanismi che consentono di verificare l'età della persona (di cui si è già parlato).

Un altro esempio è rappresentato dal "*parental control*" (Biligotti 2023).

L'art. 7 del d.l. 30/04/2020, n. 28²⁶ (rubricato "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", stabilisce che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica devono "prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto".

In attuazione della norma citata AGCOM ha emanato la Delibera 9/23/CONS recante Adozione delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio"

26 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. L'articolo citato nel testo è stato inserito dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70.

Si veda anche l'art. 42, comma 7, del d.lgs. 208/2021 (già citato a proposito della verifica dell'età) a mente del quale "i fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a: [omissis] h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori".

Nella citata delibera AGCOM chiarisce che per “parental control system” (SCP) o sistema di controllo genitoriale si intende un sistema che quantomeno permette di limitare o bloccare l’accesso a determinate attività da parte di un minore, impedendo l’accesso, tramite qualunque applicazione, a contenuti inappropriati per la sua età. Gli operatori devono fornire, come funzionalità minima, la possibilità di impedire ai minori l’accesso a determinati nomi a dominio, siti web o ad applicazioni che contengono materiale inappropriato per la loro età. Gli operatori realizzano i sistemi di parental control mediante almeno una delle soluzioni tecniche: i) basate su DNS o altro filtro a livello di rete dell’operatore, ii) filtraggio tramite applicativo installabile sui dispositivi del consumatore.

6.2.4 *La tutela del minore come “consumatore digitale”*

In precedenza, nell’elencare i rischi cui i minori sono esposti quando navigano su Internet, sono stati citati anche i rischi corsi dai minori in quanto consumatori (rischi di marketing, rischi di profilazione commerciale, rischi finanziari e così via).

Nella già citata Comunicazione “Un decennio digitale per bambini e giovani”, la Commissione UE si evidenzia come i minori utilizzano spesso prodotti e servizi digitali progettati per gli adulti e sono esposti a una serie di tecniche di commercializzazione online, o ne sono i destinatari. Attraverso i sistemi di raccomandazione dei social media e altri algoritmi, le pubblicità mirate, il marketing di influenza e la ludicizzazione del marketing, contenuti nocivi o inappropriati sono presentati ai giovani utenti, approfittando della loro inesperienza e mancanza di autocontrollo (si pensi alla promozione commerciale di prodotti a elevato contenuto di grassi, zuccheri o sale tra i minori che può aggravare comportamenti alimentari inappropriati).

Anche in questo caso l’ordinamento ha introdotto delle norme utili a depotenziare i rischi corsi dai minori in quanto consumatori (Marcello 2023).

Il comma 9, dell’art. 37 del citato d.lgs. 208/2021 stabilisce che “I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati”²⁷.

27 Si veda anche l’art. 6-*bis* della direttiva (UE) 2018/1808.

7. I doveri dei minori per la cittadinanza digitale

Il concetto di cittadinanza rinvia, oltre che alla titolarità di diritti di cui si è parlato nei precedenti paragrafi, anche alla necessità di osservare i doveri connessi allo specifico status di cittadino digitale.

Anche i minori sono tenuti ad osservare le regole dello spazio digitale (Pierantoni 2024).

Se il minore pone in essere un comportamento che integra una fattispecie di reato egli ne risponde in sede penale laddove abbia più di quattordici anni²⁸.

Se il comportamento posto in essere dal minore cagiona danno, a rispondere sono i genitori ex art. 2048 del codice civile²⁹.

La giurisprudenza ha sottolineato che incombe sui genitori un obbligo formativo nei confronti dei figli minori in ordine alla modalità più corrette per l'utilizzo delle tecnologie digitali (Andreola 2021)³⁰.

28 Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/05/2024, n. 12901 si è occupata delle conseguenze civilistiche di una vicenda esitata nella condanna di un minore sul piano penale. Questi i fatti: nel 2001, F.F. e C.C., entrambi minorenni, avevano avuto una relazione amorosa, terminata, nel novembre dello stesso anno, per decisione della ragazza; nell'ultimo periodo della loro relazione, C.C., ottenuto il consenso di F.F., aveva filmato un loro rapporto sessuale; - dopo che ella aveva messo fine al rapporto, lo stesso C.C., per reazione a questa decisione, senza il consenso della ragazza, aveva dapprima mostrato il video agli amici e successivamente lo aveva diffuso mediante la creazione di un cd-rom e mediante proiezioni presso la scuola, sinché il filmato era stato pubblicato su internet; per queste condotte era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di pornografia minorile, di pubblicazioni e spettacoli osceni, di diffamazione e minaccia ed era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i primi due delitti.

29 Tribunale Trani, Sez. I, sentenza 30/11/2021, n. 2062 ha condannato i genitori di un minore a risarcire il danno cagionato dal figlio minorenne per aver diffuso su You Tube un video artigianale che rappresentava due persone nell'atto di consumare un rapporto sessuale.

30 Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Trani citata alla nota precedente si legge quanto segue:

“La posizione del minore G.D., assume, ad avviso di questo giudicante, rilevanza illecita nel campo civilistico.

Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare il video su un portale di larghissima utilizzazione tra i frequentatori della rete si è inevitabilmente ripercossa sulla reputazione e sull'onore dei minori, soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza.

Di tale condotta devono rispondere anche i genitori del minore G.D.; su tale profilo, non può non rilevarsi come la disposizione di cui all'art. 2059 c.c. onera i genitori di provare e dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria.

Nella specie, nulla in particolare è stato dimostrato, ma al contrario, i fatti - quello della pubblicazione su You Tube del video a contenuto pornografico - esprimono, di per sé, una carenza educativa dell'allora minorenne, dimostratosi in tal modo privo del necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbe dovuto già godere in relazione all'età posseduta”.

Torna, sotto diverso profilo, il tema delle competenze digitali.

Come si è detto, la rete è un mezzo potente di manifestazione del pensiero e i minori hanno diritto ad utilizzare tale mezzo.

Se si postano messaggi o fotografie su un social network essi diventano immediatamente leggibili e visibili da tantissime persone potenzialmente in tutto il mondo. Siffatta straordinaria possibilità ha pregi e difetti. Da una parte il minore può esprimere il proprio pensiero senza intermediazione. Dall'altra, però, è possibile che la rete diventi veicolo di notizie fasulle (*fake news*) o strumento per incitare all'odio (*hate speech*).

I minori devono rispettare le norme e le regole sociali che disciplinano l'ambiente digitale per garantire un contesto sicuro e responsabile per tutti (ad esempio: non devono condividere informazioni personali di altri senza consenso). Devono essere consapevoli dell'impatto delle proprie azioni online e utilizzare la tecnologia in modo sicuro, consci del fatto che la creazione di un ambiente digitale sicuro e non nocivo dipende anche da loro.

Per i minori, la formazione sulle competenze digitali è, contemporanea-mente, tanto un diritto quanto un dovere.

8. Conclusioni

Il concetto di cittadinanza digitale ha caratteristiche diverse dal concetto di cittadinanza in senso tradizionale.

Tra gli elementi fondanti di quest'ultimo c'è un determinato territorio e l'esistenza di un soggetto legittimato ad emanare le regole che disciplinano diritti e da doveri validi in quel territorio.

La cittadinanza digitale non si esercita in un ambito territoriale circoscritto da confini ben precisi ma nello spazio digitale per definizione aterritoriale che però ugualmente riconosce diritti ed impone il rispetto di doveri.

I minori sono sempre più chiamati ad esercitare la propria cittadinanza digitale nello spazio digitale.

I minori sono chiamati soprattutto a saper essere cittadini digitali: per evitare il rischio di esclusione (*digital divide*), per trarre giovamento delle tante opportunità che le tecnologie offrono, per non restare vittime dei pericoli che la navigazione in rete comporta. In una parola: per essere all'altezza delle sfide che la rivoluzione digitale pone.

La cittadinanza digitale presuppone il possesso delle competenze digitali. Impossessarsi delle competenze digitali è al tempo stesso un diritto e un dovere.

Bibliografia

- Alfieri, D. (2022), Internet: quando la “rete” cattura i minori, *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, pp. 53-61.
- Andreola, E. (2021), Misure cautelari a tutela dei minori nei social network, *Famiglia e diritto*, 8-9, pp. 849-868.
- Barozzi Reggiani, G. e Vaccari S., (2025), Gli strumenti di c.d. age verification per la protezione dei minori nell’ecosistema digitale, *Giornale di diritto amministrativo*, 3, pp. 321-330.
- Biligotti N. (2023), La tutela dei minori nel cyberspazio. Parental Control di Stato e libera circolazione dei contenuti: un delicato equilibrio, *Media laws - Riv. dir. Media*, 1, pp. 358-368.
- European Centre for Algorithmic Transparency roundtables (2025), *Minors’ health and social media: an interdisciplinary scientific perspective*, pubblicazione del Joint Research Centre.
- Garaci, I. (2023) The child’s right to privacy in the family context, *European journal of privacy law & technologies*, 1, 84-98.
- Giarda R., Liotta J. Spagnuolo A. F. (2022), Vita quotidiana del minore online. Tra esigenze di tutela e limiti tecnologici, *Media laws - Riv. dir. media*, 2022, 183-198.
- Maestri, E. (2017) Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul Web, *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 13, pp- 7-25.
- Marcello, D., (2023), *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo: norme e prassi nel mercato digitale europeo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane
- Martoni, M. (2023), Persuasive Design Technologies, Dark Patterns e diritti di bambini e adolescenti. I video giochi online come primo ambito di analisi, *Federalismi.it*, 14, pp. 162-179.
- OECD, (2021) *Children in the digital environment: Revised typology of risks*, OECD Digital Economy Papers, No. 302, OECD Publishing, Paris.
- Pascuzzi, G., (2025), *Il diritto dell’era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2025.
- Pascuzzi, G. (2021), *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, Il Mulino.
- Pierantoni, D., (2024) Minori su Internet: profili di responsabilità, *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, pp. 400-414.
- Ricci, R., (2024), *Le competenze digitali nella scuola: un ponte tra passato e futuro*, Bologna, Il mulino.
- Ricciulli, F. (2024), L’identità e l’identificazione digitale del minore tra normative nazionale e internazionale e i provvedimenti delle autorità competenti, *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, pp. 355-370.
- Vizzoni, L. (2025), *I “minori digitali” tra doveri educativi e tutele*, Bari Cacucci.

Zanovello, F., (2024) prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 4, pp. 826-850.

I minori nella società digitale tra verifica dell'età, deepfake e disinformazione. Alcune considerazioni informatico-giuridiche

Minors in the Digital Society: Age Verification, Deepfakes, and Disinformation. Some Considerations on Law and Informatics

GIOVANNI ZICCARDI¹

Sommario

L'articolo affronta il tema della tutela dei minori nella società digitale, con particolare attenzione ai sistemi di verifica dell'età, al fenomeno dei deepfake, all'esposizione alla disinformazione e all'utilizzo di chatbot e intelligenze artificiali. L'obiettivo è individuare criticità normative, tecniche e sociali, proponendo una risposta integrata che tuteli i diritti dei minori senza pregiudicare quelli degli altri utenti.

L'analisi impiega un approccio informatico-giuridico multidisciplinare, esaminando fonti normative europee e italiane (tra cui GDPR, Digital Services Act, regolamenti AGCOM), documenti dell'EDPB, e casi concreti (TikTok, Replika, Europol-Cumberland). Il contributo integra riflessioni teoriche con esempi pratici, attingendo anche da ambiti educativi, psicologici e tecnologici. L'approccio è sia descrittivo che propositivo.

L'articolo propone un approccio sistemico alla protezione dei minori online, articolato su tre assi: normativo, tecnologico ed educativo. Sul piano normativo, si suggerisce di rafforzare gli obblighi di age verification, aggiornare le definizioni di contenuti vietati e armonizzare le sanzioni. Dal punto di vista tecnologico, si auspica la progettazione di sistemi "privacy-by-design" e trasparenza algoritmica. Infine, l'educazione critica ai media e alla realtà digitale deve essere potenziata nelle scuole e nelle famiglie. Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder – istituzioni, piattaforme, educatori, genitori – è essenziale per creare un ambiente digitale equo e sicuro per le nuove generazioni.

Parole chiave: verifica dell'età; tutela dei minori; disinformazione digitale; deepfake; intelligenza artificiale generativa

¹ Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano. giovanni.ziccardi@unimi.it

Abstract

This article addresses the protection of minors in the digital society, focusing on age verification systems, deepfakes, exposure to disinformation, chatbots, and AI tools. The aim is to identify legal, technological, and social challenges, proposing an integrated response that safeguards minors' rights without undermining those of other users.

The analysis adopts a multidisciplinary legal and informatics approach, examining European and Italian legal sources (including GDPR, Digital Services Act, AGCOM regulations), EDPB documents, and case studies (TikTok, Replika, Europol's Operation Cumberland). The article combines theoretical reflections with practical examples, drawing from educational, psychological, and technological domains, using both descriptive and normative arguments.

This contribution advocates for a systemic approach to online minor protection, structured around three dimensions: regulatory, technological, and educational. On the regulatory level, the article recommends strengthening age verification requirements, updating legal definitions of prohibited contents, and ensuring consistent enforcement. Technologically, it calls for the implementation of "privacy by design" solutions and algorithmic transparency. Finally, critical digital and media literacy education must be promoted in schools and families. The involvement of all stakeholders – public authorities, tech companies, educators, and families – is key to foster a fair and safe digital environment for younger generations.

Keywords: age verification; child protection; digital disinformation; deepfake; generative artificial intelligence

1. Introduzione: il nodo centrale della verifica dell'età e gli evidenti limiti delle normative esistenti

Il delicato tema della tutela dei minori online deve inevitabilmente fare i conti con la capacità concreta (e realistica) di controllarne l'accesso ai servizi digitali in base all'età (Li 2025; Pasquale *et al.* 2022). Si tratta di un argomento "storico" dell'informatica giuridica che non presenta unicamente aspetti legali e tecnologici ma, anche, psicologici ed educativi (Pesci 2024; Ghiglia 2023). Questo problema ha sollevato, negli ultimi quindici anni, un acceso dibattito a livello mondiale, soprattutto con riferimento alla sempre maggiore disponibilità di contenuti pornografici e violenti (facilmente) accessibili ai minori (Stardust *et al.* 2024; Yar 2020; Blake 2019).

Attualmente, sia la normativa europea sia quella italiana fissano specifiche soglie di età per l'uso lecito dei dati personali dei minori nei servizi della società dell'informazione (Murgo 2024) e hanno, da tempo, elaborato l'idea

di una *privacy del minore* persino nel contesto familiare e nei confronti delle ingerenze dei genitori (Garaci 2023).

L'art. 8 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati del 2016 (d'ora in avanti: GDPR), in particolare, stabilisce in linea generale come il trattamento dei dati di un minore sia lecito solo a partire dai 16 anni. Ha però consentito agli Stati membri di abbassare tale soglia fino a un minimo di 13 anni, con un approccio che ha destato interesse, e dubbi, anche al di fuori dall'Unione Europea (Caggiano 2022).

L'Italia, attraverso il d.lgs. 101/2018 (di adeguamento della normativa nazionale al GDPR), ha fissato il limite a 14 anni, richiedendo sotto tale limite di età il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2-*quinquies* del D.lgs. 196 del 2003).

Ne consegue che, formalmente, nel nostro ordinamento un minore di 14 anni *non potrebbe* attivare autonomamente un account sui social network o, comunque, fruire di servizi online che implichino il trattamento dei suoi dati personali (Savonardo, Marino 2021).

Al contempo, questa fissazione di soglia di età ai 14 anni è stata vista dalla politica italiana come una sorta di *segnale di fiducia* e di responsabilizzazione verso i minori online e verso i gestori delle piattaforme (Macenaite, Kosta 2017), muovendo però dalla premessa di una maturità tecnologica, nel nostro Paese, che in molti contesti è ancora ben lontana da raggiungere.

Le principali piattaforme globali, dal canto loro, prevedono nei termini di servizio un'età minima di 13 anni per l'iscrizione, in coerenza con le normative internazionali (anche nordamericane) e con il limite-base del GDPR (Talley 2021).

In teoria, quindi, bambini e preadolescenti dovrebbero restare *esclusi* dai social network e da molte altre piattaforme fino alla soglia dell'adolescenza avanzata. In pratica, tuttavia, questi divieti d'accesso per età risultano facilmente *aggirabili* e la loro efficacia è a dir poco limitata (Biolcati *et al.* 2016).

Si pensi che, nella maggior parte dei casi, la modalità standard di verifica dell'età in fase d'iscrizione si riduce a una *autodichiarazione dell'utente* (la classica selezione della data di nascita), meccanismo che un minore può falsificare senza difficoltà.

Non sorprende, dunque, che la realtà fotografi numeri ben diversi da quelli attesi per legge: la gran maggioranza dei preadolescenti europei (11-13 anni) ha già almeno un profilo social attivo, e molti di essi ne possiede più di uno.

La mancanza di meccanismi efficaci di *age verification* vanifica dunque, nei fatti, la tutela normativa, lasciando schiere di under-14 liberi di creare account mentendo sulla loro età e di muoversi in ambienti virtuali concepiti per utenti più grandi (Nagel 2011).

Questo quadro è ovviamente assai frustrante sia per il legislatore sia per l'interprete nel momento in cui cercano di impostare un ragionamento coerente, e costruttivo, sui minori online e sulle loro attività.

Milioni di bambini, in tutta Europa, semplicemente non dovrebbero essere, per legge, su queste piattaforme. Ma ci sono, condividono i loro dati e, anzi, sono i profili più interessanti per le piattaforme e per i loro contenuti. Non sono solo gli elettori del futuro ma, anche e soprattutto, i più vivaci *consumatori* del presente (Slavtcheva-Petkova 2023).

2. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e lo “Statement 1/2025 on Age Assurance”

Negli ultimi anni, questa crescente esposizione dei minori a rischi digitali (Biolcati 2010) ha generato un'intensificazione dell'interesse normativo e regolamentare nei confronti della verifica dell'età come principale strumento di protezione.

Questa tendenza ha preso corpo in una serie di atti giuridici a livello di Unione europea che attribuiscono alla verifica dell'età una funzione strategica nella costruzione di ambienti digitali sicuri, pur senza trascurare il rischio che tali strumenti possano trasformarsi in vettori di sorveglianza generalizzata, discriminazione o profilazione indebita (Frigato 202; Zuboff 2019).

A fronte di questo scenario, l'11 febbraio 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato la Dichiarazione 1/2025, documento che rappresenta un passo significativo nel delineare principi-guida per un sistema di *age assurance* conforme al GDPR, in grado di garantire una tutela efficace dei minori senza compromettere i diritti e le libertà degli individui, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

La verifica dell'età, secondo l'impostazione dell'EDPB, non può essere considerata una mera misura tecnica né, tantomeno, una formalità amministrativa. Essa implica una *scelta normativa profonda*, poiché impatta su molteplici diritti fondamentali: dalla privacy alla libertà di espressione, dall'accesso all'informazione al diritto alla non discriminazione. È quindi essenziale che la sua progettazione rispetti un *principio di equilibrio* tra tutela e proporzionalità, soprattutto quando riguarda soggetti vulnerabili come i minori.

Il quadro giuridico europeo offre oggi, a onor del vero, diverse basi normative per l'implementazione di sistemi di verifica dell'età.

La Direttiva 2018/1808/UE sui servizi di media audiovisivi, in primis, prevede l'adozione di misure atte a proteggere i minori dai contenuti dannosi, mentre il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) considera la verifica dell'età uno strumento utile per adempiere agli obblighi di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici da parte delle grandi piattaforme. Il GDPR,

infine – si è visto poco sopra – introduce un requisito di età minima per la validità del consenso dei minori ai servizi digitali (art. 8), stabilendo così un nodo giuridico essenziale tra verifica dell'età e legittimità del trattamento dei dati personali.

Ma il vero nucleo problematico risiede nella conciliazione tra la protezione dei minori e il rispetto dei diritti degli interessati.

L'EDPB ribadisce che, nell'ambito della verifica dell'età, l'interesse superiore del minore – principio cardine della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia – deve essere sempre una considerazione primaria. Tuttavia, ciò non implica che altri diritti possano essere compressi arbitrariamente: il trattamento dei dati personali per fini di verifica dell'età deve essere sempre necessario, proporzionato e fondato su una solida base giuridica.

È su questo punto che l'EDPB sviluppa una riflessione centrale: l'importanza della *valutazione del rischio*, che deve guidare l'intero ciclo di vita del sistema di verifica.

La dichiarazione raccomanda esplicitamente l'adozione di Data Protection Impact Assessments (DPIA) nei casi in cui il trattamento comporti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Ancora più rilevante, nel contesto specifico dei minori, è l'adozione di valutazioni dell'impatto sui diritti dell'infanzia (Child Rights Impact Assessments – CRIA), in grado di integrare l'ottica della tutela evolutiva e della partecipazione dei minori stessi alla progettazione dell'ambiente digitale.

Sul piano tecnico, viene poi (inevitabilmente) ribadito il principio di *minimizzazione* dei dati: ogni sistema di verifica dell'età deve limitarsi al trattamento dei soli dati strettamente necessari per l'obiettivo specifico.

Nella maggior parte dei casi non è necessario conoscere l'identità dell'utente, ma solo se questi ha superato una determinata soglia d'età. Soluzioni come i *token di età*, rilasciati da un soggetto terzo e contenenti esclusivamente l'informazione "sì/no" rispetto alla soglia richiesta, rappresentano esempi virtuosi di privacy-enhancing technologies (PETs), ossia approcci tecnici che consentono di ridurre il rischio di re-identificazione e profiling, favorendo la non riferibilità tra dati e servizi.

Il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR) assume, in questo contesto, un rilievo cruciale.

L'EDPB sottolinea la necessità di adottare architetture decentralizzate, sistemi locali di verifica e strumenti crittografici avanzati, come le "prove a conoscenza zero" (*zero-knowledge proofs*), che permettono di dimostrare il possesso di un'informazione (ad es. avere più di 18 anni) senza rivelare *alcun dato personale aggiuntivo*. Tali strumenti dovrebbero essere adottati come standard tecnologici per tutti i casi in cui l'accesso a determinati contenuti o servizi dipenda dall'età dell'utente.

Un altro aspetto fortemente valorizzato è quello dell'efficacia del sistema di verifica. L'EDPB richiama l'attenzione sul fatto che molte delle tecnologie attualmente in uso – in particolare l'autodichiarazione – risultano del tutto *inefficaci*, poiché facilmente eludibili e prive di meccanismi di controllo.

È quindi necessario che i metodi adottati siano in grado di fornire un livello di accuratezza, affidabilità e robustezza adeguato allo scopo. Inoltre, le soluzioni adottate devono essere *accessibili* a tutti gli utenti, evitando discriminazioni tecnologiche o economiche, ad esempio verso chi non possiede documenti digitali, strumenti biometrici o connessioni stabili (Carr 2025).

La *trasparenza* è un ulteriore pilastro: gli utenti, e in particolare i minori, devono essere informati in modo chiaro e comprensibile circa i dati trattati, le finalità, le modalità di trattamento, gli eventuali soggetti terzi coinvolti e i diritti esercitabili.

Il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 12-14 del GDPR non può essere considerato meramente formale: è una condizione sostanziale di liceità e correttezza del trattamento.

Particolare cautela è richiesta anche nei confronti dei processi decisionali automatizzati. L'EDPB ricorda che, salvo casi eccezionali, il GDPR vieta il ricorso a decisioni automatizzate che producano effetti giuridici su soggetti minori.

Qualora si faccia uso di tecniche automatizzate nella determinazione dell'età, devono essere garantiti *interventi umani* significativi, meccanismi di ricorso efficaci e modalità comprensibili per esercitare i diritti dell'interessato. Il rischio, altrimenti, è quello di sottrarre il minore a forme effettive di tutela, producendo esclusione o discriminazione algoritmica.

Dal punto di vista della sicurezza, il trattamento dei dati per la verifica dell'età deve essere accompagnato da misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio. Tecniche di pseudonimizzazione, crittografia, conservazione limitata e politiche di non registrazione sono considerate fondamentali. L'EDPB sottolinea come i modelli di fiducia e i sistemi a basso grado di interdipendenza tra fornitori siano essenziali per garantire la resilienza del sistema anche in caso di violazione dei dati.

Infine, l'intero processo deve essere sorretto da un solido quadro di responsabilità ("accountability"). I titolari del trattamento e le terze parti coinvolte devono poter dimostrare – attraverso documentazione, audit, controlli e sistemi di governance – che ogni fase della verifica dell'età sia conforme alle normative sulla protezione dei dati. La trasparenza del sistema non è solo una garanzia per l'utente ma, anche, un presupposto per la legittimità stessa dell'intervento regolatorio.

L'approccio dell'EDPB, che abbiamo analizzato per primo proprio perché si fonda su una visione bilanciata e sul rigoroso rispetto dei principi del GDPR, offre una cornice utile non solo per il legislatore europeo e nazionale ma, anche, per i progettisti di sistemi, i responsabili del trattamen-

to e gli operatori delle piattaforme digitali. Solo attraverso l'integrazione consapevole dei diritti nella progettazione tecnica sarà possibile costruire un ecosistema digitale realmente sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità delle persone.

3. Il regolamento AGCOM

Nel panorama normativo italiano, il 2025 ha segnato un passaggio particolarmente significativo in materia di tutela dei minori online con l'adozione di un Regolamento da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che impone, per la prima volta in modo organico, l'utilizzo *obbligatorio* di sistemi di verifica dell'età *certificati da terze parti* per l'accesso a contenuti vietati ai minori di diciotto anni.

Il provvedimento si rivolge esplicitamente a siti web e piattaforme digitali che offrono contenuti a rischio per l'integrità psicofisica dei minori, come nel caso della pornografia online, del gioco d'azzardo, della rappresentazione esplicita di violenza o di prodotti potenzialmente nocivi.

In questo senso, il Regolamento AGCOM recepisce e rafforza – sul piano dell'attuazione nazionale – quanto delineato a livello europeo dal Digital Services Act e dal GDPR, collocandosi in un quadro più ampio di armonizzazione degli standard di sicurezza e responsabilità digitale.

L'elemento di maggiore novità introdotto dal Regolamento italiano riguarda l'obbligo, per i fornitori di contenuti classificati come *vietati ai minori*, di integrare sistemi di verifica dell'età robusti e certificati da *soggetti terzi qualificati*, che siano indipendenti sia dal fornitore stesso che dai gestori delle piattaforme di hosting.

Questa misura non solo eleva il livello di affidabilità tecnica dei controlli, ma rappresenta anche un *cambio di paradigma* rispetto alla prassi diffusa dell'autodichiarazione, ritenuta ampiamente insufficiente per garantire una reale protezione dei minori. La certificazione ha una funzione non solo tecnica ma, anche, giuridica: vincola i fornitori all'adozione di standard interoperabili, documentati, soggetti a verifica periodica e conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e sicurezza imposti dal GDPR.

Dal punto di vista tecnologico, il Regolamento apre alla possibilità di impiegare diverse soluzioni di *age verification*, a condizione che esse rispondano a criteri stringenti di efficacia, privacy e inclusività.

Tra le tecnologie ammesse figurano, ad esempio, sistemi basati su credenziali digitali firmate, in cui un'identità "pre-verificata" (da un provider pubblico o privato) attesta il superamento di una soglia d'età attraverso un token crittografico non tracciabile che può essere verificato dal sito di destinazione senza esporre ulteriori dati dell'utente. Una variante di questo modello prevede l'utilizzo di "zero-knowledge proofs" (ZKP), che permettono

a un soggetto di dimostrare di possedere un attributo (ad esempio “ho più di 18 anni”) senza rivelare alcuna informazione ulteriore, inclusa l’età esatta o l’identità personale.

Un altro modello considerato idoneo, anche se più invasivo, è rappresentato dalle *verifiche documentali con riconoscimento automatizzato*, che prevedono il caricamento di un documento d’identità e l’utilizzo di tecnologie biometriche per il confronto facciale (Bianda 2019).

Sebbene queste soluzioni offrano un alto grado di affidabilità nella verifica dell’identità e dell’età, esse pongono serie criticità in termini di proporzionalità, minimizzazione dei dati e rischio di violazioni della sicurezza, specialmente se non accompagnate da politiche rigorose di conservazione e separazione dei dati. Per questo motivo, il Regolamento AGCOM richiede esplicitamente che i sistemi utilizzati *non conservino* dati sensibili oltre il tempo strettamente necessario alla verifica e che adottino misure di pseudonimizzazione, cancellazione automatica e crittografia end-to-end.

Un aspetto di rilievo, spesso sottovalutato, riguarda inoltre l’inclusività e l’accessibilità delle tecnologie di verifica. Il Regolamento prevede che i sistemi adottati non debbano escludere o discriminare soggetti privi di documentazione digitale, minorenni emancipati o appartenenti a categorie vulnerabili. In tale ottica, viene incoraggiata l’adozione di *metodi alternativi*, come la verifica tramite intermediari accreditati (ad es. fornitori di identità digitale, enti pubblici, istituti scolastici), che possano attestare l’età dell’utente senza obbligarlo a fornire direttamente documenti o dati biometrici. Questa apertura metodologica dimostra una sensibilità verso il principio di *equità tecnologica*, evitando che la protezione dei minori si traduca, nei fatti, in una nuova forma di digital divide.

Dal punto di vista giuridico, il Regolamento si fonda su un sistema sanzionatorio e di *enforcement progressivo*, che prevede l’intervento dell’AGCOM in caso di mancato adeguamento, fino al blocco dell’accesso al sito mediante provvedimenti di inibizione tecnica (*DNS/IP blocking*). Viene inoltre introdotto un *registro pubblico* dei fornitori conformi, che può svolgere un ruolo di trasparenza e responsabilizzazione verso gli utenti ma, anche, di competizione regolatoria virtuosa tra le piattaforme digitali.

4. Il caso TikTok

Un caso emblematico che ha tragicamente messo in luce le falle strutturali nei sistemi di verifica dell’età e le carenze normative nella protezione dei minori online è quello che ha riguardato una bambina di 10 anni deceduta a Palermo nel gennaio 2021, mentre partecipava a una pericolosa sfida virale – la cosiddetta *blackout challenge* – diffusa su TikTok. L’evento ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica e segnò un punto di svolta anche

nell'approccio delle autorità italiane nei confronti delle piattaforme digitali, sollevando interrogativi urgenti sulla responsabilità delle big tech nella tutela dei soggetti vulnerabili (Cantero Gamito 2023).

L'immediatezza dell'intervento del Garante per la protezione dei dati personali fu senza precedenti: l'Autorità dispose con urgenza il *blocco* dell'uso della piattaforma per tutti gli utenti italiani per i quali non fosse stata verificata con certezza l'età anagrafica, ponendo così una delle prime limitazioni effettive all'attività di una grande piattaforma internazionale per motivi legati alla protezione dei minori.

L'istruttoria condotta mise rapidamente in evidenza l'inefficacia del sistema di *age verification* adottato da TikTok all'epoca, che consentiva l'iscrizione con estrema facilità e senza alcuna forma di verifica attendibile: bastava indicare una data di nascita fittizia per accedere a tutte le funzionalità, anche in assenza di qualsiasi supervisione genitoriale.

A rendere ancora più grave il quadro era la configurazione predefinita dei profili, che risultavano *automaticamente pubblici*, esponendo così utenti anche molto giovani a forme incontrollate di visibilità e interazione con estranei.

Questa scelta di design, lungi dall'essere neutrale, rifletteva un'impostazione orientata alla massima condivisione e interazione sociale, in linea con la logica di *engagement* tipica delle piattaforme, ma in aperto contrasto con i principi di "privacy by default" richiesti dall'articolo 25 del GDPR.

In assenza di adeguate protezioni o meccanismi di parental control, i minori venivano resi visibili, raggiungibili e, in alcuni casi, strumentalizzabili senza che né loro né le famiglie ne fossero realmente consapevoli.

L'intervento del Garante, in quel contesto, assunse un valore esemplare non solo sotto il profilo sanzionatorio ma, allo stesso tempo, come segnale politico e normativo.

L'Autorità richiamò esplicitamente TikTok ai suoi doveri di conformità rispetto all'art. 8 del GDPR – che prevede, per i minori di 14 anni in Italia, il necessario consenso dei titolari della responsabilità genitoriale per il trattamento dei dati – oltre che alle norme italiane in materia di protezione dei minori e ai principi generali di sicurezza dei servizi digitali.

Tuttavia, il Garante non si limitò a un'interpretazione formalistica del quadro normativo: in una nota pubblica, il presidente Pasquale Stanzone sottolineò che "il Garante può bloccare i social, ma il primo controllore è il genitore", evidenziando così la corresponsabilità familiare nel processo di tutela e la necessità di una vigilanza attiva che vada oltre le soluzioni puramente tecnologiche.

Tuttavia, quanto emerso nel caso TikTok rivela una tensione strutturale tuttora irrisolta tra la *law in the books* e la *law in action*.

Da un lato, il diritto europeo e italiano dispongono principi avanzati, come l'obbligo di consenso informato, la protezione rafforzata dei dati dei mino-

ri e la progettazione per default della privacy; dall'altro, mancano strumenti sanzionatori efficaci, meccanismi di verifica interoperabili e standard tecnici comuni a livello sovranazionale. Non esiste, ad esempio, un sistema di *certificazione* europeo per i metodi di verifica dell'età, né una disciplina condivisa che imponga livelli minimi di affidabilità o inclusività nei sistemi adottati dalle piattaforme. Questa asimmetria tra doveri normativi e strumenti tecnici lascia ampi margini di discrezionalità alle imprese, che spesso adottano soluzioni simboliche e facilmente aggirabili, con effetti potenzialmente nocivi.

Sotto il profilo tecnologico, il caso solleva ulteriori criticità. Il meccanismo di *age verification* implementato da TikTok – basato, nella sostanza, sull'autodichiarazione priva di qualsiasi validazione – rappresenta una delle soluzioni meno affidabili disponibili. Non solo è tecnicamente inadeguato, ma è anche in contrasto con le linee guida europee, che mettono in guardia proprio contro i metodi di verifica che si fondano unicamente sulla buona fede dell'utente, specie quando questi è un soggetto vulnerabile. A distanza di anni, molte piattaforme continuano a utilizzare simili modelli, eludendo l'obbligo di dimostrare la proporzionalità, l'efficacia e la non discriminazione dei sistemi di controllo adottati.

Alla luce di questi elementi, appare evidente l'urgenza di un intervento *multilivello*, capace di combinare regolazione normativa, standard tecnici e strumenti di *enforcement* efficaci.

Le autorità garanti nazionali e sovranazionali dovrebbero essere dotate di poteri adeguati non solo per sanzionare ma, anche, per prescrivere concretamente modelli di progettazione responsabile, in linea con i principi di “data protection by design and by default”. Allo stesso tempo, è indispensabile coinvolgere l'industria in forme di co-regolamentazione e autoregolazione tecnologica affinché siano adottate soluzioni scalabili, interoperabili e rispettose dei diritti fondamentali.

Il caso TikTok rappresenta dunque molto più di un tragico episodio isolato: è uno specchio dei *limiti sistemici* dell'ecosistema digitale contemporaneo, in cui il diritto, la tecnica e, soprattutto, l'etica faticano ancora a dialogare in modo efficace (Scalzaletto 2023).

Solo attraverso una convergenza più stretta tra norme giuridiche, progettazione tecnica e responsabilità sociale sarà possibile evitare che simili tragedie si ripetano e costruire davvero un ambiente digitale a misura di minore.

5. Il caso Replika: chatbot e minori esposti a contenuti inappropriati

L'evoluzione recente dell'intelligenza artificiale generativa ha aperto nuovi scenari anche rispetto alla fruizione digitale dei contenuti da parte dei minori.

Un episodio paradigmatico è rappresentato dalla vicenda di Replika, un popolare chatbot basato su intelligenza artificiale creato dalla startup statunitense Luka Inc.

Lanciato nel 2017, Replika si presenta come un “amico virtuale” personalizzabile, capace di conversare in modo realistico con l’utente simulando empatia e sostegno emotivo.

La promessa di un avatar mosso dall’intelligenza artificiale in grado di migliorare il benessere emotivo ha attratto milioni di utenti nel mondo, inclusi molti giovani; tuttavia, dietro l’apparenza rassicurante, sono emerse gradualmente zone d’ombra che hanno allertato le autorità.

In assenza di adeguati filtri, minorenni anche molto giovani potevano scaricare e utilizzare Replika liberamente, entrando in dialogo con l’intelligenza artificiale senza alcuna supervisione né controllo sull’appropriatezza dei contenuti.

Già a inizio 2023 si erano registrati i primi casi di interazioni inquietanti: alcuni utenti – spesso fragili o poco più che adolescenti – hanno denunciato vere e proprie molestie sessuali virtuali da parte del chatbot.

Replika, sfruttando le capacità generative del suo modello linguistico, era in grado di assumere toni romantici ed erotici “spinti” nelle conversazioni, fino a simulare scenari espliciti inadatti a un pubblico minorenne.

Di fatto esistevano due versioni: una gratuita “amichevole” e una a pagamento con contenuti romantici/erotici più avanzati. Nessun vero ostacolo impediva a un utente minorenne di accedere a quest’ultima, dal momento che l’app non prevedeva alcuna verifica effettiva dell’età all’iscrizione o durante l’uso.

Il servizio dichiarava nelle policy di essere vietato ai minori, ma tale divieto restava lettera morta, affidato unicamente all’onere degli utenti di dichiararsi maggiorenni.

Di fronte a questa situazione, l’Autorità Garante italiana è intervenuta con decisione. Nel febbraio 2023, a tutela urgente, ha ordinato la sospensione di Replika nel territorio nazionale, motivandola con i rischi specifici per i minori derivanti dal chatbot. L’indagine istruttoria che ne è seguita ha confermato diverse violazioni gravi: Replika non disponeva di una base giuridica valida per trattare i dati personali degli utenti europei, forniva un’informativa privacy inadeguata e – ciò che qui più rileva – era totalmente privo di sistemi per *escludere* l’accesso dei bambini al servizio.

In altri termini, l’azienda non aveva né verifiche dell’età né filtri sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale in presenza di utenti minorenni.

Neppure dopo il blocco iniziale la società ha saputo porre rimedio a queste carenze, il che ha condotto nel 2025 all’esito sanzionatorio: il Garante ha irrogato a Luka Inc. una multa di 5 milioni di euro, accertando formalmente la violazione dei principi del GDPR e del diritto italiano.

Come ribadito nel provvedimento finale, la posizione del gestore era aggravata proprio dall'assenza di meccanismi di verifica dell'età, che ha consentito ai minori di usare un servizio potenzialmente pericoloso e non tarato per loro.

Contestualmente, l'Autorità ha aperto una nuova indagine sull'algoritmo di intelligenza artificiale generativa di Replika, per esaminarne i dati di addestramento e la conformità alle regole europee (un tema legato alla privacy e alla sicurezza generale del sistema).

Il caso Replika evidenzia emblematicamente le insidie che le applicazioni di intelligenza artificiale conversazionale possono comportare per i più giovani, in assenza di adeguate tutele. Da un lato, un chatbot avanzato può esercitare un forte ascendente psicologico su utenti adolescenti, instaurando con loro un rapporto quasi simbiotico e di dipendenza emotiva (il cosiddetto "companion AI").

Dall'altro, i contenuti che l'intelligenza artificiale genera in risposta alle sollecitazioni dell'utente possono facilmente oltrepassare i confini dell'appropriatezza: come visto, Replika era programmato per assecondare anche registri molto intimi e sessualizzati, sfociando in interazioni del tutto inadatte a un minore.

In assenza di un filtro editoriale o umano, l'intelligenza artificiale può produrre output estremi o falsi con apparente naturalezza.

Il fatto che una macchina possa molestare verbalmente un adolescente, o fornirgli consigli potenzialmente dannosi spacciandosi per "amico", pone interrogativi urgenti sul tipo di esposizione cui i minori possono andare incontro.

Inoltre, sotto il profilo giuridico, casi come questo mostrano la difficoltà di inquadrare servizi innovativi nel perimetro normativo esistente: Replika sfuggiva alle maglie delle tradizionali regolamentazioni sui contenuti (non essendo catalogabile come contenuto editorialmente controllato) e, fino all'intervento del Garante, operava in una sorta di vuoto regolatorio.

La risposta delle istituzioni italiane – tra le prime al mondo – segnala comunque un indirizzo chiaro: i fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa devono farsi carico della protezione dei minori, implementando fin dall'inizio controlli d'età e limiti sui contenuti che tengano conto della loro presenza.

Il "caso Replika" ha fatto scuola, preannunciando un'epoca in cui sarà necessario vigilare attentamente anche sugli algoritmi conversazionali, affinché l'innovazione non vada a detrimento dei diritti dei più giovani.

6. Disinformazione, teorie del complotto e polarizzazione algoritmica tra gli adolescenti

Nella vita online degli adolescenti un capitolo cruciale è rappresentato dall'informazione e disinformazione.

Le nuove generazioni tendono, infatti, a usare i social network non solo per svago o interazione personale ma, anche, come fonte primaria di notizie e aggiornamenti sul mondo, utilizzando canali come WhatsApp, Instagram e TikTok per informarsi su notizie di attualità.

Questa commistione tra flusso informativo e piattaforme di intrattenimento comporta conseguenze ambivalenti.

Se, da un lato, i ragazzi hanno accesso immediato a una pluralità di fonti e punti di vista, dall'altro risultano particolarmente esposti alle fake news, alle teorie del complotto e alla propaganda virale veicolata dagli algoritmi.

La facilità con cui circolano e attecchiscono narrazioni infondate tra i più giovani è allarmante: basti pensare alla diffusione virale, negli ultimi anni, di teorie complottiste come quelle negazioniste sui vaccini, sulle pandemie orchestrate o su sfide mortali.

Queste teorie trovano terreno fertile sui social media, dove logiche di gruppo e bisogno di appartenenza possono portare gli adolescenti ad abbracciare visioni distorte pur di identificarsi con una comunità virtuale.

Un fattore chiave, notoriamente, è il ruolo degli *algoritmi di raccomandazione* delle piattaforme.

I social network e i siti di video-sharing tendono a mostrare agli utenti contenuti in linea con le loro precedenti interazioni, massimizzando il tempo di visualizzazione e il coinvolgimento.

Questo crea le cosiddette *filter bubbles*, o camere dell'eco, in cui i giovani rischiano di venire alimentati con informazioni unilaterali e progressivamente più estreme.

Ad esempio, un ragazzo che inizi a guardare su YouTube video cospirazionisti o polarizzati su un tema (poniamo, sulle scie chimiche o su teorie antiscientifiche) verrà verosimilmente raggiunto da suggerimenti di nuovi video analoghi, magari ancora più radicali, in un percorso di polarizzazione algoritmica che può condurlo verso posizioni sempre più distorte.

L'ecosistema digitale, progettato per massimizzare l'engagement, talvolta finisce per privilegiare contenuti sensazionalistici, divisivi o emotivamente forti: proprio quelli che costituiscono il nucleo della disinformazione e delle narrazioni complottiste.

Questo circolo vizioso può incidere sulla formazione dell'identità e della visione del mondo nei ragazzi, i quali – se privi di strumenti critici – possono aderire a ideologie estreme o sviluppare percezioni della realtà falsate.

Vi è poi il fenomeno, altrettanto complesso, della *disinformazione personalizzata*: fake news e teorie del complotto oggi non sono confezionate con

approccio “one size fits all”, ma vengono sovente targettizzate su specifiche fasce d'età o gruppi di interesse, sfruttando i dati personali disponibili online.

Gli adolescenti, che condividono incessantemente dati e preferenze sui social, diventano così bersagli perfetti per campagne disinformative mirate (si pensi alle pubblicità occulte di prodotti nocivi, ai movimenti negazionisti che reclutano i giovanissimi sul clima o su altri temi, ecc.).

L'impeto partecipativo tipico dell'età adolescenziale può essere manipolato dalle *echo chambers* digitali, trasformando ribellione e bisogno di identità in appartenenza a gruppi virtuali radicalizzati.

Di fronte a questo scenario, appare drammaticamente confermata l'esigenza di un'educazione critica all'informazione (Gallese, Moriggi, Rivoltella 2025).

Ma il compito, sia chiaro, non può ricadere solo sulla scuola: è necessario un impegno congiunto di piattaforme digitali, istituzioni e famiglia.

Le prime dovrebbero investire in sistemi di moderazione e fact-checking più efficaci, oltre che in design algoritmici meno polarizzanti; le seconde dovrebbero promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi formativi; la famiglia, dal canto suo, dovrebbe vigilare e dialogare con i ragazzi sui contenuti che questi fruiscono online, colmando il vuoto di riferimento che spesso lascia i minori soli davanti alle fake news.

In mancanza di queste azioni, il rischio è duplice: da un lato una generazione di cittadini digitali poco informati o addirittura disinformati, dall'altro una possibile disaffezione verso la stessa idea di *verità*.

7. Deepfake e contenuti generati dall'intelligenza artificiale: l'impatto su percezione e verità

Tra le nuove frontiere che mettono alla prova la capacità dei minori (e non solo) di discernere il vero dal falso, vi è l'esplosione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, in particolare i cosiddetti *deepfake*.

Con questo termine si indicano immagini, video o audio creati o alterati tramite algoritmi di intelligenza artificiale in modo talmente realistico da simulare situazioni mai avvenute. Si va dai volti di personaggi celebri sovrapposti ad altri corpi fino alle voci di familiari clonate per ingannare qualcuno al telefono.

I deepfake rappresentano una sfida inedita sul punto della *costruzione della verità*: nell'era in cui ogni testo, suono o immagine può essere contraffatto digitalmente, il tradizionale adagio “seeing is believing” perde di significato.

Per gli adolescenti, nativi digitali abituati a fruire di foto e video come linguaggio quotidiano, il dilagare dei deepfake può avere ripercussioni profonde.

Da un lato rischiano di diventare pubblico ingenuo di verosimiglianze ingannevoli: ad esempio, potrebbero imbattersi in falsi video scandalistici di figure pubbliche o in notizie allarmanti corredate da immagini manipolate, prendendoli per autentici e diffondendoli ulteriormente.

Dall'altro lato, essi stessi possono divenire vittime dirette di questa tecnologia.

Un fenomeno molto grave, e purtroppo in crescita, è l'uso di deepfake per il bullismo e la vendetta tra coetanei utilizzando contenuti pornografici. Ragazze minorenni hanno visto il proprio volto artificiosamente inserito su video porno trovati online, allo scopo di umiliarle pubblicamente; analogamente ragazzi possono essere bersaglio di deepfake denigratori.

Non solo ragazze – spesso le più colpite da fenomeni di sexual shaming – ma anche i ragazzi possono subirne gli effetti devastanti. La possibilità di creare con pochi clic immagini esplicite e non consensuali di un compagno di classe configura una nuova forma di abuso digitale che mina la dignità e la sicurezza psicologica delle giovani vittime, causando traumi e vergogna difficilmente rimediabili.

Come evidenziato, questa tendenza erode le basi della fiducia e della sicurezza nei contesti educativi, richiedendo urgentemente strategie di contrasto e sensibilizzazione. Un altro campo dove i contenuti generati da intelligenza artificiale incidono pesantemente è quello della criminalità online. Purtroppo, le stesse tecniche di generazione usate per scopi ludici possono essere sfruttate in modo aberrante, ad esempio per produrre materiale pedopornografico sintetico.

Nel febbraio 2025 Europol ha coordinato la prima operazione globale contro un circuito criminale che diffondeva immagini di abusi su minori create interamente tramite intelligenza artificiale: l'Operazione "Cumberland" ha portato a decine di arresti in 19 Paesi e ha svelato una piattaforma online in cui, previo pagamento, era possibile accedere a video generati digitalmente che mostravano bambini abusati.

Sebbene in tali contenuti non vi fossero vittime reali, Europol ha evidenziato come l'AI-CSAM (*Child Sexual Abuse Material* generato da *Artificial Intelligence*) contribuisca comunque a oggettivare e sessualizzare i bambini, alimentando fantasie e domanda di materiale pedopornografico.

Il caso ha sollevato anche un problema di gap normativo: molte legislazioni nazionali non avevano (fino a quel momento) tipi di reato pensati per punire immagini di abuso "fittizie", rendendo difficoltoso per gli inquirenti intervenire prontamente.

Si tratta di un esempio estremo, ma emblematico, di come i contenuti generativi possano creare danno sociale anche senza una vittima diretta, richiedendo un rapido adeguamento delle leggi e delle strategie di contrasto.

Ma i rischi non terminano qui. I deepfake audio hanno già alimentato truffe ed estorsioni: sono noti casi, anche in cronaca recente, di genitori

contattati da sedicenti rapitori con in sottofondo la voce (clonata via intelligenza artificiale) della figlia in lacrime, per inscenare falsi rapimenti e chiedere riscatti.

Questi *virtual kidnapping scams* sfruttano l'emozione familiare e la potenza dell'intelligenza artificiale vocale, gettando nel panico persone ignare. La facilità con cui pochi secondi di audio da un social network possono essere sufficienti per riprodurre la voce di un adolescente solleva comprensibili allarmi: come proteggersi da un mondo in cui non si può più credere neanche alle proprie orecchie?

Siamo di fronte, in sintesi, a una vera e propria *crisi della realtà*, in cui l'evidenza sensibile (ciò che vediamo/ascoltiamo) non garantisce più verità.

Per i nativi digitali questo scenario rischia di tradursi in due effetti opposti ma ugualmente problematici: o una credulità totale verso qualunque contenuto multimediale accattivante (esponendoli a manipolazioni continue), oppure un cinico scetticismo verso tutto ("non ci si può fidare di nulla"), con conseguente disorientamento e sfiducia anche nelle informazioni corrette.

Come arginare, allora, l'impatto destabilizzante dei contenuti di intelligenza artificiale sulla percezione della verità?

Su un piano normativo, diversi Paesi si stanno muovendo per reprimere gli abusi più gravi: ad esempio il Regno Unito ha annunciato leggi per criminalizzare esplicitamente la diffusione di deepfake pornografici senza consenso.

Anche l'UE, con il *Digital Services Act* e il regolamento sull'intelligenza artificiale, spinge verso *obblighi di trasparenza* (ad esempio etichettare i contenuti sintetici) e strumenti di *rilevazione automatica* dei deepfake.

Tuttavia, norme e tecnologie per il contrasto da sole non bastano.

Occorre inserire, ad esempio, nei programmi educativi moduli didattici sulla *synthetic media literacy*, per insegnare ai ragazzi a riconoscere indizi di falsificazione nei video e nelle immagini, a usare strumenti di verifica (come il *reverse image search*) e in generale a sviluppare un sano dubbio verso i media digitali iper-realistici.

Allo stesso tempo, a livello psicologico, va creata una rete di supporto per le vittime di *deepfake abuse*, equiparando questo tipo di cyber-violenza alle forme tradizionali di molestia e bullismo, con protocolli di intervento nelle scuole.

Genitori e docenti devono essere formati anche su questi nuovi rischi: ad esempio, un genitore allertato sull'esistenza delle truffe con voce clonata potrà istruire i familiari su come reagire (chiamando subito il numero diretto del congiunto, ad esempio, per verificare).

Sul fronte dei social media, sarebbe auspicabile allo stesso tempo l'integrazione di *filtri automatici* che segnalino o blocchino i deepfake dannosi: alcune piattaforme stanno sviluppando *watermark* invisibili per contrasse-

gnare i contenuti originali, o algoritmi che riconoscano imperfezioni tipiche dei media sintetici.

A nostro avviso, anche i contenuti generati dall'intelligenza artificiale costituiscono un banco di prova cruciale per la *tenuta della verità* nell'era digitale. Se ben governati, potranno avere usi positivi (si pensi all'intrattenimento, alla creatività, alla ricostruzione storica); se lasciati senza controllo e senza un'adeguata preparazione del pubblico giovane, rischiano di amplificare all'estremo le patologie informative e relazionali già evidenti.

La posta in gioco è la capacità delle nuove generazioni di distinguere realtà e finzione, di continuare a credere in un nucleo di fatti condivisi su cui basare la convivenza civile. In fondo, la vera sfida che l'intelligenza artificiale pone ai minori d'oggi è una sfida di *coscienza critica*: educarli a vivere in un mondo dove la realtà può essere "falsificata" significa rafforzarli interiormente, dare loro bussola e strumenti per non perdere l'orientamento.

8. Conclusioni: verso un ambiente digitale più giusto e sicuro per i minori. Una proposta sistemica e multidisciplinare

Dalle analisi svolte nei paragrafi precedenti emerge con chiarezza come la questione dei minori nella società digitale sia estremamente *complessa e multidimensionale*.

Non esistono soluzioni semplici, né interventi isolati in grado di garantire da soli uno spazio online giusto e sicuro per bambini e adolescenti.

Al contrario, serve un *approccio sistemico*, che coinvolga sinergicamente aspetti normativi, tecnologici, educativi e culturali, facendo dialogare competenze diverse (giuridiche, sociologiche, informatiche, pedagogiche, psicologiche).

In questa conclusione, ci pare opportuno delineare, allora, una proposta d'azione integrata, ispirata ai principi emersi e alle migliori pratiche evidenziate.

In primo luogo, il quadro normativo va aggiornato e rafforzato per tenere il passo con l'innovazione tecnologica. Ciò implica, ad esempio, l'introduzione di obblighi stringenti e standard condivisi di verifica dell'età per tutte le piattaforme frequentate da minori.

Le sperimentazioni come il regolamento AGCOM sul doppio anonimato sono un buon punto di partenza: tali modelli potrebbero essere estesi oltre i siti vietati ai minori, prevedendo che anche social network e servizi di streaming implementino sistemi di *age assurance* certificati, in grado di distinguere un dodicenne da un maggiorenne senza violare la privacy individuale.

Parallelamente, vanno colmati i vuoti legislativi emersi: ad esempio, criminalizzando esplicitamente la produzione e diffusione di deepfake lesivi della persona e aggiornando la definizione di materiale pedopornografico

per includervi i contenuti di intelligenza artificiale sintetici che sessualizzano minori (come molti ordinamenti già prevedono).

A livello europeo, il *Digital Services Act* e il recente regolamento sull'intelligenza artificiale dovranno essere implementati ponendo particolare attenzione ai diritti dei minori: ad esempio, imponendo valutazioni di impatto specifiche sui rischi per i minori da parte delle grandi piattaforme e vincolando queste ultime a misure di protezione dell'utenza minore (modalità con contenuti adatti all'età, limitazione profilazione pubblicitaria sotto una certa età, etc.).

Inoltre, sarebbe auspicabile recepire nelle normative nazionali ed europee il principio del "superiore interesse del bambino" ("*best interest of the child*") in ogni disciplina attinente al digitale, come raccomandato dal Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia (*General Comment* n. 25/2021).

Questo orientamento aiuterebbe a bilanciare correttamente, in sede interpretativa, le eventuali tensioni tra protezione dei dati, libertà di espressione e tutela dei minori.

In secondo luogo, il settore tecnologico e industriale deve fare la sua parte abbracciando il paradigma della "protezione by design" e "by default" nei confronti degli utenti minori.

Le grandi piattaforme dovrebbero proattivamente implementare sistemi interni di *child safety*: ad esempio, utilizzando l'intelligenza artificiale non solo per profilare a scopi di marketing ma, anche, per individuare e bloccare tempestivamente fenomeni come il grooming, il cyberbullismo reiterato e la diffusione virale di sfide pericolose.

Strumenti di *parental control* efficaci, modalità "under 13" con funzionalità limitate, opzioni di filtro avanzato dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale (per impedire output inappropriati ai minori) possono essere tutte innovazioni tecniche a portata di mano che le aziende possono adottare responsabilmente.

Un impegno particolare va richiesto, a nostro avviso, alle società che sviluppino modelli generativi e chatbot: esse dovrebbero integrare dall'inizio nei loro sistemi dei "paletti etici", ad esempio classificando come *adult-only* certi contenuti e fornendo kit che permettano agli sviluppatori terzi di attivare controlli d'età sulle proprie implementazioni.

Inoltre, si auspica una maggiore trasparenza algoritmica: rendere pubbliche – almeno alle autorità garanti e a esperti indipendenti – le logiche di raccomandazione e moderazione aiuterebbe a identificare bias o falle che colpiscono i minori (si pensi agli algoritmi di TikTok che possono aver spinto minori verso contenuti estremi).

In quest'ottica, la creazione di comitati etici con partecipazione anche di esperti di sviluppo infantile, chiamati a supervisionare gli effetti delle piattaforme sui giovani, potrebbe diventare una best practice di responsabilità sociale d'impresa.

In terzo luogo, l'asse educativo e culturale è forse il più importante nel lungo periodo. È indispensabile strutturare un programma organico di alfabetizzazione digitale rivolto sia ai minori sia agli adulti di riferimento (Lancini 2025).

La scuola deve consolidare il percorso iniziato: l'educazione civica digitale non deve restare una materia secondaria, ma deve essere trattata con pari dignità delle altre discipline, con verifiche di apprendimento e progetti concreti (Pasta, Rivoltella 2022; Viola 2021).

Contemporaneamente, è utile coinvolgere gli stessi ragazzi come *peer educator*: molti progetti mostrano che quando sono i giovani a farsi portavoce presso i pari dei messaggi di uso responsabile, l'efficacia cresce (Van Zalk, Monks 2020).

Sul fronte familiare, vanno incentivate iniziative di *parental training*: corsi serali per genitori sulla sicurezza online, guide pratiche diffuse attraverso le strutture mediche, campagne sui media che offrano consigli semplici su come attivare protezioni o su come parlare di Internet coi figli.

In generale, servirebbe alimentare una cultura diffusa in cui l'educazione digitale del minore sia percepita come parte integrante della sua educazione tout court, e non come un ambito tecnico riservato agli "esperti di computer".

Un cambio di mentalità è avvenuto in passato su altri temi (educazione stradale, educazione alla salute); allo stesso modo, dovrà diventare naturale occuparsi della "salute digitale" dei figli, con attenzione e senza tabù (Betton, Woollard 2018).

Infine, l'approccio sistemico implica *collaborazione e multidisciplinarietà*.

Le sfide digitali riguardanti i minori sono trasversali e richiedono che tutti gli stakeholder cooperino. È auspicabile la creazione di tavoli di lavoro permanenti dove autorità (Garante Privacy, Garante Infanzia, Polizia Postale), aziende tech, mondo della scuola, associazioni genitoriali e magari rappresentanti degli stessi ragazzi s'incontrino per condividere informazioni e coordinare azioni.

Questa rete andrebbe ampliata e resa più operativa, per affrontare prontamente fenomeni emergenti, e anche a livello internazionale la condivisione di best practices diventa fondamentale: Europol e Interpol già cooperano con task force specifiche su crimini online contro minori, scambiando expertise su come rintracciare, ad esempio, autori di adescamento.

In conclusione, costruire un ambiente digitale più giusto e sicuro per i minori significa garantire loro il diritto di navigare senza subire prevaricazioni, sfruttamento o manipolazioni e, al contempo, il diritto di esprimersi, apprendere e partecipare appieno alla vita digitale.

È un equilibrio delicato, che richiede un impegno congiunto – delle istituzioni, del mondo tecnologico, della scuola e della famiglia – nel nome di una generazione che sta crescendo in un contesto mai sperimentato prima dall'umanità.

Bibliografia

- Betton, V., Woollard, J., (2018), *Teen Mental Health in an Online World: Supporting Young People around their Use of Social Media, Apps, Gaming, Texting and the Rest*, London, Jessica Kingsley Publishers.
- Bianda, E., (2019), Riconoscimento facciale e capitalismo della sorveglianza, in *Problemi dell'informazione*, 2, pp. 400-400, DOI 10.1445/94261.
- Biolcati, R., (2010), La vita online degli adolescenti: tra sperimentazione e rischio, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, 41 (2), pp. 267-298.
- Biolcati, R., Cani, D., Badio, E., (2013), Adolescenti e Facebook: la gestione online della privacy, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, 2013, 51 (3), pp. 449-478.
- Blake, P., (2019), Age verification for online porn: more harm than good? in *Porn studies*, 6 (2), pp. 228-237.
- Caggiano, I.A., (2022) Protecting minors as technologically vulnerable persons through data protection: An analysis on the effectiveness of law, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 1, pp. 27-44.
- Cantero Gamito, M., (2023), Do Too Many Cooks Spoil the Broth? How EU Law Underenforcement Allows TikTok's Violations of Minors' Rights, in *Journal of consumer policy*, 46 (3), pp. 281-305.
- Carr, N. (2025), *Superbloom. Le tecnologie di connessione ci separano?*, Milano, Cortina.
- Frigato, P., (2012), Capitalismo della sorveglianza e fallimento del modello di mercato, in *Sociologia del lavoro*, 159, pp. 270-28.
- Gallese, V., Moriggi, S., Rivoltella, P.C., (2025), *Oltre la tecnofobia. Il digitale dalle neuroscienze all'educazione*, Milano, Cortina.
- Garaci, I., (2023), The child's right to privacy in the family context, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 1, pp. 84-99.
- Ghiglia, A. (2023), *Educazione civica digitale. Abbecedario essenziale*, Rimini, Maggioli.
- Lancini, M., (2025), *Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti*, Milano, Cortina.
- Li, J., (2025), Reflection on data right protection for minors in the digital age, in *Children and youth services review*, 170 (5): 108167, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108167>.
- Macenaite, M., Kosta, E., (2017), Consent for processing children's personal data in the EU: following in US footsteps?, in *Information & communications technology law*, 26 (2), pp. 146-197.
- Murgo, C., (2024), L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2, pp. 115-128.
- Nagel, D. (2011-12), Beware of the Virtual Doll: ISPs and the Protection of Personal Data of Minors, in *Philosophy & technology*, 24 (4), pp. 411-418.

- Pasquale, L., Zippo, P., Curley, C., O'Neill, B., Mongiello, M., (2022), Digital Age of Consent and Age Verification: Can They Protect Children?, in *IEEE software*, 39 (3), pp. 50-57.
- Pasta, S., Rivoltella P.C., (2022), a cura di, *Crescere onlife. L'educazione civica digitale progettata da 74 insegnanti-autori*, Brescia, Scholé-Morcelliana.
- Pesci, G., (2024), *Educazione civica e cittadinanza digitale. Percorsi educativi nella società dell'informazione*, Milano, Giuffrè.
- Savonardo, L., Marino, R., (2021), *Adolescenti always on. Social media, web reputation e rischi online*, Milano, FrancoAngeli.
- Scalzaretto, S., (2023), Minori e disabilità nell'era dello sharenting. Il "diritto ad un futuro aperto" come criterio per una valutazione etica, in *Medicina e morale*, 72 (2), pp. 191-206.
- Slavtcheva-Petkova, V. (2023), *Young People, Media and Politics in the Digital Age*, Routledge, DOI: 10.4324/9781003201632.
- Stardust, Z., Obaid, A., McKee, A., Angus, D., (2024), Mandatory age verification for pornography access: Why it can't and won't 'save the children', in *Big data & society*, 11 (2), DOI: 10.1177/20539517241252129.
- Talley, V.A.M., (2021), Major Flaws in Minor Laws: Improving Data Privacy Rights and Protections for Children Under the GDPR, in *Indiana international & comparative law review*, 30 (1), pp. 127-162.
- Viola, J.K., (2021), *Young People's Civic Identity in the Digital Age*, Cham, Springer Nature Switzerland AG, 2021.
- Yar, M., (2020), Protecting children from internet pornography? A critical assessment of statutory age verification and its enforcement in the UK, in *Policing : an international journal of police strategies & management*, 43 (1), pp. 183-197.
- Zalk, N. van, Monks, C.P., (2020), eds., *Online Peer Engagement in Adolescence: Positive and Negative Aspects of Online Social Interaction*, New York, Routledge.
- Zuboff, S., (2019), *Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma: LUISS University Press.

Le rappresentazioni dei bullismi nell'evoluzione della normativa: uno sguardo interdisciplinare

(Cyber)Bullying Representations in the Transformation of Legislation: Interdisciplinary Insights

ANNA ROSA FAVRETTO¹, ELENA FERRARA²,
RICCARDO MICHELE COLANGELO³

Sommario⁴

L'articolo intende analizzare il tema degli atti di prevaricazione in Rete tra preadolescenti e adolescenti e la principale normativa che a essi si riferisce. Dopo aver sottolineato alcune difficoltà teoriche che si incontrano nella definizione dell'oggetto di studio, con la conseguente scarsa accuratezza nella raccolta dei dati, verranno evidenziate le caratteristiche comuni tra le differenti forme di bullismo, così come le loro specificità. Saranno inoltre presentati alcuni dati secondari sul fenomeno oggetto dell'articolo, il cyberbullismo.

L'articolo proseguirà approfondendo alcuni aspetti prettamente giuridici. Verrà esaminata, nell'ambito dei più rilevanti interventi normativi in Europa, la principale normativa italiana sul tema (L. 71/2017), come recentemente integrata dalla L. 70/2024, la quale contribuisce, in modo più ampio, anche a ridisegnare il contesto normativo di riferimento, caratterizzato da una crescente complessità.

Sintetici approfondimenti riguarderanno le problematiche applicative correlate anche alla incompleta attuazione della disciplina vigente, nonché la coesistenza di altre norme potenzialmente rilevanti nell'affrontare le disfunzioni relazionali delle giovani generazioni.

1 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia. annarosa.favretto@unito.it

2 Senatrice XVII Legislatura, esperta Consiglio Nazionale degli Utenti. elena.ferrara58@gmail.com.

3 Universitas Mercatorum, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche. riccardo-michele.colangelo@studenti.unimercatorum.it.

4 Pur essendo frutto di comune riflessione, Anna Rosa Favretto è autrice del paragrafo 1, Riccardo Michele Colangelo dei paragrafi 2 e 3 ed Elena Ferrara, con Riccardo Michele Colangelo, del paragrafo 4. Le conclusioni sono state formulate congiuntamente.

Si evidenzieranno, inoltre, alcune costanti e peculiarità delle normative regionali a ora esistenti.

Infine, verranno evidenziati i paradigmi prevalenti utilizzati per prevenire e contrastare il fenomeno in Italia, discutendoli alla luce del mandato normativo della CRC del 1989.

Parole chiave: bullismo; cyberbullismo; normativa; partecipazione; adolescenza

Abstract

This article aims to analyze online abuse among preadolescents and adolescents, along with the key legal frameworks addressing it.

After outlining theoretical challenges in defining the object of study – and the resulting limitations in data accuracy – the study identifies common characteristics and distinctions among different forms of bullying. It also presents secondary data on the focus of this study: cyberbullying.

The discussion then turns to legal dimensions, reviewing the most significant regulatory measures in Europe, with a focus on the key Italian legislation (Law 71/2017), as recently amended by Law 70/2024, which contributes to reshaping an increasingly complex regulatory landscape.

The article briefly explores practical challenges, including gaps in the implementation of current legislation, and the coexistence of other potentially relevant norms in addressing relational dysfunctions among younger generations.

Additionally, it highlights recurring patterns and distinctive features in the Italian regional laws currently in force.

Finally, the article discusses the prevailing paradigms for preventing and combating cyberbullying in Italy, assessing them in light of the 1989 UN Convention on the Rights of the Child (CRC).

Key words: bullying; cyberbullying; legislation; participation; adolescence

1. I bullismi: problemi di definizione e problemi di rilevazione

1.1 La difficile definizione di due fenomeni sociali complessi

Gli atti di prevaricazione tra pari sono fenomeni sociali diffusi (Gazzelloni, Istat, 2023). Essi si ripercuotono non soltanto sulle vittime, sugli aggressori, sui pari e su tutti coloro che assistono, o che indirettamente partecipano, alle prevaricazioni, ma anche sulle famiglie, sui gruppi e sui contesti più ampi in cui si realizzano e, con cerchi concentrici sempre più estesi, anche sulle reti sociali e sulle comunità, di cui possono minare la fiducia interpersonale e sistemica.

Desta preoccupazione nell'opinione pubblica e tra gli studiosi anche l'aspetto longitudinale di tali fenomeni. Infatti, le possibili conseguenze di medio e di lungo periodo, rilevate da una consistente letteratura scientifica (si vedano tra gli altri Mark et al., 2019; Brunstein Klomek et al., 2010; Hunter et al., 2014; Wolke et al., 2001) possono incidere sulla vita prossima e futura delle vittime, su quella di coloro che agiscono le prevaricazioni, sui gruppi e sulle comunità di riferimento.

Nelle ultime decadi, a livello mondiale si sta manifestando un aumento dell'attenzione sul tema. Tale incremento è registrabile anche in Italia, considerato il moltiplicarsi di programmi educativi (Elisa, 2023), soprattutto in ambito scolastico, che intendono prevenire e contrastare i bullismi, così come il diffondersi di ricerche condotte non più soltanto su scala locale e circoscritta, ma anche nazionale; infine, appare rilevante il recente affacciarsi sulla scena normativa di interventi legislativi nazionali e regionali.

Dal punto di vista dell'analisi sociologica è interessante, a nostro avviso, innanzitutto interrogarsi sulle ragioni di tale crescente interesse, che frequentemente assume l'aspetto dell'allarme sociale. Si tratta di un incremento d'attenzione che non appare scientificamente imputabile a un documentabile e rilevante aumento degli atti di prevaricazione tra pari. Infatti, come vedremo a breve, la mancanza di dati relativi a tempi risalenti, insieme con la scarsità dei dati recenti e la disomogeneità della loro raccolta, non consentono di compiere fondati raffronti tra passato e presente. È più ragionevole ipotizzare che la mutata sensibilità del mondo occidentale rispetto alla salute e al benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, insieme con la stabilizzazione e la diffusione della rappresentazione della pre-adolescenza e dell'adolescenza come periodi della vita "a rischio" – rappresentazione che sta alla base dell'idea moderna di adolescenza, a partire dalla sua individuazione e denominazione secondo criteri contemporanei, a opera di Hall (1904) – giochi un ruolo importante sia nell'individuazione di tali fenomeni, sia nella crescente diffusione delle azioni di prevenzione e di contrasto.

A fronte di tale trasformazione nella percezione e nella costruzione del fenomeno, si impone, innanzitutto, la questione definitoria. Quali caratteristiche specifiche connotano l'oggetto di questa costruzione sociale? Come vengono definiti e caratterizzati gli atti di prevaricazione tra pari, in particolare quando li si denomina "bullismo" e "cyberbullismo"? In secondo luogo, non può sfuggire come per trattare il tema del cyberbullismo, oggetto centrale del presente lavoro, sia necessario ricostruire seppur brevemente il concetto di bullismo, a cui il cyberbullismo stesso è legato sia in termini definitori, sia in termini di applicazione delle politiche e degli interventi educativi.

Come è noto, la storia del concetto di bullismo colloca i suoi inizi negli anni settanta del secolo scorso ad opera di Olweus il quale, nei suoi studi pionieristici, si riferiva agli atti di prevaricazione in ambito scolastico, indi-

viduandone almeno tre caratteristiche connotative che permangono anche nelle sue definizioni successive: l'offesa deliberata, la reiterazione dell'offesa, l'asimmetria di potere tra la vittima e il prevaricatore (Olweus 2001).

Non è possibile, in questa sede, ripercorrere la storia della definizione del bullismo e le sue sfaccettature. Preme, tuttavia, rilevare come alle caratteristiche individuate da Olweus sono state affiancate, e talvolta sostituite, altre caratteristiche ritenute rilevanti. Tra tutte segnaliamo, per la loro peculiarità in ambito minorile, la necessità della percezione che l'atto agito sia abusante, e ciò da parte della vittima, del prevaricatore e degli altri attori o spettatori degli atti di prevaricazione (cfr., tra gli altri, Rigby, 2002; Bacchini, 2007; Belacchi, Biagetti, 2007; Aalsma, 2008; Buccoliero, Maggi, 2018); ancora, appare rilevante la strutturazione del contesto nel quale avvengono le azioni. A proposito di quest'ultimo aspetto, merita sottolineare come il bullismo, già a partire dalla sua prima definizione, sia stato inteso non come un comportamento individuale, una semplice manifestazione di disagio soggettivo, ma come un fenomeno di natura relazionale. Proprio ponendo particolare attenzione alle relazioni, alcuni studiosi (cfr., tra gli altri, Pepler et al., 2008) hanno definito e analizzato il fenomeno in rapporto alle modalità di strutturazione delle relazioni presenti nei contesti nei quali le prevaricazioni vengono attuate, insieme con il differenziale di potere che le sostiene (Iannaccone, 2007). L'attenzione ai contesti ha permesso di riservare considerazione non soltanto agli attori che effettuano e che subiscono le prevaricazioni, ma anche alle dinamiche di potere relative a tutti gli attori presenti negli ambiti in cui avvengono le prevaricazioni, sia che svolgano ruoli attivi, sia che assistano passivamente. E ciò include anche le persone adulte (Horton, 2011; Bacchini, 2007).

Attualmente l'attenzione al contesto inteso in senso ampio rappresenta uno dei pilastri portanti dell'opera di revisione del concetto di bullismo e, congiuntamente, della definizione di cyberbullismo. Questo aspetto è stato ben illustrato dalla Comitato Scientifico del World Anti-Bullying Forum, incaricato dall'UNESCO, tra il 2020 e il 2021, di individuare una nuova definizione di bullismo scolastico da sottoporre a un'analisi consensuale da parte di esperti e di portatori di interesse. La proposta di nuova definizione si è connotata per una concezione del bullismo come insieme di comportamenti prevaricatori che coinvolgono tutti gli attori presenti sulla scena della prevaricazione, in modo strettamente intrecciato al contesto scolastico e al contesto sociale in cui tali attori vivono e agiscono. Nella proposta si evidenzia, dunque, come tali comportamenti possano trovare tanto le ragioni della propria esistenza, quanto le ragioni per il contrasto non soltanto nei soggetti direttamente coinvolti, ma anche nei gruppi sociali primari e nelle comunità di appartenenza. Per questa ragione, il Forum ha invitato gli studiosi, gli educatori e anche i legislatori ad adeguare le definizioni di bullismo e di cyberbullismo, e le conseguenti attività di prevenzione e di contrasto,

anche in relazione alle caratteristiche dei contesti sociali e relazionali in cui si manifestano con maggiore frequenza gli atti prevaricanti

Anche le modalità di attuazione delle prevaricazioni cambiano con il mutare dei tempi. L'introduzione massiccia della rete digitale e la facilità del suo accesso hanno stimolato ormai da anni la produzione di nuove forme di sopruso tra pari, a cui è necessario prestare attenzione per comprendere aspetti importanti della vita dei pre-adolescenti e degli adolescenti. Inoltre, il facile accesso ai dispositivi che permettono la connessione alla rete ha amplificato la diffusione e la risonanza degli atti di prevaricazione (De Salvatore, 2012). Tuttavia, nonostante il fiorire di studi sull'argomento, anche per il cyberbullismo non esiste una definizione acclarata e univoca e le caratteristiche che vengono evidenziate dagli studiosi, in quanto ritenute connotative del fenomeno, frequentemente non sono condivise dall'intera comunità scientifica. Anche per il cyberbullismo ci limiteremo a illustrare alcune questioni che riteniamo centrali per la discussione della normativa che proporremo oltre, cominciando con il ricordare che sebbene eminenti studiosi del tema del bullismo, come Olweus e Linber (2018) abbiano ritenuto che i due fenomeni non presentino sostanziali differenze, altri, con visione opposta (cfr. la ricostruzione di Ansary, 2020) hanno individuato caratteristiche così specifiche da considerare gli atti di prevaricazione in rete come fenomeno sociale disgiunto dal fenomeno degli atti di prevaricazione agiti nelle relazioni in presenza.

Tra le molte questioni che creano perplessità in merito alla sovrapposizione completa delle due forme di prevaricazione, riteniamo interessanti quelle connesse al differenziale di potere e alla volontà di procurare danno che, come si ricordava poc'anzi, sono da sempre state considerate caratteristiche imprescindibili per la definizione del bullismo. Nella rete, il differenziale di potere risulta di difficile individuazione; inoltre, il danno procurato alla vittima dal permanere in rete di materiali offensivi può andare ben oltre la volontà di offesa dell'aggressore, soprattutto se di giovane età e ancora troppo inesperto per comprendere appieno le potenzialità di reiterazione nel web di un singolo atto aggressivo. Anche la facilità – fisica e psicologica – con la quale è possibile realizzare aggressioni in rete, spesso sotto la copertura di un vero o presunto anonimato, sembrano rendere il fenomeno del cyberbullismo dotato di una natura propria, soltanto parzialmente sovrapponibile a quella del bullismo.

Il moltiplicarsi degli studi sul cyberbullismo ha offerto anche tentativi di integrazione delle varie definizioni (cfr., come esempio, Peter, Petermann, 2018), ponendo in risalto come il nucleo comune sia rappresentato proprio dalla prevaricazione agita deliberatamente, ossia dalla volontà di danneggiare, ferire, mettere in imbarazzo la vittima degli atti di aggressione perpetrati in rete.

Ansary (2020), con una accurata revisione della letteratura recente, ha trovato serie indicazioni per ritenere che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo siano correlati ma distinti, e come di questa non identità si debba tenere lucidamente conto quando si tratti di progettare politiche e interventi educativi. L'autore sottolinea come allo stato attuale i lavori sul cyberbullismo siano ancora largamente descrittivi e come manchino modelli teorici di riferimento che permettano di studiare e di interpretare correttamente gli atti di prevaricazione in rete.

Un'efficace proposta arriva da Thomas et al. (2015) che, con lo scopo di arrivare a definire in modo specifico bullismo e di cyberbullismo, soprattutto in vista della loro corretta misurazione, ritengono che si debbano integrare alle tre caratteristiche proposte da Olweus (Olweus, Limber, 2018) nella sua riproposizione più recente della definizione di bullismo, ossia l'intenzione, la reiterazione e la presenza di un differenziale di potere, due caratteristiche del cyberbullismo molto presenti negli studi sul tema, ossia l'anonimato e l'ampia diffusione in rete.

Come appare chiaro la questione definitoria non è un mero esercizio fine a sé stesso. Infatti, dalla definizione adottata discendono le modalità di misurazione dei due fenomeni, così come le politiche di prevenzione e di contrasto e i percorsi educativi (Beltran-Catalan, Cruz-Catalan, 2020). Arrivare a definizioni stabilizzate e condivise è necessario per individuare indicatori scientificamente fondati e condivisi dalla comunità scientifica. Diversamente, sarà difficile conoscere in modo adeguato l'estensione e le caratteristiche di questi fenomeni, al fine di contrastarli.

1.2 Definizione dei bullismi secondo il principio della Participation

Tra le critiche più frequenti mosse alle definizioni di bullismo e di cyberbullismo troviamo almeno due argomenti rilevanti per la comprensione dei due fenomeni. Il primo riguarda la critica alla sistematica mancanza di attenzione ad alcune variabili che potrebbero influenzare in modo preminente sia gli atti prevaricanti, sia i contesti nei quali tali atti si realizzano. In particolare, gli studiosi si riferiscono alla mancanza di attenzione per la classe sociale, per le differenti culture di appartenenza, per le strutture di genere, per la struttura del contesto a cui appartengono gli attori sulla scena della prevaricazione.

Si ritiene, infatti, che conoscere le dinamiche e la strutturazione dei contesti possa cogliere più compiutamente la dinamicità dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, i quali non sono statici, ma fluidi, soggetti a modificazioni costanti e in itinere, sollecitati ininterrottamente dall'ambiente sociale in cui si manifestano.

Inoltre, e questa è la critica su cui vogliamo qui appuntare la nostra attenzione, le definizioni più diffuse di bullismo e cyberbullismo, e le politiche e le pratiche conseguenti, non tengono conto dell'importanza di considerare come centrali i significati attribuiti dai bambini, dai pre-adolescenti e dagli adolescenti ai termini "bullismo" e "cyberbullismo". Come rilevano alcuni autori (cfr., tra gli altri, Canty et al., 2016; Thornberg, 2015) l'adozione di una postura che solleciti la partecipazione delle persone di minore età a tutte le questioni che li riguardino, così come l'espressione del loro punto di vista, richiesta dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (in particolare all'articolo 12) hanno spinto un numero crescente di studiosi a costruire piani di rilevazione del fenomeno che tengano in considerazione la voce delle nuove generazioni. Questa mutata considerazione ha condotto allo svilupparsi di percorsi di ricerca che, da un lato, hanno inteso abbandonare definizioni predefinite dei due fenomeni da utilizzare come lente per studiarne caratteristiche e diffusione; d'altro lato, hanno curato la rilevazione di tali caratteristiche secondo l'opinione di tutti gli attori presenti sulla scena in cui si realizzano gli atti di prevaricazione: gli aggressori, le vittime, le loro reti sociali, gli adulti significativi (Mishna et al., 2020). È stato così possibile anche ampliare la conoscenza dei due fenomeni secondo il punto di vista e la definizione che ne danno le persone di minore età vittima di prevaricazione (Vallaincourt et al. 2008). Dredge et al. (2014), per esempio, hanno rilevato soltanto una parziale convergenza tra le definizioni del fenomeno offerte dai ricercatori e quelle espresse da vittime di cyberbullismo, per i quali il primo criterio per individuare questo tipo di sopraffazione era un criterio soggettivo, ossia l'impatto negativo sulla vittima, criterio non così centrale nelle tradizionali definizioni di cyberbullismo rintracciabili nella letteratura scientifica e nelle ricerche.

Per l'ambito italiano è ancora oggi interessante il lavoro di Menesini et al. (2011) i quali, raccogliendo il punto di vista di un gruppo di adolescenti sulla definizione di cyberbullismo e sulle sue caratteristiche, hanno rilevato nei ragazzi e nelle ragazze coinvolti nella ricerca anche l'attribuzione di caratteristiche specifiche e di gravità differenziate delle prevaricazioni in rete e in presenza.

Secondo questa linea di pensiero attenta al dettato della CRC relativo alla Participation, dunque, soltanto riservando attenzione alla partecipazione delle giovani generazioni alla definizione dei due fenomeni e all'individuazione delle loro caratteristiche, ponendo contemporaneamente attenzione al contesto nel quale avvengono gli atti di prevaricazione e all'influenza di alcune variabili centrali si potranno fornire spunti efficaci per rendere la conoscenza scientifica più capace di comprendere gli atti di prevaricazione tra pari e per costruire politiche e interventi educativi più adeguati alla loro prevenzione e al loro contrasto (Favretto, Torre, 2024).

1.3 Le dimensioni del bullismo e del cyberbullismo

Un problema rilevante per la conoscenza degli atti di prevaricazione tra pari di minore età è la disomogeneità delle metodologie di rilevazione insieme con la disomogeneità delle definizioni di riferimento. Ciò vale in modo accentuato anche per il nostro Paese, per il quale soltanto recentemente sono disponibili dati raccolti in modo sistematico, sebbene ancora largamente improntati a una visione soltanto parzialmente partecipativa. La mancanza di raccolte sistematiche riguardanti il passato permette di arrivare a valutare soltanto parzialmente la diffusione e le caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo secondo variabili sufficientemente condivise dai ricercatori.

Nell'economia del presente lavoro ci limiteremo a individuare e a segnalare alcune tendenze significative che provengono da ricerche nazionali realizzate negli ultimi anni, concentrandoci, laddove possibile, sugli aspetti che riguardano il cyberbullismo, oggetto del presente lavoro.

Nel nostro Paese, la prima ricerca nazionale di riferimento sul bullismo e il cyberbullismo è stata realizzata dall'Istat (2014) che aveva rilevato in un'indagine campionaria annuale la presenza apprezzabile di entrambi i fenomeni nella popolazione di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Una ricerca successiva aveva evidenziato come il bullismo e il cyberbullismo fossero più accentuati per i ragazzi di origine straniera (ISTAT, 2015), dimostrando ancora una volta che alcune variabili modulano in modo rilevante questi fenomeni.

L'ISTAT ha poi dato avvio a raccolte sistematiche. La prima di queste riguarda il 2021, di cui sono a oggi disponibili i dati (presto saranno disponibili anche i dati della rilevazione 2023) che risultano particolarmente interessanti perché riguardano il periodo immediatamente successivo alla pandemia di Covid-19. Innanzitutto, questa indagine testimonia come le variabili di genere e di cittadinanza siano in grado di influenzare il fenomeno, o la percezione di esso. Sono le ragazze, in misura lievemente maggiore (12,5% contro il 10,3%), a dichiarare di essere state vittima di atti di offesa, di derisione, di diffamazione, di persona e on line, e di violenza fisica, così come sono soprattutto i ragazzi e le ragazze stranieri, per i quali l'essere stati vittima riguarda il 18,2%, contro il 12,5% degli italiani. Anche la variabile dell'età conferma la propria rilevanza: nelle scuole secondarie di primo grado quasi il 14% ha dichiarato di avere subito questi atti di prevaricazione, contro il 9,8% degli studenti e delle studentesse delle secondarie di secondo grado.

Merita di ricordare l'influenza di un'altra importante variabile rilevata dall'ISTAT: la classe sociale di appartenenza. Il bullismo e il cyberbullismo appaiono tanto più diffusi quanto più si manifestano in un quadro di disagio sociale. Come sottolineato dalla ricerca, i ragazzi che ritengono di appartenere a famiglie povere o molto povere dichiarano di avere subito prevarica-

zioni nel 16,2% dei casi, mentre coloro che ritengono di appartenere a una famiglia né ricca e né povera sono l'8,1% dei casi e coloro che dichiarano di appartenere a una famiglia ricca sono il 7,9% dei casi. In aggiunta, coloro che dichiarano di non essere bravi a scuola dichiarano di essere stati vittima di prevaricazioni nel 14,8% dei casi, mentre coloro che dichiarano di essere bravi o molto bravi a scuola sono state vittime nell'8% dei casi. Merita ricordare che la classe sociale di appartenenza influenza il successo o l'insuccesso scolastico, come dimostrato da un'ampissima letteratura.

L'influenza di queste variabili induce l'ISTAT a dichiarare che "lo studio del bullismo e del cyberbullismo debba avvenire all'interno di rilevazioni strutturate, che consentano di avere allo stesso tempo informazioni approfondite sul background sociale e scolastico dei ragazzi" (Gazzelloni, ISTAT, 2023, 8).

I dati raccolti da questa ricerca, insieme con quelli del 2014 e del 2015, rendono chiaro come il bullismo e il cyberbullismo rispondano anche a questioni di carattere sociale sulle quali è doveroso intervenire.

Il Ministero dell'Istruzione, accogliendo anche l'impulso al monitoraggio degli atti di prevaricazione in rete dato dalla legge n.71 del 2017, che ha istituito la figura del docente scolastico di riferimento per il cyberbullismo, ha promosso da alcuni anni l'utilizzo della Piattaforma Elisa per il monitoraggio costante del bullismo e del cyberbullismo. Allo stato attuale sono disponibili i dati delle rilevazioni attuate dall'anno scolastico 20/21 a quello 22/23. In sintesi, a fronte di un numero elevato di studenti e di studentesse che hanno partecipato alla rilevazione, e che si è ridotto di un terzo nel corso dei tre anni (185.063 per l'ultima raccolta), i dati segnalano che il 25% degli studenti rispondenti hanno dichiarato di essere stati vittima di bullismo almeno una volta nei mesi immediatamente precedenti alla rilevazione. Il 18% ha dichiarato di aver preso parte ad atti di bullismo. Per quanto riguarda il cyberbullismo, l'8% dei rispondenti ha dichiarato di esserne stato vittima, mentre il 7% ha dichiarato di aver preso parte a episodi di prevaricazione in rete. Il monitoraggio 2023 si conclude affermando che mentre si assiste a un aumento di forme sistematiche di vittimizzazione nel corso dei tre anni, il bullismo e il cyberbullismo dichiarati rimangono complessivamente stabili, con un lieve aumento delle forme sistematiche e una lieve diminuzione di quelle occasionali.

Come appare evidente, esiste una apprezzabile differenza tra i dati ISTAT e i dati della Piattaforma Elisa, che rilevano ampiezze e caratteristiche dei fenomeni in modo soltanto parzialmente congruente. Tale differenza ben esemplifica quanto dicevamo in apertura a proposito della disomogeneità della raccolta dei dati, delle definizioni adottate e delle caratteristiche attribuite ai fenomeni.

A medesime considerazioni ci conduce il lavoro sul tema condotto da altre serie istituzionali sulla base di campioni importanti, come la wave HBSC

(Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) rilasciata nel 2024 e relativa al 2022 (campione di ragazzi di 11,13,15, 17 anni, numerosità finale 89.321 relativa a tutto il territorio italiano) che ha rilevato dati più vicini a quelli dell'ISTAT. Infatti, i ragazzi e le ragazze che hanno dichiarato di essere state vittima di bullismo e di cyberbullismo ammontano a circa il 15% per entrambi i fenomeni, con la variabile età che diviene il modulatore principale. È interessante sottolineare che proprio nella fascia d'età 11-13, indipendentemente dal genere, si è assistito a un aumento del cyberbullismo rispetto alle raccolte HBSC precedenti. Così come rilevato dall'ISTAT, infine, il bullismo e il cyberbullismo paiono essere diffusi in tutte le regioni del nostro Paese.

Potremmo illustrare i fenomeni con altri dati ancora, ma la sostanza dell'immagine che se ne ricava non cambierebbe. Continua a non essere possibile, ad oggi, comporre un quadro stabile del bullismo e del cyberbullismo nella loro estensione e nelle loro caratteristiche a livello nazionale.

Oltre alla mancanza di univocità delle definizioni di bullismo e di cyberbullismo e degli strumenti di raccolta, già evidenziate, desideriamo, in conclusione di questa breve disamina, sottolineare come il principio della Participation dei ragazzi e delle ragazze sia ancora poco e per nulla assunto come cardine nella costruzione delle ricerche sul tema. In altre parole, non è semplice trovare ricerche che definiscano i due fenomeni e le loro caratteristiche, e gli strumenti di rilevazione che da esse discendono, sulla base di un lavoro istruttorio compiuto dai ricercatori con ragazzi e ragazzi per cogliere il loro punto di vista, secondo il dettato dell'art. 12 della CRC del 1989.

Inoltre, i dati possono variare anche per l'influenza del contesto di riferimento e di raccolta. Come abbiamo rilevato, molte ricerche riguardano l'ambito scolastico, mentre sarebbe interessante riferirsi anche a contesti extra-scolastici, tenendo presente la loro importanza soprattutto a riguardo del cyberbullismo.

Nonostante ciò, desideriamo, in conclusione, rilevare che, sebbene il quadro conoscitivo degli atti di prevaricazione tra pari pre-adolescenti e adolescenti sia ancora inadeguato e frammentato, la mutata sensibilità dell'opinione pubblica e gli impulsi provenienti da disposizioni normative europee, nazionali e regionali hanno creato le condizioni per un radicale mutamento di rotta.

Ed è proprio sulla normativa di riferimento riguardanti il tema che dedicheremo i nostri approfondimenti successivi.

2. Cenni all'approccio eurounitario al fenomeno del cyberbullismo

Prima di approfondire il quadro normativo italiano in tema di bullismi e, segnatamente di cyberbullismo, risulta opportuno scattare una fotografia dei tratti fondamentali dell'approccio dell'Unione Europea in relazione alla

prevenzione ed al contrasto del cyberbullismo, a completamento dei riferimenti sovranazionali sinora evidenziati.

A tal fine, si rileva una sostanziale inerzia del legislatore unionale, laddove non è stato ad oggi compiuto un passo definitivo volto a creare – a livello di fonti secondarie del diritto dell'Unione Europea una disciplina vincolante e direttamente concernente tale fenomeno complesso, volta a perseguire una significativa uniformità in tutti gli Stati membri.

In argomento, se da un lato, guardando ai ragazzi ed alle ragazze coinvolte, non pare assumere carattere predominante la natura transnazionale del fenomeno complesso del cyberbullismo, dall'altro, considerando in modo più ampio anche gli ambienti digitali utilizzati e la relativa governance, emerge *ictu oculi* come il ricorso a strumenti informatici e l'utilizzo, ad esempio, di social network potrebbero giustificare una disciplina comune o, quantomeno, l'individuazione di principi condivisi che – ferme le peculiarità del fenomeno in questione – rendano più incisivo tanto il profilo della tutela, quanto quello dell'effettività degli strumenti che la normativa di settore mette a disposizione dei soggetti coinvolti.

La sostanziale assenza di fonti vincolanti specificamente relative al fenomeno non significa, tuttavia, che a livello unionale esso non sia stato attenzionato e non siano emerse preziose indicazioni.

Nel contesto di una tendenziale attenzione sovranazionale al fenomeno (si pensi, a tal proposito, anche all'*International Day against Violence and Bullying at School, Including Cyberbullying*, stabilito dall'UNESCO), è in particolare la Commissione Europea ad aver predisposto alcuni interessanti documenti.

Senza pretesa di completezza, ed escludendo riferimenti a progettualità specifiche, è questo il caso della "Strategia dell'UE sui diritti dei minori" (Comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021), che contempla anche il bullismo on line, così come del documento intitolato "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)" (Comunicazione della Commissione del giorno 11 maggio 2022), che, seppur in puntiformi passaggi, contempla l'importanza del supporto alle vittime (per via telefonica), di attività educative e di sensibilizzazione, nonché della condivisione di quanto elaborato da un apposito gruppo di esperti.

Particolarmente rilevante risulta anche la "Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027" (Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2018), in quanto, proprio per dare concreta attuazione all'EU Youth Strategy, è stato pensato l'attesissimo "Piano di azione contro il cyberbullismo"⁵ che, a livello eu-

5 Tale Piano di azione risulta preconizzato nel recentissimo "Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the EU Youth

rounitario, si configurerà presto quale intervento di coordinamento nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.

3. Gli strumenti introdotti dalla normativa italiana, tra legge 71 e legge 70

3.1 L'evoluzione della disciplina e i profili definitori

Il quadro normativo nazionale in materia di cyberbullismo, considerato in un'ottica diacronica, si è andato arricchendo, a partire dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, in origine dedicata al solo cyberbullismo e recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Richiamando quanto evidenziato nel paragrafo precedente, con la legge 71 il legislatore italiano non ha recepito o attuato una direttiva europea, né ha operato in un'ottica di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad uno specifico regolamento unionale.

Si è trattato, in sostanza, di un primato in ambito italiano, che ha arricchito lo sforzo definitorio attestato in letteratura ed in dottrina (Ziccardi 2024, pp. 283-284) mediante una definizione normativa del fenomeno, capace di evidenziarne le plurime sfaccettature, non sempre caratterizzate da una rilevanza penalistica (Colangelo 2017, p. 399), e le peculiarità, legate all'uso del digitale, che lo differenziano dal bullismo (Senigaglia 2023, pp. 1571-1572) principalmente per il fatto che i soggetti coinvolti si trovano "altrove" (Pessina 2023, p. 114).

Tale definizione normativa risulta recentemente affiancata da quella di bullismo, ad opera della legge 17 maggio 2024, n. 70, la quale ha in più parti novellato il testo originario. L'integrazione definitoria, pur innovativa rispetto al testo previgente della legge 71, evidenzia la contiguità tra i bullismi, riconoscendone al contempo le peculiarità; parimenti, guarda in modo condivisibile alla natura essenzialmente giovanile di tali fenomeni (Ziccardi 2016, p. 205), evitando di cedere alla tentazione, emersa nell'iter di approvazione della legge 71, di non considerare il fattore anagrafico come elemento ontologicamente connaturato a siffatti fenomeni complessi (Colangelo 2016, pp. 198-199).

Di conseguenza, i riferimenti precedentemente operati al cyberbullismo risultano ora sostanzialmente estesi anche ai casi di bullismo, similmente a

Strategy (2022-2024)" del 24 marzo 2025, nonché nella Comunicazione della Commissione "Commission guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors online pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065", in corso di pubblica consultazione alla data di chiusura del presente articolo.

quanto emerge dalle linee guida in materia del Ministero dell'istruzione, che contemplano, ormai da anni, entrambi i distinti fenomeni.

3.2 Gli strumenti introdotti dal legislatore

L'importanza della legge 71 trascende l'ambito definitorio, strutturando una disciplina che non solo prevede il coinvolgimento delle istituzioni nella prevenzione del fenomeno⁶, ma soprattutto si focalizza sull'esigenza di una piena e proattiva consapevolezza in ambito scolastico, grazie a ruoli e procedure per la corretta e tempestiva gestione dei casi⁷, della cui attuazione verrà dato conto nel paragrafo che segue.

La legge 71 ha infatti introdotto alcuni strumenti a beneficio dei soggetti coinvolti e dei rispettivi genitori, direttamente attivabili dagli stessi: tra essi spiccano la procedura di oscuramento, rimozione o blocco e la procedura di ammonimento.

Per quanto attiene alla procedura, invero non ancora compiutamente implementata, l'art. 2, comma 1, dispone:

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Con tale innovativa procedura, la legge 71 “sembra voler responsabilizzare l'utente ultraquattordicenne affidandogli un ruolo attivo nel combattere il fenomeno” (Battelli 2021, p. 1273), riconoscendolo “sufficientemente maturo” e legittimato (La Spina 2024, p. 937).

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuta a provvedere entro 48 ore; essa ha predisposto un modello editabile ed ha attivato varie collaborazioni istituzionali per la pronta gestione delle istanze.

6 Il riferimento va principalmente all'art. 3 (piano di azione integrato), legge 71/2017.

7 Cfr. artt. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico), 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti) e 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero), legge 71/2017.

Tale facoltà è subordinata all'assenza di conferma di presa in carico dell'istanza, entro 24 ore, da parte del "soggetto responsabile", che deve provvedere entro le successive 48 ore, così come è esercitabile in caso di irreperibilità del titolare del trattamento o del "gestore del sito internet o del social".

Mentre si perpetua a tutt'oggi l'assenza di "procedure e formati standard" (art. 3, comma 3, l. 71/2017) e quindi di un canale di segnalazione specificamente rispondente al dettato normativo (Colangelo 2020, p. 232), per via della mancata attuazione del codice di coregolamentazione previsto dal medesimo articolo, risulta degno di nota l'impegno dell'Autorità Garante, finalizzato – seppur a margine di consuete procedure di *notice and takedown* – a garantire la rapidità dell'intervento a beneficio delle vittime (Mattarella 2025, p. 250).

In merito all'ammonimento, esso ricalca in parte quello previsto per il c.d. stalking ed è stato introdotto dall'art. 7, l. 71/2017 per quegli atti di cyberbullismo integranti l'ingiuria o i reati di diffamazione, minaccia e trattamento illecito dei dati personali. Il disposto del medesimo articolo, come modificato dalla l. 70/2024, ricomprende anche l'art. 612-ter c.p.⁸ tra i reati presupposto e, nei limiti delle condotte effettuabili offline, è caratterizzato dall'estensione dello specifico istituto anche ai casi di bullismo:

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La dottrina guarda con favore all'istituto dell'ammonimento, nelle sue varie declinazioni, auspicandone anche un rafforzamento (Marandola 2023, p. 1428); l'unico strumento con diretta rilevanza penalistica all'interno della l. 71/2017 è stato ritoccato, anche ampliandone la portata applicativa, senza stravolgimenti, in particolare mantenendo il vincolo anagrafico relativo alla vittima, rimanendo la procedura limitata ai casi in cui anche la persona offesa sia minorenne.

Guardando più nel dettaglio alle modifiche apportate dalla l. 70/2024, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (riman-

8 Si tratta del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

dando a quanto argomentato *infra*, nonché a Zanovello 2024), occorre evidenziare come all'ampliamento della disciplina speciale anche al bullismo, risulti abbinata la conservazione, tra le finalità, del rilevante riferimento a "azioni di carattere preventivo", mentre viene esplicitata la rilevanza della "strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo", così come trova ora espressa visibilità nell'art. 1 la sinergia tra scuola, enti locali e realtà sportive e del terzo settore "che svolgono attività educative, anche non formali". La riforma ha altresì evidenziato il ruolo degli esercenti la responsabilità genitoriale, sottolineando, sempre al medesimo articolo, il relativo "obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso", peraltro già colto da autorevole dottrina (Cassano 2020, pp. 636-637).

In estrema sintesi, ed avendo particolare riguardo agli "strumenti" sopra analizzati, per quanto attiene alla procedura di oscuramento, rimozione o blocco, la legge 70 ha lasciato invariato il disposto, perpetuando quel *vulnus* attuativo – ormai quasi decennale – cui si è fatto poc'anzi riferimento.

Con riguardo all'ammonimento del questore, la procedura di ammonimento prevista dalla legge 71 è divenuta applicabile a quegli atti di non solo di cyberbullismo, ma anche di bullismo, purché integrino in concreto le fattispecie previste dall'art. 7 con condotte poste in essere "*anche* mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne".

La disciplina novellata, tuttavia, va contestualizzata alla luce degli ulteriori interventi normativi del legislatore, in particolare del c.d. "Decreto Caivano", d.l. 15 settembre 2023, n. 123 - "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" convertito in l. 13 novembre 2023, n. 159 (Panebianco 2023), ma anche della stessa l. 70/2024, anche in parti non direttamente concernenti modifiche alla legge 71.

Tali interventi, infatti, possono incidere sul complessivo quadro normativo di riferimento, implicando difficoltà applicative e di coordinamento, tratteggiate nel paragrafo seguente.

4. L'implementazione difficile tra disarmonie normative e ritardi attuativi

4.1 Cenni alla ritardata attuazione della legge 71

Il passaggio alla XVIII legislatura, a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge 71, ha registrato la necessità di implementare la norma includendo il fenomeno del bullismo e inserendo misure eminentemente sanzionatorie.

Il dibattito parlamentare ha investito due legislature ed ha portato a una sostanziale conferma della finalità preventiva evidenziando, però, differenti approcci ai fenomeni prevaricatori.

Ciò emerge, in via generale, considerando come, nei sette anni esatti intercorsi tra l'approvazione della l. 71/2017 e le modifiche apportate dalla l. 70/2024, siano state promulgate, tra le altre, due leggi: la n. 92/2019 in materia di educazione civica e la n. 159/2023, la quale ha convertito con modificazioni il noto d.l. 15 settembre 2023, n. 123 ("decreto Caivano"). Se l'una risulta incentrata sull'azione formativa, l'altra è caratterizzata da un preminente approccio sanzionatorio.

Prima di analizzare tali profili, tuttavia, è fondamentale approfondire alcuni aspetti del perdurante stato di parziale attuazione della legge sul cyberbullismo.

Una delle misure ancora disattese è il Piano d'azione integrato, alla cui redazione è preposto il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto (del bullismo) e del cyberbullismo; insediato una prima volta nel febbraio 2018 e una seconda nel febbraio 2025, il Tavolo non ha finora raggiunto adeguatamente le previsioni oggetto dell'art. 3 della legge 71. La sollecitazione alla sua piena attuazione da parte del Comitato ONU per i diritti dei bambini e degli adolescenti, fin dal 2019, ne ha rimarcato l'importanza. Come già ricordato nel precedente paragrafo, il codice di co-regolamentazione e il Comitato di monitoraggio a garanzia dell'efficacia della misura di tutela della dignità dei minori (art. 2) restano adempimenti inevasi, incidendo direttamente anche su uno dei due principali strumenti di tutela introdotti dalla legge 71.

Una maggiore attenzione è invece stata indirizzata alla formazione dei referenti per la prevenzione dei bullismi mediante la piattaforma di formazione e-learning denominata ELISA, in grado di fornire anche rilevazioni circa i fenomeni.

Le modifiche apportate dalla l. 70/2024, in aggiunta a quanto già tratteggiato, vanno ad incidere anche sui ruoli di responsabilità dell'organo di coordinamento nazionale, la cui presidenza viene affidata al Dipartimento per le politiche della famiglia, sottraendo al contempo il coordinamento al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quest'ultimo ministero vede altresì ristretta al solo ambito scolastico la competenza nella promozione di campagne di sensibilizzazione.

4.2 In cerca dell'armonia nell'ipertrofia normativa

Lo strumento delle campagne di informazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Ministero delle imprese e del made in Italy è previsto anche dall'articolo

14 della l. 159/2023, al Capo IV – Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale⁹. Esso è indirizzato più direttamente alla diffusione dell'uso del controllo parentale, ossia a quei “mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori”. Anche in questo caso non è coinvolto il Ministero dell'Istruzione e del merito, ma sono molto valorizzati i Centri per la famiglia (art. 14), individuati come le strutture idonee per l'alfabetizzazione digitale e mediatica di minori e dei loro genitori. Sembra nuovamente di cogliere una sottrazione o, quantomeno, una diminuzione di competenze fino a oggi riconosciute alla scuola quale cuore generativo di cultura – e cittadinanza – digitale nei territori, in rete con i servizi utili ad affrontare la complessità dei fenomeni in oggetto.

Questa visione sinergica e strutturale non trova spazio nella l. 159/23, di cui è evidente l'approccio sanzionatorio correlato ad esigenze di ordine pubblico; i giovani sono avvertiti come la causa di un degrado più o meno marcato a seconda dei contesti, potenziali attori di illeciti in danno di coetanei e dell'intera comunità. Per contrastare la violenza minorile si applica l'avviso orale al soggetto ultraquattordicenne nel caso risulti condannato per uno o più delitti contro la persona. Se la condotta delittuosa viene realizzata con strumenti informatici, il minore subirà la proibizione al possesso e all'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi di comunicazione. La norma prevede anche l'introduzione di un'ulteriore variante dell'ammonimento del questore – approfondito nel precedente paragrafo per come configurato nella legge 71 – nei confronti del minore ultraquattordicenne per reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce e danneggiamento, risultando caratterizzata da una significativa estensione della misura anche al minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni – ad oggi assente nell'ammonimento del questore disciplinato dalla legge 71 – quando il fatto commesso possa configurare una fattispecie di reato per cui è prevista la reclusione non inferiore a cinque anni. Si prevede, in tali casi, anche una sanzione amministrativa pecuniaria per i genitori, da 200 a 1.000 euro, salvo che questi provino di non aver potuto impedire il fatto. Nei casi meno gravi, cioè con pena non superiore a un massimo di cinque anni, è previsto il ricorso a un percorso di rieducazione, che costituisce una forma di definizione anticipata del procedimento penale. Essa è avviata su iniziativa del pubblico ministero e subordinata “alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento

9 Del Capo IV “Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale” in particolare risultano interessanti alla presente analisi i seguenti articoli: Applicazione del controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica (art. 13), Disposizioni per la verifica dell'età per l'accesso a siti pornografici (art. 13/bis), Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative (art. 14).

di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi”.

Tali misure, seppur dettate in relazione alla c.d. delinquenza minorile e non direttamente rivolte ai bullismi, sono già state applicate in casi di bullismo e cyberbullismo. Inoltre, vanno ulteriormente contestualizzate in relazione a quanto previsto all’art. 2 della l. 70/2024, che dispone la modifica l’art. 25 del regio decreto-legge 1404/1934, convertito con modificazioni dalla l. 835/1935, relativamente alle specifiche procedure della procura minorile. La novella, sul punto, ha ricadute anche nell’ambito scolastico, laddove, a fronte di condotte recidivanti per le quali a nulla siano valse interventi di tipo educativo, sarà la segnalazione del dirigente scolastico a mettere in moto le procedure stesse.

Ciò posto, è lecito l’auspicio che la progettazione ed il monitoraggio degli interventi di prevenzione e responsabilizzazione vengano in futuro caratterizzati da un maggior coordinamento tra gli operatori coinvolti; una formazione integrata, anche con il personale delle autonomie scolastiche, sarebbe di grande supporto in particolare nella progettazione delle attività sanzionatorie ispirate alla giustizia riparativa.

Un utile apporto potrà derivare dalla fattiva collaborazione tra il Tavolo tecnico della l. 71/2017 e la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale, prevista dalla l. 92/2019: si auspica, sul punto, quel “coordinamento” tra Tavolo tecnico e Consulta sancito *ex art.* 5, comma 6, l. 92/2019. Pur nella formale autonomia dei consessi, essi sono posti in parallelo dal 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - Educazione, Equità, Empowerment¹⁰.

Con apposito inserimento del nucleo concettuale “Cittadinanza Digitale”, la l. 92/2019 sviluppa coerentemente l’art. 4, comma 5 della l. 71/2017: la promozione dell’uso consapevole di Internet deve essere un obiettivo trasversale nelle diverse discipline curriculari e richiedere una progettualità verticale che coinvolge tutti gli ordini di scuola. In una prospettiva sistemica e interdisciplinare, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo vengono confermati come rischi da minimizzare e da gestire correttamente – abbandonando logiche di contingente emergenza – per il benessere psicofisico individuale e collettivo, per l’inclusione sociale e la legalità. Le Linee guida relative alla Legge 92/2019 emanate nel 2020 e nel 2024 considerano ampiamente i fenomeni di prevaricazione tra pari, articolando le azioni e gli obiettivi specifici ¹¹.

¹⁰ https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_quintopianoazione_220725-2.pdf

¹¹ “Le Linee guida si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di

L'alleanza educativa, fondamentale nella scuola, viene fortemente valorizzata nelle Linee di orientamento 2017¹² e nel 2021¹³ per la prevenzione e il contrasto dei bullismi (purtroppo emanate con cadenza più lunga e sostanzialmente raddoppiata rispetto alla previsione normativa).

Tutte le componenti della scuola sono chiamate a occuparsi dei fenomeni di prevaricazione tra pari e certamente in tal senso il progetto europeo – attivo da 15 anni – Generazioni connesse¹⁴ e la formazione e-learning tramite la piattaforma ELISA¹⁵, attiva dal 2018, offrono utilissimi strumenti per far crescere le competenze di educazione alla cittadinanza digitale e gestire le politiche anti-bullismo dentro e fuori la Rete, nonché dentro e fuori le scuole.

In questo contesto, la partecipazione degli studenti è fondamentale, per l'appropriazione dei diritti, per l'assunzione di responsabilità, per percepirsi protagonisti consapevoli nella dimensione *onlife*.

Le norme non si sono dimenticate della componente studentesca, che è rappresentata al Tavolo tecnico nazionale e al Tavolo permanente per il monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituito in ogni istituto. Tra le metodologie partecipative emerge la *peer education* che, nell'ottica del legislatore, può coinvolgere anche gli ex studenti che abbiano svolto quel ruolo, sta ottenendo risultati molto importanti nelle scuole italiane.

4.3 Cenni alle leggi regionali in materia

I numerosi progetti attivati in questi anni hanno anche potuto attingere a canali di finanziamento previsti da normative specifiche promulgate dal 2016 da parte delle Regioni. Le previsioni disposte dai governi regionali rispondono correttamente alla programmazione degli interventi dei servizi sanitari, assistenziali e educativi per offrire servizi di supporto nel prevenire e contrastare i bullismi.

In dottrina (Foschino, Barbaro, Russo, 2019) viene evidenziato il ruolo delle Regioni, che hanno costituito organismi di governance per condividere i piani progettuali con gli Uffici scolastici regionali e soggetti istituzionali operanti in ambito regionale, come le Autorità Garanti dell'infanzia e adolescenza e i CoReCom. Sono inoltre attivi a livello regionale e/o provinciale

violenza contro le donne, la dipendenza dal digitale, il drammatico incremento dell'incidentalità stradale": <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Educazione+civica.pdf/9ffd1e06-db57-1596-c742-216b3f42b995?t=1725710190643>

12 <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo++2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>

13 <https://shorturl.at/FX1KQ>

14 <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home/>

15 <https://www.piattaformaelisa.it/>

significativi protocolli d'intesa con le Prefetture, le forze dell'ordine, i servizi territoriali (operatori di giustizia, socio-sanitari e socio-assistenziali) e associazioni del terzo settore specializzate nella mediazione dei conflitti e nelle attività riparative.

È possibile interpretare come potenziamento della disciplina nazionale sui bullismi i richiami espliciti operati nelle leggi regionali di Piemonte, Calabria, Marche, Toscana, Puglia, Sardegna, Campania, Sicilia alla *peer education* “per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari”¹⁶ o alla funzione di “studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo”¹⁷.

Alcune leggi regionali, quali quelle emanate dalle Regioni Lazio e Lombardia, prevedendo - con formulazioni simili - l'utilizzo di “idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo”¹⁸, rimandano a attività partecipative delle scolaresche. Considerando le attività finanziate dalle Regioni in questi anni, il protagonismo delle giovani generazioni asurge a criterio normalmente valorizzato nell'assegnazione dei fondi¹⁹.

Più limitata risulta invece la partecipazione delle giovani generazioni in relazione alla scrittura delle norme regionali sul tema²⁰ o alla co-progettazione con partecipazione diretta alla governance e ai tavoli programmatici.

Diverse regioni, infine, sostengono l'attuazione di sportelli d'ascolto e di sportelli psicologici oltre alla creazione di strutture sanitarie specializzate nella presa in carico di vittime e autori di bullismo e cyberbullismo²¹.

Richiamato proprio il principio di sussidiarietà Stato-Regione, la l. 70/2024 inserisce nella legge 71 l'art. 4 bis, dando rilievo ad una specifica indicazione: la fornitura di “un servizio psicologico agli studenti per favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti nonché prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie”. Questo nuovo articolo, elaborato dalla commissione ristretta

16 Art. 2, comma 4, lett. g), legge regionale della Regione Piemonte 5 febbraio 2018, n. 2.

17 Art. 3, comma 1, lett. e), legge regionale della Regione Marche 6 agosto 2018, n. 32.

18 Art. 2, comma 3, lett. c), legge regionale della Regione Lazio 24 Marzo 2016, n. 2.

19 Il monitoraggio sulle buone pratiche realizzato da Piattaforma Elisa con il progetto SIA risultano attive e diffuse buone pratiche che valorizzano il protagonismo fin dalla scuola dell'infanzia.

20 La legge regionale Toscana ha fatto sua una proposta di legge di prevenzione e contrasto ai bullismi elaborata dal Parlamentino della Regione e ha previsto la partecipazione al tavolo di coordinamento della Consulta degli studenti

21 La Regione Piemonte prevede la realizzazione Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo dotati di equipe multidisciplinari.

e approvato in prima lettura, conteneva la previsione di un secondo comma relativo alla fornitura di un servizio di coordinamento pedagogico “al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo”. Tale misura è stata cassata in seconda lettura al Senato, suscitando un dibattito politico circa la penalizzazione di una visione pedagogica a vantaggio di una eccessiva “sanitarizzazione” dell'intervento di presa in carico di vittime, bulli e spettatori.

Parrebbe quindi consolidarsi da una parte l'approccio rieducativo/sanzionatorio che guarda agli autori di bullismo e cyberbullismo come “devianti”, dall'altra la tendenza a attribuire tali fenomeni esclusivamente a aspetti caratteriali o alla salute mentale degli adolescenti.

Non meno preoccupante, risulta una certa tendenza al proibizionismo digitale ed alla sorveglianza, che non rappresenta una risposta ai bisogni di *agency* delle giovani generazioni. Strumenti abilitanti come la Patente per l'uso consapevole dello smartphone, adottata dalla Regione Piemonte, risultano vincenti anche per la dimensione “comunitaria” in grado di coinvolgere un'ampia alleanza educativa (Croce, Paracchini, 2025).

5. Alcune riflessioni di sintesi

Considerate la complessità dei due fenomeni e le difficoltà di definizione e di rilevazione omogenee, non stupisce che le attuali normative e politiche nazionali appaiano fondate su visioni soltanto parzialmente convergenti. Anche gli sforzi in ambito eurounitario non sembrano riuscire a stimolare una vera integrazione tra le differenti visioni. Infatti, nelle normative a livello nazionale e regionale si passa dal considerare bullismo e cyberbullismo come problemi di natura psicologica individuale, che necessitano di interventi medicalizzanti, a letture completamente sbilanciate verso la rilevazione degli aspetti devianti, se non francamente criminali, degli atti di prevaricazione, per i quali si ritiene necessario l'intervento punitivo sul perpetratore o, di riflesso, sulla sua famiglia.

Inoltre, la normativa e le politiche richiamano anche la visione pedagogico-educativa, secondo la quale i comportamenti prevaricanti possono rientrare tra quelli che meritano l'attivazione di percorsi educativi a fini preventivi e rieducativi.

A proposito di quest'ultima visione, merita ricordare quanto sottolineato nel quarto paragrafo a proposito dello spostamento dalla scuola alla famiglia delle competenze educative principali riferite al bullismo e al cyberbullismo. Come abbiamo visto, sebbene la scuola mantenga una propria riconosciuta funzione, l'attuale quadro normativo affida la regia degli interventi al Dipartimento per le politiche della famiglia e le famiglie di coloro che

commettono atti di prevaricazione sono chiamate direttamente in causa in termini di responsabilizzazione e di possibile punizione. Se, a prima vista, si tratta di una semplice riaffermazione della primazia delle funzioni educative dei genitori, in realtà si tratta di un interessante spostamento di campo in merito all'interpretazione dei due fenomeni.

Come è noto, non tutte le famiglie sono in grado di essere “educanti” e non tutti i contesti sociali sono in grado di offrire le risorse strutturali e culturali necessarie per apprendere ad agire costantemente quelle pratiche di espressione delle emozioni e delle tensioni, di gestione dei conflitti, di rispetto reciproco necessarie per il vivere associato senza prevaricazioni. La scuola è e rimane l'unica istituzione universalista che dovrebbe essere in grado di rivolgere la propria attenzione in modo uguale a tutti coloro che la frequentano e questo suo universalismo, insieme con la primaria funzione educante che la connota, è garanzia che tutte le persone giovani in formazione possano avere accesso alla “cassetta degli attrezzi” necessaria per sviluppare capacità e modalità relazionali non prevaricanti. Ciò nulla toglie alla responsabilità educativa e di sorveglianza che fa capo ai genitori, ma la realtà delle disuguaglianze economiche, sociali, culturali che connotano la vita delle giovani generazioni del nostro paese, indicano che le risposte al bullismo e al cyberbullismo non possono essere primariamente allocate nelle singole famiglie (Menesini, 2000). Inoltre, potrebbe essere disfunzionale non riconoscere la centralità della scuola, anche in virtù della sua funzione di possibile primo aggancio istituzionale di quelle famiglie che necessitano di ausilio per compiere la loro funzione educativa.

Sarebbe peraltro disfunzionale non valorizzare il ruolo della scuola in termini di prevenzione, intendendosi soltanto come ancillare alla famiglia, proprio in relazione non solo all'erogazione di pacchetti formativi rivolti al bullismo e al cyberbullismo, ma anche, e soprattutto, nel costante impegno a fornire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse quella cassetta degli attrezzi necessaria a tutti gli aspetti della vita sociale, menzionata poc'anzi.

Un'ultima riflessione riguarda la partecipazione attiva dei bambini, delle bambine, degli e delle adolescenti all'individuazione dei fenomeni in oggetto, alla produzione normativa che li previene e che li contrasta, alla costruzione e all'attuazione delle attività che hanno il bullismo e il cyberbullismo come bersaglio. Accanto ad aperture normative importanti – quali, per esempio, la disposizione che ha inteso riconoscere e valorizzare le capacità dei ragazzi e delle ragazze di segnalare autonomamente alle istituzioni, già a partire dai 14 anni, gli atti di prevaricazione subiti sul web e di richiedere la rimozione dei relativi contenuti postati – e accanto alle non ancora molto diffuse, sebbene presenti, pratiche di co-costruzione di percorsi normativi ed educativi, ancora oggi appare sottovalutata l'importanza della partecipazione attiva, legittimata e riconosciuta, delle nuove generazioni ad azioni per la prevenzione e il contrasto ai due fenomeni. Parimenti, è poco diffusa la

consapevolezza degli adulti circa l'importanza di costruire ambienti sociali che insegnino – anche attraverso l'esempio e l'organizzazione più paritaria dei contesti di vita comune – a praticare il rispetto reciproco.

In conclusione, come insegnano la letteratura pedagogica e nuove e illuminate pratiche educative per il contrasto degli atti di prevaricazione tra pari (cfr., per esempio, Croce, Paracchini, 2025) e come indicano le istituzioni più attente al tema della partecipazione, i ragazzi e le ragazze, quando ascoltati, coinvolti e legittimati come interlocutori competenti, hanno dimostrato di saper agire come valido motore per il cambiamento. Sono loro, dunque, i primi interlocutori a cui pensare nella costruzione di efficaci percorsi di prevenzione e di contrasto ai bullismi.

Bibliografia

- Aalsma, M.C., (2008), What Is Bullying?, *Journal of Adolescent Health*, vol. 43, 2, pp. 101-102.
- Ansary, N.S., (2020), Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates in-forming evidence-based best practices for prevention, *Aggression and violent Behavior*, vol. 50, Article 101343.
- Bacchini, D., (2007), Le relazioni del bullismo con il clima sociale e scolastico, *Minorigiustizia*, vol. 4, pp. 142-150.
- Battelli, E., (2021), Minori e social network: cyberbullismo e limiti della *parental responsibility*, *Il Corriere giuridico*, 10, pp. 1269-1277.
- Belacchi, C., Biagetti, G., (2007), I ruoli dei partecipanti nel bullismo: oltre lo stereotipo bullo-vittima, *Minorigiustizia*, vol. 4, pp. 163-175.
- Beltran-Catalan, M., Cruz-Catalan, E. (2020), How long bullying last? A comparison between a self-reported general bullying-victimization question and specific bullying-victimization questions, *Children and Youth Services Review*, vol. 111, Article 104844.
- Brunstein Klomek, A., Sourander, A., Gould, M. (2010), The Association of Suicide and Bullying in Childhood to Young Adulthood: A Review of Cross-Sectional and Longitudinal Research Findings, *La Revue canadienne de psychiatrie*, vol. 55, n. 5, pp. 282-288.
- Buccoliero, E., Maggi, M., (2018), *Bullismo, Bullismi*, Milano, Franco Angeli.
- Canty, J., Stubbe, M., Steers, D., Collings, S., (2016), The trouble with bullying–deconstructing the conventional definition of bullying for a child-centred investigation into children's use of social media, *Children & Society*, vol. 30, n. 1, pp. 48-58.
- Cassano, G., (2020), La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica, *Famiglia e diritto*, 6, pp. 631-637.

- Colangelo, R.M., (2016), Cyberbullismo e responsabilità: Internet è veramente un mondo virtuale?, in Passaglia, P., Poletti, D., eds., *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, Pisa University Press, pp. 193-206.
- Colangelo, R.M., (2017), La legge sul cyberbullismo. Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche, *Informatica e diritto*, XXVI, 1-2, pp. 397-418.
- Colangelo, R.M., (2020), La normativa sul cyberbullismo: per un bilancio a due anni dall'entrata in vigore della l. 29 maggio 2017, n. 71, *Diritto ed economia dell'impresa*, 2, pp. 227-252.
- Croce, M., Paracchini, F., (2025) *La patente per lo smartphone, Proposte e strumenti per il benessere digitale in adolescenza*, Milano, Franco Angeli.
- De Salvatore, F. (2012), Bullismo e cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media, *Minorigiustizia*, vol. 4, pp. 94- 101.
- Dredge, R., Gleeson, J., De la Piedad Garcia, X., (2014), Cyberbullying in social networking sites: An adolescent victim's perspective, *Computers in human behavior*, vol. 36, pp. 13-20.
- Elisa, 2023, <https://www.piattaformaelisa.it/risultati-monitoraggio-a-s-2022-2023/> (consultato il 15 ottobre 2025)
- Favretto, A.R., Torre, E.M.T, (eds.) (2024), *Secondo il mio punto di vista. Bullismo e cyberbullismo esplorati con gli occhi degli adolescenti*, Il mulino, Bologna.
- Foschino Barbaro, M.G., Russo, P., (2019), *Bulli, cyberbulli e vittime*, Milano, Franco Angeli.
- Gazzelloni, S., Esame delle proposte di legge in materia di contrasto del fenomeno del bullismo, <https://www.istat.it/audizioni/esame-delle-proposte-di-legge-c-536-dori-c-891-pittalis-e-c-910-maschio-recanti-disposizioni-in-materia-di-prevenzione-e-contrasto-del-fenomeno-del-bullismo-del-cyberbullismo-e-di-misure-ried/> (consultato il 15 ottobre 2025)
- Hall, G.S., (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education, Vol. 1., New York, D Appleton & Company.
- Horton, P., (2011), School bullying and social and moral orders, *Children & Society*, vol. 25, 4, pp. 268-277
- Hunter, S.C., Durkin, K., Boyle, J.M.E., Booth, J.N., Rasmussen, S., (2014), Adolescent Bullying and Sleep Difficulties, *Europe's Journal of Psychology*, vol. 10, 4, pp. 740-755.
- Iannaccone, N., (2014), *Né vittime, né prepotenti. Una proposta didattica di contrasto al bullismo*, Bari, La meridiana.
- ISTAT, *Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi*, 2014
- ISTAT, *Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo*, 2015

- La Spina, A., (2024), L'identità del minore nella realtà *on-life* tra protezione e autodeterminazione, *Famiglia e diritto*, 10, pp. 920-942.
- Marandola, A., (2023), Codice Rosso rafforzato, *Diritto penale e processo*, 11, 1420-1430.
- Mark, L., Värnik, A., Sisask M. (2019), Who Suffers Most From Being Involved in Bullying - Bully, Victim, or Bully-Victim?, «Journal of School Health», vol. 89, n. 2, pp. 136-144.
- Mattarella, A., (2025), Diritto penale e nuove tecnologie: dalla Convenzione Onu contro i reati informatici alle sfide dell'intelligenza artificiale, *Diritto penale e processo*, 2, pp. 250-271.
- Menesini, E., (2000), Il bullismo. Che fare? Prevenzione e strategie di intervento nella scuola, Giunti, Firenze.
- Menesini, E., Nocentini, A., Calussi, P., (2011), The measurement of cyberbullying: Dimensional structure and relative item severity and discrimination, *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, vol. 14, 5, pp. 267-274.
- Mishna, F., Sanders, J.E., McNeil, S., Fearing, G., Kalenteridis, K., (2020), "If Somebody is Different": A critical analysis of parent, teacher and student perspectives on bullying and cyberbullying, *Children and Youth Services Review*, vol. 118, 105366.
- Olweus, D., (2001), *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi ragazzi che opprimono*, Firenze, Giunti Editore.
- Olweus, D., Limber, S.P., (2018), Some problems with cyberbullying research, *Current opinion in psychology*, 19, pp. 139-143.
- Panebianco, G., (2023), Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto "Caivano", *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1554-1586.
- Pessina, A., (2023), *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Milano-Udine, Mimesis.
- Pepler, D., Jiang, D., Craig, W., Connolly, J., (2008), Developmental Trajectories of Bullying and Associated Factors, *Child Development*, vol. 79, 2, pp. 325-338.
- Peter, I-K., Petermann, F., (2018), Cyberbullying: A concept analysis of defining attributes and additional influencing factors, *Computers in Human Behavior*, vol. 86, pp. 350-366.
- Rigby, K., (2002), *New Perspectives on Bullying*, London, Jessica Kingsley Publishers.
- Senigaglia, R., (2023), L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e *parental control system*, *Le nuove leggi civili commentate*, 6, pp. 1568-1602.
- Thomas, H.J., Connor, J.P., Scott, J.G., (2015), Integrating traditional bullying and cyberbullying: challenges of definition and measurement in adolescents – a review, *Educational psychology review*, vol. 27, 1, pp. 135-152.

- Thornberg, R., (2015), The social dynamics of school bullying: The necessary dialogue between the blind men around the elephant and the possible meeting point at the social-ecological square, *Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics*, vol. 3, 2, pp. 161-203.
- Vaillancourt, T., McDougall, P., Hymel, S., Krygsman, A., Miller, J., Stiver, K., Davis, C., (2008), Bullying: Are researchers and children/youth talking about the same thing?, *International Journal of Behavioral Development*, vol. 32, 6, pp. 486-495.
- Wolke D., Woods S., Stanford K., Schulz H., (2001), Bullying and victimization of primary school children in England and Germany: Prevalence and school factors, *British Journal of Psychology*, Vol. 92, 4, pp. 567-696.
- Zanovello, F., (2024), Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24, *Le nuove leggi civili commentate*, 4, pp. 826-850.
- Ziccardi, G., (2016), *L'odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Ziccardi, G., (2024), *Dati avvelenati. Truffe, virus informatici e falso online*, Milano, Raffaello Cortina Editore.

Patti educativi digitali: una possibile risposta alle sfide tecnologiche?

Digital Educational Pacts: A Possible Response to Technological Challenges?

THOMAS CASADEI¹

Sommario

Il contributo mira ad approfondire il ruolo dei Patti educativi digitali come strumenti capaci di implementare l'alleanza educativa tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio, in un contesto segnato dalla pervasiva presenza delle tecnologie digitali nella vita quotidiana, soprattutto in quella delle giovani generazioni.

In un siffatto scenario, i Patti educativi – nella loro accezione più ampia – si configurano come risposte generative alla necessità di ricostruire forme di dialogo tra generazioni e un tessuto di corresponsabilità educativa, capace di interpretare i mutamenti in atto nelle forme del sapere, della relazione e della cittadinanza attiva.

La società iperconnessa richiede, infatti, nuovi paradigmi educativi, che non si limitino a interventi emergenziali o repressivi (o comunque di carattere meramente regolatorio), ma siano in grado di accompagnare bambini e adolescenti nella costruzione di un rapporto equilibrato, consapevole e critico con la rete.

I Patti educativi digitali si collocano in questa cornice come strumenti con implicazioni sia sul versante pedagogico-educativo, sia sul versante del diritto, in grado di favorire il dialogo tra attori diversi del mondo educante (ma anche tra generazioni), promuovendo un approccio fondato sulla corresponsabilità, sull'ascolto e sulla costruzione condivisa di regole e obiettivi educativi.

Parole chiave: patti educativi; corresponsabilità; educazione digitale; diritti; benessere digitale

¹ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza; Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità – CRID. thomas.casadei@unimore.it.

Abstract

The contribution aims to explore the potential of Digital Educational Pacts to strengthen the educational alliance between schools, families, institutions, and the wider community, in a context that is increasingly shaped by the pervasiveness of digital technologies in everyday life, particularly among younger generations.

In this scenario, Educational Pacts – in their broadest sense – emerge as a generative response to the need to rebuild forms of intergenerational dialogue and shared educational responsibility, capable of interpreting the ongoing transformations in knowledge, relationships, and active citizenship. Indeed, a hyperconnected society calls for new educational paradigms that go beyond emergency or repressive measures, as well as merely regulatory approaches, in order to support children and adolescents in developing a balanced, conscious, and critical relationship with the digital world.

Within this framework, Digital Educational Pacts serve as tools with both pedagogical-educational and legal implications. They foster dialogue among the various actors in the educational ecosystem (as well as between generations), promoting an approach grounded in shared responsibility, active listening, and the co-construction of rules and educational goals.

Keywords: Educational Agreements; Co-responsibility; Digital Education; Rights; Digital Wellbeing

1. Contesto: impatto del digitale e giovani generazioni

In un mondo in cui la crescente digitalizzazione sta trasformando profondamente ogni aspetto della quotidianità, nelle sue molteplici pratiche² ed entro i suoi vari ambienti (e assai opportuna è dunque la segnalazione di una sua notevole “ristrutturazione”³), diventa sempre più urgente analizzare il suo *impatto*, non solo in termini di opportunità e criticità, ma anche rispetto alle implicazioni relazionali, sociali ed educative che essa comporta (cfr. Lupton 2015; Longo, Scorza 2020; Han 2022; nello specifico dell’aspetto educativo, cfr. Campagnoli 2024; Casadei 2021)⁴.

2 Come è stato rilevato, non c’è ormai ambito della vita personale e collettiva che non sia toccato dalla “digitalizzazione”: “ricerca, sanità, mobilità, logistica, pubblica amministrazione, scuola, moneta, produzione, lavoro; e poi tracciamento, videosorveglianza, robotica, riconoscimento facciale, regolamentazione algoritmica, intelligenza artificiale, ecc.” (Giaccardi, Magatti 2022, p. 65 e, più ampiamente, pp. 64-79).

3 Lo spiega molto bene Michele Martoni nelle battute iniziali del suo contributo a questo dossier.

4 Sono state queste alcune delle tematiche al centro della I Semana internacional “El impacto social y normativo de la inteligencia artificial”, che si è svolta dal 13 al 16 maggio 2025, presso l’Universidad de Oviedo su iniziativa di Roger Campione e Miguel A. Presno Linera e alla

In questo contesto, una specifica attenzione meritano le giovani generazioni, il cui rapporto con le tecnologie digitali si intreccia con i processi di apprendimento e – più ampiamente – con quelli di crescita, di formazione dell'identità e di interazione sociale⁵, aspetto che comporta anche il prendere sul serio i rischi di questi problemi sul piano psicologico (Lavenia 2018).

Invero, una siffatta riflessione si rende ancora più necessaria dal momento in cui i dispositivi digitali vengono utilizzati non solo a scopo ludico, ricreativo, di intrattenimento bensì anche nell'ambito scolastico, a fini didattici e formativi (Amato Mangiameli, Campagnoli 2020; Martoni 2025).

Tali contesti, un tempo considerati separati rispetto alla dimensione digitale, sono ormai profondamente permeati dalla tecnologia, che si presenta come elemento che influenza abitualmente le pratiche educative quotidiane, oltre che i molteplici ambiti della comunicazione e del diritto (da ultimo, Moro 2025). A partire dalla pandemia da Covid-19 e dall'estensione della didattica a distanza (Bruschi, Perissinotto 2020; Casadei 2021), la presenza del digitale si è intensificata, diventando una componente ordinaria della relazione educativa: ciò ha determinato nuove pratiche, nuove abitudini, nuove attitudini, nuove aspettative, ma anche nuove criticità.

Se, da un lato, è vero che l'uso del digitale in questi ambiti può apportare significative opportunità – si pensi all'accesso a contenuti aggiornati, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, o all'inclusione di alunni e alunne con bisogni educativi speciali⁶ – dall'altro, non è possibile esimersi dall'interrogarsi sugli effetti problematici o negativi che un uso precoce, intensivo, non pienamente consapevole e regolato degli strumenti digitali può avere su individui la cui personalità è in piena fase di sviluppo e cambiamento, quali le persone di minore età, gli adolescenti e, in generale, i giovani.

quale ho preso parte mercoledì 14 maggio 2025 nell'ambito di un panel specificamente dedicato: "Educación e IA". Per un primo resoconto: <https://retina-der.uniovi.es/index.php/2025/05/29/limpatto-sociale-e-normativo-dell'intelligenza-artificiale-1a-settimana-internazionale/>.

5 M. Paola Mittica, nel suo contributo in questo forum dal titolo "Corpi digitalmente modificati. *Law and Humanities* per adolescenti nell'epoca della trasformazione digitale" spiega – facendo riferimenti a una serie di studi scientifici e psicologici – che l'immersione nell'ambiente digitale in cui nascono e crescono i c.d. "nativi digitali" ha conseguenze negative sui processi primari, limitando il loro sviluppo della soggettività, e si interroga su quali possano essere metodologie e pratiche la prevenzione del disagio di persone di minore età e giovani, individuando la proposta educativa di *Law and Humanities* come molto feconda.

6 Commissione Europea 2020 (pp. 1-2): "La tecnologia digitale, se impiegata in modo capace, equo ed efficace dagli educatori, può sostenere pienamente l'agenda per un'istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità per tutti i discenti. Può facilitare un apprendimento maggiormente personalizzato, flessibile e incentrato sullo studente, in tutte le fasi e gli stadi dell'istruzione e della formazione. La tecnologia può rappresentare uno strumento potente e coinvolgente per l'apprendimento collaborativo e creativo. Può aiutare i discenti e gli educatori ad accedere a contenuti digitali, a crearne e a condividerli. [...] L'apprendimento può avvenire interamente online oppure in modalità mista, seguendo tempi, luoghi e ritmi adeguati alle esigenze del singolo discente".

Numerosi studi segnalano infatti criticità connesse alla dimensione del c.d. *screen time* e, più specificamente, alla qualità del sonno, alla regolazione emotiva, all'attenzione e alla concentrazione scolastica (cfr. Gui *et al.* 2020)⁷. L'esposizione prolungata agli schermi⁸ (Carbone, Lingua 2024; cfr. Pezzano 2024), soprattutto in assenza di un accompagnamento educativo stabile e coerente, può interferire con lo sviluppo cognitivo e relazionale, incidendo negativamente sull'apprendimento e sul benessere psicologico.

Le evidenze scientifiche confermano infatti che dall'età di accesso al primo smartphone dipendono fortemente gli effetti – misurabili nel tempo – sulla qualità delle relazioni, sull'apprendimento scolastico e sull'emersione di usi problematici della rete (Gui *et al.* 2020); inoltre, numerosi studi provano che l'uso intensivo dei social network in età evolutiva contribuisce all'incremento di ansia, isolamento e disagio psicologico tra preadolescenti (Haidt 2024).

Le conseguenze dell'isolamento possono sfociare in forme di manifestazione del disagio anche estreme, ma anche in forme di anomie. Un caso emblematico è quello dei cosiddetti “hikikomori”, un fenomeno di ritiro sociale volontario, che può essere inteso come una vera e propria “autoreclusione” (Bagnato 2023; cfr. Furuhashi *et alii* 2023; Sagliocco 2011; Verza 2016; Mignolli 2023; e, da ultimo, Rossi 2025)⁹.

7 Federazione Italiana Medici Pediatri 2023: <https://www.fimp.pro/images/guide/digitale.pdf>.

8 Si tratta di un fenomeno che sta generando profonde mutazioni anche sul piano antropologico. Nella letteratura internazionale è importante il lavoro recente di Degen (2024), *Swipe, like, love. Intimität und Beziehung im digitalen Zeitalter*, Giesen, Psychosozial-Verlag. Da quest'opera ha tratto spunto il progetto “Swipe Like Love – Sguardi di genere su digitale e uso di TikTok”. Quest'ultimo, nato dalla collaborazione tra OGEPO – Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Salerno e CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mira a sensibilizzare e prevenire il sessismo online, fenomeno sempre più diffuso nelle piattaforme digitali, concentrandosi sull'analisi delle dinamiche violente e discriminatorie che si verificano sui social media, luoghi virtuali in cui gli stereotipi sessisti e la misoginia si manifestano in modo virulento, e in particolare su TikTok. Per maggiori informazioni: <https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-progetti/articolo1065068574.html>. Nell'ambito di questa più ampia progettualità si è sviluppato anche il Progetto di Public Engagement (2024) *TikTok e dintorni: buone pratiche per una cittadinanza digitale 'sicura' nell'era dei social network*, da me coordinato: <https://www.crid.unimore.it/site/home/progetti/articolo1065068574.html>. Per un'analisi in chiave giusfilosofica e, al contempo, sociologico-giuridica delle questioni: Casadei (2025a).

9 Il fenomeno è in crescita, anche in Italia, spingendo a riflettere sul ruolo cruciale di famiglia, scuola e rete digitale nella sua prevenzione. Secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità del 2023, dal titolo “Dipendenze comportamentali nella Generazione Z: uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali” (<https://www.iss.it/-/rapporto-istan-23/25-dipendenze-comportamentali-nella-generazione-z-uno-studio-di-prevalenza-nella-popolazione-scolastica-11-17-anni-e-focus-sulle-competenze-genitoriali-claudia-mortali-luisa-mastrobattista-ilaria-palmi-rena->

La questione è certamente complessa, poiché si tratta di una questione multifattoriale, influenzata da determinanti individuali, familiari e sociali. Spesso scaturisce da episodi di bullismo o cyberbullismo¹⁰, sommati a pressioni legate alle aspettative di successo, sia scolastiche, sia relazionali (Viggiani 2022; Campagnoli 2023; Lodevole 2023; Barbuzzi 2024; da ultimo, Mondello 2025).

Per tentare di offrire risposte a questi processi sono maturate diverse iniziative cui sono connesse forme di elaborazione, a cui si farà diretto riferimento in queste pagine, finalizzate al *benessere digitale*¹¹.

Il concetto di *benessere digitale* è al centro delle attività del Centro di Ricerca dell'Università di Milano-Bicocca¹²: ad orientare le attività di questo centro universitario, come si vedrà nel prosieguo, è la profonda convinzione che l'uso della tecnologia debba essere accompagnato e governato da competenze sociali e culturali le quali permettano ai soggetti di orientarsi in un ambiente digitale sovraccarico di stimoli (Gui *et al.* 2017).

In un simile scenario, alla luce anche di una serie di progetti scientifici e iniziative in cui si dà conto in vari passaggi di questo contributo, si ritiene necessaria una strategia su più livelli, non solo impostata su forme di regolazione, ma su pratiche coordinate che facilitano relazioni e condivisione, e dunque non solo a partire dalle istituzioni, ma anche da forme di partecipazione per così dire “dal basso”: ciò implica il saper coniugare la scelta di regole condivise tra scuola, famiglie e giovani con forme di confronto e di

ta-solimini-roberta-pacifici-), infatti, sono circa 66.000 gli adolescenti tra gli 11 e 17 anni potenzialmente affetti da ritiro sociale: cifre simili sono state rilevate dal CNR (https://www.gruppoabele.org/documenti/schede/report_hikikomori_rev_aggiornamento16_01.pdf), che ha individuato circa 54.000 casi tra i 15 e i 19 anni. Un dato significativo, su cui riflettere, è che contrariamente ai luoghi comuni, molte più ragazze – fino a tre volte il numero dei coetanei maschi – vivono un ritiro sociale, seppur moderato; tuttavia, negli stadi più cronici, i maggiori numeri restano tra i ragazzi. Per approfondimenti su queste tematiche si rinvia a Rossi (2025).

10 Si veda, in proposito, il contributo di Anna Rosa Favretto, Elena Ferrara, Riccardo Michele Colangelo.

11 Un progetto certamente interessante è “Custodi Digitali”: sorto nel 2020 in Friuli-Venezia Giulia, esso, mettendo in dialogo pediatri, genitori, insegnanti e comunità territoriali, evidenzia quanto sia necessario iniziare fin dai primi anni di vita a costruire un rapporto consapevole e sicuro con la tecnologia, attraverso indicazioni specifiche differenziate per fasce d'età e una responsabilizzazione delle figure adulte di riferimento: il fine è quello del *benessere digitale* (Fasoli 2019; Gui 2019).

12 Sul portale del Centro, nato nel 2016, <https://www.benesseredigitale.eu/>, oltre ad una presentazione e alla dettagliata mappa dei diversi progetti e attività (che riguardano “le competenze cognitive, il comportamento, le performance scolastiche, la proposta di modelli educativi per le età dell'infanzia e dell'adolescenza”) si trovano anche pubblicazioni, articoli scientifici e report che “hanno come focus l'analisi dell'impatto sulla società dei media digitali e le conseguenze legate all'uso e abuso dei device”.

iniziativa dei vari attori coinvolti, cercando anche di accorciare le distanze generazionali.

In tal senso, negli ultimi anni, i Patti educativi digitali che sono al centro di questo contributo possono rappresentare un significativo esempio nella promozione di un uso consapevole e responsabile della tecnologia con riguardo alle persone di minore età e agli adolescenti, e che possa essere di buon esempio anche per gli adulti¹³.

Intesi come *patti di corresponsabilità* che prendono avvio dalle famiglie e si aprono alla collaborazione con altri soggetti coinvolti nell'educazione (quali scuola, istituzioni e mondo del terzo settore) essi traggono origine dall'idea dei patti educativi e costituiscono un caso di studio interessante sia sotto il profilo della *regolazione* sia, al contempo, sotto il profilo della *partecipazione e della cittadinanza attiva*. Più in generale, essi possono costituire la concreta attuazione di un approccio che, rifuggendo dalle contrapposizioni tra tecno-ottimisti (e tecno-entusiasti) e tecno-pessimisti (e tecno-angosciati), tra tecno-maniacali e tecno-fobici, ossia tra trionfalisti e apocalittici, sappia affrontare le sfide della *civiltà tecnologica* e delle sue *trasformazioni*¹⁴.

Dopo aver descritto i tratti salienti dei Patti educativi e l'orizzonte entro cui si sviluppano (§ 2), ci si soffermerà dunque sui Patti educativi digitali, mettendo in relazione teoria e narrazione di esperienze pratiche (§ 3), per evidenziarne le potenzialità e delinearne alcune ulteriori prospettive (§ 4).

2. I Patti educativi: principi, finalità, prospettive

I Patti educativi rappresentano strumenti di cosiddetta “*governance* collaborativa” attraverso cui una pluralità di soggetti – a titolo meramente esemplificativo: istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore, amministrazioni locali, famiglie, studenti e gruppi informali – progettano congiuntamente e insie-

13 Come è stato puntualmente rilevato da Lodevole 2024, pp. 287-291, “[...] i minori sono oggetto di speciale attenzione anche da parte delle recenti normative europee in tema di comunicazioni elettroniche e servizi della società dell’informazione (considerando 71 e art. 28 del Digital Services Act o Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE), in quanto essi sempre più frequentemente sono utenti di servizi digitali e, ad esempio, possono disporre dei propri dati personali (art. 8 GDPR), prima del raggiungimento della maggiore età, nonostante questo appaia in palese contrasto con l’assenza di capacità di agire. Queste normative scontano ancora un deficit di armonizzazione con le normative nazionali e rendono evidente il difficile coordinamento tra leggi del mercato e protezione dei minori nel mondo digitale”. Ma a questa attenzione sul piano regolatorio non corrispondono una visione e sistematica strategia sul piano pedagogico, e su come il diritto possa favorire determinate pratiche di responsabilità sociale.

14 Come suggerisce con molto equilibrio e solidità di argomenti il bel lavoro di Claudio Sarteau (2024), ispirato dalle lungimiranti riflessioni di Sergio Cotta (1968). Per un approccio analogo si vedano le convincenti analisi sviluppate in Llano Alonso (2024).

me programmano azioni educative integrate, finalizzate alla promozione del benessere collettivo e alla riduzione delle disuguaglianze educative. Tali patti – differenti da meri contratti¹⁵ – si configurano come accordi o manifesti condivisi, elaborati in seno alla “comunità educante” (Gasparini 2025), volti a definire valori, principi e regole comuni che orientano i comportamenti e le relazioni all’interno dei contesti scolastici e territoriali (Candela 2024).

La finalità principale di siffatti percorsi, corredata da specifici strumenti operativi, risiede nel promuovere ambienti educativi inclusivi, cooperativi e partecipati, in cui le differenze siano riconosciute e allo stesso tempo valorizzate, e in cui il dialogo tra le diverse componenti della comunità – di qui, appunto, la denominazione completa di “Patti educativi di comunità” (Meo 2022 – diventa condizione necessaria per il consolidamento di una cittadinanza attiva e responsabile (Moro 1998, 2013; Cotturri 2013).

In tal senso, essi possono includere disposizioni riguardanti la convivenza civile, la gestione dei conflitti, il coinvolgimento delle famiglie e della società civile nel processo educativo e la valorizzazione delle risorse locali, materiali e immateriali.

Il tema della partecipazione – di cui è ormai ricorrente sottolineare le molteplici forme di crisi (in stretta connessione con la crisi della democrazia) – riveste senz’altro una posizione cruciale, sia nella teoria sia nella prassi, configurandosi come un asse fondamentale della cittadinanza e della qualità della vita (Sclavi 2003). A tal proposito, nel contesto dei Patti educativi è

15 Sulla semantica del patto e su come questa nozione sia, nella tradizione occidentale, alle radici di ogni progetto di condivisione “trascendente gli interessi dei singoli coinvolti” (e dell’intera grammatica del costituzionalismo europeo come insieme di principi e pratiche di regolazione) restano un riferimento imprescindibile le riflessioni di Paolo Prodi (2005, pp. 1-22).

Con riferimento al mondo scolastico, va ricordato che è stato il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 a introdurre il “Patto educativo di corresponsabilità”: più precisamente, all’articolo 3 del “Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola” si legge: “1. Dopo l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). – 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1”. “Patto educativo di corresponsabilità” è dunque quell’atto, firmato da genitori e studenti contestualmente all’iscrizione a scuola, capace di stabilire un vincolo tra scuola e alunni attraverso una enucleazione ben definita e circoscritta di principi e comportamenti che la scuola, gli alunni e, naturalmente per essi le famiglie, condividono e si impegnano a onorare. Per quanto tale atto sia assai frequentemente inteso come un “vincolo contrattuale tra i contraenti (scuola e alunni)”, esso può essere come strumento base di una forma di reciprocità (e di relazione) tra la scuola e i nuclei familiari che eccede la grammatica esclusivamente giuridica dell’atto. Per un approfondimento delle finalità sociali di questo patto si veda Manti (2015).

emersa con forza la dimensione di *cittadinanza attiva*, intesa come capacità di soggetti sociali – abitanti, singoli o associati – di mobilitarsi per l’interesse pubblico, di esercitare pressione sulle istituzioni e di stimolare innovazione, ponendosi non come sostituti dell’azione pubblica, ma come promotori di una cultura autenticamente partecipativa.

Dal punto di vista giuridico, i Patti educativi di comunità si inseriscono nel *paradigma dell’amministrazione condivisa* (Arena, Bombardelli 2022; sui nessi tra democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, Arena 2017), sancito dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), nonché dal principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4 Cost.), ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2020, che riconosce alla *co-progettazione* una funzione costitutiva del nuovo assetto collaborativo tra pubblico e privato sociale¹⁶.

In tal senso, i Patti educativi si distinguono come strumenti in grado di implementare la capacità generativa della cittadinanza attiva, favorendo forme di cooperazione territoriale che non si limitano alla dimensione scolastica, ma si estendono a quella urbana e culturale.

I Patti educativi diventano dunque l’esemplificazione di pratiche di cooperazione, ispirate alla fiducia¹⁷:

[...] stringere un patto rappresenta un atto di responsabilità e fiducia: ognuno dei soggetti coinvolti decide di assumersi, consapevolmente, le proprie responsabilità e al contempo si affida all’altro, in un gioco delle parti che si poggia sull’equilibrio tra responsabilità individuale e fiducia collettiva. Si tratta di un genuino accordo di cooperazione, in cui si segue una logica per somma e non per sottrazione, poiché ogni soggetto coinvolto è parte delle decisioni che verranno assunte e ha il diritto di essere ascoltato e le sue opinioni di essere prese in esame (Severi 2025).

I Patti educativi diventano così strumenti non solo normativi e organizzativi, ma anche di indirizzo culturale, mediante i quali è possibile dare vita a percorsi di *empowerment*, valorizzando le competenze, nonché costruendo reti solidali grazie alle quali può essere valorizzata una cittadinanza consapevole e attiva. L’interazione concreta tra soggetti – istituzionali, associativi ma anche di tipo informale – è ciò che consente alla comunità, intesa appunto come comunità *educante*, di elaborare risposte ai bisogni educativi.

Lo sviluppo di percorsi partecipativi efficaci richiede un disegno attento, capace di attivare scambi e interazioni, fiducia e ascolto, affidamento e partecipazione: non si tratta soltanto di raggiungere obiettivi formali, ma di

16 Il testo della sentenza al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/action-SchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=131>

17 Il rilancio della nozione di “fiducia” e delle sue possibili pratiche, si deve a Tommaso Greco (2021).

coltivare un'educazione nella quale la scuola diventa fulcro di un percorso di cambiamento che prova a fornire risposte ai dilemmi, agli interrogativi, al disorientamento che attraversano l'intera società, e le diverse forme di interazione di quella che rappresenta una generazione non solo immersa in nuovi ambienti, ma "datificata" (Martoni 2025). In questo quadro, i Patti educativi di comunità potrebbero rappresentare un orizzonte di trasformazione possibile, purché sorretti da visioni lungimiranti, pratiche realmente inclusive e – aspetto sempre altamente problematico – risorse adeguate.

In questo contesto, che resta ancora sul versante prevalentemente programmatico, nasce a settembre 2021 l'Osservatorio Nazionale sui Patti educativi¹⁸ a seguito di un accordo tra INDIRE¹⁹ – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e Labsus²⁰ – Laboratorio per la sussidiarietà: esso costituisce un luogo di ricerca e monitoraggio volto a raccogliere, analizzare e valorizzare le esperienze di Patti educativi attivate sul territorio nazionale, con particolare attenzione ai contesti in cui operano le piccole scuole.

Più precisamente, l'azione dell'Osservatorio si articola nella costruzione di una mappatura dinamica e in costante aggiornamento degli attori, delle alleanze e delle pratiche educative che si sviluppano localmente a sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

I Patti educativi vengono intesi come strumenti innovativi e privilegiati per delineare un nuovo paradigma scolastico, fondato sul riconoscimento della comunità come nucleo centrale delle pratiche didattiche e dello spazio di apprendimento. Tale mutamento delinea un ambiente aperto, inclusivo, e proficuo per le relazioni interpersonali, nel quale vengono adoperate in modo integrato dimensioni formali e informali dell'apprendimento, e sperimentate anche nuove modalità e pratiche di interazione educativa.

L'Osservatorio si propone dunque di accompagnare e sostenere forme innovative di scuola aperta al territorio, favorendo processi di coprogettazione educativa ispirati ai principi di sussidiarietà orizzontale e corresponsabilità tra scuola e comunità.

In definitiva, mediante tali obiettivi, l'Osservatorio si propone di contribuire al consolidamento di una cultura educativa *collaborativa*, capace di promuovere inclusione, innovazione e coesione sociale. Siffatti obiettivi si

18 <https://www.indire.it/progetto/osservatorio-nazionale-sui-patti-educativi/>.

19 INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa è un ente pubblico di ricerca che, sin dalla sua istituzione nel 1925, accompagna i processi di trasformazione del sistema scolastico italiano.

20 Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà (<https://www.labsus.org/>) – è un'associazione culturale fondata nel 2005 con l'obiettivo di promuovere la piena attuazione del principio di sussidiarietà, come sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione italiana.

ritiene possano essere perseguiti anche con specifico riguardo agli ambienti digitali e ai loro “abitanti”.

In questa direzione, tra febbraio e aprile 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso il Percorso Formativo “L’innovazione a scuola attraverso i Patti Educativi di Comunità”, nell’ambito della Piattaforma del PNRR per la formazione del personale scolastico “Scuola Futura”²¹. Il corso è stato interamente dedicato all’approfondimento dell’uso dei Patti educativi di comunità come strumenti capaci di coniugare innovazione didattica e rafforzamento della comunità educante.

La proposta si inserisce nel più ampio quadro della transizione digitale della scuola italiana, con l’intento di offrire ai partecipanti del corso sia riferimenti teorici, sia strumenti pratici e operativi per la progettazione, realizzazione e gestione dei patti.

Il percorso è stato indirizzato specificamente a dirigenti scolastici, personale di sistema e docenti, e ha avuto come destinatarie tutte le scuole di ogni ordine e grado del primo ciclo d’istruzione, ossia scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, sull’intero territorio nazionale.

L’obiettivo generale del percorso è quello di comprendere il valore strategico dei Patti come chiave per il rinnovamento delle pratiche scolastiche e per la costruzione di alleanze durature tra attori educativi, istituzionali e sociali. Nel corso della formazione sono stati dunque esplorati modelli organizzativi analogici e digitali, volti a facilitare l’integrazione tra scuola e territorio, promuovendo un approccio collaborativo e cooperativo alla definizione dell’offerta educativa.

3. Patti educativi *digitali*: esperienze e casi concreti in Italia

In questo orizzonte di rinnovata attenzione alla partecipazione educativa e alla corresponsabilità formativa tra scuola, famiglie e territorio, si colloca con coerenza l’esperienza dei Patti educativi digitali²².

21 <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/l-innovazione-a-scuola-attraverso-i-patti-educativi-di-comunit%C3%A0>.

22 Dopo aver appreso l’esistenza e lo sviluppo di quest’iniziativa grazie ad Andrea Rossetti, con il quale ho avuto poi la possibilità di dialogare sul tema, nell’ambito di una Tavola rotonda da me coordinata su “Scuola e Famiglie di fronte alla sfida del digitale organizzata”, a Modena il 28 settembre 2023, presso Smart Life Festival con la partecipazione di Paola Salomoni (Assessora a scuola, università, ricerca, agenda digitale - Regione Emilia Romagna), Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis), Roberto Basso (Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità - Wind Tre), Grazia Baracchi (Assessora a istruzione, formazione professionale, sport, pari opportunità - Comune di Modena) ho potuto approfondire i presupposti di questa importante progettualità con Marco Gui, tra i fondatori del Centro sul benessere digitale precedentemente menzionato e tra i suoi principali promotori, nell’ambito di un seminario dal titolo “I patti digitali. Educazione mediale e ruolo delle istituzioni”

Questi Patti nascono “dal basso” al fine di rispondere al crescente senso di spaesamento che investe famiglie e contesti educativi nell’era della *connessione permanente* (Gui 2019, pp. 119-161; Sgorlon 2024) e dell’*iperconnessione* (Mauceri, Di Censi 2020; sui c.d. “hikikomori”, Lancini 2019). Il contesto educativo, infatti, fortemente influenzato dalla crescente digitalizzazione, rischia sovente di trovarsi impreparato di fronte alla grande sfida del digitale e dinanzi ai molteplici rischi che la tecnologia porta inevitabilmente con sé²³.

Come ha puntualmente osservato Claudio Sartea:

[s]e qui ci concentriamo sulle professioni liberali, un primo comparto che è stato direttamente e massicciamente coinvolto nelle nuove tecnologie è quello dell’istruzione. È nota a tutti la nota tendenza [...] ad introdurre le nuove tecnologie nell’ambito didattico [...] anche e soprattutto [...] nelle relazioni educative, come uno strumento da considerare inizialmente utile, e poi sempre più convintamente indispensabile (Sartea 2024, p. 228).

Eppure – nonostante il dibattito sia ancora in corso e aperto – molteplici sono gli studi che chiedono prudenza, ma soprattutto preparazione e consapevolezza rispetto all’utilizzo degli strumenti e dei dispositivi digitali da parte delle persone di minore età, degli adolescenti, ancor più nei contesti educativi.

In parallelo alla formazione e alla valorizzazione del corpo docente e dell’intero personale scolastico, diviene necessaria una vera e propria *alfabetizzazione digitale* che, come nota molto opportunamente Barbara G. Bello, deve essere intesa come educazione ai diritti fondamentali, digitali e non digitali (Bello 2023, pp. 103-105): infatti “i nativi digitali solo apparentemente sono in grado di sfruttare pienamente e correttamente le tecnologie informatiche” (Illica Magrini 2025, p. 249). Per esercitare a pieno i propri diritti fondamentali (e digitali²⁴) e una vera e propria cittadinanza (compresa quella digitale, Martoni 2025), non è pertanto “sufficiente l’uso spontaneo e intuitivo dei dispositivi, bensì sono richieste conoscenze informatiche di base, abilità operative digitali (*skills*) e una sensibilizzazione sull’etica e sui valori necessari per un uso accorto su internet” (Illica Magrini 2025, pp. 248-249).

organizzato il 17 maggio 2024 nell’ambito del Dottorato in “Humanities Technology and Society” in collaborazione con il Corso di Informatica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

23 Per una mappa dei rischi – dall’iperconnettività all’autoreclusione, dal sessismo al cyberbullismo, dallo *sharenting* alle fake news fino a quelli estremi che si celano nel dark web – si può ora vedere Casadei, Barone, Rossi (2025).

24 Per un’approfondita riflessione sui diritti digitali delle persone di minore età, con particolare riguardo al contesto spagnolo, che si è dotato di una apposita *Carta de Derechos Digitales y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes*, si rinvia, da ultimo, a Barranco Avilés (2025).

I Patti educativi digitali rappresentano una declinazione specifica dei Patti educativi di comunità, per rispondere proprio a siffatte esigenze: essi si fondano sugli stessi presupposti di alleanza territoriale e partecipazione condivisa, ma si focalizzano sull'accompagnamento consapevole all'uso delle tecnologie da parte di bambini, bambine e adolescenti, con particolare attenzione all'età di accesso allo smartphone e alla costruzione di regole comuni tra famiglie e istituzioni.

La proposta dei patti digitali si caratterizza per l'adozione di un "*approccio comunitario all'educazione mediale*" (Gui *et al.* 2022), che non si limita a interventi informativi, ma punta alla creazione di ambienti educativi coerenti, in cui genitori, scuole e attori del territorio – istituzionali e associativi – agiscono in modo coordinato e si misurano in maniera accurata con gli ambienti digitali le loro peculiarità.

In questo senso, i Patti educativi digitali non solo arricchiscono il panorama delle esperienze partecipative in campo educativo, ma mostrano la fecondità di un modello generativo di cittadinanza attiva, capace di rispondere alle sfide poste dall'accelerazione tecnologica (Wajcman 2020) attraverso pratiche di cura, responsabilità condivisa e costruzione partecipata ("dal basso") di norme educative adeguate alle sfide del presente e alle diverse forme di "vulnerabilità digitale" (Dadà 2024), con specifico riferimento alle nuove generazioni.

I Patti educativi digitali²⁵ e la rete che ne è scaturita rappresentano un'indicazione strategica che vale la pena conoscere e valorizzare (Rete nazionale dei patti digitali di comunità)²⁶.

25 Per tutte le informazioni si rinvia al portale <https://pattidigitali.it/>.

26 L'esperienza pilota è nata grazie alla collaborazione delle prime due iniziative sorte sul territorio italiano: quella friulana e quella lombarda. Più precisamente, il primo progetto si sviluppa grazie all'iniziativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell'associazione MEC – Media Educazione Comunità, in collaborazione con gli Istituti comprensivi di Gemona del Friuli, di Trasaghis e con le scuole paritarie del territorio, la Rete B*sogno d'esserci, gli Istituti comprensivi di Udine e le scuole paritarie del capoluogo, la Rete cittadina degli Istituti del primo ciclo di Udine, gli Istituti comprensivi e i Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Mortegliano, nonché con i pediatri di famiglia aderenti al progetto "Custodi Digitali" menzionato in precedenza.

L'esperienza avviata in Lombardia nasce invece dalla collaborazione tra il Centro di Ricerca "Benessere Digitale" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (<https://www.benesseredigitale.eu/>) e tre associazioni attive nell'ambito dell'educazione consapevole all'uso dei media: Meic, Aiart Milano e Slowworking.

Dal confronto tra queste due esperienze fondative ha preso forma l'idea di un ampliamento dell'iniziativa: il Centro di Ricerca "Benessere Digitale", insieme a MEC, all'Associazione AIART-Milano e all'Associazione culturale Slowworking, ha promosso l'istituzione di un Coordinamento nazionale con l'obiettivo di estendere il modello dei patti digitali ad ulteriori contesti. Per un approfondimento su questa esperienza e sulle sue motivazioni fondanti, si rimanda a Gui, Fiore, Grollo, Garassini, Lanza 2023.

L'obiettivo prioritario del progetto consiste nel promuovere la costituzione e il consolidamento di Patti di comunità volti a regolamentare, in modo partecipato, l'uso delle tecnologie digitali tra bambini, bambine e adolescenti su scala nazionale, nonché a promuovere forme di utilizzi e fruizione degli strumenti digitali attente e volte al rafforzamento dei legami sociali.

Alla base dell'iniziativa vi è la convinzione che la sfida di un utilizzo sano ed equilibrato del digitale possa essere affrontata efficacemente solo attraverso un'azione collettiva e coordinata, che coinvolga in maniera attiva l'intera comunità educante e alcune esperienze già in atto hanno dimostrato l'efficacia di questo approccio partecipativo. L'intento, dunque, è quello di favorire spazi di dialogo e confronto tra genitori, insegnanti e altre figure educative con cui le persone di minore età entrano quotidianamente in relazione, al fine di definire un insieme di regole comuni, che possa costituire la base di un'educazione digitale consapevole.

In particolare, i punti principali di un patto che la Rete nazionale promuove sono tre: in primo luogo "Decidere insieme il momento" nel quale le persone di minore età – e i giovani in generale – possono sperimentare diversi tipi di schermi, nonché differenti contenuti; in secondo luogo "partecipare con le famiglie a momenti di educazione digitale", mediante l'organizzazione di incontri divulgativi, nonché di scambio di esperienze, al fine di promuovere un uso degli strumenti digitali creativo, divertente e partecipato dalle famiglie; infine "regolare l'utilizzo dello smartphone e dei dispositivi digitali", stabilendo accordi tra genitori e figli che entrambe le parti si impegnano a rispettare.

Sulla base di tali premesse, è stato stilato un "Manifesto dell'educazione digitale di comunità"²⁷, che si articola in cinque punti, ossia:

1. Si alla tecnologia nei tempi giusti
2. Preparare l'autonomia digitale
3. Regole chiare e dialogo
4. Adulti informati e disponibili a cambiare abitudini
5. Serve una comunità!

Ad oggi, la Rete conta 125 patti digitali avviati, 21 patti in avvio e 15 regioni coinvolte.

Tra questi rientra l'esperienza del Patto Educativo Digitale della città di Milano, promossa nell'ambito del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), finanziato con fondi del PNRR, e che ha visto la partecipazione di numerosi enti, tra cui il Comune di Milano e ATS Milano, CORECOM Lombardia e altri attori del territorio, oltre, naturalmente, all'Università di Milano Bicocca.

27 <https://pattidigitali.it/#manifesto>.

L'esperienza è significativa e meritevole di menzione: oltre ad aver portato alla pubblicazione di un Report redatto sulla base di uno studio empirico che ha coinvolto più di 11.000 partecipanti tra genitori e bambini – attraverso la compilazione di un questionario – essa ha consentito di esplorare temi quali il possesso e l'uso dei dispositivi digitali, l'autonomia online delle persone di minore età, l'applicazione del parental control e le percezioni su rischi e opportunità offerti dalla tecnologia. Anche sulla base delle evidenze raccolte è stata redatta la "Raccomandazione di Milano", presentata ufficialmente il 10 ottobre 2024 in occasione della Milano Digital Week²⁸.

Questo documento è costituito da otto linee guida volte a supportare persone adulte e istituzioni nella promozione di un utilizzo sano e consapevole delle tecnologie da parte delle nuove generazioni²⁹.

Il percorso va così consolidandosi, come dimostra il fatto che a poco più di un anno di distanza dal Primo meeting nazionale dei Patti Digitali, incentrato sulle possibili azioni di supporto per aiutare i genitori e le famiglie ad affrontare le nuove sfide educative poste dalla società digitale, il 31 gennaio 2025 si è tenuto il secondo incontro nazionale, dal titolo "Il villaggio cresce: i Patti di comunità per l'educazione digitale", nel corso del quale la rete dei Patti Digitali ha tracciato un primo bilancio dei risultati raggiunti (cfr. Gasparini 2025).

4. Prospettive e alleanze per un'educazione digitale consapevole

Mentre le iniziative continuano a svilupparsi e diffondersi³⁰ e trovano spazi di confronto e discussione anche a livello internazionale³¹, pare possibile

28 https://www.comune.milano.it/documents/20126/497184820/Raccomandazioni_di_Milano.pdf/b70f5555-6f2c-b4d2-e1a9-4ee720ae0ea6?t=1734350612490.

29 I punti principali sono i seguenti:

1. "Consapevolezza degli adulti". 2. "Autonomia digitale crescente e fase specifica". 3. "Osservanza delle indicazioni delle fonti istituzionali già esistenti". 4. "Smartphone e altri dispositivi personali connessi". 5. "Il mondo fisico è irrinunciabile". 6. "Sviluppare le competenze digitali". 7. "Compiti a casa su Internet". 8. "Collaborazione tra mondo educativo, sanitario e sociale".

30 Sul territorio modenese, sia consentito menzionare il gruppo di lavoro "Patti educativi digitali e uso consapevole della rete" (<https://www.crid.unimore.it/site/home/attivita/laboratori-e-gruppi-di-lavoro/articolo1065068599.html>), nato in seno all'Officina Informatica DET – Diritto Etica Tecnologie, istituita presso il CRID – Centro di Ricerca interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore.

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla Dott.ssa Claudia Severi e dalla Prof.ssa Barbara G. Bello, collabora con la Rete Patti educativi, promuovendo il modello dei patti educativi digitali mediante incontri nelle scuole e in varie realtà associative e istituzionali del territorio.

31 Nel gennaio scorso si è tenuta la Future House del Forum di Davos, un raduno internazionale di chi si occupa degli effetti collaterali dei media digitali sui bambini, all'interno

delineare alcuni aspetti particolarmente interessanti, sui quali potrebbe poggiare una strategia d'insieme.

Stando ad un primo aspetto, che tiene in conto la questione sul benessere degli adolescenti come "abitanti digitali", i dati raccolti dagli ormai molteplici studi mettono in evidenza i diversi effetti collaterali di un'esposizione precoce, prolungata e non mediata alla tecnologia, in particolare allo smartphone: tra questi, interferenze significative sullo sviluppo neuro-cognitivo, problemi dell'attenzione, ricadute sull'apprendimento e sulla memoria, compromissione delle capacità relazionali e una crescente difficoltà nella regolazione emotiva (Bozzola, Spina, Ruggiero *et al.* 2018, pp. 1-5).

Studi recenti mostrano, inoltre, una correlazione tra uso intensivo dei dispositivi digitali e incremento dei livelli di ansia, isolamento sociale, disturbi del sonno e sensazione di disconnessione dalla realtà, soprattutto tra i giovani tra i 10 e i 19 anni.

La difficoltà a bilanciare vita online e offline alimenta un senso di frustrazione e solitudine, che può avere ripercussioni significative sul benessere psicologico delle nuove generazioni³².

Si rinviengono qui alcune motivazioni che, nel luglio 2024, hanno portato ad una prima circolare ministeriale³³ che ha vietato l'uso dello smartphone, anche per fini didattici, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, e nel giugno 2025 ad una seconda circolare che ha portato all'estensione del divieto anche alle secondarie di secondo grado. Il dibattito è aperto³⁴, la

del quale la Rete dei Patti digitali è stata rappresentata da Marco Gui. Cfr. il reportage Gui, 26 gennaio 2025.

32 <https://diariodelweb.it/trend/generazione-z-disconnessione-vita-online-offline-esperimento-sociale-lenovo/>.

33 Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolare avente a oggetto "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024-2025.", 11 luglio 2024: https://www.mim.gov.it/documents/20182/7975243/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005274.11-07-2024.pdf/bc4c9df9-c36f-aa79-d582-e0903ac162e3?version=1.0&t=1720722711827.

34 Attualmente in Parlamento sono in discussione quattro disegni di legge, presentati rispettivamente dalle Onorevoli Marianna Madia, Lavinia Mennuni, Giulia Pastorella, e congiuntamente dagli Onorevoli Gilda Sportiello e Devis Dori, che affrontano, da prospettive diverse ma convergenti, il tema dell'educazione digitale delle persone di minore età.

Questi testi, pur provenendo da forze politiche differenti, sono accomunati dalla consapevolezza dell'urgenza di intervenire di fronte all'impatto crescente delle tecnologie digitali sull'infanzia e sull'adolescenza, con particolare attenzione all'uso precoce degli smartphone e ai rischi connessi a una fruizione non accompagnata dei dispositivi digitali.

I quattro disegni propongono misure orientate sia alla regolazione dell'accesso personale ai dispositivi, sia al rafforzamento dell'educazione digitale all'interno dei percorsi scolastici. Si sottolinea la necessità di coinvolgere in modo strutturato famiglie, scuole e istituzioni territoriali, promuovendo strumenti come i patti educativi e percorsi di consapevolezza e responsabilizzazione. La finalità comune è quella di costruire un quadro normativo che non si limiti a vietare o a sanzionare, ma che accompagni bambini e adolescenti in un percorso

necessità di tutelare i minori da un accesso precoce e autonomo alla rete è ormai attestata, e aumentano da parte di molte famiglie e altre figure educative le richieste di raccomandazioni collettive, coadiuvate dal fatto che difficilmente le istituzioni possono restare neutrali.

Nell'assenza di indirizzi istituzionali pienamente condivisi, si stanno diffondendo in Italia, come in diverse parti del mondo, gruppi "dal basso" che, come accennato in precedenza, si autoregolano attraverso norme sociali elaborate e messe a punto al loro interno. Per esempio, decidono insieme l'età di arrivo degli smartphone, l'età di apertura di un profilo social, ragionano sugli usi significativi degli schermi adatti alle diverse età.

Si parla sempre più spesso della promozione di Smartphone-Free Schools, "scuole in cui, pur utilizzando una didattica digitale guidata dall'insegnante e con strumenti della scuola, è vietato l'utilizzo di dispositivi personali connessi alla rete" (Gui 2025). Inoltre, si discute molto di leggi per regolamentare le piattaforme, nonché della loro possibilità di utilizzare i dati personali e dell'obbligo di verificare l'età degli utenti. Questi dibattiti, oltre a voler migliorare l'ambiente relazionale scolastico, sollecitano le istituzioni ad assumere posizione sul tema e varare provvedimenti specifici.

Un secondo aspetto emerge dai confronti che si svolgono nel mondo della scuola e chiama in causa anche profili relativi più strettamente al diritto e, se si vuole, alla cultura giuridica: un'attenzione crescente è riservata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni giuridicamente rilevanti che coinvolgono l'universo digitale giovanile. Se, insieme alle opportunità, alle possibilità, alle sfide avvincenti, "la tecnologia aumenta il crimine" (Amato Mangiameli, Campagnoli 2020, pp. 123-166) e l'informatica assume molteplici forme criminali (Pietropaoli 2025), aumenta, di conseguenza e più ampiamente, il bisogno di sicurezza e di cybersicurezza (Casadei 2025b), il che significa di cura degli ambienti digitali e delle pratiche che in essi si sviluppano.

Alcuni fenomeni, in tempi recenti, hanno vividamente offerto conferma di questi processi.

Basti pensare, proprio con specifico riferimento al mondo della scuola, al cyberbullismo, disciplinato in Italia dalla Legge 71/2017: quest'ultima, per la prima volta, ha introdotto una definizione normativa del fenomeno e misure specifiche di tutela per i giovani coinvolti, tra cui il diritto alla rimozione dei contenuti lesivi e la possibilità, anche per i minori stessi, di segnalare direttamente al gestore del sito o del social network i contenuti offensivi. La recente Legge 70/2024³⁵ ha ampliato le disposizioni in mate-

di crescita capace di integrare la dimensione digitale in modo critico, equilibrato e rispettoso dei loro diritti.

35 Vale la pena anche richiamare la L. 29 giugno 2024, n. 90 che, seppur focalizzata sulla cybersicurezza nazionale, prova a rafforzare la tutela preventiva nel digitale, introducendo obblighi per le pubbliche amministrazioni e per gli enti strategici di gestire tempestiva-

ria, rafforzando gli obblighi formativi per le scuole e le responsabilità degli adulti (Mondello 2025).

Un ulteriore ambito particolarmente complesso è quello della pornografia non consensuale (denominata impropriamente “*revenge porn*”), oggetto della Legge 69/2019, che ha introdotto l’articolo 612-ter del Codice penale, configurando come reato la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta (Barone 2025): fenomeno, questo, che può coinvolgere anche persone molto giovani.

Un altro ambito assai rilevante è quello che riguarda l’incitamento all’odio online e altre forme di violenza digitale (Bello, Scudieri, 2022; Severi 2023). Tra queste, il cd. *hate speech* pone interrogativi rilevanti in termini di legame con condizioni di vulnerabilità pregresse e di possibili risposte normative, posto che questi contenuti si pongono al limite – labile – tra libertà d’espressione e offesa alla dignità personale (Mondello 2025).

A partire da tali fenomeni – che possono risultare penalmente rilevanti – la riflessione non può limitarsi al piano repressivo o sanzionatorio, considerato che non tutte le condotte richiamate sono sempre, o necessariamente, sussumibili in precise fattispecie di reato.

Al contrario, diventa fondamentale evidenziare l’appropriatezza di un approccio fondato piuttosto sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione e sull’educazione alla cittadinanza digitale (e il 2025, per inciso, è l’anno dedicato a questo obiettivo dal Consiglio d’Europa; cfr. Bello 2025³⁶), in altri termini all’uso consapevole delle tecnologie, che accompagni le diverse fasi del percorso evolutivo e di crescita dei giovani.

In tale prospettiva, i patti educativi digitali paiono poter rappresentare strumenti concreti a disposizione della comunità educante – composta da famiglie, scuole, enti locali, associazioni e servizi territoriali – finalizzati a promuovere una cultura del rispetto, della cura e della legalità anche nello spazio digitale, mediante la costruzione di un quadro comune di regole volte a prevenire l’insorgenza di comportamenti irrispettosi, aggressivi o, appunto, addirittura penalmente rilevanti.

Le esperienze descritte e quelle che via via vanno sviluppandosi, seppur differenti per origine territoriale e impostazione progettuale, convergono nella medesima direzione, ossia la promozione di una cultura dell’educazione digitale che sia condivisa, partecipata e radicata nella responsabilità individuale e collettiva e, al tempo stesso, paiono potersi proficuamente

mente i rischi informatici, con particolare attenzione per la sicurezza nei contratti pubblici e nelle forme di *governance* del rischio. La norma ha, dunque, un impatto diretto sui mondi educativi, determinando le azioni di tutte le PA e, dunque, anche dei mondi scolastici pubblici. Per considerazioni puntuali sulla norma si rimanda al contributo di Mittica in questo volume, che critica – in modo condivisibile – l’approccio di fondo di questa legge.

36 Si veda anche il contributo di Giovanni Pascuzzi in questo dossier.

espandere anche in ambiti sino ad oggi rimasti per così dire a latere come quello sportivo³⁷.

I Patti educativi digitali si configurano così non soltanto come strumenti strategici per far fronte alle sfide poste dalla transizione digitale in una fase della vita così complessa come quella evolutiva ma, più ampiamente, paiono poter offrire una prospettiva, anche di senso, alla sfida della civiltà tecnologica, con l'obiettivo di costituire una solida alleanza tra scuola, famiglie, istituzioni e tutti gli ambiti delle comunità.

Non si tratta semplicemente di tutelare le persone di minore età dai rischi della rete, ma altresì di costruire i presupposti per implementare una educazione che consenta di cogliere le possibilità di una società digitale che, oltre a scambi di informazioni e veloci connessioni, necessita di prossimità, fiducia, cooperazione e di tempi giusti per maturare modalità efficaci per abitare e vivere nuovi ambienti, ma anche quelli più antichi, come il contesto scolastico ed educativo³⁸.

37 In questa direzione si sta muovendo l'esperienza condotta dal già menzionato gruppo di lavoro "Patti educativi digitali e uso consapevole della rete" del CRID, che, a partire da un accordo di collaborazione con il CSI – Centro Sportivo Italiano di Modena, ha in programma una serie di iniziative che andranno a coinvolgere genitori, educatori ed educatrici dei mondi dello sport, ragazzi e ragazze impegnati nella pratica sportiva, nonché rappresentanti istituzionali.

38 Il presente contributo è stato elaborato nell'ambito del Progetto Safely – Social media Awareness for Education and Legal Youth. Elaborato presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia e risultato vincitore di un bando a cascata promosso dallo Spoke 8 "Risk Management and Governance" della Fondazione SERICS – Security and Rights in CyberSpace, esso mira alla promozione di un uso consapevole delle tecnologie digitali concentrandosi in particolare sulle giovani generazioni.

Nella fase di messa a punto e prima stesura è stato particolarmente proficuo un soggiorno come Visiting Professor presso la Facultad de Derecho dell'Università di Siviglia, reso possibile dall'invito del suo Decano, il Prof. Fernando H. Llano Alonso (che molto ringrazio) e, più in particolare, una tavola rotonda che ha preso le mosse dal progetto e si è svolta il 19 febbraio 2025.

La trattazione ha potuto inoltre giovare delle riflessioni condotte nell'ambito di altri progetti e, in particolare, di DENORIA – Desafios teóricos, éticos y normativos de la inteligencia artificial. Oportunidades y límites de su regulación coordinato dall'Univ. di Oviedo (PI: Prof. Roger Campione – PID2023-146621OB-C21).

Un ringraziamento speciale va al Dott. Marco Mondello, per il censimento di alcuni progetti attivi sul territorio nazionale, e alla Dott.ssa Claudia Severi, la quale non solo mi ha messo assai generosamente a conoscenza di materiali, report e studi sulle questioni affrontate in questo contributo ma ha discusso con me alcuni passaggi chiave, offrendomi con grande acume spunti di analisi e indicazioni fondamentali.

Bibliografia

- Alvich, V., Cella, F., Suardi, L. (2025), *Intelligenza artificiale e scuola: guida all'uso per docenti, dirigenti (e genitori curiosi)*, Milano, Corriere della Sera.
- Arena, G. (2016), Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, in Valastro, A., a cura di, *Le regole locali della democrazia partecipativa: tendenze e prospettive dei regolamenti comunali*, Napoli, Jovene, pp. 229-239.
- Arena, G., Bombardelli, M., a cura di (2022), *L'amministrazione condivisa*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Bagnato, K. (2023), *L'Hikikomori: un fenomeno di auto reclusione giovanile*, Roma, Carocci.
- Barbuzzi, N.P. (2024), *Cyberbullismo, odio in rete e diffamazione nell'era digitale. Analisi giuridica e strategie di tutela*, Roma, Duepuntozero.
- Barone, V. (2025), "Revenge Porn": la violenza digitale di genere. In Casadei, Th., Barone, V., Rossi, B., a cura di, *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 73-86.
- Barranco Avilés, M.C. (2025), La Carta española de Derechos Digitales y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, *Revista de Derecho Privado*, 48, pp. 47-68.
- Bello, B.G. (2023), *(In)giustizie digitali. Un itinerario su tecnologie e diritti*, Pisa, Pacini Giuridica.
- Bello, B.G. (2025), Giovani e cittadinanza digitale: strategie internazionali ed europee. In Casadei, Th., Barone, V., Rossi B., a cura di, *Giovani in rete. Guida all'uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 45-60.
- Bello, B.G., Scudieri, L., a cura di (2022), *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Torino, Giappichelli.
- Bruschi, B., Perissinotto, A. (2020), *La didattica a distanza. Cos'è, come potrebbe essere*, Roma-Bari, Laterza.
- Campagnoli, M.N. (2024), Revenge Porn, in Amato Mangiameli, A.C., Saraceni, G., a cura di, *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, pp. 400-404.
- Candela, G., (2024), *I patti educativi per una scuola di comunità. L'esperienza di Fuoriclasse in Movimento*, Save the children.
- Carbone, M., Lingua, G. (2024), *Antropologia degli schermi: mostrare e nascondere, esporre e proteggere*, Roma, Luiss University Press.
- Casadei, Th. (2021), L'impatto delle tecnologie informatiche e della rete sull'esperienza sociale e giuridica, in Marzocco, V., Zullo, S., Casadei, Th., a cura di, *La didattica del diritto. Metodi, strumenti, prospettive*, seconda edizione, Pisa, Pacini, pp. 156-173.

- Casadei, Th. (2025a), TikTok: A Legal Perspective on the Digital Environment, Highly Accessed by Minors, *Revista de derecho privado*, 48, pp. 87-116.
- Casadei, Th. (2025b), La direttiva NIS2 tra diritto e tecnologia: normatività, nomotropismo e sfide della cybersicurezza, in Pietropaoli, S., a cura di, *Cybersecurity*, Torino, Epieikeia, pp. 1-15.
- Casadei, Th., Barone, V., Rossi, B., a cura di, (2025), *Giovani in rete. Guida all'uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli.
- Cenni, E., Martoni, M., Salerno, G. (2025), Cittadinanza elettronica e intelligenza digitale. Spunti di riflessione a partire dal progetto "Insieme nella rete", in Casadei, Th., Barone V., Rossi, B., a cura di, *Giovani in rete. Guida all'uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 183-196.
- Cotta, S. (1968), *La civiltà tecnologica*, Bologna, il Mulino.
- Cotturri, L. (2013), *La forza riformatrice della cittadinanza attiva*, Roma, Carocci.
- Crepaldi, M. (2019), *Hikikomori: i giovani che non escono di casa*, Milano, Alpes.
- Dadà, S. (2024), *Vulnerabilità digitale: etica, intelligenza artificiale e medicina*, Milano-Udine, Mimesis.
- Degen, J.L. (2024), *Swipe, like, love. Intimität und Beziehung im digitalen Zeitalter*, Giesen, Psychosozial-Verlag.
- Fasoli, M. (2019), *Il benessere digitale*, Bologna, il Mulino.
- Federazione italiana medici pediatri (2023), *Bambini e adolescenti in un mondo digitale*, Pisa, Pacini editoria medicina.
- Furuhashi, T. et. alii (2023), *An examination of the potential benefits of expert guided physical activity for supporting recovery from extreme social withdrawal: Two case reports focused on the treatment of Hikikomori*, *Frontiers in Psychiatry*, 14, pp. 1-14.
- Gasparini, G. (2025a), Patti Digitali, famiglie unite per l'educazione: l'esperienza in Italia, *Agenda digitale*, 27 febbraio.
- Gasparini, G. (2025b), Per una comunità educante digitale: la formazione di insegnanti e genitori, la partecipazione consapevole dei giovani, in Casadei, Th., Barone V., Rossi B., a cura di, *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 155-166.
- Giaccardi, C., Magatti, M. (2022), *Supersocietà*, Bologna, il Mulino.
- Greco, T. (2021), *La legge della fiducia: alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Grollo, M., Gui, M., Pellai, A., Oretti, C., Gruppo di lavoro Pediatri del Friuli-Venezia Giulia (2022), Educazione digitale familiare dalla nascita, *Medico e Bambino*, 41, 9, pp. 569-580.
- Gui, M. (2019), *Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?*, Bologna, il Mulino.

- Gui, M., a cura di (2019), *Benessere digitale a scuola e a casa: un percorso di educazione ai media nella connessione permanente*, Firenze, Mondadori University.
- Gui, M., Fasoli, M., Carradore, R. (2017), Digital well-being. Developing a new theoretical tool for media literacy research, *Italian Journal of Sociology of Education*, 9, 1, pp. 155-173.
- Gui, M., Fiore, B., Grollo, M., Garassini, S., Lanza, S. (2023), I “patti digitali”: un approccio comunitario all’educazione mediale, *Comunicazionepuntodoc*, 28, 2023, pp. 81-104.
- Gui, M., Gerosa, T., Vitullo, A., Losi L. (2020), *L’età dello smartphone. Un’analisi dei predittori sociali dell’età di accesso al primo smartphone personale e delle sue possibili conseguenze nel tempo*, Report del Centro di ricerca Benessere Digitale, Università di Milano Bicocca, [https://boa.unimib.it/retrieve/e39773b8-2216-35a3-e053-3a05fe0aac26/Report-1_Let% c3% a0-dello-smartphone.pdf](https://boa.unimib.it/retrieve/e39773b8-2216-35a3-e053-3a05fe0aac26/Report-1_Let%c3%a0-dello-smartphone.pdf).
- Gui, M., Picca, M., Sala, M. (2024), *Raccomandazioni di Milano sul benessere e la sicurezza online di bambinile e pre-adolescenti*: https://www.comune.milano.it/documents/20126/497184820/Raccomandazioni_di_Milano.pdf/b70f5555-6f2c-b4d2-e1a9-4ee720ae0ea6?t=1734350612490.
- Gui, M. (26 gennaio 2025), Il raduno a Davos sugli effetti collaterali del digitale: «Cresce l’attivismo critico. Ma serve una guida democratica per la tutela dei minori», *Corriere della Sera*, https://www.corriere.it/tecnologia/25_gennaio_26/il-raduno-a-davos-sugli-effetti-collaterali-del-digitale-cresce-l-attivismo-critico-ma-serve-una-guida-democratica-per-la-tutela-e8d8e7b3-010b-4d30-826e-9dc4c1dd3xlk.shtml.
- Haidt, J. (2024), *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, Milano, Rizzoli.
- Han, B.C. (2022), *Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale*, Torino, Einaudi.
- Illica Magrini, A. (2025), Il cammino della cittadinanza digitale: criticità, risorse, prospettive di sviluppo, in Casa, F., Gaetano, S., Pascali, G., a cura di, *Intelligenza artificiale: diritto, etica e democrazia*, Bologna, il Mulino, pp. 237-254.
- Lavenia, G. (2018), *Le dipendenze tecnologiche: valutazione, diagnosi e cura*, Firenze, Giunti.
- Lancini, M. (2019), *Il ritiro sociale negli adolescenti: la solitudine di una generazione iperconnessa*, Milano, Raffaello Cortina.
- Llano Alonso, F.H. (2024), *Homo ex machina: ética de la inteligencia artificial y derecho digital ante el horizonte de la singularidad tecnológica*, Valencia, Tirant lo Blanch.
- Lodevole, L. (2024), Minore, in Amato Mangiameli, A.C., Saraceni, G., eds., *Cento e una voce di biogiuridica*, Torino, Giappichelli, pp. 287-291.

- Longo A., Scorza, G. (2020), *Intelligenza artificiale: l'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*, Milano, Mondadori Università.
- Lupton, D. (2015), *Sociologia digitale*, Milano-Torino, Pearson-Italia.
- Manti, F., ed. (2015), *Il patto di corresponsabilità educativa: per una scuola socialmente responsabile*, Genova, University Press - De Ferrari Comunicazione.
- Marangi, M. (2023), *Addomesticare gli schermi: il digitale a misura dell'infanzia 0-6*, prefazione di Rivoltella, P.C., Brescia, Scholé.
- Martoni, M. (2025), Digital Transformation and e-Citizenship. Children's Access to Online Services, *Revista de Derecho Privado*, 48, pp. 69-86.
- Mauceri, S., Di Censi, L., a cura di, (2020), *Adolescenti iperconnessi: un'indagine sui rischi di dipendenza da tecnologie e media digitali*, Roma, Armando.
- Meo, V., a cura di, (2022), *Educare ai diritti, Facciamo un patto! I patti educativi di comunità e la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze*, Unicef Italia, Milano, Franco Angeli.
- Mignolli, M.S., Locati, A. (2023), *Hikikomori: il Re escluso*, Milano, Feltrinelli.
- Mondello, M. (2025), Cyberbullismo e “discorsi d'odio”: le forme della violenza online, in Casadei, Th., Barone, V., Rossi, B. a cura di, *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 87-100.
- Morcellini, M., a cura di (2023), *Il digitale fa bene ai bambini?*, Sesto San Giovanni (MI), Meltemi.
- Moro, G. (1998), *Manuale di cittadinanza attiva*, con la collaborazione di Costantini, M.P., Roma, Carocci.
- Moro, G. (2013), *Cittadinanza attiva e qualità della democrazia*, Roma, Carocci.
- Moro, P. (2025), *Diritto ibrido. Metodo del giurista e tecnologie dirompenti*, Milano, Mondadori.
- Pezzano, G. (2024), *D1git4l-m3nte: antropologia filosofica e umanità digitale*, Milano, Franco Angeli.
- Pietropaoli, S. (2025), *Informatica criminale. Diritto e sicurezza nell'era digitale. Aggiornata alla legge 90/2024 e alla direttiva NIS2*, Torino, Giappichelli.
- Pigozzi, L. (2019), *Adolescenza zero: hikikomori, cutters, ADHD e la crescita negata*, Milano, Nottetempo.
- Prodi, P. (2005), Il patto politico come fondamento del costituzionalismo europeo, *Scienza & Politica. Per una Storia delle Dottrine*, 17, pp. 1-22.
- Rossi, B. (2025). Il rischio dell'autoreclusione. Iperconnettività: hikikomori, in Casadei, Th., Barone, V., Rossi, B., a cura di, *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 61-72.

- Sagliocco, G., ed. (2011), *Hikikomori e adolescenza: fenomenologia dell'autoreclusione. Seminario di studi e approfondimenti per un'ipotesi di cura*, Milano-Udine, Mimesis.
- Saito, T., Angles, J. (2013), *Hikikomori: adolescence without end*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Sartea, C. (2024), *Ecotecnologia. Sfide etico-giuridiche della civiltà tecnologica*, Torino, Giappichelli.
- Sclavi, M. (2003), *Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*, Milano, Bruno Mondadori.
- Severi, C. (2023), L'odio online: un fenomeno dai molteplici volti. Alcuni possibili antidoti, *Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi*, 7.
- Severi, C. (2025). I patti educativi digitali. Fiducia, cooperazione e diritti per un'educazione digitale consapevole, in Casadei, Th., Barone, V., Rossi, B., a cura di, *Giovani in rete. Guida per un uso consapevole delle tecnologie*, Torino, Giappichelli, pp. 167-182.
- Sgorlon, A. (2024), *Relazioni connesse: come essere felici nell'era digitale*, youcanprint.
- Verza, A. (2016), *L'hikikomori e il giardino all'inglese: inquietante irrazionalità e solitudine comune*, *Ragion pratica*, 46, pp. 243-258.
- Vicari, S. (2022), *Adolescenti che non escono di casa: non solo Hikikomori*, Bologna, il Mulino.
- Viggiani, G. (2022), *Il cyberbullismo: considerazioni socio-giuridiche a cinque anni dall'entrata in vigore della legge 71/2017*, in Bello, B.G., Scudieri, L. a cura di, *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, Torino, Giappichelli, pp. 123-136.
- Wajcman, J. (2020), *La tirannia del tempo: l'accelerazione della vita nel capitalismo digitale*, Roma, Luiss University Press.

Child Rights Impact Assessment e design responsabile nella trasformazione digitale. Note per una prima riflessione

Child Rights Impact Assessment and Responsible Design in the Digital Transformation. Notes for a Preliminary Reflection

MICHELE MARTONI¹

Sommario

La trasformazione digitale sta modificando in profondità le esperienze dell'infanzia, aprendo nuove possibilità ma anche generando rischi rilevanti per i diritti dei minori. In questo contesto, il principio del superiore interesse del minore, riconosciuto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, richiede strumenti capaci di guidare concretamente le scelte progettuali. La valutazione d'impatto sui diritti dei minori o *Child Rights Impact Assessment* (CRIA) risponde a questa esigenza come metodologia di valutazione preventiva, utile a integrare la prospettiva dei diritti nei processi che portano alla realizzazione di tecnologie digitali. Il contributo esamina i limiti del paradigma del consenso informato e propone un cambio di approccio, fondato sulla responsabilità progettuale e sull'etica *by design*. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e le principali esperienze internazionali in materia di *impact assessment*, si riflette sul ruolo che le imprese possono e devono assumere nel tutelare l'infanzia *online*. La CRIA viene così delineata come uno strumento capace di coniugare dimensione tecnica, giuridica e culturale. Il paper si chiude richiamando l'importanza di rendere sistematiche le valutazioni d'impatto sui diritti dei bambini, affinché la tutela dell'infanzia diventi parte integrante delle politiche pubbliche e delle strategie del settore privato.

Parole chiave: trasformazione digitale; valutazione d'impatto sui diritti dell'infanzia; CRIA; progettazione responsabile; interesse prioritario del minore

¹ Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza. michele.martoni@uniurb.it.

Il presente articolo è frutto delle attività di ricerca del Progetto PRIN 2022 DAFNE (Democratic governance of Automated system for Fake News), finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 1, CUP H53D23010930001, Codice MUR P2022R7RS.

Abstract

Digital transformation is profoundly reshaping childhood experiences, offering new opportunities but also posing significant risks to children's rights. Against this backdrop, the principle of the best interests of the child, as established by the UN Convention on the Rights of the Child, must be translated into tools capable of concretely guiding design choices. The Child Rights Impact Assessment (CRIA) meets this need by providing a preventive evaluation method that embeds a child-rights perspective into the development of digital technologies. This paper critiques the limitations of the informed-consent model and advocates for a shift toward a responsibility-driven, ethics-by-design approach. After outlining the relevant legal framework and reviewing key international experiences with impact assessments, the paper examines the role businesses can play in protecting children's rights in digital environments. CRIA is presented as a method that bridges technical, legal, and cultural dimensions. The conclusion emphasizes the urgency of institutionalizing child rights impact assessments, ensuring that the protection of children becomes an integral part of both public policy and corporate strategy.

Keywords: digital transformation; child rights impact assessment; CRIA; responsible design; best interests of the child

1. Introduzione

La trasformazione digitale opera oggi come forza sistemica capace di ridefinire i contorni dell'infanzia, influenzando luoghi, tempi e modi attraverso cui il minore fa esperienza della realtà, apprende, costruisce relazioni e acquisisce consapevolezza di sé (Haidt 2024; Barassi 2021; Twenge 2018).

L'uso precoce e intensivo delle tecnologie nel processo di crescita non si limita a creare un semplice cambiamento di scenario, ma reingegnerizza l'*habitat* (Floridi 2020; Galimberti 2018). I minori non abitano un contesto meramente assistito dalla tecnica, bensì un ambiente a matrice digitale caratterizzato da una forma di normatività implicita, spesso opaca (Maestri 2017; Lessig 1999).

Le tecnologie digitali, se utilizzate e progettate in modo responsabile, possono promuovere l'accesso alla conoscenza, la creatività, la socialità e persino la partecipazione civica. Tuttavia, se prive di una consapevolezza etica e giuridica adeguata, espongono i minori a significativi rischi strutturali, come la profilazione massiva, la manipolazione del comportamento, la chiusura in bolle algoritmiche che limitano l'accesso alla conoscenza.

Nonostante il diritto internazionale, in particolare la *Convention on the Rights of the Child* (o CRC) delle Nazioni Unite, richieda che l'interesse

superiore del minore sia prioritario, nella pratica dei servizi digitali spesso tale principio viene subordinato a logiche di mercato focalizzate su *engagement* e monetizzazione, piuttosto che su sicurezza e sviluppo equilibrato del minore (Livingstone *et al.* 2024; Comitato sui diritti dell'infanzia 2021; Livingstone 2020)².

In tale contesto, emerge con urgenza l'esigenza di strumenti concreti, da poter portare a sistema, per valutare preventivamente gli impatti delle tecnologie sui diritti dell'infanzia.

Il *Child Rights Impact Assessment* (o CRIA) risponde precisamente a questa necessità, rappresentando uno strumento metodologico capace di integrare i diritti dei minori nei processi di progettazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi della società dell'informazione (UNICEF 2024 e 2021; Hoffman 2020; Payne 2019).

Per comprendere la rilevanza di uno strumento come la CRIA, è utile considerare l'esperienza del *Data Protection Impact Assessment* (DPIA), introdotto con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Questo strumento si è rivelato fondamentale per rendere operativa la *privacy by design* e *by default*, imponendo ai titolari del trattamento un'analisi sistematica dei rischi connessi al trattamento dei dati³.

Allo stesso modo, più recentemente, il *Fundamental Rights Impact Assessment* (FRIA), previsto dall'*Artificial Intelligence Act* europeo (AI Act o AIA), mira a valutare l'impatto delle tecnologie AI sui diritti fondamentali⁴.

La CRIA si colloca in continuità con questi strumenti, ma si distingue per il suo *focus* specifico sulla condizione dell'infanzia, la quale richiede parametri, criteri e metodologie differenti, adattati alla vulnerabilità e alla complessità del soggetto minore (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013 e 2021).

La CRIA si propone non solo come uno strumento tecnico, ma come un vero e proprio cambio di paradigma. Esso invita a spostare il baricentro della responsabilità, non più sul singolo utente – chiamato a leggere informative complesse o a esercitare un consenso spesso simbolico – bensì sul progettista, sul decisore, sull'impresa. A ciascuno di questi attori si chiede di assumere un ruolo attivo nella promozione di un ambiente digitale che

2 *Convention on the Rights of the Child* (o CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. Sull'interesse dei bambini come priorità e sull'impatto rispetto alla società si vedano Lalatta Costerbosa (2019), Mittica (2001) e Ronfani (1998).

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Testo completo disponibile al link ufficiale EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

4 Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Il testo completo è disponibile su EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=it>.

sia non solo funzionale e redditizio, ma anche giusto, inclusivo e rispettoso della dignità delle persone, a partire da quelle più vulnerabili.

In tal senso, la CRIA non si limita a tematizzare i diritti dei bambini in chiave protettiva, ma li assume come lente attraverso cui ridefinire le priorità dell'innovazione digitale stessa. Progettare tenendo conto della condizione minorile implica, in ultima analisi, riconoscere che l'etica dell'innovazione si misura dalla sua capacità di tutelare e valorizzare la soggettività più vulnerabile, restituendo al minore non solo protezione, ma anche voce, *agency* e visibilità.

È dunque importante interrogarsi su come integrare i diritti dell'infanzia nei processi di progettazione tecnologica. Per questo ci sembra utile proporre una riflessione sulla CRIA, intesa come strumento metodologico e culturale capace di orientare il *design* digitale verso la responsabilità e la giustizia sociale. Dopo aver delineato il contesto normativo e tecnologico attuale, ci soffermeremo sui limiti del paradigma del consenso e sulle potenzialità dell'approccio *by design*. Ricostruiremo quindi le basi teoriche, la struttura e gli ambiti di applicazione del *Child Rights Impact Assessment*, per poter infine cogliere prospettive e condizioni utili a renderlo una pratica ordinaria nell'innovazione digitale.

2. Datificazione e profilazione del minore

Nel quadro del capitalismo della sorveglianza – delineato da Shoshana Zuboff (2019) come un sistema fondato sull'estrazione del *surplus* comportamentale – anche l'infanzia viene progressivamente assoggettata a una logica estrattiva che traduce l'esperienza umana in materia computabile.

Sin dai primi istanti di vita, e attraverso tutte le interazioni quotidiane registrate da dispositivi digitali, anche scolastici, ogni azione del bambino viene trasformata in dati. Queste informazioni vengono, quindi, raccolte, classificate e sfruttate economicamente all'interno di un sistema economico fondato sull'attenzione e alimentato dall'incessante raccolta di dati (Barassi 2021; Mascheroni 2020).

Tale processo, reso con il brutto neologismo di *datafication* o datificazione, comporta una trasformazione strutturale delle modalità con cui si interpreta e si codifica la realtà (Martoni 2020; Berlingò 2017; Mai 2016; Van Dijck 2014).

Si tratta di una sorta di rivoluzione simbolica che modifica profondamente i parametri stessi della percezione umana, del significato attribuito alle esperienze, nonché della generazione di valore sociale ed economico (Garapon, Lassègue 2021, p. 44).

In questo contesto, si profila chiaramente il rischio che l'infanzia sia trattata principalmente come una fonte inesauribile di dati da monetizzare.

Barassi (2021) documenta efficacemente come la sorveglianza digitale sui minori inizi ancor prima della nascita, attraverso piattaforme di *pregnancy tracking* che raccolgono dati biometrici della madre e del nascituro, integrandoli con informazioni di consumo. Questo fenomeno prosegue sui *social network* – con il cosiddetto *sharenting* – ove viene resa pubblica la vita dei figli, nella prassi senza il loro consenso esplicito. Infine, con l'ingresso all'asilo e poi a scuola, la raccolta e analisi dei dati diviene istituzionale mediante strumenti come i sistemi di *learning analytics*, i *badge* comportamentali, le piattaforme di didattica digitale, e dispositivi IoT come *smartdesk* e telecamere che misurano l'attenzione degli studenti (Paolucci *et al.* 2024; Barassi 2021; Beerwinkle 2021; Selwyn 2019).

Il percorso educativo del bambino viene sempre più frequentemente anticipato e condizionato da modelli predittivi basati su algoritmi che analizzano dati. Da qui il rischio concreto che tali sistemi, prevedendo precocemente eventuali difficoltà scolastiche, generino una profezia auto-avverante, limitando di fatto le opportunità educative e influenzando negativamente lo sviluppo personale dello studente.

Si assiste a un'inversione di ruoli dove non è la tecnologia a essere progettata attorno ai bisogni e alle caratteristiche del minore, bensì è il minore stesso a doversi adattare alle logiche e ai linguaggi delle piattaforme digitali. In questo modo il bambino viene ridotto progressivamente a semplice entità informazionale, modellata secondo le esigenze del sistema tecnico che lo analizza e lo classifica.

La progressiva riduzione della frizione ontologica, cioè della separazione tra la persona e i sistemi digitali che la processano, conduce a una convergenza tra dati, algoritmi e individuo in un unico ecosistema definito infosfera. In questo ambiente digitale, la distinzione fra realtà e rappresentazione digitale diventa sempre meno percepibile.

Il profilo digitale del minore non è solo una rappresentazione della sua identità, ma influenza concretamente le sue possibilità di accesso a servizi essenziali, come istruzione, sanità e credito. Errori, distorsioni o *bias* – per esempio attraverso un'etichetta attribuita da un registro scolastico automatizzato o un punteggio di affidabilità generato all'interno di un *social game* – possono avere conseguenze durature. Tali informazioni, una volta immesse nei sistemi digitali, si replicheranno in una molteplicità di *database*, rendendo estremamente complessa qualsiasi forma di rettifica o cancellazione.

Il GDPR e, nello specifico, l'art. 17 sul diritto alla cancellazione (noto anche come diritto all'oblio), introduce garanzie importanti, ancorché la concreta attuazione, in particolare per i minori, risulti complessa. Cancellare un *link* dai risultati di un motore di ricerca (cosiddetta deindicizzazione) non elimina la copia del dato sui *server* di soggetti terzi, né rimuove le previsioni già derivate o inferite da quei dati. Il vero potere dei dati non è solo di chi li possiede, ma anche dei terzi decisori che li utilizzano.

Profilazione e datificazione sono dinamiche convergenti che generano effetti significativi per l'infanzia (Livingstone, Third 2017; Barassi 2021). Si delineano, in particolare, tre ordini di impatto.

In primo luogo, l'adozione di tecniche di *micro-targeting* promozionale – basate sulla raccolta e analisi di dati personali – permette di orientare l'offerta di beni e servizi attraverso la suddivisione degli utenti in *cluster* omogenei, costruiti a partire da variabili quali l'età, gli interessi o i comportamenti osservati nell'uso delle applicazioni (Hirsch, Binder, Matthes 2025; Barassi 2021). In questo scenario, il bambino non è solo destinatario passivo delle proposte digitali, ma svolge un ruolo attivo nella generazione di dati, è, cioè, al tempo stesso consumatore e produttore (*prosumer*), contribuendo alla definizione della propria identità digitale. A ciò si aggiunge l'impatto derivante dall'esposizione precoce agli algoritmi di raccomandazione che, nel delineare percorsi personalizzati e ripetitivi, tendono a restringere l'esperienza dell'utente censurando altre prospettive e limitando lo sviluppo critico (Pariser 2012).

In secondo luogo, l'introduzione di sistemi di reputazione scolastica nelle piattaforme digitali tende a promuovere modelli di efficienza misurabile, trascurando aspetti fondamentali dell'esperienza educativa, come la creatività, il pensiero critico o le capacità relazionali, difficilmente quantificabili ma essenziali per una formazione integrale.

Infine, i rischi connessi alla sicurezza digitale – come, per esempio, il furto di identità, l'uso improprio di immagini o la diffusione di contenuti falsi (*deepfake*) – risultano particolarmente insidiosi per i minori che non dispongono ancora delle risorse necessarie per tutelarsi in modo autonomo.

Diviene urgente, come opportunamente osserva Barassi, «restituire ai figli dell'algoritmo il diritto al divenire imprevedibile», sottraendo l'infanzia alla logica della predestinazione statistica che deriva dalla continua profilazione algoritmica. In tale prospettiva, la formazione dovrebbe tornare alla sua dimensione originaria di esplorazione aperta, luogo di crescita non predefinita, piuttosto che ridursi a un addestramento funzionale all'ottimizzazione di modelli predittivi.

La fotografia appena delineata invita a riportare il principio del *best interest of the child* ad una dimensione concreta capace di incidere realmente sulle architetture digitali. Non si tratta solo di una tutela individuale, ma anche di una responsabilità collettiva. Garantire il superiore interesse del minore significa proteggere la sua dignità, il suo diritto a crescere libero da automatismi predittivi e da modelli riduttivi, ma anche custodire l'infanzia come esperienza umana condivisa, come tempo di apertura, relazione e possibilità. In gioco non c'è solo la protezione dei più piccoli, ma la qualità del futuro che siamo in grado di immaginare e costruire.

3. Interesse del minore e ambienti digitali

Le legislazioni occidentali in ambito familiare e minorile, e così la CRC, riconoscono l'interesse del minore come principio cardine, da considerarsi preminente in ogni decisione che lo riguardi⁵.

Non si tratta solo di tutelare i diritti del minore, ma di promuoverne una crescita armoniosa (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013).

Questo approccio implica una visione complessiva dello sviluppo, che non si limita agli aspetti fisici o cognitivi, ma si estende alle dimensioni affettive, morali, spirituali, relazionali e psicologiche, riconoscendo l'interconnessione profonda tra i diversi piani dell'esperienza (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021, p. 10).

Ciò richiede il coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti chiamati a interagire con l'infanzia – dalle istituzioni pubbliche agli operatori sociali, dal mondo della scuola fino alle famiglie – affinché siano garantite non solo la protezione e la sicurezza del minore, ma anche il riconoscimento della sua dignità come persona titolare di diritti.

Il superiore interesse del minore è un principio che consente di intervenire in tre funzioni strettamente interconnesse. La prima è di garanzia a che gli interessi prioritari del bambino siano effettivamente considerati e messi al centro in ogni processo decisionale che lo coinvolge, sia in ambito pubblico sia privato. La seconda è rivolta a impiegare il principio come criterio interpretativo di riferimento, orientando la lettura e l'applicazione delle norme. La terza opera come regola di natura procedurale, imponendo l'obbligo di considerare formalmente e motivare esplicitamente come e in che misura tale interesse sia stato preso in considerazione (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 6 e ss.).

Questa triplice configurazione rende il principio non solo un orientamento etico e giuridico, ma anche uno strumento concreto per garantire che le scelte che incidono sulla vita dei bambini siano realmente orientate alla promozione del loro benessere integrale.

Per cogliere appieno la portata del principio del superiore interesse del minore, è opportuno richiamare due ulteriori elementi centrali emersi nell'interpretazione del Comitato sui diritti dell'infanzia.

Innanzitutto, l'articolo 3 della CRC impone agli Stati l'obbligo di assicurare che gli interessi dei minori siano oggetto di una valutazione accurata e ricevano effettiva priorità in tutte le decisioni e azioni intraprese anche da soggetti privati, compresi i fornitori di servizi (per esempio coloro che

5 L'art. 3 della CRC dispone che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Sull'interesse del minore nella cultura giuridica, si veda, fra gli altri, Ronfani (1997, 1998). Per un ulteriore approfondimento si veda Breen (2002).

erogano servizi della società dell'informazione). Si tratta di un'estensione significativa, che riconosce come la responsabilità di tutelare l'infanzia non ricada soltanto sugli attori istituzionali, ma coinvolga l'intero tessuto sociale ed economico (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, p. 10).

In secondo luogo, l'espressione «che riguardano» il minore – contenuta sempre nell'art. 3 – deve essere intesa in senso ampio. Non ci si riferisce soltanto agli atti che direttamente coinvolgono i bambini, ma anche a tutte quelle decisioni che, pur non avendo un impatto immediato o manifesto, potrebbero potenzialmente incidere in modo significativo sulla loro vita e sul loro benessere (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 13 e ss.). Per riprendere l'esempio già menzionato, rientrano nell'ambito di applicazione anche quei servizi della società dell'informazione che, pur non essendo espressamente destinati ai minori, risultano di fatto ampiamente utilizzati da essi, come confermato con frequenza dalla cronaca e da numerose evidenze empiriche.

Allo stesso modo, la formula «in primaria considerazione» va intesa come attribuzione di un peso specifico e prioritario agli interessi del minore nel bilanciamento con altri fattori. Non può essere trattata alla stregua di una valutazione generica o alla pari con altri interessi in gioco (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 14 e ss.).

Questa posizione rafforzata trova giustificazione nello *status* dei bambini, caratterizzato da una naturale dipendenza, da un grado variabile di maturità, da una limitata capacità giuridica e da un ridotto potere di partecipazione nei processi decisionali che li riguardano. Proprio per questa ragione, in assenza di adeguate misure di tutela, i loro interessi rischiano di essere marginalizzati o ignorati.

Adottare il principio del superiore interesse come criterio guida nell'assunzione di decisioni significa, quindi, tenere conto in modo concreto e attuale della sicurezza, del benessere e dell'integrità della persona minorenni, anche in prospettiva precauzionale, valutando i possibili rischi futuri e le conseguenze a medio e lungo termine.

Assume rilievo fondamentale l'esigenza di una valutazione puntuale e argomentata delle conseguenze che ogni decisione può avere sulla vita e sul benessere del minore.

Il processo decisionale deve essere accompagnato da precise garanzie procedurali, che assicurino trasparenza, tracciabilità e inclusività (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 40 e ss.).

La motivazione della decisione deve esplicitare come e in che misura il superiore interesse del minore sia stato preso in considerazione, specificando i criteri adottati, le fonti valutative utilizzate, nonché l'eventuale bilanciamento operato rispetto ad altri interessi o esigenze in gioco (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 7 e ss.). La sola menzione del principio non

è sufficiente, occorre dimostrare che esso ha effettivamente guidato l'intero *iter* decisionale, in coerenza con il ruolo prioritario che gli è riconosciuto.

A tale riguardo, il Comitato sui diritti dell'infanzia ha individuato – pur senza pretese di esaustività o di gerarchia – una serie di elementi che ogni organo decisionale dovrebbe considerare nel determinare ciò che concretamente costituisce il superiore interesse di un minore. Tra questi, assumono particolare rilevanza per il presente lavoro: (i) l'ascolto e la valorizzazione dell'opinione del minore, in linea con l'articolo 12 della CRC, che riconosce la capacità progressiva del bambino di esprimere la propria visione su quanto lo riguarda; (ii) la garanzia di condizioni di protezione e cura adeguate al benessere complessivo del minore (art. 3 CRC), che includono bisogni materiali ed educativi, ma anche dimensioni affettive e relazionali, come il diritto a sentirsi accolto, al sicuro, non esposto a forme di violenza, sfruttamento o trascuratezza, comprese quelle di natura psicologica o sistemica; (iii) la salvaguardia della salute psicofisica del minore, tutelata dall'articolo 24 della CRC, che impone agli Stati di garantire accesso alle cure e alle condizioni che favoriscono uno sviluppo sano (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2013, pp. 28 e ss.).

Il principio del superiore interesse del minore, per la sua natura dinamica, richiede poi di essere riletto alla luce delle trasformazioni imposte dalla rivoluzione digitale (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021).

Le tecnologie digitali che i minori utilizzano, pur non essendo state originariamente progettate per loro, occupano un ruolo centrale nella vita quotidiana, influenzandone esperienze, relazioni e processi di sviluppo.

In questo ambiente fattosi digitale, occorre interrogarsi su diritti e libertà perché, come è stato approfondito nel precedente paragrafo 4, le tecnologie digitali hanno acquisito il potere di condizionare le vite, le scelte, financo l'esercizio dei diritti (civili, politici, culturali, economici, sociali, etc.), in modo ampio, interdipendente, paradossalmente anche in assenza di internet.

In questo scenario si colloca il Commento Generale n. 25 del 2021 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia, che adatta i principi della CRC all'ambiente digitale individuandone quattro come centrali (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021, pp. 7 e ss.).

Il primo è il principio di non discriminazione, che impone agli Stati di garantire un accesso equo e inclusivo, contrastando il divario digitale e le distorsioni derivanti da profilazioni automatizzate o dati incompleti.

Il secondo è il principio del superiore interesse del minore, che, come già visto, deve orientare ogni decisione pubblica o privata con effetti diretti o indiretti sulla vita del bambino.

Il terzo principio riguarda il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Esso impone la protezione da contenuti dannosi, dinamiche opache e sfruttamento commerciale.

Infine, il terzo principio si volge alla tutela del diritto del minore a esprimere liberamente la propria opinione includendo anche le forme di partecipazione digitale, a condizione che non si traducano in strumenti di sorveglianza o raccolta indebita di dati.

Il Comitato raccomanda agli Stati di aggiornare le normative per garantire che i diritti dell'infanzia siano pienamente rispettati anche nell'ambiente digitale.

A tal fine, indica altresì la necessità di adottare strumenti di valutazione preventiva – come la CRIA – già nella fase di ideazione di normative e politiche pubbliche, secondo un approccio *by design*. È particolarmente interessante anche l'attenzione prestata agli operatori privati che, attraverso i propri servizi, incidono in modo sostanziale sull'esperienza *online* dei bambini (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021, pp. 19 e ss.)⁶.

Se, da una parte, gli Stati, in quanto parti della Convenzione, hanno il dovere di garantire che le imprese rispettino tali diritti, anche attraverso misure che impediscano l'uso improprio dei servizi digitali o la loro implicazione, diretta o indiretta, in pratiche lesive, come la violazione della riservatezza, la raccolta abusiva di dati personali o la manipolazione delle scelte comportamentali dei minori. Nondimeno, dall'altra parte, le imprese sono chiamate a svolgere attività di *due diligence* orientate ai diritti dell'infanzia e a rendere pubblici i risultati delle valutazioni d'impatto, promuovendo trasparenza e *accountability*. Ciò implica una revisione dei modelli operativi, dei criteri progettuali e delle strategie di mercato, affinché siano ispirati ai più elevati *standard* di protezione della *privacy*, della sicurezza e dell'autonomia del minore (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021, p. 21).

La stessa infrastruttura su cui poggia l'ambiente digitale pone dei problemi. Essa, infatti, non si configura semplicemente come un dominio tecnico o strumentale, bensì come uno spazio intrinsecamente normativo, regolato da chi detiene il controllo sulle infrastrutture tecnologiche. È all'interno di questa cornice che si colloca la nota affermazione di Lawrence Lessig, secondo cui *code is law*. Il codice, inteso non solo come linguaggio di programmazione ma come architettura normativa, non è lo sfondo neutro dell'esperienza *online*, ma determina ciò che è possibile, vietato o tacitamente incoraggiato (Maestri 2017; Lessig 1999).

6 Interessante la considerazione che anche le imprese, e in primo luogo l'industria tecnologica, dovrebbero essere adeguatamente formate sui potenziali impatti che i propri prodotti e servizi possono avere sui diritti dei minori in diversi ambiti: educativo, relazionale, sanitario, identitario. Oltre alla conoscenza specifica del contesto digitale, viene ritenuta essenziale una formazione orientata all'applicazione concreta degli *standard* internazionali sui diritti umani e dell'infanzia, così da assicurare che la progettazione e la gestione delle tecnologie non solo evitino di arrecare danno, ma contribuiscano positivamente alla promozione del benessere dei più giovani (Comitato sui Diritti dell'Infanzia 2021, p. 19).

Su questo aspetto, sebbene centrale, mi limiterò a un rapido accenno, in quanto già ampiamente affrontato nel contributo di Maestri incluso nel presente Dossier.

Se si accetta l'idea che scrivere codice significa esercitare un potere normativo, allora risulta evidente che i progettisti e gli sviluppatori digitali svolgono un ruolo cruciale. Attraverso l'architettura delle piattaforme – che definisce le impostazioni di *default*, i percorsi consentiti, i limiti dell'accesso – prende forma l'ambiente in cui si svolge l'esperienza.

In questa prospettiva, il predominio di logiche economiche nello spazio digitale implica che il codice venga progettato e ottimizzato in funzione di obiettivi commerciali. A guidare le scelte non è il benessere ma la massimizzazione dell'*engagement*. E così anche i criteri di valutazione algoritmica, *rating* di affidabilità e filtri reputazionali, tendono ad imporre modelli di condotta e a orientare le dinamiche sociali.

Inserire l'interesse prioritario del minore in questo contesto significa, allora, rovesciare l'asimmetria: giuridificare il codice e tecnicizzare il diritto. Vuol dire pretendere che i sistemi di raccomandazione integrino parametri di sicurezza psicosociale, che gli *audit* algoritmici valutino non solo *bias* statistici ma effetti educativi, che la *data minimisation* diventi configurazione predefinita (di *default*) su ogni *device* destinato ai bambini. Ma implica anche riconoscere la dimensione collettiva del rischio; se gli impatti sono sociali, le soluzioni devono esserlo altrettanto, passando da negoziati privati (l'informativa, il consenso) a garanzie strutturali *ex ante*, e quindi architetture di piattaforma che mettano il bambino prima del profitto.

In questa direzione si colloca il rapporto *The best interests of the child in the digital environment*, curato dalla 5Rights Foundation e dalla London School of Economics and Political Science. Secondo gli autori, il superiore interesse del minore non si sostituisce ai diritti previsti dalla CRC, ma si realizza attraverso la loro attuazione integrale. Non può essere ridotto a un criterio flessibile né utilizzato per giustificare compromessi dettati da logiche di mercato (Livingstone *et al.* 2024).

Un esempio significativo è l'*Age Appropriate Design Code* (AADC) introdotto nel Regno Unito, che stabilisce la prevalenza del *best interest* del minore sugli interessi commerciali. In caso di conflitto tra profitto e protezione, la priorità spetta senza ambiguità al secondo. Alcune aziende hanno adottato misure coerenti con questa direzione come i *Trust, Transparency & Control (TTC) Labs* di Meta che hanno sviluppato impostazioni predefinite sulla *privacy* o la funzione “fai una pausa”. Tuttavia non pare che Meta abbia, invece, affrontato questioni importanti come la monetizzazione dei dati dei minori o la sostenibilità dei modelli economici basati sul coinvolgimento compulsivo (Livingstone *et al.* 2024, p. 8 e p. 12).

Ne sono una conferma le recenti azioni legali promosse da 42 procuratori generali contro Meta per le pratiche ritenute lesive nei confronti degli ado-

lescenti⁷. Documenti interni pubblicati dal *Wall Street Journal* hanno mostrato l'intenzione dell'azienda di sviluppare prodotti espressamente pensati per i preadolescenti, descritti come «un pubblico prezioso ma ancora non pienamente sfruttato»⁸.

In presenza di dinamiche potenzialmente lesive – come la manipolazione commerciale o l'esposizione a contenuti dannosi – la valutazione del superiore interesse del minore deve orientarsi verso una protezione rafforzata. In tali casi, la tutela della *privacy* e della salute richiede misure integrate nel *design* e non può essere demandata al solo consenso o al controllo familiare.

4. Oltre il modello consensuale: *Rights by Design*

L'architettura europea della normativa sulla protezione dei dati personali si fonda sull'idea che l'utente, adeguatamente informato, sia in grado di valutare benefici e rischi dello scambio informativo e di esprimere un consenso libero, specifico, informato e consapevole. In questo modello, il trattamento si legittima attraverso l'autonomia del soggetto, intesa come capacità di autodeterminarsi (Solove 2013).

Tuttavia, l'ingresso nell'ambiente digitale avviene spesso in condizioni strutturalmente sfavorevoli, segnato dall'azione combinata di tre fattori: limiti cognitivi, carenze di competenze e scelte di *design* orientate a finalità estranee all'interesse dell'utente.

Sui primi limiti, l'economia comportamentale ha messo in luce come numerosi *bias* compromettano la razionalità delle scelte, soprattutto quando implicano effetti futuri difficilmente prevedibili (Vella 2023; Acquisti, Grossklags 2008, 2005; Kahneman, Tversky 1982, 1973).

Sulla carenza di competenze, è evidente che comprendere i meccanismi di profilazione, le logiche del *targeting* o il funzionamento degli algoritmi richiede competenze tecniche che la maggior parte degli utenti non possiede⁹.

Infine, l'interfaccia delle piattaforme, il loro *design*, non è neutra nella misura in cui viene progettata per massimizzare l'interazione e la raccolta di dati, anche mediante tecniche di manipolazione del comportamento (Heyndels 2023; Zaccaria 2022, p. 81; Galimberti 2018, p. 229; Sunstein, Thaler 2009; Sunstein 2022, 2019; Cominelli 2018).

7 Per un approfondimento si veda <https://www.washingtonpost.com/technology/2023/10/24/meta-lawsuit-facebook-instagram-children-mental-health/> (consultato il 2 giugno 2025).

8 Sulla vicenda si veda https://www.wsj.com/tech/facebook-instagram-kids-tweens-attract-11632849667?mod=article_inline (ultimo accesso: 2 giugno 2025).

9 Per un approfondimento sulle competenze informatiche si veda l'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi> (consultato il 30 maggio 2025).

A questi fattori si aggiungono gli ostacoli connessi alla comprensione delle informative. I testi prodotti per adempiere all'obbligo di trasparenza risultano spesso lunghi, complessi e inaccessibili. Il consenso, pur formalmente espresso, si basa su un'informazione che non è, nella sostanza, fruibile. Inoltre, si tratta di un consenso individuale, mentre molti effetti del trattamento (*bias* algoritmici, manipolazione informativa, profilazioni di gruppo) investono la collettività.

A questo si aggiunge che, una volta elaborati i dati, le inferenze prodotte restano attive anche se il consenso viene revocato. In molti casi, poi, il consenso si dà non perché si condivide la finalità, ma perché l'alternativa è l'esclusione da servizi essenziali – dall'istruzione all'assistenza pubblica – sempre più mediati dal digitale.

Il risultato è una forte asimmetria, in cui il dato diventa merce di scambio, e il potere regolativo si trasferisce dagli ordinamenti ai *terms of service*, dalla norma giuridica al codice informatico. In questa logica, il consenso rischia di ridursi, per riprendere le parole di Rodotà (1997, p. 150), alla «risultante di un insieme di condizionamenti».

Affermare la necessità di superare il modello consensuale non significa escludere il consenso, ma ridefinirne la funzione.

La manifestazione di volontà non può più essere l'unico fondamento della legittimità, ma deve essere inserita in una filiera di responsabilità preventiva, che intervenga a monte, nel momento della progettazione. Il centro della tutela non può essere il *click* su “accetto”, ma il *design* stesso delle piattaforme, il modo in cui si organizzano i flussi di dati, si configurano le scelte, si determinano le condizioni dell'esperienza digitale.

Rimettere al centro l'autonomia significa allora intervenire sulle infrastrutture, richiedere *standard* tecnici obbligatori, *audit* indipendenti, strumenti di controllo accessibili. La tutela non può limitarsi alla prescrizione astratta di principi come la *privacy by design*, ma deve includere la possibilità concreta di verificarne l'attuazione, valutarne i rischi e correggerne gli effetti.

È qui che entra in gioco l'*Impact Assessment*, procedura di valutazione preventiva che traduce principi astratti (come *data minimisation*, non discriminazione, trasparenza) in parametri verificati e verificabili, soglie di rischio, piani di mitigazione e obblighi di documentazione.

Nei prossimi paragrafi ne saranno approfonditi alcuni aspetti, per mostrarne la funzione di cerniera operativa tra la progettazione responsabile delle piattaforme e la garanzia effettiva dei diritti nell'ambiente digitale.

5. L'*Impact Assessment*

La valutazione d'impatto o *Impact Assessment*, rappresenta uno strumento analitico e decisionale volto a esaminare, in fase preventiva e lungo il ciclo di

vita di un intervento tecnico, normativo o organizzativo, i possibili effetti su persone, diritti, beni e valori fondamentali (Lud 2020; Bisztray e Gruschka 2019).

Non si tratta di un mero adempimento formale, bensì di un processo orientato alla responsabilità, finalizzato a guidare le scelte in una fase in cui è ancora possibile riorientare o, se del caso, rinunciare all'intervento stesso.

L'*International Association for Impact Assessment* (IAIA) ne offre una definizione efficace qualificandolo come un procedimento volto a valutare le implicazioni delle azioni proposte per le persone e l'ambiente, mentre è ancora possibile modificarle o, se necessario, abbandonarle (Baroni 2024, p. 108).

Nel contesto della regolazione tecnologica, e in particolare con riferimento ai sistemi basati su algoritmi e intelligenza artificiale, si avverte con urgenza l'esigenza di adottare valutazioni d'impatto capaci di integrare dimensioni giuridiche, etiche e sociali fin dalla fase di progettazione.

L'*Impact Assessment* assume così una funzione chiave nella *governance* delle tecnologie emergenti, promuovendo un approccio responsabile orientato alla prevenzione dei rischi e alla tutela sostanziale dei diritti, andando oltre la logica delle *checklist* tecniche e richiedendo piuttosto una vera e propria presa in carico dell'impatto socio-giuridico delle tecnologie fin dalla loro fase di concezione (OECD 2024).

Si tratta di un processo ciclico, iterativo e trasparente, solitamente organizzato in fasi che schematicamente, e puramente a titolo esemplificativo, si potrebbero individuare in: (i) definizione del contesto e degli obiettivi; (ii) mappatura dei soggetti impattati; (iii) individuazione dei potenziali impatti; (iv) valutazione dei rischi in termini di gravità e probabilità; (v) predisposizione delle misure di mitigazione o compensazione; (vi) consultazione e partecipazione degli *stakeholders*; (vii) documentazione e motivazione delle decisioni assunte; (viii) monitoraggio continuo ed eventuale revisione.

Sebbene la sequenza possa variare in base allo strumento adottato (DPIA, FRIA, HRIA, CRIA, ecc.), resta invariata la logica di fondo, improntata alla responsabilizzazione e alla tracciabilità delle scelte.

Nel quadro della regolazione europea in materia di diritti fondamentali e nuove tecnologie, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ha introdotto, all'articolo 35, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment*, o DPIA) quale strumento di prevenzione e responsabilizzazione. La DPIA è prescritta nei casi in cui il trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Essa si fonda su un'analisi sistematica delle operazioni di trattamento e impone un bilanciamento tra esigenze tecnologiche e protezione della sfera personale, alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni operative e un elenco dei trattamenti per i quali la DPIA è obbligatoria¹⁰.

La *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* francese (CNIL) ha sviluppato linee guida e un *software* gratuito per accompagnare i titolari del trattamento lungo il percorso valutativo¹¹. Questo strumento rappresenta un esempio di come l'approccio valutativo possa essere reso accessibile e operativo anche in ambiti complessi.

In linea con il principio della prevenzione, anche il già richiamato *AI Act* prevede, all'articolo 27, l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (*Fundamental Rights Impact Assessment*, o FRIA) per i sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio, ossia quelle soluzioni tecnologiche che possono incidere in modo significativo su aspetti centrali della vita delle persone, in ragione della loro funzione, finalità o contesto d'uso (Cosentini *et al.* 2025; Mantelero e Esposito 2021).

La FRIA esige dai soggetti che immettono sistemi ad alto rischio sul mercato (cosiddetti *deployer*), una riflessione approfondita sugli impatti potenziali in termini di non discriminazione, libertà di espressione, protezione dei dati personali, partecipazione democratica e altre libertà fondamentali. Non solo devono essere individuati e analizzati i rischi, ma è richiesta l'adozione di misure di mitigazione adeguate. Un elemento distintivo della FRIA è inoltre la previsione della consultazione degli *stakeholders* potenzialmente coinvolti o impattati, trasformando così la valutazione in uno spazio di confronto aperto tra le parti interessate.

Anche il *Digital Services Act* (noto come DSA)¹² interviene in questa direzione, istituendo una procedura di valutazione del rischio sistemico a carico delle grandi piattaforme *online*: le *Very Large Online Platforms* (Piattaforme *online* di dimensioni molto grandi) e dei *Very Large Online Search Engines* (motori di ricerca di dimensioni molto grandi). Nel Capo III, dedicato agli *Obblighi in materia di dovere di diligenza, per un ambiente online trasparente e sicuro*, all'articolo 34 si dispone l'obbligo della valutazione dei rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal funzionamento dei servizi e dei relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei servizi medesimi, per i diritti fondamentali, il dibattito democratico, la coesione sociale, la dignità umana, la protezione della salute pubblica e dei minori, il benessere fisico e mentale della persona.

10 Per maggiori dettagli si veda <https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia-> (consultato il 2 giugno 2025).

11 Si rinvia per un approfondimento a <https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia> (consultato il 30 maggio 2025).

12 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Il DSA attribuisce, in tal modo, rilievo normativo alla capacità delle infrastrutture digitali di incidere sulle dinamiche sociali e democratiche, riconoscendo che la progettazione e il funzionamento delle piattaforme non sono neutri.

Il DSA prevede, inoltre, l'adozione di misure di mitigazione che devono andare ad agire sulle cause, intervenendo su logiche di raccomandazione, architetture informative, *design* delle interfacce, politiche di moderazione.

L'art. 37 prevede, infine, *audit* indipendenti con cadenza annuale, e l'accesso dei ricercatori ai dati delle piattaforme contribuendo così a fondare le valutazioni su evidenze empiriche.

In questa prospettiva, il DSA comincia a delineare una nuova responsabilità d'impresa rispetto allo sviluppo e all'impiego di algoritmi, fondata sulla consapevolezza delle conseguenze delle scelte tecniche.

In tal modo, la valutazione dell'impatto si configura non solo come strumento di conformità, ma anche come spazio di interazione tra discipline – giuridiche, tecniche, sociali – e tra attori istituzionali, accademici e civili.

Il DSA rappresenta, sotto questo profilo, un passo rilevante verso una *governance* del digitale fondata su trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti, e l'*Impact Assessment* si delinea come strumento per tradurre principi etici in pratiche verificabili.

D'altra parte, come si è già avuto modo di anticipare, quando l'utente è un soggetto in età evolutiva, gli *standard* valutativi ordinari si rivelano insufficienti poiché non tengono conto in modo adeguato di dimensioni come la vulnerabilità, la capacità di agire, il diritto alla partecipazione e altri elementi caratteristici dell'infanzia.

È in questo spazio che si colloca la CRIA. Nel paragrafo successivo verranno svolte alcune prime considerazioni introduttive sul modello, mettendo in luce il suo contributo essenziale alla costruzione di un ecosistema tecnologico più equo e centrato sulla persona.

6. Prime note sulla CRIA

6.1. *Struttura multilivello*

La CRC ha segnato un passaggio fondamentale nella rappresentazione del bambino, da soggetto passivo da proteggere a titolare di diritti pienamente esigibili, in forza della sua dignità intrinseca. L'infanzia viene così riconosciuta non solo come una fase transitoria, ma come un momento unico e autonomo dello sviluppo umano, cui si applica l'intero spettro dei diritti umani secondo la logica del *best interest*.

In parallelo, la crescente capacità delle imprese, tramite i servizi digitali, di influenzare – direttamente o indirettamente – le condizioni materiali e

simboliche dell'esperienza infantile ha reso necessario un ampliamento del quadro di responsabilità oltre la dimensione statale.

In questo contesto si collocano i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGPs), adottati all'unanimità dal Consiglio per i Diritti Umani nel 2011, che hanno consolidato il consenso internazionale sull'obbligo delle imprese di rispettare i diritti umani, inclusi quelli dei bambini¹³.

L'approccio trifasico *Protect, Respect and Remedy* (proteggere, rispettare, rimediare) offre una struttura operativa concreta ove agli Stati spetta il compito di prevenire le violazioni da parte di attori privati; le imprese devono rispettare i diritti umani a prescindere dagli obblighi normativi nazionali; infine, entrambi i soggetti sono chiamati a garantire accesso a rimedi efficaci in caso di violazione.

Il Principio 17 degli UNGPs introduce la *due diligence* in materia di diritti umani (detta HRDD), quale processo strutturato e continuo per identificare, prevenire e mitigare impatti negativi, effettivi e potenziali, sulle persone, con un coinvolgimento effettivo degli *stakeholder*¹⁴.

Con l'introduzione, a livello europeo, della Direttiva sulla *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* o CSDDD), la HRDD si avvia ora a diventare un obbligo giuridico, non più solo etico, per molte imprese operanti nel mercato dell'Unione¹⁵.

D'altra parte, affinché la *due diligence* sia realmente efficace, occorrono strumenti metodologici adeguati. Tra questi, la *Human Rights Impact Assessment* (o HRIA) si configura come una tecnica di analisi partecipativa e contestuale, finalizzata a esaminare in anticipo gli effetti di un progetto o di una decisione aziendale rispetto ai diritti umani. Essa fa parte del processo

13 Per maggiori dettagli si veda https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (consultato il 2 giugno 2025). È disponibile una traduzione italiana a cura di Fasciglione in https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_UNU_imprese_diritti_umani.pdf (consultato il 2 giugno 2025). Molto interessante è anche il *Business and Human Right Navigator* disponibile all'indirizzo <https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/strumenti-e-campagne/business-human-rights-navigator.html> (consultato il 2 giugno 2025).

14 Il principio 17, più nello specifico, dispone: «In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts, business enterprises should carry out human rights due diligence. The process should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed [...]».

15 Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

di HRDD, in particolare della fase iniziale di identificazione e valutazione degli impatti.

Il Principio 12 degli UNGPs richiama poi l'attenzione su soggetti in condizioni di vulnerabilità, tra cui i bambini, che per caratteristiche evolutive ed esposizione al rischio richiedono tutele rafforzate.

Tuttavia, i UNGPs non forniscono indicazioni metodologiche specifiche su come incorporare i diritti dell'infanzia nelle politiche aziendali.

A colmare tale lacuna intervengono i *Children's Rights and Business Principles* (CRBPs), elaborati nel 2012 da UNICEF, Save the Children e il Global Compact delle Nazioni Unite¹⁶.

I CRBPs offrono un quadro operativo finalizzato a promuovere l'integrazione sistematica dei diritti dei bambini in tutte le aree dell'attività aziendale: dalla *governance* interna alla gestione del personale, dalla filiera produttiva alla strategia di comunicazione e *marketing*.

Il loro contributo innovativo consiste nell'aver riconosciuto i bambini non solo come soggetti vulnerabili da proteggere, ma come titolari di diritti specifici e attori sociali portatori di interessi, bisogni e aspettative propri.

I CRBPs traducono i UNGPs in una prospettiva centrata sull'infanzia e forniscono la base metodologica per la CRIA, declinazione specifica della HRIA. In tal modo, si delinea una struttura multilivello che va dalla fonte primaria (CRC), ai principi guida (UNGP e CRBP), fino agli strumenti procedurali (HRDD, HRIA, CRIA), garantendo coerenza tra fondamento normativo, orientamento etico e attuazione pratica.

6.2. Verso uno strumento per la CRIA

In ambito tecnologico, come è stato illustrato, si assiste alla diffusione di strumenti valutativi basati sul rischio e all'introduzione di meccanismi di *impact assessment* anche nei più recenti interventi normativi.

Tuttavia, se si considera il settore delle *IT Company*, la loro implementazione resta parziale, anche a causa della difficoltà di tradurre i principi della CRC in azioni operative, soprattutto in un contesto tecnologico in rapido mutamento.

Le imprese mostrano, poi, una certa riluttanza a rendere pubblici i risultati delle valutazioni per timore di ricadute legali e reputazionali.

Inoltre, le linee guida disponibili su come condurre una CRIA restano ad oggi frammentarie, con indicazioni generiche che non sempre si adattano alle sfide specifiche dell'ambiente digitale (UNICEF 2024, p. 4).

¹⁶ Per il documento integrale di veda <https://www.unicef.org/documents/children-rights-and-business-principles> (consultato il 2 giugno 2025).

Si consideri, poi, che le più recenti classificazioni OECD (2021) segnalano l'emergere di nuovi rischi legati a tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa, i sistemi biometrici, l'analisi predittiva in ambito educativo e la *sentiment analysis* nel settore sanitario, in grado di produrre implicazioni ancora più significative per l'infanzia.

In questo scenario si sono avviate alcune iniziative che hanno l'obiettivo di definire un quadro metodologico per la CRIA. Fra queste ci si soffermerà su alcune che paiono più significative.

Tra le risorse esistenti, una delle prime guide strutturate è il documento realizzato da UNICEF e dall'Istituto Danese per i Diritti Umani nel 2020, che offre un sistema di 58 criteri ispirati ai 10 principi guida dei *Children's Rights and Business Principles*. Tali criteri sono articolati in forma di domande guida e corredati da suggerimenti operativi. Un limite del documento è che, essendo stato redatto oltre un decennio fa, non incorpora i rischi emergenti connessi all'attuale evoluzione del digitale (BSR 2024, p. 25)¹⁷.

Uno strumento utile ma più settoriale è rappresentato dal *Child Rights Impact Self-Assessment Tool for Mobile Operators* (o MO-CRIA), sviluppato da UNICEF nel 2014 e aggiornato nel 2021. È stato pensato per gli operatori di telefonia mobile e si compone di una presentazione, uno strumento di autovalutazione e una guida metodologica con casi studio. L'autovalutazione si basa su sette aree di analisi, associate a dipartimenti aziendali specifici, e prevede risposte a quesiti (sì/no) corredate da evidenze documentali. Il risultato finale è una visualizzazione grafica delle criticità, utile per mappare rischi e aree di miglioramento (BSR 2024, pp. 22 e 23).

Nel 2023 CEN-CENELEC ha pubblicato un *Workshop Agreement* (CWA) su *Age Appropriate Digital Services Framework*¹⁸ che si basa sulla *standard IEEE 2089-2021*¹⁹. Si tratta di indicazioni per la progettazione in base all'età, tenendo conto dei principi e dei diritti sanciti dalla CRC.

Nel 2024, UNICEF ha avviato un'iniziativa per sviluppare un *toolkit* per il *Child Rights Impact Assessment*, con l'obiettivo di promuoverne l'adozione e facilitarne l'implementazione (UNICEF 2024).

In collaborazione con l'organizzazione *no-profit Business for Social Responsibility* (BSR), è stato pubblicato nel 2024 il *report Child Rights Impact Assessments in Relation to the Digital Environment*, che offre una pa-

17 Per ulteriori dettagli sulla ricerca danese si veda <https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox> (consultato il 30 maggio 2025). Sul punto si veda anche il già richiamato documento dell'OECD *Children in the Digital Environment: Revised Typology of Risks* del 2021 che fornisce indicazioni sui diversi tipi di rischi *online* per i bambini, offrendo una base utile per orientare le valutazioni d'impatto sui diritti dell'infanzia. Per un approfondimento Livingstone e Stoilova (2021).

18 In <https://www.cenelec.eu/news-and-events/news/2023/workshop/2023-03-06-age-appropriate-digital-service-framework/> (consultato il 2 giugno 2025).

19 Si veda <https://standards.ieee.org/ieee/2089/7633/> (consultato il 4 giugno 2025).

noramica delle pratiche attuali nel settore industriale, evidenziandone limiti e risorse disponibili (BSR 2024). Il documento sottolinea la necessità di strumenti operativi specifici per condurre valutazioni d'impatto centrate sui diritti dell'infanzia nel contesto digitale. A tal fine, BSR ha coinvolto alcuni *stakeholders* attraverso interviste e tavole rotonde, analizzando otto CRIA – quattro condotte da enti pubblici e quattro da soggetti privati – relative a servizi e prodotti tecnologici, valutandone punti di forza e debolezze. BSR ha, inoltre, contribuito alla predisposizione di diverse HRIA su aziende tecnologiche ancorché solo una sia stata poi pubblicata²⁰.

In sintesi, allo stato, non c'è una metodologia definitiva per la CRIA.

Tuttavia, il Comitato sui Diritti dell'Infanzia (2013) ha affermato che tutte le CRIA dovrebbero (i) utilizzare la CRC e i suoi protocolli come quadro di riferimento; (ii) considerare gli impatti differenti che i bambini subiscono rispetto agli adulti; (iii) basarsi sul contributo di bambini, società civile, esperti del settore, agenzie governative competenti, ricerche accademiche e tutti i dati disponibili; (iv) impostare azioni adeguate per fronteggiare i rischi; (v) rendere pubblici i risultati (BSR 2024, pp. 27-28).

Inoltre, pur, con alcune variazioni, i processi di CRIA includono quasi sempre i seguenti passaggi: (1) Definizione dell'ambito oggetto della valutazione (es. *policy*, prodotto, funzionalità, programma); (2) Raccolta dei dati (es. dimensione della popolazione interessata, incidenza del problema); (3) Coinvolgimento degli *stakeholders* (bambini, esperti interni ed esterni, società civile e altri *stakeholders* rilevanti, secondo opportunità); (4) Valutazione degli impatti, mediante analisi dei rischi e delle opportunità (utilizzando CRC e i CRBPs); (5) Individuazione delle azioni appropriate, ossia stabilire come evitare, prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi attuali e potenziali; (6) Comunicazione dei risultati pubblicamente o agli *stakeholders* pertinenti; (7) *Due diligence* continua, , monitoraggio dei progressi e aggiornamento in base al mutare delle circostanze (BSR 2024, p. 28).

7. Conclusioni

Nel corso di questo contributo si è cercato di far emergere la necessità di un ripensamento profondo del rapporto tra innovazione tecnologica e diritti dell'infanzia.

Se da un lato le tecnologie digitali accompagnano ormai ogni fase dello sviluppo umano, fin dalla prima infanzia, dall'altro emerge con chiarezza

20 Per un esempio di HRIA si veda quella svolta per Tech Coalition, disponibile in <https://www.bsr.org/reports/BSR-Tech-Coalition-HRIA-Report.pdf> (consultato il 30 maggio 2025).

come bambini e adolescenti si trovino ad abitare ambienti digitali progettati senza un'adeguata considerazione delle loro esigenze, fragilità e prerogative giuridiche.

L'ambiente digitale, come abbiamo visto, non è uno spazio neutro, ma il risultato di scelte progettuali, logiche economiche e assetti normativi che incidono concretamente sulla possibilità per i minori di crescere in modo libero, sicuro e consapevole.

In tale prospettiva, il principio del superiore interesse del minore, pur formalmente riconosciuto a livello internazionale, rischia di restare inapplicato se non viene tradotto in strumenti operativi capaci di incidere sulle fasi di ideazione, progettazione, sviluppo e monitoraggio delle tecnologie.

La CRIA si propone come uno di questi strumenti. La sua adozione sistemica – analogamente a quanto avvenuto con la DPIA e la FRIA – rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di responsabilità progettuale e giustizia digitale.

In attesa che si consolidi uno *standard* condiviso – tenuto conto, fra gli altri, delle linee guida offerte da UNICEF (2024), BSR (2024), i principi CRBPs e UNGPs, è possibile delineare una struttura metodologica preliminare per la CRIA, articolata in quattro blocchi:

(a) Contesto e scopo della valutazione: descrizione del prodotto, servizio o *policy* analizzati; identificazione dell'età potenziale dei minori coinvolti; obiettivi della CRIA;

(b) Analisi multidimensionale dell'impatto: valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi e delle opportunità su diversi assi, per esempio: privacy e dati personali; salute psicofisica; libertà di espressione; sviluppo educativo; partecipazione e *agency*. A ogni impatto si associano indicatori misurabili e soglie di rischio;

(c) Partecipazione e consultazione: coinvolgimento strutturato di bambini, educatori, famiglie ed esperti (es. tramite focus group, sondaggi, laboratori di *co-design*) nella fase di valutazione e revisione;

(d) Azioni, documentazione e revisione: definizione delle misure di mitigazione; assegnazione delle responsabilità; pubblicazione sintetica degli esiti della CRIA; revisione periodica sulla base dell'evoluzione tecnologica o normativa.

Questo primo esercizio di schematizzazione iniziale potrebbe essere utile come base pratica iniziale per tradurre i principi della CRC in processi valutativi operativi, iterabili e verificabili. Costituisce, inoltre, un possibile punto di partenza per future ricerche empiriche o comparative finalizzate alla validazione degli indicatori, alla definizione di soglie comuni di rischio e alla messa a punto di *toolkit* settoriali.

La CRIA non è solo una metodologia valutativa, è anche un'occasione per ripensare la *governance* dell'innovazione, per restituire centralità a chi troppo

spesso resta invisibile nei processi decisionali, e per costruire un ecosistema digitale più equo, trasparente e umano.

Perché la CRIA possa davvero entrare a far parte delle prassi istituzionali e aziendali, occorre procedere lungo più direttrici: la definizione di linee guida condivise; la formazione interdisciplinare di progettisti, giuristi e *policy maker*; l'assunzione di un impegno collettivo – da parte delle istituzioni, del settore privato e della società civile – a riconoscere i bambini non come semplici utenti, ma come soggetti di diritto.

Bibliografia

- Acquisti, A., Grossklags, J., (2005), Privacy and rationality in decision making, *IEEE Security & Privacy*, 3, 1, pp. 24-30.
- Acquisti, A., Grossklags, J., (2008), What Can Behavioral Economics Teach Us About Privacy?, in A. Acquisti, S. Gritzalis, C. Lambrinoudakis e S. De Capitani di Vimercati, a cura di, *Digital Privacy*, New York, Auerbach Publications, pp. 363-369.
- Barassi, V., (2021), *I figli dell'algoritmo. Sorvegliati, tracciati, profilati dalla nascita*, Roma, Luiss University Press.
- Baroni, M., (2024), Fundamental Rights Impact Assessment, in AIRIA, a cura di, *Navigare l'European AI Act*, Milano, Wolters Kluwer.
- Beerwinkle, A.L., (2021), The use of learning analytics and the potential risk of harm for K-12 students participating in digital learning environments, *Education Tech Research Dev*, 69, pp. 327-330.
- Berlingò, V., (2017), Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, pp. 641-675.
- Bisztray, T., Gruschka, N., (2019), Privacy Impact Assessment: Comparing Methodologies with a Focus on Practicality, in Askarov, A., Hansen, R., Rafnsson, W., a cura di, *Secure IT Systems. NordSec 2019. Lecture Notes in Computer Science*, 11875, Cham, Springer.
- Breen, C., (2002), *The standard of the best interests of the child: a western tradition in international and comparative law*, Dordrecht, Kluwer.
- Business for Social Responsibility (BSR), (2024), *Child Rights Impact Assessments in Relation to the Digital Environment*, in https://www.bsr.org/reports/BSR_UNICEF_D6.pdf (consultato il 2 giugno 2025).
- Cominelli, L., (2018), Framing Choices to Influence Behaviors: A Debate on the Pros and Cons of “Nudging”, *Diritto & Questioni pubbliche*, XVIII, 1, pp. 293-306.
- Comitato sui Diritti dell'Infanzia, (2013), Commento generale n. 14 del 2013, Sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, in <https://www.unicef.it/pubblicazioni/il-superiore-interesse-del-minore> (consultato il 28 maggio 2025).

- Comitato sui Diritti dell'Infanzia, (2021), Commento generale n. 25 del 2021, Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale, in <https://www.unicef.it/pubblicazioni/i-diritti-dei-minorenni-in-relazione-all-ambiente-digitale> (consultato il 30 maggio 2025).
- Cosentini, A., Pollicino, O., De Gregorio, G., Ermellino, A., Fontanella, D., Inverardi, N., Paolucci, F., Penco, I.G., Regoli, D., Tessaro Trapani, S., (2025), Assessing the Impact of Artificial Intelligence Systems on Fundamental Rights, *Media LAWS*, <https://www.medialaws.eu/assessing-the-impact-of-artificial-intelligence-systems-on-fundamental-rights/> (consultato il 2 giugno 2025).
- Floridi, L., (2020), *Il verde e il blu*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Galimberti, U., (2018), *I miti del nostro tempo*, Milano, Feltrinelli.
- Garapon, A., Lassègue, J., (2021), *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, traduzione italiana di F. Morini, Bologna, il Mulino.
- Haidt, J., (2024), *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, Milano, Rizzoli.
- Heyndels, S., (2023), Technology and Neutrality, *Philosophy & Technology*, 36, 4, 75, pp. 1-22.
- Hirsch, M., Binder, A., Matthes, J., (2025), A “drop in the ocean”? Emerging adults' experiences and understanding of targeted political advertising on social media, *New Media & Society*, in <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/14614448241306455> (consultato il 30 settembre 2025).
- Hof, S. van der, Challis, L., Wanroij, E. van, Schermer, B.W., (2024), *Child rights impact assessment: impact and legal analysis for the development of the CRIA*, The Hague, Ministry for Internal Affairs and Kingdom Relations, in <https://hdl.handle.net/1887/4209969> (consultato il 30 maggio 2025).
- Hoffman, S., (2020), Ex ante children's rights impact assessment of economic policy, in *The International Journal of Human Rights*, 24, 9, pp. 1333-1352.
- Kahneman, D., Tversky, A., (1973), On the psychology of prediction, *Psychological Review*, 80, pp. 237-251.
- Kahneman, D., Tversky, A., (1982), The simulation heuristic, in Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A., a cura di, *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, pp. 201-210.
- Lalatta Costerbosa, M., (2019), I diritti dei bambini come priorità, *Rivista di filosofia del diritto*, numero speciale, pp. 137-160.
- Livingstone, S., Cantwell, N., Özkul, D., Shekhawat, G., Kidron, B., (2024), *The best interests of the child in the digital environment*, in <https://www.digital-futures-for-children.net/digitalfutures-assets/digitalfutures-documents/Best-Interests-of-the-Child-FINAL.pdf>, 2024 (consultato il 30 maggio 2025).

- Livingstone, S., Stoilova, M., (2021), The 4Cs: Classifying Online Risk to Children, in *CO:RE Short Report Series on Key Topics*, in <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/71817> (consultato il 30 maggio 2025).
- Livingstone, S., (2020), *Can we realise children's rights in a digital world?*, in <https://medium.com/reframing-childhood-past-and-present/can-we-realise-childrens-rights-in-a-digital-world-d4f5f19f298f> (consultato il 30 maggio 2025).
- Livingstone, S., Third, A., (2017), Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda, *New Media & Society*, 19, 5, pp. 657-670.
- Lessig, L., (1999), *Code and other laws of cyberspace*, New York, Basic Books, [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://lessig.org/images/resources/1999-Code.pdf> (consultato il 30 maggio 2025).
- Lud, D., (2020), Impact Assessment, in Idowu, S., Schmidpeter, R., Capaldi, N., Zu, L. Del Baldo, M., Abreu, R., a cura di, *Encyclopedia of Sustainable Management*, Cham, Springer.
- Maestri, E., (2017), Lex informatica e diritto. Pratiche sociali, sovranità e fonti nel cyberspazio, *Ars Interpretandi*, 1, pp. 15-28.
- Mai, J.E., (2016), Big Data Privacy: The Datafication of Personal Information, *The Information Society*, 32, 3, pp. 192-199.
- Mantelero, A., Esposito, M.S., (2021), An evidence-based methodology for human rights impact assessment (HRIA) in the development of AI data-intensive systems, *Computer Law & Security Review*, 41, 105561.
- Martoni, M., (2020), Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni sull'educazione alla cittadinanza digitale, *Federalismi.it*, 1, pp. 119-136.
- Mascheroni, G., (2020), Datafied childhoods: Contextualising datafication in everyday life, *Current Sociology Review*, 68, 6, pp. 798-813.
- Mittica, M.P., (2001), Una cornice giuridica per partecipare: la legge 285/1997, in C. Baraldi, a cura di, *I diritti dei bambini e degli adolescenti. Una ricerca sui progetti legati alla legge 285*, Roma, Donzelli, pp. 27-50.
- OECD, (2024), Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies, in *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 165.
- OECD, (2021), Children in the Digital Environment. Revised Typology of Risks, *OECD Digital Economy Papers*, 302.
- Paolucci, C., Vancini, S., Bex Ii, R.T., Cavanaugh, C., Salama, C., de Araujo, Z., (2024), A review of learning analytics opportunities and challenges for K-12 education, *Heliyon*, 10, 4, e25767, pp. 1-14.
- Pariser, E., (2012), *Il Filtro*, Milano, Il Saggiatore.
- Payne, L., (2019), Child Rights Impact Assessment as a policy improvement tool, *The International Journal of Human Rights*, 23, 3, pp. 408-424.

- Rodotà, S., (1997), *Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Bari-Roma, Laterza.
- Ronfani, P., (1998), L'interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, *Studi Urbinati*, 68, pp. 675-698.
- Ronfani, P., (1997), L'interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 47-93.
- Selwyn, N., (2019), What's the Problem with Learning Analytics?, *The Journal of Learning Analytics*, 6, 3, pp. 11-19.
- Solove, D.J., (2013), Introduction: privacy self-management and the consent dilemma, *Harvard Law Review*, 126, 7, pp.1880-1903.
- Sunstein, C.R., (2019), Sludge Audits, *Harvard Public Law Working Paper*, 19-21, pp. 1-31.
- Sunstein, C.R., (2022), *Sludge. What Stops Us from Getting Things Done and What to Do about It*, Cambridge, The MIT Press.
- Thaler, R.H., Sunstein, C.R., (2009), *La spinta gentile*, traduzione italiana di A. Oliveri, Milano, Feltrinelli.
- Twenge, J.M., (2018), *Iperconnessi*, Torino, Einaudi.
- UNICEF, (2024), Developing Global Guidance for Child Rights Impact Assessment in Relation to the Digital Environment. Summary of Initial Project Findings, aprile 2024, in <https://www.unicef.org/media/156046/file/Child%20Rights%20Impact%20Assessments%20in%20Relation%20to%20the%20Digital%20Environment.pdf> (consultato il 30 maggio 2025).
- UNICEF, (2021), Child Rights Impact Assessment. Template and Guidance for Local Authorities, giugno 2021, in https://www.unicef.org.uk/child-friendly-cities/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/CRIA_June-2022.pdf (consultato il 30 maggio 2025).
- Van Dijck, J., (2014), Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology, *Surveillance and Society*, 12, 2, pp. 197-208.
- Vella, F., (2023), *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, il Mulino.
- Zaccaria, G., (2022), *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, il Mulino.
- Zuboff, S., (2019), *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, traduzione italiana di P. Bassotti, Roma, Luiss University Press.

Corpi digitalmente modificati. Law and Humanities per adolescenti nell'epoca della trasformazione digitale

Digitally Altered Bodies: Law and Humanities for Adolescents in the Age of Digital Transformation

M. PAOLA MITTICA¹

La capacità è un modo di stare al mondo, il cui valore di senso si attiva o si disattiva a seconda di come ci se ne impossessa e di come ci si confronta con essa.

(Dufourmantelle 2025, p. 47)

Sommario

L'acronimo ADM – *Adolescenti Digitalmente Modificati* – è stato coniato nell'ambito della psicologia psicosomatica per descrivere i cambiamenti profondi che la digitalizzazione sta producendo nei nativi digitali. Il concetto individua una trasformazione psicosociale e neurologica indotta dall'ambiente digitale, che coinvolge i processi affettivi, cognitivi, linguistici, emotivi, relazionali e corporei.

Il rischio per i nuovi adolescenti è di non riuscire a maturare la necessaria competenza somatica per affrontare un rapporto pieno con l'Altro, da cui procede lo sviluppo della soggettività e la capacità di essere presenti a se stessi e agli altri nella relazione.

Nella prospettiva di contribuire all'integrazione delle componenti della sensibilità, nella fase delicata dello sviluppo adolescenziale, si inserisce la proposta educativa di Law and Humanities, osservando il diritto come linguaggio dell'alterità e spazio in cui si negoziano misura, responsabilità e rispetto.

Parole chiave: adolescenti; digitalizzazione; competenza somatica; law and humanities

Abstract

The acronym ADM – *Adolescenti Digitalmente Modificati* [*Digitally Modified Adolescents*] – was coined within the field of Italian psychosomatic psychol-

¹ Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino. maria.mittica@uniurb.it

ogy to describe the profound changes that digitalisation is producing in digital natives. The concept identifies a psychosocial and neurological transformation induced by the digital environment, which involves affective, cognitive, linguistic, emotional, relational, and bodily processes.

For today's adolescents, the risk is failing to develop the somatic competence to engage in a fulfilling relationship with the Other, necessary to develop subjectivity and capacity to be present to oneself and the Other.

Aiming to contribute to the integration of the components of sensibility during the delicate phase of adolescent development, the paper proposes an educational approach to Law and Humanities, framing law as the language of otherness and as a space where measure, responsibility, and respect are negotiated.

Keywords: Adolescents; Digitalisation; Somatic Competence; Law and Humanities

1. Metamorfosi

ADM è uno dei molti acronimi che definiscono i nativi digitali². Sta per “adolescenti digitalmente modificati” (Scognamiglio, Russo 2018), un'espressione retorica che forse non ha ancora guadagnato il rango di vera e propria categoria nelle discipline psicologiche, ma efficace nel rappresentare la mutazione psicosociale e neurale, indotta dalla trasformazione digitale, che sta interessando nello specifico le generazioni Zeta e Alpha, vale a dire i nati rispettivamente dopo il 1997 e il 2010.

A differenza dei Millenials – la generazione precedente che, pur avendo abbracciato largamente le dimensioni esperienziali offerte da internet, conserva ancora la memoria dell'analogico e dell'*offline* – i giovanissimi Zeta e Alpha non hanno quasi più alcuno scarto rispetto al mondo digitalizzato, costantemente connesso e progressivamente dominato dall'intelligenza artificiale (Sgorlon 2024). Per loro, il digitale non è una tecnologia, ma un ecosistema naturale in cui esistono e si muovono con estrema facilità³.

L'immersione in questo ambiente sta plasmando il loro modo di pensare, comunicare e interagire con ciò che li circonda, provocando una vera e propria metamorfosi della loro mente-corpo.

Essendo un organo plastico e sociale (Lingiardi 2024, p. 223), il cervello si configura, infatti, a seconda del contesto e delle relazioni, producendo

2 Sia chiaro sin da queste prime battute che per definire le adolescenti e gli adolescenti, e le varie espressioni a loro collegate (come in questo caso “nativi digitali”), l'impiego del genere maschile è soltanto formale e finalizzato a non rendere il testo ridondante.

3 Per la descrizione e l'analisi critica di questo ecosistema si rinvia al saggio introduttivo in questo dossier di Maestri e Manfré.

processi mentali che variamente stimolano o impediscono possibili attività, qualità e competenze al livello del soggetto e della sua capacità di individuarsi. “Siamo corpo-cervello-mente in relazione” sintetizzano efficacemente Gallese e Morelli (2024, p. 17).

Il problema, nel caso degli adolescenti I-Gen, come li definisce Twenge (2018), è che crescere in un contesto che è anche infosfera influenza lo sviluppo della mente-corpo, rafforzando, come vedremo, una serie di abilità utili all’interazione con il medium macchinico, a scapito di qualità fondamentali per “centrarsi” nella propria soggettività e accedere a una dimensione relazionale in modo rispettoso e fecondo. Un quadro, questo, reso ancora più problematico dalla frattura simbolica dovuta alla grande velocità con cui evolve la tecnologia, che in questa fase storica accresce un divario tra adulti e adolescenti particolarmente “traumatico” (Manfré 2018), di cui, peraltro, non si ha ancora piena consapevolezza (Kidron, Rudkin 2023).

Prima di tutto, dunque, è necessario comprendere. Linguaggi, aspettative, abitudini, attitudini. Tutto è segnato da una radicale separazione di senso tra referenti adulti e giovani – tra genitori e figli, insegnanti e alunni, legislatori e “minori” – che ostacola la possibilità di far convergere due universi che sembrano non potersi più comprendere, con la conseguenza di non riuscire a trovare le risposte che il mondo adulto *deve* a queste persone e al futuro.

Su questi temi, nei vari campi che coinvolgono il lavoro sugli e con gli adolescenti, le proposte sia in ambito formativo che educativo sono numerose. Limitatamente alle letture condotte, la sensazione che ne abbiamo tratto è che la preoccupazione e a tratti un malcelato pregiudizio prevalgano sulla fiducia nelle capacità reali degli ADM, svalutando e forse inibendo ulteriori potenzialità della trasformazione che è già in atto, soltanto perché ancora non riusciamo a immaginare dove possa condurre. Il rischio è di non offrire loro un sostegno concreto e più che mai necessario in questo processo di crescita dai risvolti inediti, ostacolando per di più la costruzione di un ponte intergenerazionale, indispensabile per traghettarci nel futuro in una prospettiva di condivisione (Benasayag, Cohen 2024)⁴.

Nell’economia del presente contributo, ragioneremo di corpi e di competenza somatica come vie di accesso all’esperienza relazionale dell’adolescente e al legame sociale. L’idea è di elaborare possibili strategie di intervento in ambito formativo impiegando il diritto attraverso le nozioni protogiuridiche del pudore e della giustizia, per fare emergere come la sensibilità giuridica possa offrire un’apertura importante, e Law and Humanities una meto-

4 La scarsa attenzione a un ascolto effettivo del punto di vista degli adolescenti e della loro partecipazione in prima persona alle politiche che li riguardano è più volte sottolineato da Favretto, Ferrara e Colangelo in questo dossier (cui si rinvia), con specifico riguardo ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, e in parte anche da Martoni nel contributo dedicato – sempre in questo dossier – al CRIA (*Child Rights Impact Assessment*).

dologia utile per incidere sugli adolescenti, scartando da scientismi sterili o da visioni improvvide di certa parte della didattica.

2. A partire dal corpo

Cosa accade al corpo di un adolescente esposto sin dalla nascita al digitale e alla connessione online?

Gli psicologi in linea con le neuroscienze affettive ci dicono che la digitalizzazione intacca e precarizza i processi primari – attaccamento affettivo, funzionamento cognitivo, rapporto con il linguaggio, gestione delle emozioni e delle relazioni, competenza somatica – limitando lo sviluppo della soggettività. Ciò a fronte di una reattività corporea che, con l'esposizione continua al codice digitale, si fa sempre più ingombrante, poiché altera le capacità e le azioni degli adolescenti, influenzando la loro esperienza di crescita, fino a provocare anche gravi forme di disagio (Scognamiglio, Russo 2018).

Già McLuhan (2008) scriveva che gli effetti della tecnologia non si verificano soltanto al livello delle opinioni o dei concetti, ma alterano costantemente e senza incontrare resistenza le reazioni sensoriali e le forme di percezione. Oggi, a fronte della consapevolezza che la mente-corpo è “una” (Damasio 2022), sappiamo che è il corpo a segnare la continuità spaziale e temporale tra soggettività e ambiente. L'esperienza che nasce dall'interazione con l'ambiente (fisico e sociale) sollecita la mente-corpo avviando il processo di costruzione del dialogo tra i due emisferi del cervello: quello destro più intuitivo, emotivo, visivo, tattile; e quello sinistro, più linguistico e analitico. Ed è proprio in questo continuo dialogo implicito, mediato dall'emisfero destro, la matrice originaria preverbale da cui prende vita il nucleo del nostro sé. Nelle prime fasi della crescita, l'esperienza è sensoriale; poi, quando cominciamo a parlare e a capire il mondo intorno a noi, si attiva l'emisfero sinistro. Una volta adulti, i due emisferi lavorano insieme per creare un'esperienza unitaria e fluida (Lingiardi 2024, pp. 16-18).

Il punto è che nel corso della crescita, sotto l'influsso di stimoli esterni, il cervello si modifica tanto da irrobustire le capacità mentali a servizio delle attività che si fissano in routine, mentre quelle non impiegate vengono di molto indebolite, se non del tutto sopite (Scognamiglio, Russo 2018, p. 63). Più nello specifico, il cervello dell'adolescente è caratterizzato dal *pruning*, un processo di “soltimento sinaptico”, “una specie di potatura” per cui alcune aree cerebrali si rinforzano e altre meno utilizzate vengono eliminate o ridimensionate, incidendo direttamente sulla struttura definitiva del cervello adulto (Lingiardi 2024, p. 226). Si comprende bene, dunque, quanto possa diventare problematico l'impatto della digitalizzazione su un'architettura

tura cerebrale così in movimento, anche in vista delle future capacità degli adolescenti una volta divenuti adulti.

2.1 *Surplus corporeo*

Quando nell'adolescente, per effetto di un'eccessiva reattività del corpo, prende il sopravvento la dimensione somatica, si parla di "surplus corporeo".

Diversamente da quello delle generazioni passate, "governato" da una soggettività che si sviluppava, nel bene e nel male, sotto la guida di robuste agenzie di socializzazione, il corpo del nuovo adolescente non risulta sufficientemente organizzato da una funzione regolativa interna. Si tratta di una condizione di vuoto simbolico che con il passaggio dall'analogico al digitale va sempre più aggravandosi, esponendo un adolescente senza sufficienti difese⁵ al rischio di disperdere la propria soggettività tra modelli di comportamento stereotipati, cristallizzati nella logica computazionale (Han 2015), e macchinici, funzionali all'efficienza della macchina (Benasayag, Cany 2022).

È una corporeità "anarchica" che può modificare l'organizzazione della mente. In balia di un corpo che non governa dall'interno, l'adolescente inconsapevolmente "agito", sviluppa la reattività, l'immediatezza e la velocità richieste dalla macchina, esponendosi a un progressivo indebolimento di altre risorse.

Esemplifica questa dinamica l'uso di videogiochi. Nell'interazione con i videogame, la comunicazione con la macchina, che attinge direttamente al sistema sensoriale, può prevaricare gli altri processi di natura cognitiva e relazionale. Si tratta di un condizionamento che dipende tanto dall'arricchimento dell'esperienza sensoriale degli utenti (si pensi al frequente ricorso alla realtà aumentata), quanto dalla capacità di risposta del giocatore, sfidato a confrontarsi con immagini in sequenza rapidissima e in modo sempre più performativo.

D'altronde, la competizione avviene con l'applicazione stessa. Non c'è un vero e proprio antagonista: è la macchina che allena il giocatore al gioco, e ciò condiziona la configurazione della mente, inibendo il pensiero. "Il coinvolgimento cresce con l'apprendimento ripetitivo di automatismi di risposta che producono un'iperattivazione corporea a scapito della stimolazione co-

5 Il riferimento è alle competenze digitali, che, in particolare, per gli adolescenti italiani, rappresentano un fattore di preoccupazione. Nella mappa europea sulle competenze digitali dei 16-19enni, infatti, l'Italia si posiziona quart'ultima: quasi il 42% degli intervistati ha competenze scarse o nessuna competenza, contro una media europea del 31% (Save the Children 2023). Su ciò che deve intendersi per "competenze digitali" si rinvia all'articolata definizione che ne dà Pascuzzi in questo dossier.

gnitiva e metacognitiva. Non si può pensare, o meglio, non si deve pensare, in quanto il pensiero rallenta l'azione" (Scognamiglio, Russo 2018, p. 50)⁶.

Un ulteriore esempio può essere colto nel modo di leggere di molti adolescenti. La massiccia esposizione ai testi digitali e alle infinite informazioni che sono abituati a scorrere rapidamente rende i loro movimenti oculari velocissimi. Mentre il testo viene "scrollato" da dita altrettanto abili, gli occhi dei nativi digitali fotografano e catturano i dati che li interessano in modo rapido e intuitivo. Di conseguenza l'attività della lettura si riduce al reperimento di informazioni, e, poiché a prevalere è l'impiego di quelli digitali, gli ADM si abituano ad approcciare nello stesso modo anche i testi su supporto cartaceo. Così disposta, questa funzionalità stimola lo sviluppo dell'area del cervello deputata al *problem solving*, ma non sollecita anche altre zone, in genere attivate dalla lettura analogica, preposte alla memoria, all'elaborazione degli stimoli visivi, nonché al linguaggio e alle sue qualità sensoriali e metaforiche, facendo venire meno la capacità di mantenere la concentrazione, creare connessioni e inferenze, di immaginare.

Stesso discorso vale per il *multitasking*, una nuova abilità in capo ai nativi digitali che, pur presentando indubbi aspetti positivi, andrebbe valutata tenendo conto che gli stati di iperattivazione corporea, che rendono possibile lo svolgimento di più attività in contemporanea, indeboliscono anche la verticalizzazione del pensiero.

Si tratta giusto di pochi esempi. L'importante qui è osservare che, a fronte delle numerose e diverse prestazioni pretese dai loro corpi, gli adolescenti si ritrovano a rispondere agli stimoli del codice digitale in modo sempre più efficiente, riducendo lo sviluppo delle capacità cognitive necessarie per penetrare dimensioni complesse.

D'altronde, le abilità allenate dalla macchina sono di tipo "riflesso", ma non "riflessivo". La velocissima acquisizione delle informazioni è senza attenzione, né concentrazione: superficiale e frammentata, priva dell'elaborazione dei contenuti, per cui la densità del pensiero non può che uscirne ridotta, e con essa la comprensione anche del proprio sentire.

Detto in sintesi, sopraffatto dal proprio corpo, l'ADM rischia di non ragionare e di non sentire, o meglio *di non riconoscere ciò che sente*. E i sintomi ci sono tutti: fatica nella gestione delle emozioni e nell'elaborazione di narrazioni, poca autobiografia, impiego modesto di memoria, di fantasia.

6 Certamente, quanto più si fa massivo l'uso dei videogame, tanto più l'adolescente si espone al rischio di contrarre il disturbo del comportamento noto come *Internet Gaming Disorder*, ovvero una forma di dipendenza dovuta alla gratificazione fornita dal gioco, cui spesso si accompagna il ritiro sociale. Detto ciò, in nessun modo, l'uso ordinario dei video giochi provoca *addiction*. Né va demonizzato. Tutt'altro. Sono tanti e vari gli aspetti positivi di questa pratica, tanto che in ambito psicologico i videogame si prestano anche all'impiego per fini terapeutici (Lancini 2019).

2.2 Competenza somatica

L'imporsi di un corpo reso avido di codice rende bulimici: “È come mangiare da una scodella sempre piena: non si smetterebbe mai!” (Bormetti 2019, pp. 80-81).

Eppure, paradossalmente, è proprio questo stesso corpo esposto al digitale a erigersi a maggiore ostacolo di fronte alla realizzazione dell'uomo macchina. È “nella corporeità che resiste”, insegna Baudrillard (2015, p. 129), che il soggetto può trovare il proprio centro rimettendo sulla scena la soggettività estromessa dalla digitalizzazione “esattamente in ciò che del corpo le sfugge”.

La lezione del sociologo francese è preziosa. L'incorporeità, che Twenge (2018) adduce come caratteristica ricorrente nei nativi I-Gen, potrebbe essere dovuta a una sorta di “incompetenza somatica”. Più l'adolescente si sposta verso il codice digitale, più rischia di diventare “macchinico” e incapace di attingere al complesso delle proprie risorse. L'interazione tra cervello-mente-corpo e mondo potrebbe sbilanciarsi e impedire la vicinanza e il confronto con l'Altro da sé, indispensabile, per individuarsi e relazionarsi.

Questa, in estrema sintesi, l'ipotesi da cui vogliamo muovere per riflettere su come contattare e accompagnare questi adolescenti nel recupero della loro corporeità in vista di uno sviluppo equilibrato.

Ci avventuriamo, pertanto, e non senza timidezza, nel vasto campo di ricerca interdisciplinare noto come *Embodied Cognitive Science*, che coinvolge quanti si interessano di “cognizione incarnata”, in generale psicologi, neuroscienziati, studiosi delle scienze umane.

La tesi di fondo che accomuna questi ricercatori è che il nostro modo di pensare, comprendere e interagire con il mondo è strettamente legato all'esperienza corporea: il cervello non opera in modo isolato, ma in completa integrazione con il corpo e l'ambiente esterno; per ciò stesso l'esperienza corporea è in uno con il processo cognitivo.

Si tratta, peraltro, di un orientamento, che integra e rafforza un indirizzo che vanta illustri antecedenti nella storia del pensiero, accreditatosi in questi ultimi anni come “filosofia del corpo” (Marzano 2010, Galimberti 2013), in aperta critica del paradigma razionalistico che ancora informa la cultura occidentale (Benasayag, Schmit 2013). Su questa linea teorica, senso, sentire e sentimento non possono essere scissi. Il pensiero va osservato come forma del sentire, che guida la ricerca di un senso anch'esso sensibile (Mittica 2022). *Non abbiamo un corpo, ma siamo corpo: “il senso del corpo”* afferma Nancy (2004).

La nozione di “competenza somatica”, che a pieno titolo si colloca in questo quadro, si sviluppa nel campo della psicosomatica, dove, su base teorica e sperimentale, si sta mettendo a punto il modello terapeutico della *Somatic*

Competence. L'obiettivo è trattare le varie forme di deficit che affliggono i nuovi adolescenti esposti alla digitalizzazione, definiti appunto ADM.

Sebbene il tipo di approccio desti ancora resistenza tra gli addetti ai lavori, il modello sta ricevendo numerosi riscontri positivi nell'esperienza. È quanto dimostrano Scognamiglio e Russo (2018, p. 206), esponendo i vari casi affrontati nella pratica.

Per questi due psicologi, punto di partenza ineludibile perché una relazione di cura sia efficace è che il *caregiver* abbia competenza somatica e sappia trovare con l'adolescente un contatto "sensibile" ancor prima che dialogico. La competenza somatica dell'ADM deve essere sollecitata da chi è in grado di mettere in gioco la propria. Vale a dire che il *caregiver* deve lasciare che siano le sensazioni e le emozioni a trovare una strada verso l'adolescente, mettendolo nella condizione di poter contattare innanzi tutto la sua di corporeità, sconosciuta a lui stesso. Per questi studiosi, quindi, è fondamentale disporsi verso un'interazione primaria, dove non sono le parole, ma i sensi, gli sguardi, il respiro, i movimenti del corpo a costituire i feedback relazionali. L'attenzione deve rivolgersi all'ambito preverbale. Bisogna cercare di comprendere come sta l'altro attraverso l'uso del corpo, senza tradurre subito lo scambio in convinzioni razionali. Per aprirsi all'ascolto e muoversi verso l'adolescente che non sa di sé, il *caregiver* deve partire, in definitiva, dall'identificazione delle proprie emozioni e sensazioni. Si entra in relazione quando si avvia un ascolto *reciproco e di se stessi*, in un processo continuo di andata e ritorno dall'uno all'altro, in cui i "come ti senti" e poi i "come mi sento", sono i feedback che permettono all'interazione di non astrarsi dai vissuti corporei. Perché il dialogo diventi esperienza, insistono Scognamiglio e Russo (2018), è necessario mantenere la "focalizzazione somatica". Soltanto su questa base si può procedere con ulteriori pratiche di approssimazione per riuscire a far emergere le emozioni, le sensazioni e i sentimenti che conducono alle cause profonde del disagio.

Dal nostro punto di vista, sebbene sia evidentemente rivolta al trattamento di patologie, la *Somatic Competence* suggerisce una metodologia e strumenti di intervento potenzialmente utili anche al di là del contesto di cura riservato a psicologi e psicoterapeuti. D'altra parte, non sembra affatto un azzardo, soprattutto in considerazione dello spettro teorico in cui la stessa si iscrive, e del focus sull'evoluzione dei nativi digitali⁷.

7 A questo proposito è di grande interesse una recente ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità volta a individuare i fattori di rischio relativi alle dipendenze comportamentali degli adolescenti esposti alla digitalizzazione. L'analisi dei dati si basa sul confronto tra gruppi "a rischio" e "non a rischio". E quindi, insieme ai dati che rilevano e misurano l'effettiva esposizione al rischio di *addiction* di una parte degli intervistati, la ricerca misura anche le condizioni di coloro che non rischiano forme di dipendenza, e che risultano essere la maggioranza, dimostrando, sebbene limitatamente agli elementi considerati, che anche gli adolescenti non esposti al rischio di patologie, maturano comunque forme di malessere (Mortali et al. 2023).

In tal senso, impiegheremo la nozione di competenza somatica in modo più esteso: da una parte, osservando la mutazione delle generazioni Zeta e Alpha come un fatto che incide in varia misura sulla configurazione delle loro competenze, anche quando non sfocia in forme di disagio grave; dall'altra parte, riconoscendo al "pensare" radici profonde nella corporeità, osservandolo, con Han (2025, p. 68), come *innervato da sensazioni, emozioni, affetti*, ed esito di processi mentali in cui si integrano tutte le risorse cognitive dell'essere umano.

3. Senza l'Altro

Così rielaborata, la nozione di competenza somatica ci consente di considerare anche la scarsa familiarità degli ADM con il dolore.

Il dolore è un sentimento cruciale, esistenziale, qualunque sia la forma o l'intensità con cui si manifesta. È indispensabile per accedere all'esperienza e al conoscere, afferma Natoli (2008). L'adolescente che non riesce a riconoscerlo – in se stesso come negli altri esseri viventi – rischia di non sviluppare profondità di pensiero.

Si può provare dolore soltanto se si ha la capacità di emozionarsi. Ogni e-mozione comporta uno spostamento dalla propria *comfort zone*. Qualunque sia la natura dell'emozione o la modalità dello "stare al riparo", l'e-mozione sorge dal farsi avanti di un Altro che espone a qualcosa di sconosciuto, scomodo, teso verso un altrove. È una sorpresa dolorosa perché rende tangibile il limite che l'Altro rimanda: l'enigma che non si scioglie, il mistero destinato a non svelarsi. La prima manifestazione dell'Altro non è nel "Tu" o nel "mondo", ma nel dolore che l'esporsi in questa apertura ha provocato. Se non si giungesse a questa soglia, il pensare e la conoscenza resterebbero preclusi. La *comprensione* non può prescindere da una forma di *pathos* (Masullo 2003), non può esistere "senza un *esser smossi*" (Han 2025, p. 68).

Ma c'è di più. Quando l'Altro è un altro essere umano, contattare il dolore è ciò che consente di disporsi alla *compassione* (Prete 2013), dove il *cum* del *com-patire* rivela come la *com-prensione* emerga dall'intima connessione tra la corporeità del *pathos* e il *noi* del legame tra "altri".

Nella società "palliativa" che occulta il dolore (Han 2021), assuefatti dalla cultura della felicità fittizia, gli adolescenti che *non sanno di soffrire*, rischiano di non sviluppare la capacità di comprendere e di *legarsi nel profondo*. Il dolore li abita, li agita, ma non riconoscendolo, né sapendolo attraversare, lo subiscono scambiandolo con altro. Piuttosto che farne una risorsa, tentano

Sulla crescita del disagio tra gli adolescenti al livello internazionale vedi anche i rapporti dei Centers for Disease Control and Prevention (2024) e del WHO Regional Office for Europe (2025).

di restarne indifferenti, lasciandosi stregare da maghi e fattucchiere del mercato (per lo più digitale) dell'evasione, mentre maturano frustrazioni che possono condurli anche a comportamenti violenti o autolesivi.

L'incompetenza somatica dell'ADM coincide, in altre parole, con la deprivazione del sentimento doloroso dell'Altro.

Senza l'Altro l'esposizione al mondo non può concretizzarsi in un processo esperienziale. Se l'adolescente non incontra l'Altro da sé, non può individuarsi nella propria soggettività, né attivare il confronto che gli consente di osservare il limite suo e dell'Altro, coglierne la misura, sperimentare una relazione.

Immerso nell'infosfera, da "persona", "nodo di legami", parte viva di un essere in comune, l'ADM si avvia a diventare "profilo": destinazione finale del processo di frammentazione e svuotamento del soggetto, dispiegato dal mondo delle tecnologie digitali. Un processo, i cui meccanismi di dominio e deregolamentazione mirano a dislocare ciò che rimane delle forme di alterità, distruggendo la persona dal suo interno (Benasayag, Cany 2022, p. 15 ss.).

Come abbiamo visto, l'espulsione dell'Altro (Han 2017) è un rischio tangibile a fronte dei comportamenti adattivi dell'adolescente sollecitati dall'interazione digitale. Preso dal consumo massivo di "non cose" (Han 2022), l'ADM non si accorge che, nel filtrare ogni suo accesso all'esperienza, il medium digitale diviene inavvertitamente il suo unico interlocutore. Non riuscendo a portare lo sguardo al di là della realtà confezionata per lui, rischia di non potersi rapportare ad alcunché o ad alcuno, nemmeno a se stesso. L'intimità potrebbe andare perduta e la connessione costante con "gli altri" fornita della rete risultare un tranrello, inducendolo a un progressivo ritiro dal mondo e dalla propria persona.

3.1 ON-OFF

Se limitata alla mediazione digitalizzata, la relazionalità degli ADM si sviluppa con un'intensità ridotta (Lancini 2019)⁸.

Nonostante ne moltiplichi le occasioni, il medium digitale consente di "stare in contatto" ma non il *con-tatto*. A differenza del *toccare* e del *sentirsi toccati* da qualcosa o qualcuno (Lingiardi 2024, pp. 54 ss., 249), non crea alcuna *vicinanza* (Han 2025, p. 19). Le conversazioni tra adolescenti canalizzate da chat o social network sono asincrone, mediate da emoji e messaggi; non richiedono la messa in campo di sensibilità che interverrebbero

8 È importante precisare che attualmente, e per fortuna, per quanto concerne gli adolescenti italiani, quello mediato digitalmente investe ancora soltanto una parte dei tanti modi di relazionarsi. Si rinvia per un'analisi accurata ai rapporti ISTAT 2025 e Gruppo HBSC-Italia 2023.

necessariamente nella conversazione *face to face*, anzi ne osteggiano anche lo sviluppo, favorendo il ritirarsi dal coinvolgimento con l'Altro.

In questi casi, la relazione sembra rispondere, più che al desiderio di interagire con i propri pari, al bisogno di riempire il vuoto, il silenzio: di rimediare alla noia che l'adolescente, abituato alla reattività macchinica, mal tollera. Nel continuo scambio di messaggi, spesso non viene detto nulla che abbia un senso preciso o un inizio e una fine. È un (non)comunicare del tutto contingente finalizzato essenzialmente a un "esserci olografico": uno spazio in cui l'interazione è del tutto appiattita sui bisogni di un Io inconsapevole e incurante dell'Altro.

Più in generale, la compromissione della relazionalità comporta numerose conseguenze. Ne consideriamo soltanto alcune.

La prima è l'oggettivazione del proprio sé e dell'Altro. Non riuscendo a cogliere, insieme alla propria, l'alterità dell'Altro, l'ADM non elabora la propria soggettività e produce identità per così dire "di risulta", dettate da contenuti variamente veicolati. Si pensi a come gli adolescenti costruiscono il proprio *brand* combinando qualità, nella rappresentazione di sé e degli altri, in base alle quantità di *like* ricevuti o di *follower* (Sgorlon 2024). Le identità di questi giovanissimi si avviano a essere l'esito di metriche, oggetti da esporre, scambiare. Soltanto merci confezionate in pacchetti predefiniti e consacrate alla *cultura dell'Uguale* (Han 2017).

Una seconda conseguenza è l'aumento del disimpegno nel coinvolgimento. La pratica del *ghosting* è sempre più diffusa (Bormetti 2019, pp. 68-69). Una chat si può chiudere senza doversi anche confrontare, basta un click. La stessa quantità di sforzo è sufficiente per bloccare l'interlocutore non gradito. Se qualcosa "non piace" mentre si sta giocando a un videogame (forse si sta rischiando di perdere e non è sopportabile), basta "tiltare", cioè mandare in tilt il gioco, provocando la fine della partita (Lancini, Zanella 2019, p. 27). Ma attenzione. Il disimpegno non è che l'effetto dell'assenza del coinvolgimento. L'interazione digitale non è necessariamente preludio di una relazione, soprattutto se l'incontro è destinato a restare all'interno del circuito cibernetico.

Nell'esposizione massiva al digitale, le risorse affettive degli ADM si riducono, lasciando spazio a un'interazione che è più vicino a un meccanismo di risposta ON-OFF, funzionale/disfunzionale, tipico del linguaggio macchina, che non a un rapporto sentimentale.

Incapaci di gestire emozioni e sensazioni, gli ADM svicolano. Inconsapevolmente assecondano la paura di non risultare adeguati. Temono l'esposizione di un sé che non controllano, di cui *non sanno bene*. L'espressione gergale *catching feeling* rivela quanto siano trattenuti verso i sentimenti: *prendersi un sentimento* suona come *prendersi un raffreddore*, una iattura.

Il rischio è di affidarsi alle scorciatoie digitali che consentono loro di evitare lo sguardo dei pari. Uno sguardo che il più delle volte è il proprio, poiché nel suo interlocutore l'adolescente impersona la proiezione ideale del suo sé. Il narcisismo è, del resto, una delle conseguenze più evidenti del rapporto Io-Tu istaurato dalla macchina. Il digitale offre una proiezione di possibilità all'infinito, ma tutte a servizio del rispecchiamento di se stessi. L'Altro, come mondo fuori, diventa sempre più evanescente. Il rapporto con l'altro essere umano si accende e si spegne, senza particolari implicazioni.

Quello che si offre in queste dinamiche, come dicevamo, è uello che un tipo di legame sospeso su un vuoto simbolico. Non è sostenuto da valori o regole. Non si iscrive in un contesto di senso. E in nessun caso è autonomia. Gli attori dell'interazione digitale *agiscono per funzionare* (Benasayag 2019). La dimensione della responsabilità del proprio agire non ha alcuna incidenza in riferimento all'Altro (che sia l'essere umano o il vivente in generale), semplicemente perché dell'Altro non si ha percezione né cognizione. L'adolescente potrebbe finire con l'interpretare la responsabilità soltanto come "dovere di assecondare la propria volontà". La libertà e la giustizia potrebbero annullarsi nell'autoreferenzialità, nell'imperativo "ho il diritto di".

4. il posto del diritto

In estrema sintesi, l'espulsione dell'Altro dall'infosfera impedisce all'adolescente impreparato di cogliere l'esistenza del limite: un limite che si incarna nell'altro essere umano, nel mondo fisico che lo circonda, e di riflesso inevitabilmente nel suo stesso corpo.

Nella prospettiva di contribuire all'integrazione delle componenti della sensibilità nella fase delicata dello sviluppo adolescenziale, introdurre al diritto, nei suoi contenuti più originari, potrebbe intervenire su questa lacuna, portando all'attenzione di questi giovani in crescita l'esperienza del limite nella relazione con l'Altro, e l'ineludibile e incessante ricerca della sua misura, in cui consistono il rispetto e la responsabilità.

Soffermandoci su questa idea, non ragioneremo del diritto e della sua giustizia sul profilo della legislazione o della regolamentazione anche informale circa l'uso del digitale. La proposta è, come anticipato, di far emergere dalla semantica delle nozioni di diritto e giustizia, alcuni concetti in grado di introdurre, per quanto possibile, al rapporto con il vivente e alla relazionalità complessa che sono a fondamento del legame sociale.

In tal senso la scelta è ricaduta sui sentimenti protogiuridici del pudore e della giustizia come cura, entrambi espressione della simbolica dell'alterità e dell'accesso "sensibile" alla ricerca della misura nel rispetto di sé e della "relazione riguardosa", che sia con l'altro essere umano o con il mondo.

4.1 Pudore

Il pudore è per Vico ciò che distingue l'essere umano dalle altre specie animali, rendendolo creatura cosciente, pensante. La particolare coloritura giuridica che lo connota emerge dall'idea che il pudore sia quella qualità che consente all'uomo di scoprire di possedere *la libertà di frenare se stesso* (Capograssi 1959, p. 400). Il pudore si manifesterebbe come *sentimento dei confini*: sentimento portante della relazione giuridica originaria e per questo alla base del legame sociale (Limone 2019; Savona 2005, pp. 47-48).

La giuridicità della nozione di pudore affiora dal ricordo platonico del mito di Prometeo ed Epimeteo, attraverso il termine *aidos* in associazione a *dikē*. Come ha ben ricostruito D'Agostino (1979, p. 36): "*aidos* non solo è un'auto-limitazione dell'io, ma una pretesa che l'altro si limiti nei confronti dell'io".

Del tutto diverso dalla reazione al giudizio negativo (anche auto-inflitto) che caratterizza la vergogna, il pudore è una forma di riserbo, di ritegno, che si realizza nella resistenza che un essere umano oppone all'altro essere umano tenendolo appunto nella distanza: è la difesa dall'oggettivizzazione che l'altro potrebbe imporre, anche inconsapevolmente (Tagliapietra 2006, p. 150 ss.).

Il pudore è, dunque, una forma di sottrazione nel "rapportarsi a", affinché un'apertura, la tensione, verso l'altro possa essere mantenuta, senza che ciò comporti la negazione della relazione. Il fatto che implichi il misurarsi e il rispetto reciproco, ne fa una risorsa per il legame sociale e il vivere in comune (Cotta 1978, pp. 125-127; Guardini 1980; Orazi 2020).

Il pudore serve al *riguardo* (Han 2015, p. 11). Si tratta di evitare che la vicinanza diventi invadenza, per consentire anche all'altro di essere per se stesso. La relazione è dunque "riguardosa", animata dal senso del limite, e per questo giuridica. Ma è anche una dimensione affettiva che attinge il diritto dalla corporeità, e ci consente di dire che *la norma è misura nata dal sentimento*.

Gli adolescenti vivono tendenzialmente di imbarazzi, che spesso, mentre si ritraggono dalle relazioni, scambiano per pudore, confondendolo con la vergogna di sentirsi inadeguati. Ragionare e misurarsi col pudore potrebbe servire loro per accostare la corporeità che non padroneggiano, risvegliare o potenziare le risorse cognitive e affettive inibite, imparare a riconoscere l'intimità del proprio privato per sperimentare l'Altro nella distanza come nella vicinanza. In altre parole, per apprendere la complessità del *noi*, del vivere in comune.

4.2 Giustizia

Vale lo stesso per la giustizia. Nel mito di Prometeo ed Epimeteo, *aidos* è condizione di *dikē*. Come abbiamo appena visto, al sentimento dei confini

Platone associa quello rivolto alla giustizia. La distanza aperta dall'alterità è terzietà: è spazio in cui il sentimento del limite si concretizza nella ricerca della misura. La giustizia accade in questa dimensione terza, quando ognuno si assume l'impegno del limite e il riconoscimento della misura trovata è reciproco.

Prima di essere procedura per dirimere le liti, la giustizia è dunque sentimento di cura del legame sociale: originaria attenzione che si principia come cura dell'Altro e responsabilità per l'Altro, davanti all'Altro.

Nello spazio della convivenza, la giustizia si realizza quando si permette all'altro essere umano, al quale si è legati, il libero sviluppo di se stesso. Ma non è sufficiente il rispetto, il mantenersi nella distanza. Perché ciò accada è necessario prendersi carico dell'esistenza dell'altro, e come esseri umani avere cura, non soltanto reciprocamente l'uno dell'altro, ma di tutto il vivente.

A questa giustizia servono attenzione, compassione. Ma più di ogni cosa serve la dolcezza.

Mentre ci richiama alla nostra responsabilità di esseri umani nei confronti del mondo che ci circonda, degli esseri che lo compongono e persino dei pensieri che vi investiamo, la dolcezza, che ci rende familiari "con l'animale, il minerale, il vegetale, lo stellare", è intelligenza che attraversa il corpo: "occasione di una festa sensibile. Il tatto e il tattile, il toccare, il gusto, i profumi, i suoni ne aprono l'accesso. [...] Se la dolcezza fosse un gesto, sarebbe carezza [...] nel non impadronirsi di niente, nel sollecitare ciò che sfugge continuamente dalla sua forma verso un avvenire, nel sollecitare ciò che si sottrae come se non fosse ancora. Essa cerca, fruga. Non è un'intenzionalità di svelamento, ma di ricerca: cammino nell'invisibile" (Dufourmantelle 2022, pp. 26, 35, 75).

Anche la giustizia si appella, dunque, a risorse di una sensibilità del corpo che l'adolescente non sperimenta, almeno non consapevolmente. Per certo non siamo davanti a persone anaffettive, ma resta il problema, come anche per il pudore, di trovare il modo per attivare in questi giovanissimi anche le potenzialità cognitive della sensibilità.

4.3 Qualità della debolezza

Per stimolare le sensibilità appartate nel corpo dell'ADM, piuttosto che i *talenti che servono per funzionare*, possono risultare più interessanti alcune, per così dire, "disposizioni d'animo" che rendono gli adolescenti di ultima generazione particolarmente esposti e fragili, ma proprio per questo anche più inclini a un'apertura.

Ci riferiamo all'incertezza, al senso di precarietà, agli stati d'ansia e alla ricerca di conforto che accrescono in modo significativo il loro desiderio di comunicare e la capacità di avvicinare gli altri, e di inclusione.

Sono qualità deboli, che si manifestano nella fluidità e nella frammentarietà del contesto in cui gli ADM vanno svolgendo la loro esistenza, ma potrebbero rivelarsi delle vere e proprie risorse. Proprio perché inadatto alla struttura, un pensiero “indebolito” rende gli adolescenti più plastici, aperti, disposti a “ciò che non si sa”. L'incertezza, il senso di precarietà, la tensione affettiva sono qualità che più facilmente lasciano emergere l'Altro e la possibilità del *noi*. Sono forme patiche, legate a filo doppio con la sensibilità. In tal senso, presentano un grande potenziale cognitivo che potrebbe sfociare in modi di pensare e agire importanti per la costruzione di alternative volte al futuro.

La sfida si pone dunque a più livelli. Innanzi tutto, bisogna valorizzare le qualità degli ADM, evitando, per inciso, l'errore ricorrente di molti adulti di confrontarle pregiudizialmente con le proprie alla loro stessa età, non considerando la profonda diversità dei vissuti da cui emergono; secondariamente, è necessario mettersi in ascolto di queste generazioni con rispetto; su questi presupposti, infine, è importante provare a elaborare strategie di intervento, per tentare di restituire ai nativi digitali l'accesso allo sviluppo di tutte le loro risorse, in modo che siano attrezzati al meglio per affrontare il loro difficile compito evolutivo.

5. Lavorare con Law and Humanities

Come anticipato, restando nel perimetro del presente contributo, la nostra proposta è di impiegare la metodologia di Law and Humanities, ritenendo che possa intervenire sulla (in)competenza somatica degli ADM almeno su due profili: consentendo di sperimentare la sensibilità che l'arte suscita in ogni sua forma; e facendo affiorare alla consapevolezza i sentimenti protogiuridici del pudore e della giustizia come cura, per ragionare di legame sociale e vita in comune. Si cercherà pertanto di individuare (ancorché a titolo meramente esemplificativo) alcune pratiche che possano far contattare agli ADM la propria affettività, e attivare e/o integrare una consapevolezza del corpo, colmando, almeno in parte, il “vuoto simbolico” sofferto dagli adolescenti.

Il campo di applicazione che abbiamo individuato è quello della didattica⁹. Ciò di riflesso al fatto che le generazioni Zeta e Alpha incontrano nella scuola una delle agenzie formative più importanti. A questo proposito vale per i docenti quanto detto per gli specialisti che si occupano di disagio.

9 È soltanto uno dei numerosi ambiti di applicazione implicati nello sviluppo e nel benessere digitale degli adolescenti che, come ben argomentano Thomas Casadei e Giovanni Ziccardi in questo dossier, richiede una progettazione che adotti un *approccio complesso e integrato*, in cui far convergere aspetti normativi, tecnologici, educativi e culturali, facendo dialogare competenze diverse e il coinvolgimento dei vari attori istituzionali.

Perché un'interazione volta a valorizzare la competenza somatica abbia successo, è necessario che chi guida il percorso non soltanto sia un "competente somatico", ma si affidi alla sensibilità per arrivare al suo discente, esponendosi al suo proprio coinvolgimento e allo stesso tempo governandolo.

In questo processo di avvicinamento ciò che conta maggiormente è la familiarità. Gli adolescenti devono *potersi trovare*, e questo può avvenire più facilmente se cominciano il proprio percorso su strade che in parte già conoscono. Per questo, come vedremo, anche il ricorso alla tecnologia va contemplato, e non soltanto per le sue enormi potenzialità di intervento su una popolazione che ne fa uso in modo disinvolto. Si tratta di intervenire prendendo in carico il fatto che la vita di queste generazioni si sviluppa in un ambiente che è ibrido, materiale e virtuale allo stesso tempo. Ignorare la necessità dei nativi digitali di fruire dei dispositivi informatici equivarrebbe a negare loro l'accesso al mondo, nella stessa misura in cui ignorandone le difficoltà si nega a un disabile di svolgere la propria esperienza in un universo analogico. Ha ragione Benasayag (2021), per non assecondare la brutale assimilazione alla tecnologia cui andiamo assistendo, non va demonizzato il mutamento antropologico che probabilmente sta interessando la nostra specie, bisogna elaborare piuttosto un modello di vita in cui si integrino la tecnica e il vivente.

5.1 *Incontrare l'opera*

Nell'attraversare le varie forme che si dispiegano nei suoi molti linguaggi, l'arte dispone al senso evocando la sensibilità. La sua *parola* è poetica. Ci *tocca* con immagini, suoni, odori, sapori, colori, emozioni. Ci dispone al pensare sensibile: alla sensibilità che coinvolge l'insieme delle sensazioni e delle emozioni attraverso cui sperimentiamo il mondo. Una storia sarà sempre possibile fin quando questa "parola", in qualunque forma la si vorrà esprimere, continuerà a narrare una vita da condividere tra "altri" (Jedlowski 2000; Han 2025).

Il primo problema da affrontare in questa impresa è "agganciare" l'ADM. Affinché l'adolescente possa attivare una propria elaborazione, serve un coinvolgimento in prima persona. Ma come stimolare l'interesse per un'opera d'arte?

Dimentichiamoci della storia dell'arte, e degli innumerevoli termini tecnici per descrivere un manufatto artistico che popolano i libri di testo delle nostre scuole: l'adolescente va messo in rapporto diretto con l'opera. La chiave è puntare sulla sorpresa.

Conta certamente la scelta dell'opera. Meglio se lontana dalla "cultura per ragazzi" e da contenuti tematici espliciti individuati dagli adulti a fini educativi. L'opera non deve fare la morale, ma avere l'arte. È l'arte che sorprende

e questa può essere colta in un'opera classica, così come in una che incontra il gusto dei più giovani o ne è lontanissima. La sorpresa è tanto più efficace quanto più irrompe nel loro ordinario. Ciò che conta è come l'adolescente vi si accosta. In tal senso, in un contesto come quello della didattica, potrebbe essere sufficiente essere irrituali, uscire dagli schemi e dai programmi preconfezionati, mettendo in campo un contenuto inaspettato con una modalità non prevedibile. Un'azione simile susciterebbe di per sé curiosità.

Ma questo è solo l'espediente per catturare l'interesse. La sorpresa accade quando l'incontro con l'opera provoca uno spostamento e, nel *toccare*, spiazza.

Avremo colto nel segno soprattutto quando l'ADM reagisce con manifestazioni di imbarazzo, reticenza, quando entra in ansia o dissimula il suo disagio con la noia o trincerandosi narcisisticamente su di sé. Significa che l'incontro con l'opera sta già toccando quei sentimenti messi da parte, che l'adolescente non sa o non vuole dire o dirsi, custoditi dalla sua corporeità nella parte che resiste alla tecnologia: il senso di inadeguatezza se non di vergogna; il vuoto; la paura di non essere accettato, della solitudine.

Questo primo contatto dovrebbe avvenire in un contesto rassicurante, anche ludico, nella cornice di un'esperienza condivisa con i docenti e in gruppo con i pari, nella complicità, in modo da ridurre l'esposizione personale davanti agli altri, limitando la preoccupazione, per consentire che le sensazioni provocate dalla sorpresa siano accolte.

È fondamentale, infatti, che la sorpresa provocata dall'esterno si trasformi in stupore per l'inaspettato, che l'opera suggerisce in immagini, emozioni, pensieri: sensazioni che possono aprire uno spiraglio sull'intimità di se stessi e la voglia di starci dentro.

Una volta agganciato, l'ADM va trattenuto.

5.2 *Mettersi in-opera*

Il suggerimento è che l'adolescente si *soffermi* sull'opera d'arte prestando attenzione a ogni dettaglio, lasciandosi trasportare (muovere) da tutto il portato sensibile che la stessa gli evoca. L'opera l'ha *toccato*. Ora è necessario che l'ADM si metta in-opera (Andreotti 2018, Mittica 2016).

Proviamo a immaginare alcune pratiche esemplificative.

Ascoltare un brano musicale dall'inizio alla fine, possibilmente ad occhi chiusi per agevolare l'individuazione dei dettagli, e meglio se bendati. Se si tratta di una canzone, non dissociare le parole dalla musica. Oltre all'esercizio dell'attenzione in una condizione di intimità, è importante allineare il proprio tempo con quello del pezzo, impedendo alla componente "bulimica" del proprio corpo di prendere il sopravvento, interrompendo l'ascolto, per scrollare una delle tante playlist, e ridurre così l'esperienza.

Osservare un'opera visiva e/o materica predeterminando un limite minimo di tempo e cronometrando. L'esperienza è più proficua se l'opera è astratta. Senza un tema o un soggetto riconoscibile è ineludibile soffermarsi sui colori, le sfumature, le forme, le ombre, le pieghe. Qui l'allenamento è dello sguardo, cui segue contestualmente la scoperta della propria capacità di individuare così tanti contenuti in qualcosa che, senza questo trattenersi, ne sarebbe risultato privo. Pensiamo per esempio a un quadro di Rotzco: a uno sguardo superficiale è poco più di una macchia di colore, ma più lo si guarda, più si accende l'immaginazione e si vede.

Leggere un breve testo poetico ad alta voce, soppesando ogni parola, facendolo risuonare attraverso le proprie corde vocali, la gola, la lingua, i denti. Ricostruendo il loro suono tramite il proprio, l'ADM dà corpo alle parole e si fa lui stesso opera. Come per il brano musicale, il tempo qui è quello del componimento poetico, nella sua estensione e nel suo ritmo. Bisogna suonare anche la poesia, senza spiegarla né parafrasarla. Soltanto così è possibile "sentirsi" e sentire il mistero racchiuso nella parola poetica, fatta di enigmi, metafore, ossimori, che muove ulteriori emozioni.

Comporre un'opera impiegando uno dei linguaggi dell'arte, può essere utile per allenare la creatività, e a farlo nell'unico modo costruttivo possibile, cioè prendendo confidenza con la dimensione del limite. La creatività combatte costantemente con la finitezza, trovando la propria via di uscita in una nuova finitezza che prende corpo nella forma dell'opera: apertura e limite della creatività. Per il contenuto della composizione il suggerimento è di soffermarsi sulle sensazioni e le emozioni vissute che riaffiorano dai ricordi in modo da allenare la memoria e, nel riviverle, imparare a riconoscerle. Completata l'opera, l'ADM potrebbe istruire un chatbox di AI fornendo la descrizione dettagliata del lavoro immaginato e valutare lo scarto tra il prodotto della macchina e ciò che egli ha immaginato.

Sperimentare la *Immersive Art Experience* per rafforzare le capacità sine-stetiche. Nonostante questa forma di ibridazione tra la tecnica e il corpo esponga l'adolescente al rischio di assimilazione e perciò vada impiegata con la più grande cautela, risulta strategica perché implica non soltanto l'esperienza immersiva con un esteso coinvolgimento sensoriale, ma anche l'impiego di dispositivi come estensioni del corpo che sono congeniali all'ADM, nonché la compromissione dell'esperienza ludica che per lui è particolarmente attraente. In altre parole, passare per il gioco, impiegando giocattoli familiari e/o ambiti, è un modo agevole per l'adolescente di andare incontro alla propria sensibilità.

Le pratiche sin qui riportate sono soltanto alcune tra le molte possibili e variamente declinabili, ma servono a mostrare come l'ADM, condotto al suo insondato dallo stupore di ciò che sente, potrebbe cominciare a individuare la propria intimità e ad abitarla. L'adolescente che "ascolta", "osserva", "legge con la voce" ha l'occasione per trattenersi con se stesso, scartando

dall'intra-t-tenimento macchinico. "Sentendosi nel corpo" inizia a individuarsi e a riqualificare il proprio tempo: ad aprire le porte a un pensare più pesante (Nancy 2009), a prendere il timone della sua interazione con il digitale in modo critico, a immaginare.

5.3 *Incontrare l'Altro*

Più l'ADM si riappropria di sé, più l'Altro comincia ad affiorare. Si annuncia con uno straniamento, poi, a mano a mano che l'ADM si individua, prende corpo facendosi limite. L'Altro è il se stesso e il mondo fuori che torna a essere percepito, il Tu con il quale l'adolescente si relaziona.

Questo incontro che può farsi legame è il fondamento della vita associativa e della cura del vivente, ma affinché l'adolescente possa assumerne su di sé il peso è necessario che abbia la sufficiente competenza somatica, vale a dire che abbia imparato a muovere la sua comprensione e le sue azioni da un pensiero anche sensibile.

A tal fine, possiamo immaginare ulteriori pratiche.

Esercitare il tatto. Il tatto è "senso umano e reciproco, squisitamente interazionale" (Zanetti 2019, p. 122). Il con-tatto coinvolge una parte della propria intimità, *quella che tocca e da cui si viene toccati nel corpo attraverso la pelle*. "Involucro e confine, luogo del contatto e della separazione", nonché primo apparato sensoriale a svilupparsi nell'uomo (Lingiardi 2024, p. 14), la pelle riassume sul piano simbolico il senso più pieno dell'alterità come vicinanza nella distanza, o come unione nella separazione. Il tatto è gentilezza, dolcezza, carezza: approssima alla relazione con il Tu.

Un esercizio interessante è stringersi la mano. Nella liturgia cattolica è un segno di pace; nel mondo sociale sugella un patto di fiducia – il gesto che segue alla presentazione di uno sconosciuto del quale *si fa conoscenza*, il saluto dell'ospite che viene accolto e che si congeda in amicizia; in quello giuridico, la stretta di mano conclude un accordo negoziale. Il punto qui è che nel darsi la mano i due ADM si espongono reciprocamente alle tante sensazioni che giungono dal con-tatto dell'altro corpo, anche inattese. L'altra mano è fredda, umida, calda, forte, piccola, sfuggente, avvolgente. La pelle rimanda precise e reciproche informazioni di chi si è, al di là delle rappresentazioni o delle proiezioni che il proprio Io ha dell'altro, determinando, nell'intimità affiorata in ognuno, la possibilità o comunque la qualità e l'intensità della relazione con la persona alla quale si è stretta la mano e dalla quale abbiamo scartato grazie a quel tocco.

Ma è carezzevole anche la brezza del vento in un tiepido pomeriggio marino. Si esercita il tatto pure quando si presta attenzione alla piacevolezza o al fastidio che si prova nel contatto con tutto l'Altro vivente (animale, vegetale, minerale...).

Esercitare l'olfatto. "Il sistema olfattivo è collegato all'ippocampo, la parte del cervello che presiede alla memoria e, con l'amigdala e il sistema limbico, è la regione delle esperienze emotive" (Lingiardi 2024, p. 77). L'olfatto precede ogni interazione con l'Altro e ne condiziona lo sviluppo di un possibile legame. Lo svela sul piano simbolico la semantica custodita nel "fiutare". Come altre specie animali, anche noi umani ci "annusiamo" e ci orientiamo all'Altro a seconda che il suo odore ci piaccia o meno. L'olfatto è il senso che più si impone. In questo caso, l'esercizio è provare a frenare la propria reattività, e tenendo la distanza, avvicinarsi all'Altro anche quando l'odore ci respinge, attendendo il tempo che serve perché l'incontro possa divenire esperienza e pensiero consapevole. Evocando il ricordo, inoltre, l'olfatto interviene anche sulla capacità di osservare il tempo in modo prospettico: allena alla memoria e, grazie a questo accesso al tempo passato, provvede alla tensione verso il futuro.

Vale per l'olfatto quanto appena detto per il tatto quando l'Altro è il vivente. Il profumo dell'acacia può essere avvolgente e avvicinare, quanto l'odore del *surströmming* respingere. L'importante è prestare comunque attenzione.

Fare esperienza del silenzio. Il silenzio ha a che fare con l'intimità e l'ascolto. Non si tratta soltanto di tacere o di mettere a tacere, ma di imparare a fare vuoto dentro di sé: tacitare se stessi per ascoltare l'Altro e ascoltarsi nella propria intimità sollecitata da questo ascolto così radicale. Ma sappiamo bene che non è un compito facile, soprattutto per un adolescente. Un esercizio che si può proporre, anche se parte come provocazione, è l'ascolto di 4'33" di Cage nella trascrizione per orchestra. Indispensabile in questo caso il ricorso al video affinché l'effetto sia il più possibile spiazzante. Dopo la prima manciata di secondi e i vani tentativi di far aumentare il volume del dispositivo, negli ADM si avvia lo sgomento per la costrizione al silenzio cui sono esposti. È probabile che la preoccupazione affolli i loro pensieri. Dopo un minuto, però, nel silenzio di parole e musica, comincia ad affiorare il suono del mondo: i rumori dell'impazienza dei corpi, i colpi di tosse, il turbinio del vento, una porta che sbatte, una penna che cade. Ognuno sta già ascoltando l'Altro, anche se non ne ha la consapevolezza. L'esercizio potrebbe concludersi semplicemente facendo notare quanto si è udito.

Condividere l'esperienza. "Il silenzio è presenza, ma per essere presenza deve essere presenza di qualcosa, perché nella sola presenza di se stesso esso è assente. Per questo è condivisione" (Andreotti 2014, p. 44). La pratica più intensa per l'ADM che si è fatto opera è la condivisione del suo sentire con l'altro essere umano, nella reciprocità. Si tocca anche con lo sguardo, e lo si fa silenziosamente, amplificando l'ascolto dell'altro. Nel 2010, al Moma di New York, Marina Abramović mette in opera *The Artist is Present*, forse la più famosa delle sue performance. Durante tre mesi, davanti alla Abramović si avvicinano quasi 1400 persone, alcune per pochi minuti, altre per un giorno intero. È un'opera basata sulla presenza all'altro. Il pubblico vi pren-

de parte singolarmente come co-creatore, avendo come unica indicazione quella di rimanere in silenzio e di non distogliere lo sguardo. La scena prevede due sedie e un tavolino vuoto. L'artista siede composta, in silenzio, con lo sguardo basso, mentre attende che il visitatore prenda posto davanti a lei dall'altra parte del tavolo. Il tavolo separa e unisce. È l'espressione fisica del limite¹⁰. L'azione prende avvio quando l'altro giunge e si siede davanti a lei. È allora che l'artista alza lo sguardo e mette i suoi occhi negli occhi dell'altro. Ed è a questo punto che l'azione diventa esperienza di presenza condivisa, che consente di addentrarsi in territori sconosciuti di sé e dell'altro, toccando i tanti sentimenti sottochiave, arrivando a volte sino al dolore. Quanto più emerge l'emozione, tanto più la presenza all'altro si fa compassione, dando spazio a un affioramento del *noi* e a una narrazione silente che unisce nella distanza. L'esercizio in questo caso consiste nel riadattare questa esperienza al livello di un gruppo di adolescenti. Nello specifico, creando coppie attraverso un sorteggio, in modo che l'altro che si ha davanti, anche se non sconosciuto, sia comunque eletto dal caso. Ogni ADM dovrebbe almeno cimentarsi, per un tempo minimo, in tre esperienze, e successivamente comparare ciò che di diverso ogni incontro ha suscitato in lui, elaborando questo vissuto in un racconto da condividere.

Queste pratiche di incontro con l'Altro sono a servizio della relazione. L'attenzione si fa più densa, il pensiero patico e riflessivo. La memoria si riattiva, consentendo al tempo di sfuggire all'eterno presente della tecnica. È l'inizio di una condivisione che consente di ragionare di legame sociale e vita in comune.

5.4 *L'ultimo tassello*

L'ultimo tassello è far affiorare alla consapevolezza dei giovanissimi ADM i sentimenti protogiuridici del pudore e della giustizia, per ragionare della sensibilità che cementa il legame con l'altro essere umano. La stessa che muove il senso di responsabilità e di una cura che si estendono anche oltre la relazione, nei confronti di tutto il vivente. La speranza è di colmare almeno in piccola parte il vuoto simbolico che li affligge attraverso un ancoraggio al sentire che faccia da riferimento costante nel tempestoso sviluppo che si trovano ad affrontare.

L'adolescente che avrà integrato le proprie competenze cognitive, sviluppando un pensiero anche sensibile, non avrà difficoltà a ritrovare nel proprio pudore il sentimento dei confini, capendone ora la portata. Saprà che il pudore e la giustizia sono la linfa della relazione, ciò che consente di tenere

¹⁰ Nel corso dei tre mesi l'artista decide di fare a meno del tavolo per dare maggiore spazio all'approssimarsi, mantenendo comunque la distanza dall'altro.

la giusta distanza, di trasformare lo sguardo in riguardo, di approssimarsi all'altro con dolcezza e tatto, di prestare cura anche nel silenzio. Grazie allo spazio terzo aperto dall'alterità, che permette il libero sviluppo di ognuno per chi è, l'ADM saprà individuarsi come "singolarità", senza che il legame venga meno. Potrà essere se stesso con l'Altro, facendosi carico del permanere dell'alterità in un divenire aperto al futuro.

A noi spetta soltanto impedire che venga preclusa loro la possibilità di un libero sviluppo, sostenendoli, affinché possano trovare le parole per raccontare il domani.

Bibliografia

- Andreotti A., (2014), *Il silenzio non è detto*, Milano, Mimesis.
- Andreotti A., (2018), *Il nascosto dell'opera Frammenti sull'eticità dell'arte*, Ancona, Italic.
- Baudrillard J., (2015), *Lo scambio simbolico e la morte*, Milano, Feltrinelli.
- Benasayag M., Schmit G., (2013), *L'epoca delle passioni tristi*, Milano, Feltrinelli.
- Benasayag M., (2019), *Funzionare o esistere?*, Milano, Vita e pensiero.
- Benasayag M., (2021), *La singolarità del vivente*, Milano, Jaca Book.
- Benasayag M., Cany B., (2022), *Corpi viventi. Pensare e agire contro la catastrofe*, Milano, Feltrinelli.
- Benasayag M., Cohen T., (2024), *L'epoca dell'intranquillità. Lettera alle nuove generazioni*, Milano, Vita e pensiero.
- Bormetti, M., (2019), *Egophonia. Gli smartphone fra noi e la vita*, Milano, Hoepli.
- Capograssi G., (1959), L'attualità di Vico (1947), in Id., *Opere*, v. 4, Milano, Giuffrè, pp. 395-410.
- Centers for Disease Control and Prevention, (2024), *Youth Risk Behavior Survey Data Summary & Trends Report: 2013–2023*, U.S., Department of Health and Human Services, Youth Risk Behavior Survey Data Summary & Trends Report: 2013-2023 (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Cotta S., (1978), *Perché la violenza? Un'interpretazione filosofica*, L'Aquila, Japadre.
- D'Agostino, F., (1979), *Per un'archeologia del diritto. Miti giuridici greci*, Milano, Giuffrè.
- Damasio A., (2022), *Sentire e conoscere*, Milano, Adelphi.
- Dufourmantelle A., (2022), *La potenza della dolcezza*, Milano, Vita e pensiero.
- Dufourmantelle A., (2025), *L'intelligenza del sogno*, Milano, Vita e pensiero.
- Galimberti U., (2013), *Il corpo*, Milano, Feltrinelli.

- Gallese V., Morelli U., (2024), *Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente*, Milano, Cortina.
- Guardini R., (1980), *Virtù*, Brescia, Morcelliana.
- Han B.-C., (2015), *Nello sciame. Visioni del digitale*, Milano, Nottetempo.
- Han B.-C., (2017), *L'espulsione dell'Altro*, Milano, Nottetempo.
- Han B.-C., (2022), *Le non cose*, Torino, Einaudi.
- Han B.-C., (2021), *La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite*, Torino, Einaudi.
- Han B.-C., (2025), *Contro la società dell'angoscia*, Torino, Einaudi.
- Gruppo HBSC-Italia, (2023), *La sorveglianza HBSC 2022. Health Behaviour in School-aged Children: principali risultati dello studio italiano tra I ragazzi di 11, 13, 15 e 17 anni*, HBSC - Schede Sintesi.pdf - Google Drive (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- ISTAT, (2025), *Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri - Anno 2023*, Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri – Istat (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Jedlowski P., (2000), *Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana*, Milano, BrunoMondadori.
- Kidron B., Rudkin A., (2023), *Digital Childhood. Addressing Childhood Development Milestones in the Digital Environment*, 2nd edition, 5Rights Foundation, Digital-Childhood-Report-2023.pdf (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Lancini M., (2019), a cura di, *Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa*, Milano, Cortina.
- Lancini M., Zanella T., (2019), *Internet. Nuove normalità e nuove dipendenze*, in Lancini M., a cura di, *Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa*, Milano, Cortina, pp. 21-36.
- Limone G., (2019), *Il pudore, la responsabilità. Il Protagora di Platone interroga i tempi contemporanei?*, in Id., a cura di, *Il pudore delle cose, la responsabilità delle azioni*, Quaderno n. 11-*L'era di Antigone*, Milano, Angeli, pp. 7-74.
- Lingiardi V., (2024), *Corpo, umano*, Torino, Einaudi.
- Manfré G., (2018), *Il disagio delle generazioni*, in Corradini A., Manfré G., *Diventare ciò che si è. Educazione e società*, Bologna, I libri di Emil.
- Marzano M., (2010), *La filosofia del corpo*, Genova, Il Nuovo Melangolo.
- Masullo A., (2003), *Pateticità e indifferenza*, Genova, Il melangolo.
- McLuhan M., (2008), *Gli strumenti del comunicare*, Milano, Il Saggiatore.
- Mittica M.P., (2016), *In-opera. Forme e alterità*, in Foi M.C., a cura di, *Per una critica della giustizia: testi letterari e contesti storici a confronto*, Trieste. EUT, pp. 152-159.
- Mittica M.P., (2022), *Il pensiero che sente*, Torino, Giappichelli.
- Mortali C., Mastrobattista L., Palmi I., Solimini R., Pacifici R., Pichini S., Minutillo A., (2023), *Dipendenze comportamentali nella Generazione Z:*

- uno studio di prevalenza nella popolazione scolastica (11-17 anni) e focus sulle competenze genitoriali*, Roma: Istituto Superiore di Sanità (Rapporti ISTISAN 23/25), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Nancy J.-L., (2004), *Corpus*, Napoli, Cronopio.
- Nancy J.-L., (2009), *Il peso di un pensiero. L'approssimarsi*, Milano-Udine, Mimesis.
- Orazi M., (2020), *Del pudore. Per una filosofia dell'alterità e della misura*, Torino, Giappichelli.
- Prete A., (2013), *Compassione. Storia di un sentimento*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Save the Children, (2023), *Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia 2023 "Tempi digitali"*, Layout 1 (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Savona P.F., (2005), *In limine juris. La genesi extra ordinem della giuridicità e il sentimento del diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Scognamiglio M.R., Russo S.M., (2018), *Adolescenti digitalmente modificati (ADM). Competenza somatica e nuovi setting terapeutici*, Milano, Mimesis.
- Sgorlon A., (2024), *Relazioni connesse. Come essere felici nell'era digitale*, Centro di Formazione e Salute Digitale, Youcanprint.
- Twenge J.M., (2018), *Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti*, Torino, Einaudi.
- Tagliapietra A., (2006), *La forza del pudore*, Milano, Rizzoli.
- WHO Regional Office for Europe, (2025), *European health report 2024: keeping health high on the agenda. Highlights*, Copenhagen, content (ultimo accesso il 27 settembre 2025).
- Zanetti G., (2019), *Filosofia della vulnerabilità*, Roma, Carocci.

DOSSIER

Diversity and the Italian Judiciary: Challenges and Gaps

La magistratura italiana di fronte alla diversità: sfide e criticità

a cura di Claudia Cavallari and Alice Lacchei

edited by Claudia Cavallari and Alice Lacchei

Introduction: Diversity and the Role of the Judiciary

Introduzione: diversità e ruolo della magistratura

CLAUDIA CAVALLARI¹

1. The Judiciary: Responses to Diversity

The relationship between the judiciary and diversity has historically been characterized by ambivalence. While modern legal systems have frequently addressed diversity, they have done so in an instrumental and often superficial manner, treating difference as a problem to be regulated rather than as a constitutive element of legal reasoning (Meccarelli 2016). Diversity, however, should not be understood in a narrow or static sense. Cultural, social, economic, and gender disparities are all part of this complex and dynamic issue. It challenges the fundamental tenets of law, calling for a reexamination of the ideas of justice, equality, and rights themselves rather than just a collection of extraneous elements to be accommodated within preexisting legal frameworks (Neuenschwander Magalhães 2016; Stara 2016).

The tension between law and social differences has deep historical roots. Legal responses to diversity have frequently shifted between two poles: the drive toward assimilation through universalistic abstractions and the reluctant accommodation of particular identities (Cazzetta 2016). However, the rise of identity politics, multiculturalism, and the judicialization of human rights in recent decades have put fresh pressure on courts to address diversity as a constitutive aspect of justice rather than as a side issue.

Today's justice systems are under growing pressure due to the heightened visibility of diverse identities and social configurations. These pressures – fueled by global phenomena such as migration, evolving family structures, and shifting social norms – are not something external to legal systems but integral to their functioning. They challenge conventional ideas of judicial functions and modify the day-to-day operations of courts, reminding us that society continuously transforms law rather than only responding to it (Garapon 2013). This is crucial because, as Febbrajo (2009, p. 122) notes,

¹ Department of Sociology and Social Research, University of Milano-Bicocca.
claudia.cavallari@unimib.it

“the ability of facts to change norms and, correspondingly, the ability of norms to learn from facts.”

This evolving legal landscape demands a rethinking of the judiciary: indeed, courts can no longer be regarded as neutral enforcers of a static legal order (De Sousa Santos 2002; Cotterrell 2006; Latour 2009). On the contrary, they must be understood as sites where rights, identities, and power are continuously negotiated. In this sense, courts increasingly function both as institutions of state power and as public services—what Verzelloni (2020) has described as a “justice service” shaped by actors and processes beyond the courtroom, making judges and legal experts active participants who help to shape social reality rather than just interpreting rules.

Law plays a constitutive role in organizing political, economic, and social life. It does so, in part, through its classificatory practices—through the ways it names, frames, and categorizes lived experiences (Griffith 2005; Rosen 2006). Legal classifications possess performative value and are not neutral instruments. They do simplify society, but they are also creations of frameworks that are influenced by history and culture (Decarli 2018). Once institutionalized, legal classifications delineate who is afforded protection, who is subjected to criminalization, and who remains excluded from recognition. For marginalized groups, such classifications can deepen pre-existing forms of exclusion and inequality. Labeling individuals or groups as “vulnerable” is a particularly illustrative example. Such labeling is never a neutral act – especially when vulnerability is attributed automatically based on group identity rather than assessed contextually (Parolari 2012). The concept of diversity in relation to vulnerability is interpreted critically in this dossier. It is crucial to examine vulnerability as a result of systemic inequalities, which means that social structures – rather than personal characteristics – are what create and sustain vulnerability.

Understanding how courts engage with diversity also poses distinct methodological challenges. Judicial institutions remain among the most opaque in democratic societies, protected by formalism, confidentiality, and institutional autonomy. Penetrating this opacity requires empirical and interdisciplinary approaches, such as ethnography, critical discourse analysis, and in-depth interviews (Kapiszewski, Silverstein, Kagan 2013). Such methods are crucial, particularly as courts increasingly confront issues left unresolved or unregulated by legislatures.

2. Focus and Orientation

This dossier sets out to explore the multiple challenges posed by increasing social complexity and to analyze how judicial responses – or the lack thereof – affect the justice system’s ability to meet the evolving needs of

society. It brings together three contributions that examine key areas where the judiciary needs to address diversity, in its broader meanings: family law, international protection, and mental health.

Each article adopts a socio-legal perspective, integrating multiple levels of analysis, namely individual, organizational, and systemic. Methodologically, the contributions highlight the added value of combining theoretical reflection with empirical research. In particular, the empirical studies underscore both the potential of using diverse methodologies, such as interviews with legal professionals, critical discourse analysis of judicial decisions, courtroom observation, and shadowing, to investigate a domain like the judiciary, which is traditionally considered difficult to access.

2.1 Cultural Diversity

One of the most consequential categories shaped by legal classification is that of cultural diversity, particularly as it pertains to immigrant communities. Legal systems often approach cultural differences through specific markers such as immigration status, country of origin, or religious affiliation, that create boundaries between those who are granted full legal recognition and those relegated to the margins. From deciding access to public services and fundamental rights to influencing the evaluation of trustworthiness in asylum proceedings and the interpretation of culturally particular family customs, these categories have far-reaching effects. Implicit presumptions on integration, loyalty, and threat are commonly embodied by these categories. In this sense, immigrant groups are frequently presented as culturally “other,” rather than as recent arrivals, which serves as an excuse for exclusion, mistrust, or increased monitoring.

Contemporary societies – and the global order they are embedded within – are far more complex than what classical liberal legal theory has traditionally assumed (De Sousa Santos 2002). Plurality has become a defining feature of modern social life, and Europe – and Italy – is no exception. While cultural, linguistic, and religious diversity is by no means a new phenomenon in European history, it has significantly expanded in both scope and visibility in recent decades, largely driven by post-World War II migration and the steady rise in refugee movements (Kymlicka 2016). In Italy alone, the presence of more than 5.3 million foreign residents signals the pressing need for legal institutions to engage meaningfully with cultural differences as a structural rather than exceptional reality.

Legal pluralism and cultural heterogeneity, therefore, are not marginal elements but constitutive features of today’s interconnected societies. Legal pluralism, understood as the coexistence of multiple legal systems or normative frameworks within the same political or social space, is no longer the

exception – it has become a defining characteristic of contemporary legal life (De Sousa Santos 2002; Griffith 2005; De Lauri 2013). This phenomenon generated a great and fruitful debate in different fields. Foundational legal anthropology works (Pospisil 1971; Moore 1973; Roberts 2000) established the framework for comprehending the interactions and coexistence of various legal orders. Furthermore, while later theorists (Teubner 1991; Tamanaha 2008; De Sousa Santos 2002) examined legal pluralism in the context of globalization, transnational governance, and fragmented state authority, other contributions by scholars like Griffiths (1986) and Merry (1988) offered empirically supported definitions that differentiate between formal and informal normative systems.

Although this introduction does not seek to engage directly with the theoretical dimensions of legal pluralism, it is important to underscore its relevance. As evidenced by changes in judicial practice, legislative reform, and policy interpretation, culture and cultural claims have emerged as major areas of conflict and negotiation in both the political and legal spheres (Van Rossum 2007). Even the institutional frameworks used to envision and administer justice are changing, as noted by Bhamra (2011), as is our understanding of justice in general and the demands that increasingly varied societies place on it. However, pluralism in the law is not always emancipatory. What is frequently hailed as plurality can actually be a form of exclusion, as De Lauri (2012) warns. Although there may be multiple legal frameworks in theory, not everyone has equal access to them. Many marginalized people may find that such plurality has no practical significance, especially those who lack economic, social, or legal capital. Instead of challenging established hierarchies in these situations, legal pluralism runs the risk of strengthening them, giving advantages to those who can successfully negotiate complicated legal issues while effectively denying others access to recognition or redress.

These issues are dealt with transversally in two contributions. *Judging Cultural Diversity in Italian Family Law* by Claudia Cavallari investigates how Italian judges interpret sociocultural diversity in family law cases. Using a triangulation of data – interviews and judicial decisions – the article shows a dissonance between the understandings judges articulate in interviews and the more rigid, schematic representations found in the judicial decisions. The analysis shows how their reasoning is shaped by institutional constraints, professional routines, and implicit cultural biases, rather than depicting judges as neutral interpreters of the law. It thus draws attention to the structural factors that hinder context-sensitive adjudication and underscores the need for more inclusive and reflective judicial practices in multicultural societies.

In *Handling Diversity on the Ground in Italian Asylum Appeals*, Alice Lacchei examines how the daily work of international protection judges

with linguistic, socio-cultural, and geographical diversity, linking individual and organizational levels. Drawing on ethnographic research in immigration court sections, the author also reflects on the potential for analyzing judicial sector dynamics, combining qualitative methods like semi-structured interviews and shadowing.

2.2 Mental Health

As previously mentioned, the law relies fundamentally on categories (Decarli 2018) – but once these classifications are defined and sanctioned by legal authority, they can carry powerful and far-reaching consequences. They do more than organize legal thinking; they help determine who is recognized as a full legal subject and who is positioned outside the boundaries of legitimacy. In this sense, legal categorization plays a crucial role in shaping processes of inclusion and exclusion, often reinforcing the marginalization of already vulnerable or stigmatized groups. One of the clearest examples is the treatment of mental health. The legal system has historically played a role in characterizing people with mental illness as subjects to be regulated, managed, or confined rather than as active citizens with rights. The relationship between psychiatry and the legal system – both in Italy and internationally – has been deeply rooted in the institutional management of deviance and social difference (Basaglia 1982; Canosa 1979; De Bernardi, De Peri, Panzeri 1980; De Bernardi 1982).

The asylum has long been understood not simply as a place of care, but as a powerful institutional device aimed at identifying and isolating those deemed “unproductive” or “dangerous.” Far from being a neutral space, it has been critically examined as a site of subjugation (Foucault 1974), a totalizing institution that strips individuals of agency (Goffman 1961), and a space focused more on containment than on healing (Esposito 2019). Historically, it has disproportionately targeted marginalized and subaltern groups (Basaglia 1968), functioning as a tool for managing the “surplus” populations created by industrialization and the rise of the modern nation-state (Canosa 1979; Fontana 2003).

In Italy, the turning point in the field of mental health was triggered by the oppositional movement in Gorizia (Basaglia 1968), which led to Law 833/1978 and the establishment of the National Health System (SSN). Up until that moment, psychiatric internment in Italy – governed by Law 36 of 1904 and its later amendments in 1909 – was used not primarily for therapeutic purposes, but as a tool of public order. People were often institutionalized less for clinical reasons than for being perceived as threats to social stability, reflecting a logic of containment rather than care (Girolimetto 2025).

It was necessary to wait for the Prime Ministerial Decree of April 1, 2008, and the so-called “empty the prisons” decree (Decree Law of December 22, 2011, no. 211, amended by Law 9/2012) to reach the “definitive” closure of the judicial psychiatric hospitals (OPG).

The introduction of the REMS (Residences for the Execution of Security Measures) replaced the OPG, permanently closed in 2015, and marks what has been called a “gentle revolution” in the field, shifting the focus from a custodial to a more therapeutic paradigm (Corleone 2018).

Placement in these new facilities is meant to be both exceptional and temporary. According to the Ministry of Justice, it can only be applied “in cases where there is clear evidence that it is the only measure capable of ensuring appropriate treatment while also addressing the social dangerousness of the mentally ill or partially mentally ill individual” (Ministero della Giustizia 2018). This signals a shift away from indefinite institutionalization toward a model that emphasizes proportionality and individualized care.

Unlike the traditional model of institutional confinement, REMS were therefore conceived with a clear socio-healthcare mission, aiming not simply to detain but to offer rehabilitation and support, representing a significant change in how assistance is understood (Girolimetto 2025).

Against this backdrop, when dealing with mental health and the judiciary it is considered here the Involuntary Psychiatric Treatment (TSO). The TSO is marked by an inherent, almost ontological ambiguity. It functions simultaneously as a measure of care and a mechanism of control. On one hand, it is intended to provide urgent medical assistance to individuals experiencing severe mental health crises; on the other, it involves a suspension of personal autonomy and the imposition of external authority (Di Luciano, Miravalle 2023).

Unlike therapeutic sanctions in criminal law – such as penalties or security measures – the TSO does not rely on a verifiable or legally established event, such as the commission of a crime (Ronco 2018).

In the realm of criminal justice, therapeutic interventions are considered only in the presence of an offense. Similarly, the security measure of psychiatric hospitalization, now carried out in REMS, is reserved for individuals with psychiatric conditions who have committed a crime and have been declared not criminally responsible due to their mental state at the time of the offense (Miravalle 2015).

While in the criminal justice system, the goals of control are explicit and openly acknowledged, in the case of TSO, control operates as a more latent and implicit function. This distinction points to a classic theme in the sociology of law: the differentiation between penal control and social control. Whereas penal measures are justified through legal procedures in response to a defined offense, TSO embodies a subtler form of regulation, one that relies on medical authority but still serves to manage deviance and main-

tain social order, often without the same level of transparency or procedural oversight (Di Luciano, Miravalle 2023).

In *Law and Incapacitation: Empirical Insights into Mental Health Compulsory Treatments*, Carolina Di Luciano and Michele Miravalle analyze over 1,000 judicial files concerning TSO. Their study exposes the routinization of legal safeguards, revealing how courts often become administrative checkpoints rather than sites of substantive review. Foucault's insight into the intersection of psychiatry and law as a site of biopolitical control becomes particularly salient here. The judiciary, intended as a guardian of rights, risks legitimizing practices that reduce legal subjectivity to clinical management.

References

- Cazzetta, G., (2016), *Discorso giuridico e differenze sociali: la crisi dell'uguaglianza felice*, in Meccarelli, M., a cura di, *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Dykinson, pp. 17-40.
- Corleone, F., (2018), La rivoluzione gentile. La fine degli OPG ed il cambiamento radicale, *Quaderni del Circolo Rosselli*, XXXVIII, 1, p. 15 e ss.
- Decarli, S., (2018), Vulnerabilità e classificazioni. Una riflessione sociologico-giuridica, *Nomadic Peoples*, 22(1), pp. 47-64.
- Di Luciano, C., Miravalle, M., (2023), *Il Trattamento sanitario obbligatorio alla prova dei fatti: la necessità dello sguardo empirico sulle "cure coattive", Il Piemonte delle Autonomie*, Anno X, Numero 1, pp. 84-97.
- Esposito, A., (2019), *Le scarpe dei matti Pratiche discorsive, normative e dispositivi psichiatrici in Italia (1904-2019)*. Napol, Ad Est dell'Equatore.
- Garapon, A., (2013), *L'office du juge*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Girolimetto, R., (2025), Vivere in tempi bui: la salute mentale al tempo del welfare-state penale – Parte I, in Studi sulla questione criminale: [Online] Available at: <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/05/vivere-in-tempi-bui-la-salute-mentale-al-tempo-del-welfare-state-penale-parte-i/> (Accessed 3 April 2025).
- Goffman, E., (1961), *Asylums: Essays on the social situation of mental patient and other inmates*, New York, Anchor Books.
- Griffith, J., (2005), *The politics of the judiciary*, Manchester, Manchester University Press.
- Griffiths, J., (1986), What is legal pluralism?, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), pp. 1-55.

- Kapiszewski, D., Silverstein, G., and Kagan, R. A., (2013), *Consequential courts: Judicial roles in global perspective*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kymlicka, W., (2016), *Multicultural citizenship*, Oxford, Oxford University Press.
- Meccarelli, M., (2016), *Per un nuovo discorso giuridico sulla diversità*, in Meccarelli, M., a cura di, *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Dykinson, pp. 184-261.
- Merry, S. E., (1988), Legal pluralism, *Law & Society Review*, 22(5), pp. 869-896.
- Miravalle, M., (2015), *Roba da matti: Il difficile superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Moore, S. F., (1973), Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study, *Law & Society Review*, 7(4), pp. 719-746.
- Neuenschwander Magalhães, J., (2016), *La costruzione giuridica della diversità*, in Meccarelli, M., a cura di, *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Dykinson, pp. 41-74.
- Parolari, P., (2012), Identity and Cultural Differences in Criminal Law, in Bianco, A., a cura di, *Otherness-Alterità*, Aracne, pp. 11-20).
- Pospisil, L., (1971), *Anthropology of law: A comparative theory*, New York, Harper & Row.
- Roberts, S., (2000), Against legal pluralism: Some reflections on the contemporary enlargement of the legal domain, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 32(42), pp. 95-106.
- Rosanvallon, P., (2011), *La società dell'eguaglianza*, Roma, Castelvecchi (orig. *La société des égaux*, Paris, Seuil).
- Rosen, L., (2006), *Law as culture: An invitation*, Princeton, Princeton University Press.
- Santos, B. de S., (2002), *Toward a new legal common sense: Law, globalization, and emancipation* (2nd ed.), London, Butterworths LexisNexis.
- Stara, F., (2016), *Persone e diritti: una tensione post-moderna. La prospettiva di genere*, in Meccarelli, M., a cura di, *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Dykinson, pp. 107-120.
- Tamanaha, B. Z., (2008), Understanding legal pluralism: Past to present, local to global, *Sydney Law Review*, 30(3), pp. 375-411.
- Teubner, G., (1991), Global Bukowina: Legal pluralism in the world society, in Teubner, G., ed., *Global law without a state*, Dartmouth, pp. 3-28.
- Verzelloni, L., (2020), *Il servizio giustizia: Processi sociali e organizzativi nei tribunali italiani*, Bologna, Il Mulino.

Between Norms and Practice. Cultural Diversity in Italian Family Courts

Tra norme e prassi. La diversità culturale nel diritto di famiglia italiano

CLAUDIA CAVALLARI¹

Abstract

This article examines how judges in Italy deal with sociocultural diversity in family law cases. The aim is to investigate how understandings about culture are shaped and constructed in legal reasoning and what institutional dynamics influence this process. Based on qualitative research – semi-structured interviews with judges and critical discourse analysis of judicial decisions – the study explores the tension between individually held understandings of culture and the institutional conditions under which legal decisions are produced. Some judges show awareness of the dynamic nature of culture, but such perspectives rarely translate into the rulings. On the contrary, culture is often treated as a fixed attribute, made legible through essentialist classifications shaped by procedural, bureaucratic constraints and reliance on external assessments. Combining Practice-Based Theory and Critical Discourse Analysis, the article shows how judicial reasoning is constructed in routines that reinforce dominant cultural assumptions, suggesting the need for structural change to support more context-sensitive, pluralistic forms of legal interpretation.

Keywords: Judicial Practices; Legal Discourse and Stereotypes; Qualitative Approaches to Judicial; Family Law

Sommario

Questo articolo analizza come i giudici in Italia affrontano la diversità socioculturale nei procedimenti di diritto di famiglia. L'obiettivo è indagare in che modo le rappresentazioni della cultura vengono costruite nel ragionamento giuridico e quali dinamiche istituzionali influenzano tale processo. Basato su una ricerca qualitativa – attraverso interviste semi-strutturate con

¹ Department of Sociology and Social Research, University of Milano-Bicocca.
claudia.cavallari@unimib.it

giudici e analisi critica del discorso delle decisioni giudiziarie – lo studio esplora la tensione tra le concezioni individuali della cultura e le condizioni istituzionali entro cui vengono prodotte le decisioni. Alcuni giudici dimostrano una maggiore consapevolezza della natura dinamica e relazionale della cultura, ma tali prospettive difficilmente si traducono poi nei vari provvedimenti. Al contrario, la cultura viene spesso trattata come qualcosa di fisso, resa leggibile attraverso classificazioni essenzialiste, influenzate da vincoli procedurali e burocratici e dal ricorso ad accertamenti esterni. Combinando la Practice-Based Theory e la Critical Discourse Analysis, l'articolo mostra come il ragionamento giudiziario si sviluppi all'interno di routine che tendono a rafforzare assunzioni culturali dominanti, suggerendo quindi la necessità di un cambiamento strutturale a favore di interpretazioni giuridiche più sensibili al contesto e pluraliste.

Parole chiave: Pratiche Giudiziarie; Discorso Giuridico e Stereotipi; Approcci Qualitativi alla Giustizia; Diritto di Famiglia

1. Introduction

In Italy, as in many other multicultural societies, courts are frequently required to adjudicate cases where cultural issues and religious beliefs intersect with national legal frameworks (Grillo et al. 2009; Renteln, Foblets 2009). Since the 1990s, there has been a steady rise in cases where the “cultural” variable has played a decisive role in shaping judicial outcomes, reflecting a broader global trend in which courts negotiate cultural diversity within legal decision-making (Ruggiu 2017). Despite the general perception that the legal system applies universal principles of justice, judges actually have to balance the conflicting legal traditions and fundamental rights, which raises important issues regarding how the law is interpreted and applied in culturally diverse contexts (Cotterrell 2018; Grillo et al. 2009; Renteln, Foblets 2009; Ruggiu 2017).

Family law is a key domain where cultural diversity is at stake, especially in disputes concerning parental rights, religious upbringing, and child custody (Ronfani 2020), where courts must determine the extent to which cultural and religious norms should be recognized (Renteln, Foblets 2009; Shah et al. 2014; Cavallari 2024). Family issues fall within the regulatory framework of Italian family law, historically based on Articles 29, 30, and 31 of the Constitution and progressively redefined by legislative measures that have expanded the protection of the interests of minors and family relationships. The recent reform of civil procedure (Legislative Decree No. 149/2022) introduced a single procedure for disputes concerning individ-

uals, minors, and families, thus redefining the organizational structure of judicial jurisdiction in family matters, aimed to ensure efficiency, specialization, and uniformity of interpretation within the justice system² (Cecchella 2023).

The extent to which legal systems should adapt to cultural diversity remains a subject of scholarly discussion (Phillips 2010; Renteln 2004; Ruggiu 2017). The notion of *reasonable accommodation*, first developed within North American jurisprudence, has significantly shaped European debates regarding the judicial treatment of cultural and religious exemptions (Mondino 2017). Although European courts have increasingly recognized the pluralism inherent in contemporary societies, their rulings frequently reaffirm prevailing institutional frameworks, thereby reproducing hierarchical understandings of cultural legitimacy.

To examine how judges engage with sociocultural diversity in legal practice, this article draws on Practice-Based Theory (PBT) and Critical Discourse Analysis (CDA). PBT offers a framework for understanding judicial reasoning as a cognitive process and as a practice shaped by institutional norms, professional routines, and courtroom interactions (Verzelloni 2012; Gherardi 2006). On the other hand, CDA highlights the role of legal discourse in constructing and legitimizing cultural hierarchies, thus showing how courts shape cultural legitimacy through the use of language (Peroni 2014; Gunnarsson et al. 2007). Therefore, judges do apply legal norms, but they reinterpret the law in their daily practice.

Against this backdrop, this article aims to answer the following research question: how can the integration of qualitative approaches (semi-structured interviews and Critical Discourse Analysis) enhance our understanding of how judges construct their legal interpretations of sociocultural diversity in family law cases?

This research is based on a qualitative analysis combining semi-structured interviews with judges and an examination of judicial decisions in cases involving cultural diversity. Interviews offer useful insight into the ways judges understand cultural diversity and articulate the reasoning behind their decisions, while judicial rulings are used to show how such interpretations are shaped within the broader framework of legal discourse.

2 Although aimed at streamlining the judicial system and reducing trial times, the reform has been criticized by practitioners and scholars, who have questioned its ability to adequately respond to the complexity of contemporary family situations. It was highlighted the risk of a weakening of the multidisciplinary approach traditionally guaranteed by the juvenile court and the lack of operational tools to address issues related to cultural diversity and new family forms (Spada, Cartasegna, Costella, 2023). At the time of the interviews, however, the reform had not yet come fully into force, which is why the issue has not been addressed systematically either in the decisions analyzed or in the judicial discourse that emerged from the interviews.

The objective of this study is to deepen the understanding of how cultural diversity is managed in judicial practice, questioning conventional notions of judicial impartiality and promoting a more contextually grounded approach to legal reasoning. By emphasizing the interpretive and institutional aspects of judicial decision-making, the research advocates for stronger interdisciplinary collaboration, the systematic inclusion of cultural mediation within court procedures, and a critical reconsideration of how legal language shapes mechanisms of inclusion and exclusion in the judicial sphere.

2. The Cultural Variable

In Italy, the number of court cases where the “cultural” variable has been used to determine the case’s outcome has increased since the 1990s. This phenomenon is worldwide and occurs in “all systems that regulate multicultural societies” (Ruggiu 2017), forcing judges to consider the broad category of “culture” on a case-by-case basis. Though their interpenetration is extremely difficult, the theory of fundamental rights and the theory of plurality of legal systems are currently the two dogmatic constructions within which multicultural conflicts are framed (Ruggiu 2012, 2017). This puts judges in an antinomial situation where, on the one hand, culture is conceived as a right, or at least a principle of constitutional importance, on the other hand, it is a harbinger of external norms that may conflict with its obligation to be subject to the law. At least in the Italian context, the contentious discussion surrounding the endeavour to develop useful diversity doctrines in the legal system is relatively new. It coincides with the steadily rising number of so-called multicultural disputes that judges are asked to settle (Ruggiu 2017).

For what concerns civil matters, the question of how much protection should be given to potential norms and values that come from a different legal culture, and thus how much our legal system should adapt to a multicultural society, first arose about religious differences. Particularly in the US and Canada, the first focus was on modifying legal requirements to conform to the requirements set by employees’ religious convictions. As a result, the mechanism of reasonable accommodation – which can take many different forms – was implemented as a remedy. The idea of reasonable accommodation, which first appeared in American civil rights courts in the 1970s, required public or private employers to make “reasonable accommodations” to protect their workers’ religious practices and beliefs, unless doing so would place an excessive burden on the employer (Mondino 2017).

In November 2000, Council Directive 2000/78/EC established the word in Europe, taking influence from the US and Canadian contexts. This directive focuses on fighting social discrimination and working to promote sub-

stantive equality under the law, even while it does not directly address cultural or religious distinctions. In the current socio-legal debate in Europe, “accommodation” refers to actions in which the law or social actors, acting in a relatively covert manner, show consideration, sensitivity, and a readiness to accept values and meanings that are different from their own (Ballard et al. 2009; Shah, Foblets 2014). This discussion is particularly relevant in the context of family law and religious diversity, as explored by Shah et al. (2014), who analyze how European legal systems engage with religiously diverse family structures. Some other studies have focused on legal pluralism and the intersection of secular and religious legal orders (Menski 2014; Rohe 2014), as well as the role of religious institutions in family matters, including unregistered marriages and religious divorce (Jänterä-Jareborg 2014).

3. Italian Judiciary and the Interpretative Space

Judicial offices have long been recognized, in both political science and organizational studies, as complex organizations (Catino 2009; Zan 2011; Dallara, Verzelloni 2022; Garapon et al. 2014). In this sense, judges operate within these structures as highly qualified professionals who enjoy substantial discretion and autonomy, supported by administrative staff working under bureaucratic constraints (Guarnieri, Pederzoli 2002; Verzelloni 2019). Within this context, interpreting the law is both applying cognitive skills and involving practical and situated activities shaped by the organizational and cultural environments in which judges work (Verzelloni 2012; Nicolini et al. 2003).

The Italian judiciary, in particular, reflects a hybrid identity, blending the professional autonomy typical of liberal professions with bureaucratic elements such as hierarchical careers and standardized procedures (Dallara, Verzelloni 2022). Over time, there has been a gradual departure from the positivist notion of the judge as the mere “mouthpiece of the law” (Bobbio, 1989). Interpreting the law has increasingly been understood as a dialectical, problem-solving process that demands active reasoning, negotiation, and argumentative engagement (Marinelli 2008; Greenebaum 2003).

The gap that separates factual adjudication from abstract legal norms indicates the interpretive discretion granted to magistrates (Verzelloni 2009): indeed, judges actively create the meaning of the law by routine procedures ingrained in particular institutional, technological, and social settings rather than merely “applying” it. Therefore, practices must be viewed as systems of activity where doing and knowing are interwoven, in accordance with Gherardi (2019). In this sense, learning is a process that is embodied, col-

laborative, and continuous, creating and reproducing social reality, rather than a cognitive accumulation of knowledge.

The theoretical framework of practice-based studies provides an interesting lens to understand such dynamics. Emerging in the early 1990s with scholars like Brown and Duguid (1991) and later developed by Orlikowski (2002) and Gherardi (2019), PBS challenged traditional notions of knowledge as static and individual. In this sense, knowledge is seen as situated, dynamic, and socially produced through real-world practices (Corradi et al. 2010), and from this perspective, judicial interpretation is best understood as a continuous process of situated learning, negotiation, and knowledge-in-practice.

Judges, through their interpretations, participate in the ongoing construction of what has been called the “living law” (Verzelloni 2012), constantly translating written norms into concrete decisions. Legal norms do not exist in a vacuum; they are enacted, modified, and stabilized through the day-to-day work of courts. As Gherardi (2006, p. 34) suggests, practice is a “relatively stable, socially recognized way of ordering heterogeneous elements into a coherent whole.”

Seen from a practice-based viewpoint, judicial rulings are not isolated logical outputs but the products of complex social processes. They emerge from the interplay of professional routines, technological infrastructures, material artefacts, and interactions among legal actors. Judges exercise considerable *margins of manoeuvre* (Dallara, Verzelloni 2022), yet their discretion remains embedded within wider institutional frameworks and collective professional understandings. Within this dynamic, documents assume a crucial role. Drawing on Ferraris’ theory of social ontology (2007, 2009), documents are not merely repositories of information; rather, they are constitutive components of institutional reality. In this perspective, legal decisions are indeed performative acts that describe the law but also actively participate in its formation (Silvi 2020). The written judgment thus functions as a document that stabilizes legal meanings, delineates rights and obligations, and reaffirms the authority of the legal order. Accordingly, judicial decision-making should be viewed as a situated practice, namely a negotiated outcome shaped by social, material, and discursive processes. So, in this sense, judgments operate as performative utterances: they both declare and produce law, generating new legal meanings through institutionalized routines (Febbrajo 1995; Barra 2015).

Indeed, in doing so, courts resolve individual cases but also participate in the continual reproduction – and, at times, transformation – of the legal field. PBT and CDA, in summary, provide distinct and useful perspectives for examining judges’ interactions with sociocultural variety: PBT emphasizes the routine and contextual nature of legal work and how knowledge is implemented through practice. On the other hand, CDA stresses more

how institutional discourse and language create social meaning and legitimize power dynamics. Together, these methods help provide insight into how professional habits and organisational routines shape cultural interpretations and how legal language either reinforces, reproduces, or challenges such readings.

4. Research Design and Method

This article draws on data originally collected during my Ph.D. research, conducted between 2022 and 2023. Gaining access to the judiciary as a field of empirical inquiry presented significant challenges. Initial attempts to recruit participants were often met with skepticism, especially given the perceived sensitivity of the topic. As one colleague remarked, “You want to interview judges? Good luck.” Indeed, only those magistrates with a marked interest in the research themes agreed to participate, resulting in a non-random sample and a potential selection bias³.

Therefore, the study adopted a qualitative methodology (Cardano 2011; Della Porta, Keating 2008; Silverman 2008), combining two main methods: the analysis of judicial decisions and semi-structured interviews. This strategy enabled methodological triangulation and helped reduce the limits of relying on a single data source. The interviews explored judges’ experiences and reasoning in handling culturally sensitive family law cases, while the document analysis sought to uncover how such issues are represented within written judicial decisions. Eight semi-structured interviews were conducted with judges from the IX Civil Section of the Court of Milan, with jurisdiction over family law, separation, and divorce matters. Milan was selected as the research site due to the size and complexity of its family court, the diversity of its caseload, and the city’s broader multicultural composition⁴.

³ Participation bias is particularly problematic if the response is low since the research participants are less likely to be representative of the source population investigated. In general, selection bias is the systematic mistake that happens when the sample of participants or cases analyzed is not representative of the population of interest. Instead of choosing a random sample that is typical of the population, this might happen when researchers purposefully or inadvertently choose individuals or instances that are more likely to yield specific results or support their assumptions.

Social desirability bias refers to the trend of presenting oneself and presenting one’s answers in a way perceived as socially acceptable, but not always wholly reflective of reality. It usually tends to emerge on issues that participants find controversial or sensitive (Grimm 2010).

⁴ The northern Italian city of Milan now has a population of more than 1.3 million. Non-communitarian citizens make up about 14% of its population; if we additionally include undocumented and registered regular inhabitants who are not formally listed as residents, this number rises by an additional 3.5% (Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali 2023; Menonna and Blangiardo 2014). Notably, one in every five individuals is a

Each interview lasted approximately one hour and was audio-recorded, transcribed in full, and then systematically coded and analyzed using NVivo software. In order to minimize social desirability bias, interviews took place in a neutral, non-evaluative environment, and participants were encouraged to discuss real cases they had adjudicated. At the same time, the research incorporated an analysis of 37 judicial decisions. This sample included 18 adoption cases (primarily from the Court of Cassation), five rulings on religious education (from both the Court of Cassation and lower courts in Milan and Novara), seven decisions regarding separation and divorce (from various judicial levels), five cases concerning kafalah (all from the Court of Cassation), and two judgments on child recognition. All decisions from the Court of Cassation were issued by the First Civil Section, which oversees matters involving personal status, family, and minors. Cases were selected through targeted searches in major legal databases – such as CED Cassazione and DeJure – and were further supplemented by relevant decisions published in legal periodicals. Instead of adopting a predetermined theoretical notion of “culture,” it was decided to study cases where judges made explicit references to cultural factors. This methodological approach enabled the research to investigate how cultural diversity is understood, interpreted, and operationalized in judicial practice, while avoiding reductionist or abstract conceptualizations.

The interviews provided insight into judges’ personal reasoning and professional self-understanding, while judicial decisions – texts written for formal legal purposes – offered a different perspective: they enabled analysis of how legal categories such as family, childhood, and parental authority are constructed and applied in a multicultural context. Taken together, the two data sources reveal both the normative framings and the discretionary practices through which Italian judges engage with cultural complexity in family law.

5. Judicial Narratives and the Interpretation of Sociocultural Diversity

Judicial reasoning in cases involving sociocultural diversity reflects both the mechanical application of legal norms and is shaped by judges’ interpretive practices, institutional constraints, and discursive strategies. The following sections explore three interconnected dimensions that emerge across the data collected: (1) Judicial Categorization of Culture in Legal Reasoning,

minor, with over 60% of them born in Italy. Migration-related diversity is becoming increasingly obscured in these statistics due to the rising rate of naturalization. In just the past two years, approximately 13,000 foreigners acquired Italian citizenship in Milan.

(2) Implicit Bias and the Essentialization of Cultural Identity, and (3) Institutional Constraints and the Limits of Judicial Interpretation.

5.1 Categorization of Culture in Legal Reasoning

Judges' engagement with sociocultural diversity occurs within the constraints of legal reasoning, which demands the categorization of facts into recognizable legal frameworks. This process often necessitates translating complex cultural identities into legally legible terms, typically leading to reductive representations of culture. In the absence of clear statutory definitions, judges develop working concepts of culture that vary across cases but generally reflect dominant legal and institutional logics (Decarli 2018; Ruggiu 2019).

Interviews with judges revealed a recurring difficulty in articulating a clear definition of culture. Many participants tended to avoid direct conceptualizations, indicating the perceived complexity and sensitivity of the topic. Nonetheless, when asked, some judges offered nuanced perspectives that framed culture as a multifaceted phenomenon extending beyond ethnic or national identities. As one judge observed: "When I talk about cultural factors, I mean the background of education, upbringing, social conventions within which a specific individual grows (Interview no. 2, female judge)." Another judge emphasized the layered nature of cultural influence in family dynamics:

They are challenging thematic areas, such as approaches to parenthood. It seems to me that they always turn out more complex, because there are different family conceptions, or religious contexts, or the interests of the minor (Interview no. 6, female judge).

These reflections suggest that judges are aware of the complexity of cultural identity. However, their conceptualizations remain largely intuitive and case-specific rather than theoretically grounded. The judges' difficulty in articulating a clear, stable definition of "culture" is not a deficit of knowledge but a reflection of the way legal meaning is constructed through contextualized and ongoing practices. When explicitly asked to define culture, some judges articulated layered perspectives. However, this more complex understanding emerged only under direct prompting. As one judge candidly admitted:

We do not have a standardized use of the term culture. In fact, I think there really is no shared code. It's not a factor, I'm afraid, that is considered in an institutional way, so I can tell you what my perception is. (Interview no. 1, male judge)

This quotation highlights the lack of a common and institutionally defined framework for addressing cultural diversity. In this way, judges are left to rely on personal interpretations shaped by individual experience and perception. In spontaneous references to cultural issues – particularly when discussing casework – judges tended to invoke geographically anchored, fixed conceptions of culture, linking identity to national origin and ethnicity.

This discrepancy might be partially explained by social desirability bias. By contrast, in routine judicial practice, where decisions must be made within established institutional frameworks, simplified and essentialized understandings of culture often reassert themselves, illustrating the gap between reflective knowledge—what actors articulate when asked to reflect – and knowledge-in-practice – the habitual, situated production of meaning embedded in everyday work.

Even though in interviews (some) judges tend to present a narrative of what is culture – one that encompasses different levels of analysis and is influenced by social, legal, and individual dynamics – the analysis of court rulings reveals a less complex and more schematic representation in practice, more in line with what emerged when discussing real cases in the interviews.

Considering the understanding and application of the idea of culture in relation to family lives, some situations stood out.

For instance, in *Cassazione civile* n. 3947 (29/02/2016), the court-appointed expert report linked the mother's cultural background to an alleged inability to provide an adequate environment for the child's development:

The personality characterized in a referential and irritable sense within a problem of acculturation, where difficulties related to ethnic data were mistaken for racist elements and where the spirituality of the woman led to further integration difficulties. The court-appointed expert had noted that “this set of data partly limits the parental capacity, presumably not so much for the child's material care, but concerning the actual possibility of adequately developing the minor in this cultural environment” [...] “the path of awareness where responsibilities are at least shared is therefore very long and hardly compatible with the evolving needs of the child in this social environment of belonging” [...] As for the reports of the National Institute for the Promotion of the Health of Migrant Populations [...] produced by the appellant, they emphasized the difficulties faced by Z., despite many years in Italy, in understanding the values of the cultural context in which she was placed, highlighting that our legal system, as noted by the court-appointed expert, placed a decidedly different emphasis on the rights and protection of the child, not conceived as an undifferentiated expression of the maternal.

In this context, culture is portrayed as a fixed “condition”, used to evaluate parental competence, and not as something dynamic or possibly changing. Although in interviews judges acknowledge that cultural background can-

not be neatly contained within a single legal framework, the rulings often delineate strict boundaries around what is deemed an ‘acceptable’ cultural environment for a child. The language used in expert assessments and judicial discourse portrays the mother as struggling with acculturation, emphasising her supposed inability to adapt to Italian cultural and legal norms. The claim is that she has failed to grasp ‘the values of the cultural context’, positioning her as an outsider and reinforcing a binary opposition between the dominant Italian legal order and a supposed deficient ‘other’ cultural heritage. This framing illustrates how institutional discourse constructs cultural adaptation as a legal imperative, therefore suggesting that non-Western cultural backgrounds are problematic or inadequate for responsible parenting. Furthermore, the sentence ‘personality characterised in a referential and irritable sense within a problem of acculturation’ shows us the pathologisation of cultural differences. In this case, the judge translates cultural identity into a psychological or behavioural matter, implying that Z.’s difficulties in navigating the legal system stem from individual or emotional lacks rather than systemic or structural constraints. Within this framework, cultural differences are presented as problems to be solved and not as conditions to be recognised, while legal discourse consolidates institutional authority by presenting Western legal norms as the standard for child protection.

The expert’s assertion that “our legal system places a decidedly different emphasis on the rights and protection of the child” suggests that Z.’s cultural background affords lesser value to child welfare, thereby reproducing an ethnocentric hierarchy that elevates the Western model of family law as inherently superior. Moreover, the expert’s claim that cultural differences “limit parental capacity” and are “hardly compatible with the evolving needs of the child in this social environment” effectively constructs integration as a legal prerequisite for parental legitimacy. This framing generates a power imbalance in which parents from non-Western origins must demonstrate their capacity to adapt to prevailing cultural norms in order to be considered fit carers, with the National Institute for the Promotion of the Health of Migrant Populations report used as evidence of failure to integrate and to fully acquire Italian cultural norms. Such an institutional discourse thus has a performative purpose, supporting a legal narrative that justifies judicial decisions based on cultural factors. By framing the problem as an integration failure, the discourse shifts blame away from the legal system and onto the individual, hiding the role of structural and systemic hurdles in the integration process. Such word choices help to normalize court outcomes, making them look objective, neutral, and unavoidable, rather than reflecting subjective institutional interpretations of cultural difference. This linguistic framing is not neutral; it reflects an institutional discourse that systematically constructs non-Western family models as deficient, reinforcing a hierarchical understanding of parental legitimacy.

A similar categorization process can be seen in rulings concerning religious upbringing. In *Cassazione civile* n. 21916 (30/08/2019), a conflict arose between the religious beliefs of the child's parents – one practicing Catholicism, the other following Jehovah's Witnesses – and the court criticized the observations made in the previous judgment.

The court therefore deemed that given the conflict between the parents, the decision [...] falls to the judge and thus affirmed that, “while refraining from any intent of discrimination based on religious grounds, it must be considered that the father's choice predominantly corresponds to the child's interest, allowing for easier integration into the *social and cultural fabric of the belonging context*, which, although notably secularized, still retains a Catholic matrix (consider, for instance, the Italian artistic heritage inspired by the Catholic religious dimension, the youth gatherings fostered at the parish level with initiatives for children and adolescents linked to catechism, youth centers, summer camps, etc.); while respecting the beliefs of the mother, it cannot be overlooked the *sectarian nature of the religious community to which she adheres, closed in on itself and hostile to dialogue with any other interlocutor, being tied to a formalistic and biased interpretation of certain Old Testament texts, which has not inspired (at least in Italy) any literary or artistic work of cultural significance*. [...]

With the first ground of appeal, it is alleged a violation of the paramount interest of the child in maintaining a significant relationship with both parents and in receiving their *cultural and religious heritage*, in the absence of harm to the child and legal grounds to prohibit G.'s mother from involving him in her Jehovah's Witness religious activities.

This reasoning shows how courts might construct a sort of hierarchy of religious and cultural belonging, considering some identities as more socially and legally recognizable than others. Here, the Catholic identity of the father is seen as “predominantly corresponding to the child's interest,” with the justification based on its inclusion in the Italian social and cultural context. On the other hand, Jehovah's Witnesses are seen as a “sectarian” and “closed” community, lacking cultural contributions in literature and art, showing that legal decisions incorporate social assumptions and historical narratives about which traditions align with the dominant culture.

This decision reflects how judicial actors work within institutional expectations that shape their understanding of what constitutes an “appropriate” upbringing. Judges may not consciously intend to discriminate, but their reasoning follows an established approach that prioritizes the continuity of dominant cultural-legal norms over pluralistic interpretations of religious identity.

This reveals a crucial tension between judges' reflective awareness of cultural complexity and the institutionalized practices through which legal

reasoning about culture is managed. While judges can and did articulate understandings of cultural identity and complexity when prompted, their routine judicial practices tend to produce simplified, geographically fixed, and normatively ranked conceptions of culture.

Therefore, law participates in the performative construction of social and cultural hierarchies, stabilizing contingent realities into legally actionable categories.

Judges must often face these complexities without systematic institutional support such as intercultural mediation mechanisms or interdisciplinary expertise, further limiting their capacity to engage with cultural diversity in a reasoned way, which is going to be explored in the last section of this article.

5.2 Implicit Bias and Cultural Identity

As emerged in the previous section, despite efforts to present legal reasoning as neutral and objective, judicial decisions often rely on implicit biases that essentialize cultural identity, transforming it into a stable, unchangeable characteristic rather than a dynamic and socially negotiated practice. Legal discourse, by structuring and stabilizing meanings, reflects and sustains the courts' perceived legitimacy and normative authority.

After highlighting the differences in how culture is represented in interviews and judicial decisions – and, consequently, how judges construct legal interpretations in cases involving sociocultural diversity – this section examines how courts represent and engage with cultural diversity in legal decision-making through a critical discourse analysis. It explores how legal discourse actively contributes to the social construction of culturally relevant concepts and categories, thereby deepening the broader analysis of cultural diversity's impact on legal outcomes in Italy.

Courts often engage in two distinct processes of exclusion: they elevate a cultural or religious practice to the status of a group's defining identity, establishing it as the essence of group membership. Furthermore, they identify a particular trait or experience as representative of the entire group and, crucially, link this trait to negative assumptions. This results in the creation of exclusions and hierarchies within and between groups, with specific features being privileged as representative and practices associated with minorities being positioned as inferior.

A preliminary review of judicial language reveals a widespread tendency to objectify and generalise the attributes of applicants. Terms such as 'culture', 'Muslim religion', 'way of life', and 'cultural context' frequently appear as objectified, homogeneous labels. These generalisations are often presented as neutral, necessary features of legal reasoning (Peroni 2014), and the ostensibly objective tone of legal documents obscures the rhetorical and

argumentative work they perform. Therefore, understanding judicial texts requires attention to what is omitted or taken for granted, thereby revealing the construction of norms and hierarchies.

Portraying applicants through collective representations and generalised attributes produces two problematic outcomes. Firstly, it facilitates negative stereotyping, whereby the applicant is reduced to an essentialised feature that associates the group with preconceived notions of inferiority. Secondly, it creates a binary division between ‘us’ and ‘them’, reinforcing the perception of cultural difference as deviant or problematic.

This essentialisation is particularly evident in rulings that assess parenting capacity through cultural markers. In *Cassazione civile* n. 31057, the Court of Cassation evaluated a father’s parenting skills by referencing his alleged cognitive and cultural inadequacies:

The father, still bound to his original culture and to a representation of the family that does not correspond to ours, is not aware of his parental role, imagining he can delegate the upbringing of the child to others, according to a vision of the family and family relationships different from that applicable in Italy.

Through this statement, a normative contrast between an acceptable “ours” and an inferior “other” is constructed, reinforcing a hierarchical framework of cultural legitimacy. The applicant’s cultural background is presented not as diversity but as a deficit in parental competence.

A similar process of othering appears in religious upbringing cases, here disputes between Catholic and Jehovah’s Witnesses parents. In *Cassazione civile* n. 12954 (24/05/2018), one of the grounds raised in the appeal is that the Court of Appeal had uncritically accepted the court-appointed expert’s conclusions and demonstrated prejudice against the Jehovah’s Witness faith. It was ruled that the child must continue to participate in “the manifestations of the Catholic tradition which have been part of her experience since birth”, without taking into account that the father had introduced his daughter to his new faith when she was three years old and that the mother was not a practising Catholic. On the other hand, in *Cassazione civile* n. 21916 (30/08/2019), the Court reasoned:

Given the disagreement between the parents, the decision falls to the judge [...] and thus affirmed that, while refraining from any intention of discrimination for religious reasons, it must be considered that the father’s choice is more in line with the child’s interests, allowing him to more easily integrate into the social and cultural fabric of the context to which he belongs. This context, although notably secularized, still has a Catholic background.

While claiming neutrality, the Court constructed a contrast between the Catholic Church, presented as integrated within Italy's cultural fabric, and the Jehovah's Witnesses, depicted as "sectarian," "closed," and disconnected from national culture. By invoking Italy's Catholic heritage – artistic traditions, parish activities, and communal life – the Court framed Catholicism as the normative religious background, thereby marginalizing alternative affiliations.

This contrast helps us to stress the sociological prevalence of Catholicism and introduces a structured preference, where some religious identities are seen as naturally compatible with civic life and others as alien or problematic. The Court's language exemplifies what Van Leeuwen (2008) calls moral evaluation: legitimizing dominant traditions by appealing to authority, custom, and national identity.

The Courts' objectification of minority religious practices has unsettling implications. By delegitimizing religious practices outside the Catholic tradition, judicial discourse participates in a process of authorization (Van Leeuwen 2008), reinforcing majoritarian norms as the standard for cultural legitimacy. Religious affiliations that diverge from dominant traditions are subtly framed as incompatible with core civic values such as tolerance, equality, and respect for difference.

Judges, in interviews, often resist explicitly acknowledging these dynamics. However, a critical discourse analysis of rulings reveals that judicial discourse, in describing cultural reality, is performative in the sense that it actively shapes cultural understandings, producing and reinforcing social hierarchies within the legal system.

5.3 Institutional Constraints and Limits of Judicial Interpretation

Judicial engagement with sociocultural diversity is not merely the product of individual reasoning, but is deeply shaped by systemic and organizational constraints that influence how cases are processed, interpreted, and resolved. From a Practice-Based Theory perspective, legal interpretation emerges not only through cognitive decision-making but through situated practices shaped by institutional routines, material limitations, and professional expectations. This section identifies three key constraints – linguistic barriers, delegated cultural assessments, and the absence of cultural mediation – that limit judges' ability to engage contextually with diversity.

The lack of linguistic accessibility is a recurring structural problem in proceedings involving foreign litigants. An interesting example is the case *Cassazione Civile* n. 21110 (10/2024), in which the appellants argued for the nullification of a declaration of adoptability due to the absence of translation into the language of the parents. The Court upheld the appeal, citing

multiple procedural failures: the court-appointed expert mistakenly identified the parents as Sinhalese instead of Bengali, relied on a cultural mediator unable to communicate with them, and did not consider the parents' socio-cultural background or educational context, therefore restricting parental access and violating core principles:

With the first ground of appeal, it is argued that the judgment under appeal and the entire proceeding [...] are null and void due to the *lack of translation* into a language known to the parents. Furthermore, the appellants complain that the court-appointed expert did not take into account the observation of the parental couple and the child lasting over a year and carried out by Dr. [...] from the Child Neuropsychiatry service, as well as the evaluations she expressed. The same court-appointed expert did not consider the *socio-cultural aspect*, the *environment of origin* of the parental couple, and the influences of *different cultural and educational models*, to the extent of even confusing the area of origin of the present appellants, defined by the court-appointed expert as Sinhalese instead of Bengali.

This case illustrates how institutional limitations can compromise the fairness of proceedings and contribute to cultural misrecognition. Here, the issue reflects deeper assumptions about whose knowledge and communication styles are prioritized in the legal process, therefore going beyond mere technical issues.

In these cases judges frequently rely on external experts, like social workers, psychologists, court-appointed consultants, for assessments of parental capacity and family dynamics. While this delegation is necessary, it also creates distance between the judiciary and the lived experiences of those appearing in court. One judge openly reflected on this detachment:

I am afraid that we tend to do a package delegation. You tell me and you use the tools you think you should use. [...] In fact, we don't even know who they are done by. By a guy who signs them, but who he is, what qualifications he has, and what skills he has, we don't know (Interview n.1, male judge).

From a PBT lens, this form of delegation is not simply a pragmatic choice but a routinized practice: a standard way of "doing" justice under institutional constraints. Over time, such routines become normalized and difficult to contest, reinforcing hierarchical knowledge flows that treat cultural interpretation as external rather than integral to legal reasoning.

Despite the relevance of cultural mediation in complex cases, it remains largely absent from institutional practice. Judges themselves are aware of this absence but also point to the structural and financial obstacles that prevent its implementation. One judge remarked:

As feedback, I tell you that I have never seen a report from the services where a cultural mediator also intervenes. We have never had that requirement. [...] If I told the services to use a mediator, they could quietly say: mind your own business, I don't have the money for the mediator anyway, so you're on your own!" (Interview n.1, male judge).

Another judge echoed this concern:

[...] since there is no money of any kind going around, I might even think that I would be well assisted by the expert, but I can't even foresee it because when we paid a few consultants [...] we already have people who cry when they have to pay the lawyer and this would be a figure of extra-luxury don't know how to put it (Interview n.4, female judge).

These reflections that emerged from the interviews indicate that cultural mediation is not institutionally rejected, in theory. However, such a figure is quite often excluded due to systemic underinvestment and administrative inertia. As a result, judges are left to navigate cultural complexity without adequate tools, relying instead on pre-existing professional networks that may lack cultural expertise.

One judge summarized this systemic gap clearly:

For what is my little slice of experience, the feeling is that it is an issue in general that perhaps is talked about, in the sense that both in the acts of the parties, and perhaps in an implicit sensitivity on the part of the judges, it emerges how much cultural factors have influenced certain choices. But I do not see this institutionalized attention in a specific channel, that is... we have a South American or Sri Lankan couple, to understand their dynamics we must have someone to explain what they are. I don't see that. Then it may be that in other sections it happens in a much more massive way (Interview n.1, male judge).

In conclusion, it is possible to argue that these structural constraints do not (always) result from individual indifference but rather from routinized judicial practices shaped by institutional inertia, resource scarcity, and procedural standardization. These testimonies reveal that judges are aware of the possible importance of cultural mediation, but their ability to act on this awareness is constrained by a lack of institutional support and structural pathways. The gap between perceived need and actual resources highlights a disconnect between individual sensitivity and systemic responsiveness. As a result, cultural complexity is often flattened or externalized, reinforcing dominant legal norms and contributing to the exclusion of minority cultural perspectives through the daily reproduction of practices that have become normalized within the judicial system.

6. Judicial Discourse and Practices

This article has examined how Italian judges engage with sociocultural diversity in family law, highlighting the tensions between personal awareness, institutional routines, and legal discourse. Through the interview and judicial decision analysis, a recurrent gap is revealed by the research: although some judges, when questioned directly, express views of culture as something complex, relational, and context-dependent, these kinds of perspectives rarely translate into legal decisions. As a process influenced by institutional customs, time constraints, and legal writing conventions, judicial reasoning is not a simple application of legal principles, and through the structure and language of the law itself, these forces reinforce cultural hierarchies in addition to structuring decisions.

One of the most striking patterns to emerge is how cultural identity is made legible and manageable within the legal system through categorization. In the texts of the judgments, culture is often reduced to a static, essential trait attached to individuals or groups, rather than approached as something fluid and complex, in lived experience. As Practice-Based Theory reminds us, judges work within what Gherardi (2019) calls “knowing-in-practice”: institutionalized routines that rely on recognizable categories to process legal claims efficiently. Categorization, however, is never neutral. Rather, it shapes how people are seen and what claims are seen as legitimate (Fairclough 2003; Silva Niño de Zepeda 2022). Against this backdrop, legal discourse tends to frame certain cultural practices as problematic or even deficient. Such a tendency is particularly clear in cases involving parenting, religion, or family norms. Despite some judges acknowledging, in the interviews, that these issues are influenced by social and cultural factors, judicial decisions often reflect a more rigid and schematic view of culture that aligns with dominant legal and institutional logics. As Decarli (2018) notes, legal reasoning has a tendency to abstract and objectify group identities, stripping them of the complexity that exists in everyday life. By turning culture into a technical variable, courts frequently sideline important intersecting factors like socioeconomic status, migration background, or educational experience.

Judicial discourse further reinforces this simplification through subtle, but powerful, forms of implicit bias. Even when judges avoid overtly discriminatory language, their decisions often rely on generalizations, namely assumptions about certain communities that are treated as common sense. From a CDA perspective, this functions as a form of moral evaluation or “authorization” (Van Leeuwen 2008), where mainstream cultural norms are presented as neutral, while the minority ones are presented as exceptional or even deviant. For instance, in a case presented in this article, Catholic traditions are described as aligning with the child’s best interests, while Jehovah’s

Witnesses are portrayed as incompatible with societal integration. These framings do not just reflect societal biases but rather shape them, reinforcing a sense of who “fits” and who does not within the boundaries of legal legitimacy (Peroni 2014).

Importantly, these biases are rarely conscious. Rather, as Practice-Based Theory shows, they are embedded in the everyday routines and expectations that guide judicial work. Interviewees pointed to a lack of tools to manage cultural complexity meaningfully, including the absence of institutionalized cultural mediation, the reliance on external experts and social services. These are core to understanding why the translation of cultural understanding into legal practice so often fails. As one judge put it, reflecting on budget limitations and bureaucratic constraints: “If I told the services to use a mediator, they could quietly say: mind your own business, I don’t have the money for the mediator anyway, so you’re on your own!” (Interview n.1, male judge).

This kind of exclusion is, first of all, structural. It is built into the way legal institutions reproduce themselves. As Gherardi (2019) notes, institutions solidify around practices that are repeated so often they become invisible, determining what gets done and even imagined. Against this backdrop, the absence of cultural mediation does not signal a rejection of pluralism but a deeper failure to see cultural difference as legally relevant. As a judge noted, “We don’t have a specific channel. That is... we have a South American or Sri Lankan couple, and to understand their dynamics we should have someone to explain what they are. I don’t see that” (Interview n.1, male judge). This is not the failure of intention—it is a consequence of how the system is organized.

The effects of this institutional design are evident not just in decisions but in the language of law itself. Legal discourse, with its technical vocabulary and formal structure, creates a symbolic boundary between those who can navigate it and those who cannot. As Gunnarsson, Svensson, and Davies (2007) point out, this kind of language can act as a mechanism of exclusion, reinforcing the authority of legal professionals while making it harder for outsiders to be heard. As Conley and O’Barr (1998) wrote, “law is talk,” and that talk shapes which voices count, which stories are taken seriously, and which identities are recognized.

7. Conclusion

This article explored how judges in the Italian family law system construct legal interpretations of sociocultural diversity, using qualitative methods to examine both their discursive practices and institutional con-

straints. Through the integration of semi-structured interviews and Critical Discourse Analysis, guided by Practice-Based Theory, the research reveals a clear dissonance between how judges describe culture in conversation and how cultural diversity is represented in legal decisions. While judges often articulate an awareness of cultural complexity in interviews, rulings tend to simplify and essentialize culture, framing it as a fixed trait or even a deficit that threatens legal compatibility.

What emerges from this study is that the gap between how judges talk about culture and how they rule on it is not just about personal blind spots or implicit bias – it is deeply rooted in the way the judicial system is built. Judges are expected to translate messy, layered, real-world cultural experiences into neat legal categories, all within an institutional framework that gives them few tools to handle that complexity. There is little room for cultural mediation, interdisciplinary input, or sustained engagement with the lived realities of the people before them. Instead, they rely on standardized templates, external assessments, and assumptions that often reflect dominant cultural norms – norms that can end up marginalizing anything that does not fit.

By treating legal reasoning as something that happens within real, situated practices, this research shows that judicial decisions are not just the logical application of law. Instead, they are shaped by routine, by institutional habits, and by the kinds of language the system allows. If we want courts to engage more meaningfully with diversity, the system itself has to change. That means making space for cultural mediation but also rethinking how legal discourse frames certain identities as “neutral” and others as “problems,” finally dealing with diversity not as an exception but as part of the everyday reality of judging.

References

- Barra, F., (2015), *Diritto, Decisione, Caso*, Roma, Università degli Studi di Roma Tre.
- Bobbio, N., (1989), *Il positivismo giuridico*, Torino, Italia, Giappichelli.
- Brown, J. S., Duguid, P., (1991), Organizational Learning and Communities of Practice: Toward a Unified View of Working, *Learning, and Innovation, Organization Science*, 2, pp. 40–57.
- Cardano, M., (2011), *La ricerca qualitativa*, Bologna, Il Mulino.
- Cecchella, A., (2023). La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il D.lgs. n. 149/2022, *Questione Giustizia*, 1/2023, pp. 169–199.

- Conley, J., O'Barr, W., (1998). *Just words. Law, Language, and Power*, The University of Chicago Press.
- Corradi, G., Gherardi, S., and Verzelloni, L., (2010), Through the practice lens: Where is the bandwagon of practice-based studies heading?, *Management Learning*, 41(3), pp. 265–283.
- Cotterrell, R., (2018), *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*, London, Routledge.
- Decarli, G., (2018), Reflections on the use of classifications in the juridical method: The case of Roma groups in Italy, *Nomadic Peoples*, 22(1), pp. 47–64.
- Della Porta D., Keating M., eds., (2008), *Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Fairclough, N., (2003), *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*, London and New York, Routledge.
- Febbrajo A., a cura di, (1995), *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Milano, Giuffrè.
- Ferraris, M., (2009), *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferraris, M., (2007), Documentality – Or Why Nothing Social Exists Beyond the Text, In Kanzian, C., Runggaldier, E., Eds., *Cultures: Conflict–Analysis–Dialogue*, Berlin, De Gruyter, pp. 385–402.
- Gherardi, S., (2006), *Organizational knowledge: The texture of workplace learning*, Oxford, UK, Blackwell.
- Gherardi, S., (2019), *How to conduct a practice-based study: Problems and methods (2nd ed.)*, Cheltenham, Edward Elgar.
- Grillo, R., Ballard, R., Ferrari, A., Hoekema, A. J., Maussen, M., and Shah, P., eds., (2009), *Legal practice and cultural diversity*, Ashgate Publishing.
- Grimm, P., (2010), Social Desirability Bias, in Sheth, J., Malhotra N., eds., *Wiley International Encyclopedia of Marketing*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.
- Guarnieri, C., Pederzoli, P., (2003), *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy*, Oxford Socio-Legal Studies.
- Gunnarsson, A., Svensson, E.-M., and Davies, M., (2007), Reflecting the Epistemology of Law: Exploiting Boundaries, In Gunnarsson, Å., Eva-Maria, E.-M., Davies, M., eds., *Exploiting the Limits of Law: Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism*, Ashgate Publishing, pp. 1–15.
- Marinelli, V., (2008), *Studi sul diritto vivente*, Napoli, Italia, Jovene Editore.
- Menski, W., (2014), Plurality-conscious rebalancing of family law regulation in Europe, In Shah, P., Foblets, M.-C., eds., *Family, religion and law: Cultural encounters in Europe*, Farnham, UK, Ashgate, pp. 29–48.
- Mondino, S., (2017), *Diversità culturale e “best interest of the child”. I giudici italiani e i genitori marocchini tra enunciati di diritto e rappresentazioni*

- normative*, Ledizioni. Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.
- Nicolini, D., Gherardi, S., and Yanow, D., eds., (2003), *Knowing in organizations: A practice-based approach*, Armonk, NY, Sharpe.
- Orlikowski, W. J., (2002), Knowing in practice: Enacting a collective capability in distributed organizing. *Organization Science*, 13(3), pp. 249–273.
- Pascuzzi, G., (2008), *Giuristi si diventa*. Bologna, Il Mulino.
- Peroni, L., (2014), Religion and culture in the discourse of the European Court of Human Rights: The risks of stereotyping and naturalizing, *International Journal of Law in Context*, 10(2), pp. 195–221.
- Phillips, A., (2010), What's wrong with essentialism, *Distinktion. Scandinavian journal of social theory*, 11(1), pp. 47–60.
- Renteln, A. D., Foblets, M.-C., eds., (2009), *Multicultural jurisprudence: Comparative perspectives on the cultural defense*, Oxford, Hart Publishing.
- Renteln, A. D., (2004), *The cultural defense*, Oxford, Oxford University Press.
- Rohe, M., (2014), Family and the law in Europe: Bringing together secular legal orders and religious norms and needs, In Shah, P., Foblets, M.-C. eds., *Family, religion and law: Cultural encounters in Europe*, Farnham, UK, Ashgate, pp- 49–78.
- Ronfani, P., (2020), *Innuoviscenari della filiazione e della genitorialità*, *Sociologia del Diritto*, 2020/1, pp. 76–92.
- Ruggiu, I., (2017), Il giudice antropologo e il test culturale. *Questione Giustizia*, 1.
- Ruggiu, I., (2019), *Culture and the Judiciary: The Anthropologist Judge*, London, Routledge.
- Silva Nino de Zepeda, R., (2022), Inter-American Children and their Rights: A Critical Discourse Analysis of Judicial Decisions of the Inter-American Court of Human Rights, *The International Journal of Children's Rights*, 30, pp. 552–576.
- Silverman, D., Marvasti, A., (2008), *Doing qualitative research: A comprehensive guide*, Thousand Oaks, Sage Publications.
- Silvi, A., (2020), La performatività delle decisioni giudiziarie: un'analisi socio-giuridica, *Rivista di Filosofia del Diritto*, 9(1), pp. 45–62.
- Shah, P., (2014), Distorting minority laws? Religious diversity and European legal systems, In Shah, P., Foblets, M.-C., eds., *Family, religion and law: Cultural encounters in Europe*. Farnham, UK, Ashgate, pp. 1–28.
- Spada, L., Cartasegna, C., and Costella, P., (2022), *Una riforma incompleta. Una giustizia dimezzata?* *Minorigiustizia*, 3/2021, pp. 106–115.
- van Leeuwen, T., (2008), *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*, New York, NY, Oxford University Press.

- Verzelloni, L., (2020), *Paradossi dell'innovazione. I sistemi giustizia del sud Europa*, Roma, Carocci.
- Verzelloni, L., (2019), I percorsi di innovazione dei sistemi giudiziari del sud Europa, *Studi Organizzativi*, 1, pp. 97–122.
- Verzelloni, L., (2012), Behind the judges' desk: An ethnographic study on the Italian courts of justice, *International Journal for Court Administration*, 4(2), pp. 75–82.
- Verzelloni, L., (2009), *Dietro alla cattedra del giudice. Pratiche, prassi e occasioni di apprendimento*, Bologna, Pendragon.
- Jänterä-Jareborg, M., (2014), On the cooperation between religious and state institutions in family matters: Nordic experiences, In Shah, P., Foblets, M.C., eds., *Family, religion and law: Cultural encounters in Europe*, Farnham, UK, Ashgate, pp. 143–164.

Handling Diversity on the Ground in Italian Asylum Appeals

Affrontare la diversità dal basso nei ricorsi in materia di asilo in Italia

ALICE LACCHEI¹

Abstract

In administrative, civil, and criminal courts, Italian judges are increasingly called upon to rule on crucial aspects of managing migration. One of the critical areas is undoubtedly asylum policies regarding access to asylum and the procedure for determining international protection. This article explores the daily work of international protection judges, who face challenges in accomplishing their tasks due to linguistic, socio-cultural, and geographical diversity. It links individual and organisational levels, showing how their work context shapes judges' practices. The study highlights the consequences of these practices in reinforcing social inequalities. Data was collected by combining semi-structured interviews with judges and shadowing in five court sections. The article reflects on the shadowing technique's potential for analyzing judicial sector dynamics, especially when combined with semi-structured interviews.

Keywords: diversity; courts; social inequalities; refugee status determination; Italy

Sommario

Nei tribunali amministrativi, civili e penali, i giudici italiani sono sempre più spesso chiamati a pronunciarsi su aspetti cruciali della gestione delle migrazioni. Uno dei settori più delicati è senza dubbio quello delle politiche di asilo, in particolare l'accesso all'asilo e le procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Questo articolo esplora il lavoro quotidiano dei giudici della protezione internazionale, che si confrontano con diversità linguistiche, socio-culturali e geografiche. Il testo collega il livello individuale a quello organizzativo, mostrando come il contesto lavorativo influenzi le pratiche dei giudici. Lo studio evidenzia le conseguenze di tali pratiche, dimostrando come possano contribuire a rafforzare le disuguaglianze so-

¹ Department of Political and Social Sciences, University of Bologna. alice.lacchei2@unibo.it

ciali. I dati sono stati raccolti attraverso interviste e attività di osservazione dei giudici in cinque sezioni di tribunale. L'articolo riflette sul potenziale della tecnica dello shadowing per analizzare le dinamiche del settore giudiziario, soprattutto se combinata con metodi qualitativi come le interviste semi-strutturate.

Parole chiave: diversità; corti; disuguaglianze sociali; determinazione della protezione internazionale; Italia

1. Introduction

Public institutions frequently overlook diversity, resulting in significant consequences for access to and fairness of public policies. This issue has gained prominence in Western countries due to increased migration, which has challenged public administrations to address migration-related issues while delivering public services, particularly at the front line. Among other public administrations, the judiciary in EU countries faces new challenges due to rising migration. Italy represents a clear-cut example: Italian civil courts exemplify this trend, with migration and asylum cases accounting for 20% of civil proceedings (Perilli 2023). Most of these cases involve Refugee Status Determination (RSD), the process by which governments or agencies, such as the UNHCR, decide whether an individual qualifies as a refugee. In Italy, 26 court sections created in 2017 handle RSD appeals, ensuring an effective remedy for first-instance asylum decisions.

The article argues that the rapid increase in asylum appeals since 2017 has forced Italian judges to confront significant diversity challenges (Italian Ministry of Justice 2024). RSD highlights the complexity of public administration in addressing diversity and migration issues. Specialised agencies, such as UNHCR and EUAA, provide training and guidelines for bodies and adjudicators facing these challenges. Researchers from various disciplines have studied how linguistic and cultural diversity complicates RSD decision-making. Drawing on this debate, this article focuses on how these challenges shape the service of justice for asylum seekers by concentrating on how asylum judges face diversity in their daily work and the consequences of their daily practices on implementing asylum appeals. This perspective can provide insights into the judicial profession within a transforming society.

Scholars in migration studies have noted the political nature of addressing migration-related diversity (Vertovec 2007), where linguistic, ethnic, and cultural differences can lead to social inequalities (Brubaker 2014). Intersectionality among various diversity axes can reinforce inequalities in

interactions with government agencies (Capers, Jilke, and Meier 2024). The article argues that the responses of asylum judges to diversity-migration challenges may have consequences in the reproduction of social inequalities in RSD, particularly in the interactions between the state and the asylum seekers. In this regard, further investigation is needed to understand how asylum judges conceptualize and respond to diversity in their daily practice, particularly in encounters with asylum seekers, and how these conceptualisations and responses shape appellants' access to justice.

The article employs the Street Level Bureaucracy (SLB) framework, introduced by Michael Lipsky (1980), to examine policy implementation at the micro level. SLB research can bridge public administration and socio-legal studies, offering a valuable tool for investigating the judiciary's role in implementing public policies. To this aim, the article draws on socio-legal research arguing for the benefits of SLB research in understanding judges' discretion and organisational transformations affecting the judiciary (Mack and Roach Anleu 2007; Tata 2007; Dallara and Verzelloni 2022).

The article is structured as follows. It first develops the theoretical framework of the research, situating it within the existing literature on the diversity challenges faced by asylum adjudicators and the consequences of reproducing and reinforcing social inequalities in RSD. The case study, methods, and data analysis are then presented, highlighting the relevance of combining shadowing and semi-structured interviews in studying diversity challenges in courtrooms. Finally, the findings present two main diversity challenges: the language and socio-cultural knowledge barrier, focusing on judges' responses and their consequences on RSD.

2. Asylum judges' diversity-related challenges and strategies in context

The article examines the various challenges that judges encounter in direct interactions with asylum seekers and how they address these challenges. It considers asylum as street-level bureaucrats (Asad 2019; Dallara and Lacchei 2021; Glyniadaki 2024). These are frontline workers providing public services in direct contact with users. Despite working for different agencies and exercising various functions, street-level bureaucrats have common characteristics: i) they work within public services and allocate benefits or sanctions provided by their organisation to citizens; ii) in doing so, they interact directly with citizens during their daily work; and iii) they exercise 'wide discretion in determining the nature, amount, and quality of benefits or sanctions provided by their agencies' (Lipsky 1980, p. 3).

Due to their discretion, street-level bureaucrats are not mere implementers of top-down norms but crucial actors in policy implementation. They

interpret and adapt rules to specific situations, making numerous decisions that significantly impact policy application and content, effectively becoming *de facto* policy-makers (Lipsky 1980; Brodtkin 2012).

Socio-legal scholars of the ‘judgecraft’ tradition – who focus on the process through which judges go about their tasks in the courtroom – argue that socio-legal research should benefit from SLB research (Mack and Roach Anleu 2007). Indeed, it offers an additional lens to investigate actors’ relations within the courtroom (Tata 2007). SLB research can contribute to grasping social factors that affect judges’ discretion by revealing the strict connection between judges’ actions and their work environment and institutional context (Biland and Steinmetz 2017).

While existing literature focuses on how diversity-related challenges affect credibility assessments, more research is needed to understand how adjudicators perceive and address these challenges. Investigating adjudicators’ views on diversity can help understand its impact on the RSD process. Thus, the article aims to examine asylum judges’ diversity challenges, focusing on whether and how they conceptualise these challenges (RQ1).

Policy-makers and practitioners are increasingly aware of the difficulties arising from cultural, linguistic, geographical, and biographical differences among adjudicators and asylum seekers. UNHCR has highlighted these challenges since the early 2000s, and the European Asylum Support Office (EASO) has noted issues such as language diversity, cultural differences, and stereotyping risks. These factors can affect evidence and credibility assessments, leading to disparities in treatment and reinforcing social inequalities (EASO 2018).

Academic research supports these findings, emphasising the impact of language and cultural norms on the asylum process. Linguistic diversity poses a significant challenge in Refugee Status Determination (RSD), with institutional spaces often serving as sites of linguistic inequality (Maryns, Smith-Khan, Jacobs, 2023; Maryns, 2006). In asylum hearings, interpretation is crucial for managing processes and constructing narratives about asylum seekers (Maréchal 2025). Interpreters play a central role in shaping and legitimising asylum claims, revealing the connection between interpretation and power (Maréchal 2025).

The lack or low quality of interpreters can significantly influence asylum determinations and credibility assessments. Asylum seekers may struggle to convey their experiences accurately in a second or third language due to a scarcity of interpreters for less common languages or dialects (Pöllabauer 2015). Misinterpretations, caused by inadequate training or structural deficiencies, can lead to inconsistencies in applicants’ statements and negative credibility assessments (Amato and Gallai 2024; Maréchal 2025).

Cultural differences, often linked to linguistic aspects, complicate asylum procedures. Adjudicators may assess credibility based on their sociocultural

expectations, which can differ from those of asylum seekers (Dahlvik 2018; Glyniadaki 2022). For example, adjudicators might expect detailed, linear, and emotionally appropriate testimonies, but trauma and cultural norms can lead to fragmented or emotionally restrained accounts, raising credibility doubts (Spijkerboer 2005).

Policy-makers highlight the risk that adjudicators may unconsciously rely on stereotypes related to nationality, religion, or gender (EUAA 2018). Despite the available information and knowledge of the socio-cultural context of the asylum seeker, which can help reduce this risk, this knowledge is not neutral. Instead, it may reinforce stereotypes and overlook individual circumstances (Smith-Khan 2017). Expert evidence and *Country of Origin Information* (COI) may be biased or limited (Lawrence and Ruffer 2015).

After identifying the diversity-related challenges judges experience, the article aims to understand how they respond to them (RQ2). The article argues that judges, as street-level bureaucrats, adopt context-dependent practices and investigate contextual factors that can explain how judges respond to diversity challenges. Particularly, it focuses on the influence of the work environment, namely the court. Research has emphasised the importance of organisational culture, time pressure, efficiency goals, and available resources in shaping asylum adjudicators' street-level practices (Spire, 2007; Dahlvik, 2018). Relying on this literature, the article hypothesises that understanding asylum judges' responses to diversity challenges involves examining the relationship between micro and meso levels and how meso-level influences are interpreted and transferred into judges' practices.

3. What are the consequences of social inequalities?

RSD research has investigated the influence of adjudicators' practices on outcomes and the implementation process, for instance, showing the effects regarding disparity in treatment.

Contributing to this debate, the article discusses the consequences of diversity-related challenges, particularly the implications of reproducing and reinforcing social inequalities in asylum appeals (RQ3). Investigating this aspect can enrich migration studies focusing on RSD. Additionally, it aligns with SLB research more broadly, which must reflect more on social inequalities in implementation processes at the street level (Lotta and Piras 2019). Finally, the focus on judges and courts allows contributions to the literature on fair procedures and access to justice (Guterman 2022), especially for vulnerable groups, such as asylum seekers (Gill et al. 2021).

SLB research can offer a valuable lens to investigate how social inequalities are reinforced and shaped in the courtroom when asylum judges respond to diversity challenges (Holzinger 2019). While conducting their tasks,

street-level bureaucrats must develop a particular client conceptualisation, and it often occurs by adopting normative judgements, reproducing and stigmatising social identities (Dubois 2010), such as gender, race, and education, as well as their behaviour and attitudes (Lipsky 1980; Maynard-Moody and Musheno 2003; Harrits and Moller 2014).

RSD research applying the SLB framework to asylum adjudication has shown these dynamics, demonstrating how the construction of the refugee, for instance, the categorisation of the 'true' or 'deserving' refugee, influences the adjudication process (Tomkinson 2018). Asad (2019) explains how US immigration judges responsible for asylum and deportation proceedings tend to interpret norms in a way that disfavour those they consider deportable immigrants, while adopting favourable decisions for those considered deserving to remain in the country.

Instead, few scholars have emphasized the challenges of street-level bureaucracies in mediating between government policies and the public, while confronting diversity, highlighting the relevance of SLBs' diversity conceptualization and responses in reproducing social inequalities.

For instance, Holzinger (2019) focuses on the linguistic discrimination experienced by Hungarian migrants when interacting with the Austrian Employment Service. More precisely, the author highlights the challenges of managing linguistic diversity for both institutions and individuals, exploring how language-related issues can lead to experiences of inequity for migrants in accessing labour market mediation services and benefits.

Another interesting case study on asylum is the work of Spire (2007), who demonstrates how coping mechanisms adopted by asylum workers in France can serve as instruments that reinforce inequalities. For instance, French asylum case workers prefer to process straightforward cases to work more efficiently. However, this can lead to avoiding processing situations of greater vulnerability and need. This neediness makes it difficult for asylum seekers to submit a complete and accurate asylum application. Being unable to present demands, possess organised documentation, or meet bureaucratic timelines and etiquette are signs of precariousness. This organisational strategy has the unintended consequence of disfavours the most needy and vulnerable people.

To enrich this debate, the article examines the unique setting of the judiciary, particularly what occurs in the courtroom. In doing so, it aims to demonstrate that the SLB approach should be applied to examine judges' behavior and practices in encounters with appellants in the courtroom, which is conceived as a critical locus for reproducing social inequalities (Lotta and Piras 2019).

Why focus on the direct encounters between asylum seekers and judges? SLB literature highlights the unavoidable power asymmetry characterizing

SLB-user direct relations, which cannot be overlooked when investigating the reproduction of social inequalities (Lotta and Piras, 2019).

In street-level organisations, users depend on the state for crucial services or sanctions (Lipsky 1980). In asylum cases, individuals seek state protection from severe human rights violations. Information asymmetries exacerbate power imbalances, as clients struggle to understand bureaucratic processes (Dubois 2010). This is particularly relevant in asylum hearings, where decision-makers, such as asylum officers, judges, and tribunal members, hold significant legal authority. These professionals control interactions due to the complex legal framework and their technical knowledge (Böhmer and Shuman 2007). Asylum seekers often lack legal terminology and bureaucratic discourse expectations, disadvantaging them. Despite their agency to construct narratives (Nikolaidou, Rehnberg, and Wadensjö 2022), asylum seekers rely on informal networks, leading to narratives shaped by survival strategies that decision-makers may penalise (Eule et al. 2019). Legal support and resources significantly impact RSD outcomes (Gill et al. 2021). The article examines the challenges of diversity in direct encounters between asylum seekers and judges, considering the roles of interpreters and lawyers.

4. Case study and methods

The article focuses on the Italian case for several reasons. First, Italy is an interesting case to study, where asylum cases are analysed by specialised court sections within civil courts. As mentioned, asylum proceedings have been a significant challenge for the Italian judiciary, which has been confronted with a rapid and substantial increase in asylum appeals. This remains a pertinent issue today. Finally, the Italian case, which is different from other EU cases, can offer relevant insights since asylum judges are responsible for adjudicating on the merit of the case, with the possibility to ask for clarifications, having direct contact with the asylum seeker in asylum hearings and conducting a complete examination of the case – not only on law or on paper, as in other EU countries (Gill et al. 2025).

Regarding methods, the research combines semi-structured interviews with the less common shadowing method in terms of research strategy. The research shows the suitability of combining these two methods for studying judges within their organisational environment.

Shadowing is a one-on-one ethnography, as it involves following a person throughout their daily activities, much like a shadow, even during breaks or informal moments (Czarniawska 2007). Notably, it involves taking notes, participating in events, and asking for clarifications from the person being shadowed. The aim is to ‘see the world from someone else’s point of view’ (McDonald 2005, p. 464). It is beneficial to understand individual agen-

cy, which is defined as the capability of actors to choose specific courses of action in combination with roles, practices, and perspectives developed during daily work activities (Verzelloni 2019).

The research relies on shadowing conducted with 22 judges. It was possible to follow asylum judges for several days during their daily work, sitting in their offices before and after hearings and speaking with them in informal moments, such as during lunch breaks. The author conducted shadowing in five court sections specialised in migration and asylum, across all 26 court sections. All judges currently conducting hearings during the field research period have been shadowed. In Court B, only one judge was responsible for conducting hearings during the fieldwork period, while in Court A, the president of the court section scheduled a limited number of hearings. During the research period in the court, no hearings were scheduled. In one of the courts (Court F) where interviews were conducted, shadowing was not allowed due to restrictions imposed by the COVID-19 pandemic.

Data from shadowing have been analysed using 32 semi-structured interviews conducted with asylum judges from May 2020 to October 2021. The elite status of the interviewees justifies the choice of semi-structured interviews, given their knowledge, prestige, and power (Liu 2018). The interviews – conducted within a broader research project – were focused on three main aspects: a) their work practices before, during, and after the hearing; b) the asylum decision-making process, its peculiarities, and challenges; and c) their opinions about the asylum seekers, their job, the organisation they work for, and the institution of asylum more broadly. During the interviews, attention was paid to judges' diversity-related challenges in conducting their work and how they coped with them.

Interviews lasted an average of one hour each and were mainly conducted in person, although a few were conducted online through Microsoft Teams. In-person interviews have been conducted in judges' offices. They have been transcribed verbatim and analysed in the original language (Italian). Only quotes to be inserted in the article have been translated into English. Table 1 summarises the data collection.

Regarding data analysis, an initial codebook was developed based on the theoretical framework, modified, and then transformed into an iterative process that moved from theory to data. The use of MAXQDA supported the coding process. The codebook distinguishes between three principal codes: 1) judges' diversity challenges, 2) strategies to face these challenges, and 3) the consequences of these strategies in reproducing social inequalities. Each code has subcodes based on the literature and is integrated with the findings that emerged from the data.

Table 1. Data collection: semi-structured interviews and shadowing with Italian asylum judges

Judges	Court	Date of the interview	Shadowing
Judge 1	A	28 May 2020	Yes
Judge 2	A	6 July 2020	Yes
Judge 3	A	31 July 2020	Yes
Judge 4	A	10 November 2020	Yes
Judge 5	A	10 November 2020	Yes
Judge 6	A	12 November 2020	Yes
Judge 7	A	16 November 2020	Yes
Judge 8	A	28 May 2020	No
Judge 9	B	1 February 2021	No
Judge 10	B	2 February 2021	No
Judge 11	B	3 February 2021	No
Judge 12	B	4 February 2021	No
Judge 13	B	30 March 2021	Yes
Judge 14	C	7 May 2021	Yes
Judge 15	C	10 May 2021	Yes
Judge 16	C	11 May 2021	Yes
Judge 17	C	13 May 2021	Yes
Judge 18	C	18 May 2021	Yes
Judge 19	D	16 June 2021	Yes
Judge 20	D	17 June 2021	Yes
Judge 21	D	22 June 2021	Yes
Judge 22	D	23 June 2021	Yes
Judge 23	D	28 June 2021	Yes
Judge 24	D	28 June 2021	Yes
Judge 25	E	14 October 2021	Yes
Judge 26	E	19 October 2021	Yes
Judge 27	E	20 October 2021	Yes
Judge 28	F	25 June 2020	No
Judge 29	F	2 July 2020	No
Judge 30	F	8 April 2021	No
Judge 31	F	9 April 2021	No
Judge 32	F	12 April 2021	No

Source: author's elaboration of data collection

5. The barrier of language

Significant linguistic barriers persisted in Italian asylum hearings at the time the research was conducted. Under asylum law, Italian judges may decide to conduct the asylum hearing by requesting clarifications and additional statements from the asylum seeker – the so-called audition – when they believe further information is needed to assess the case. At the time of the research, two different mechanisms for interpreters' appointment co-existed. On the one hand, the generalist approach, which is in place in the entire judicial system, involves a case-by-case appointment of professionals registered as interpreters in a court. On the other hand, at the end of 2020, a project funded by the European Union Agency for Asylum (EUAA) allowed judges to appoint an interpreter for asylum hearings, recognizing the specificities and peculiarities of asylum appeals. The research was conducted during a period of transition, when this mechanism was in the implementation phase in various court sections.

Data from shadowing and interviews suggest that the scarcity of professional interpreters led to significant communication difficulties between the judge and the asylum seeker (Dallara and Lacchei, 2021). According to interviews, all judges experienced difficulties in conducting their tasks due to communication problems with asylum seekers, and they were aware that this had relevant consequences for decision-making, particularly in credibility assessment. They often complained that they were tasked with the complex responsibility of asylum adjudication within an organisation, the court, which did not provide the necessary support for a quality service.

As mentioned, asylum judges could, in theory, appoint an interpreter, as in criminal hearings. However, courts often lack sufficient interpreters on their lists, particularly for certain languages. On the rare occasions it occurred, mechanisms of appointment through the court often worked informally, without standard procedures and relying on individual judges' efforts:

I checked with the administrative office, and no Pashtu interpreter is in the registry of interpreters usually used for criminal hearings. Furthermore, finding interpreters would not be a typical administrative office job. I typically call them because I might hear about an interpreter appointed by another judge, but it is still tough (Shadowing Judge 26).

Other procedural barriers were also raised due to vague guidelines governing interpreters' payment in asylum proceedings. As explained by one judge after observing the first hearings in Court A, administrative impediments discourage interpreters from being appointed via the courts. During the lunch break, the shadowed judge said the situation [of interpreters] was complicated. She explained that they rarely appoint an interpreter because the court often fails to pay them. They have a problem with reimbursing

these professional figures since it is unclear to whom the payment is due, whether to the Ministry of Justice or the Ministry of the Interior, in the event of a successful appeal. The judge explains that the existing provision only states that the interpreter is paid, but not by which institution; therefore, they risk not being paid (Shadowing Judge 4).

All these aspects reveal that the regular procedure cannot provide adequate instruments for addressing the specific needs of specialised sections on migration and asylum, posing challenges for asylum judges in their daily work. Specialised sections within the Civil Court Sections have been created to respond efficiently to the increase in proceedings in this policy area. However, no dedicated funds have been allocated to hiring needed professionals, such as interpreters (Law 46/2017). In this sense, despite the efforts to adapt the organisational arrangements in civil courts, there was no full awareness and response at the institutional level to the different needs required for quality justice in asylum appeals, where interpreters' appointments are not the exception, as it is in other fields of justice, but the rule.

As street-level organisations, local asylum courts respond to these institutional limitations by adopting different strategies, navigating a tension between, on the one hand, inadequate resources and vague guidelines and procedures, and, on the other, the goal of providing a good service of justice. These various strategies can have different consequences regarding asylum seekers' access to justice.

5.1. *"We should rely on what we have."*

Data highlights that, except for judges in court F, who rely only on interpreters appointed through the EUAA project, as described in the next paragraph, all other judges often ask asylum seekers to bring their trusted interpreter to the asylum hearing. However, they frequently complain about the quality of these interpreters. While in some instances, interpreters and mediators are available from the reception centres where asylum seekers are hosted, in several cases, these are non-professional interpreters, including friends and other asylum seekers (Interview Judge 13).

This raises questions about impartiality and the quality of the translation:

Another difficulty is that of the interpreters, and since the courts do not pay them [...], we should rely on what we have and ask asylum seekers to bring their [trusted] interpreters, but the quality is not good. Some people add or change things, thinking the appellant said something wrong. I understand when they speak in French, and it has happened to me several times that I interrupted the interpreters because they had omitted things, which, according to them, were not important (Interview Judge 18).

Shadowing confirms that most courts adopted this strategy as the primary response, which often resulted in a low-quality interpretation, with interpreters having difficulties speaking Italian. Only in one court did this mechanism often result in a complete lack of interpreters during hearings, which in some cases became impossible due to communication barriers between the judge and the asylum seeker:

The main difficulties during the hearing are mainly linguistic because sometimes there are no interpreters [...]. Sometimes, they bring a trusted interpreter, while other times, unfortunately, we do not have interpreters, so I must try to understand [the asylum seekers]. However, they often do not speak Italian, which is very complicated (Interview Judge 9).

This strategy, through which asylum judges tried, despite the structural deficiencies, to accomplish their task in a way that was as good as possible, had relevant consequences for asylum seekers and can contribute to reinforcing social inequalities. First, asylum seekers are asked to take on the burden of the host country's shortcomings while confronting the state's power. The state is asking them to provide proper, additional, yet fundamental resources: they are not only asked to tell the story to convince the authority of their right to be protected, but they also need to provide the instruments through which they will be able to tell that story. Thus, the state puts the future of asylum decisions in the hands of asylum seekers, especially if we consider that the presence and quality of interpreters can largely influence the credibility assessment.

Additionally, this request to alleviate the state's burden can affect certain asylum seekers more than others. For instance, for victims of human trafficking, trusted interpreters can be instruments of control, limiting their possibility of disclosing their conditions. In this sense, this practice can exacerbate power inequalities, affecting the most vulnerable and limiting their effective right to access justice.

Furthermore, this practice has significant consequences for those asylum seekers who cannot rely on a network or quality legal and social support. This is, for instance, the case of asylum seekers outside the reception centre. They are not supported in their asylum appeal and cannot rely on the limited number of interpreters available in the reception centres. In this case, the equity of their treatment depends on their human capital, namely, their social network (Kosyakova and Brücker 2020), and/or the lawyer's efforts in finding a quality interpreter (Stoufflet 2025).

Finally, since the contact between asylum seekers and interpreters occurs informally and independently of the court's role, this practice raises questions about economic inequalities, especially in cases where interpreters are not provided free of charge but at the asylum seeker's expense.

On the court side, the lack of qualified interpreters may justify reducing asylum hearings, which can be very important in evaluating the case (Lacchei, 2023). For instance, in Court D, as confirmed by shadowing, asylum hearings were rare and represent an exception. In interviews with judges in this court, they rarely mentioned diversity-related difficulties that arise from direct encounters with asylum seekers. This finding can be attributed to the consolidated practice of holding asylum hearings only in exceptional cases. One judge, who was the most experienced, having worked in the specialised section since 2017, explained that they gradually reduced the number of asylum seekers' interviews because they realised that in most cases, they were useless. This has been attributed to the increasing expertise of the court section, which has helped identify cases that truly require a court interview, as well as the improvement in the quality of decisions by the first-instance adjudication body. In addition to this increased specialisation, s/he stated that language was a significant barrier and argued that, combined with cultural barriers, it often rendered asylum hearings useless (Interview Judge 21). In this sense, the structural lack of intervention to overcome these limitations can, under certain conditions, favor on-paper decisions, which are considered the most efficient way to conduct RSD in court, in a context of time pressure and resource cuts characterizing the contemporary judiciary (Colaax et al. 2023).

A fair procedure, including a quality interpreter, cannot be a matter of luck. The 'lottery' of refugee adjudication manifests through structural inequalities, which reinforce inequality and affect the most vulnerable. Indeed, the results indicate an increase in disparity among asylum seekers, based on their personal human capital, social network, and geographic location (Gill 2009; Marshall 2025).

Data also shows how a structural shortage of crucial resources and dedicated funds to properly respond to the peculiar needs of asylum courts, such as those of interpreters, can have important consequences for adjudicators' practices on the ground. In responding to a challenging working environment, they can adopt practices that may have the unintended consequence of reducing the quality of the adjudication process and access to effective remedies.

Locating these dynamics within a broader context, it appears that over time, the state has abandoned these crucial institutions, choosing not to invest largely in quality asylum adjudication systems, while investing in border control to limit access to the territory (Sunderland 2024). Instead, RSDs are left behind, undermining refugees' fair procedures and access to justice.

5.2. *Support from outside*

The few interventions aimed at overcoming structural limitations originated from outside, primarily through targeted projects funded by the European Union. As mentioned earlier, the research was conducted during the period when the EUAA project for interpreters' appointment was in its implementation phase.

What emerged from interviews and shadowing is the adoption of highly different strategies among courts, as confirmed by other studies (Perilli 2023).

Only one of the courts had implemented the project on a large scale at the time of data collection (Court F). Particularly, judges of Court F explained that they did not experience linguistic barriers anymore after benefiting from an EUAA project, which allowed them to hire professional interpreters:

Before the collaboration with EASO [now EUAA], we had this terrible practice of having the asylum seeker bring their trusted interpreter. So often, the hearings were tough because of communication difficulties. Since this collaboration started, the level of interpreters has been very high, and there are no more problems. We email the EASO unit [of the court section] and ask for a mediator for a particular dialect and of a specific gender, and that is it (Interview Judge 31).

This data was not triangulated with shadowing: there was no opportunity to observe asylum hearings in this court. However, considering organisational aspects, the court, at the time of the interview, could rely on several EASO research officers, who supported judges in Country-of-Origin Information research and other related aspects². These qualified professionals worked in a specific organisation unit responsible, among other tasks, for overseeing and organizing the call of mediators/interpreters at the judges' request.

The support from several specialised human resources from EUAA in the court section likely facilitated the project's implementation.

Other courts faced completely different situations, in which this opportunity was only partially implemented (Court A, Court C, Court E) or not implemented at all (Court B) at the time of data collection.

In courts A, C, and E, judges did not use the instrument as standard practice. For some judges, it is because the court section needed additional time to actually implement the appointment procedures in their daily work,

2 EUAA research officers have been appointed in Italian court sections specialized in asylum and migration since 2020 to support judges in conducting a preliminary analysis of the cases and conducting COI research. The number of EUAA researchers has recently reduced, and their work is more of consultancy and coordination.

while others show a more skeptical approach. These judges considered the EUAA appointment mechanisms to be time-consuming and, according to the judges' experience, did not guarantee the quality of the interpreters.

Despite differences, judges were aware of the risks associated with relying on asylum seekers' trusted interpreters and have adopted a prioritisation mechanism, often developed at the court-section level. For instance, in court C, the court-section president decided to ask for EUAA interpreters only for vulnerable asylum seekers, especially those who showed indicators of trafficking, to guarantee the safety of the asylum seekers in disclosing their history (Shadowing Judge 18).

Even in other courts, a mix of strategies is applied, with certain applicants having EUAA-appointed interpreters while others ask to bring trusted interpreters. In the first case, what emerged from shadowing, at least in these contexts, was a not-so-evident higher quality of translation but more professional behavior and impartiality during the asylum hearing.

Despite being used by judges in some courts, the EUAA's appointment had some practical challenges, which had relevant consequences for asylum seekers. In court D, in three of the nineteen observed asylum hearings, EUAA interpreters did not attend the asylum hearing, which was postponed for several months. According to one judge, this sometimes occurred because there was no interpreter for a specific language on that day and due to a lack of rapid communication among the institutions involved (Shadowing Judge 25). The consequence was prolonging an already extended limbo for asylum seekers, who wait years for a final decision.

Finally, despite the possibility of adopting this strategy, it was not implemented at all, or at least not in the data collection, in one court involved in the study. The judge explained the reason:

It is not always easy, as the interpreter's intervention should be organised in advance; however, the volume of work does not allow for this. I want to do that, for instance, by grouping the hearings by country so we can call the mediator paid by EUAA, but it is not easy to do that (Interview Judge 13).

In this court, only one judge was fully allocated to asylum claims, and he had no previous experience in the topic. Moreover, it was supported only by one EUAA research officer responsible for COI research, a proposal for an interview hearing structure, and a summary of each case before the hearing. In this context, there was no established practice to prepare in advance for the asylum hearing, as required by the appointment of an EUAA interpreter. This case shows how judges perceived organisational arrangements and human resources as barriers to implementing innovations to address courts' diversity-related challenges.

Relying on external support from the EUAA means that the organisation and institutional level prefer it, as is often the case with Italian migration and asylum governance (Campomori and Ambrosini 2020). This emergency approach does not guarantee structural change in these organisations, which rely on external funds and time-limited projects. The precarity of this mechanism can disincentivise judges from investing energy in implementing the measure, especially when the efforts required are countless due to work conditions. Indeed, the implementation process appears to be largely in the hands of the court sections and, particularly, court-section presidents, who are tasked with developing local procedures to implement the EUAA appointment system concretely in their daily work, with little to no support. Indeed, the implementation process is ruled by vague guidelines (e.g., who will appoint the interpreter and through which mechanism?) without considering the court section's actual resources, particularly human resources.

To sum up, on the side of asylum seekers' access to interpretation services and the ability of court sections to respond to the diversity-related peculiarities proper to their task, a targeted project, such as that of the EUAA, can offer a short-term response, allowing them to address all concerns mentioned in the previous paragraph. However, it can exacerbate territorial inequalities, with different levels of justice quality depending on the court sections and their shortage of human resources in terms of both numbers and asylum specialisation, as well as a different approach at the managerial level, especially from the court presidency.

6. The barrier of socio-cultural knowledge

Diversity-related challenges emerging from the interview also concern cultural aspects. This quote summarises the challenge experienced by asylum judges in RSD, who are confronted with asylum seekers from different socio-cultural contexts:

There is serious incompetence on our part, of knowledge that we do not have; we need to know the context of origin of these people, their countries, because we read everything with a Western lens (Interview Judge 20).

Most interviewed judges shared this feeling, arguing that to assess the case properly, the judge must be familiar with the socio-cultural context of the asylum seeker. Indeed, they are aware of the effect it has on decision-making and particularly on credibility assessment, compared to other areas of law:

The credibility assessment is different [from other fields] because we have a different culture than the applicants, so it is not easy because we apply our

maxims of experience and cultural maxims. In contrast, the applicant comes from a very different world, and you do not understand what world he comes from (Interview 16).

As emerged from the quotes, judges often rely on general experience principles while adjudicating, for instance, in criminal proceedings. However, in asylum proceedings, they often decide to rely on facts that occurred in the asylum seeker's country of origin, which increases the complexity of the adjudication and makes it extremely challenging. This challenge is particularly relevant for RSD but is exacerbated by structural aspects related to judges' training and educational path. Despite the increasing opportunities for specialised training organised by the Italian School of the Judiciary, which is responsible for judges' training, or by the EUAA, among the interviewed judges, only a few participated in these trainings, which primarily rely on a single judge's interest, but also available time, considering the significant workload they have experienced since 2017 (Interview Judge 7; Interview Judge 13). In this context, the training provided by the organisation to judges on international protection was considered insufficient to adequately address the diversity challenges arising from the different socio-cultural backgrounds of the asylum seekers:

It is a meta-legal subject, and we have not been trained. During my studies and training as a judge, the subject of international protection practically did not exist. We must also change the legal training of magistrates. This subject goes beyond the approach that we magistrates have. We must understand that we must study the socio-economic and legislative aspects of the world's countries and change our perspective in exercising our functions (Interview Judge 11).

This lack of training is experienced by the most experienced judges and new judges who have just been appointed. This judge, for instance, was appointed as a judge only the year before:

The subject of international protection suffers from the lack of training that characterises our profession, even during the training we do before practicing as judges. It is also less in-depth by judges who want to establish themselves, to make a career, for instance, in the Supreme Court... it is a bit of a second-class subject [...], and therefore it is left to itself (Interview Judge 15).

As for the interpretation service, the specialisation of court sections on asylum and migration did not lead to structural interventions to make the judiciary fully capable of responding to the difficulties resulting from the peculiarity of RSD. In this context, asylum judges were tasked with accomplishing this crucial task in a challenging work environment, which has

significant consequences for both the institution and the asylum seekers (Holzinger 2019). In this work context, judges adopted individual strategies to overcome the challenges they experienced. However, these responses vary among judges. More precisely, data analysis shows two groups of judges: 1) the *inquisitive judges*; 2) the *disillusioned judges*. As explained in the following paragraph, they differ significantly in their approach to their job, which shapes their practices, with consequences regarding inequalities in asylum proceedings.

6.1. *Inquisitive judges and efforts to overcome barriers*

Inquisitive judges stressed in the interviews that the most essential characteristic of the asylum judge – fundamental to accomplish their job well – is to be open to learning from the asylum seekers' stories of different cultures and societies and the available information on the countries of origin (COI). One judge says:

There is an almost inevitable influence [of your values and culture] when you decide on stories about a world very different from yours. What we can do to conduct our job well is listen and pay attention to the asylum seeker, discuss, question, and study a lot (Interview Judge 29).

Regarding asylum hearings, *inquisitive judges* tend to ask more open questions and clarifications related to the country of origin, the cultural norms and values, directly to the asylum seekers during the hearing. Interviewees argued that they put in place strategies for learning the socio-cultural context of the asylum seeker in the courtroom:

Sometimes, however, we hear an absurd fact and do not question it; we consider it absurd, and that is all. Instead, by asking a few more questions, we can realise that what the asylum seeker told us makes sense. For example, during a hearing, an asylum seeker told us: 'I was taking a shower, and enemies came, and I ran off into the fields.' At first glance, we did not believe it was possible, but I asked how it was possible to leave the house without being seen, and he explained that the shower was outside the home, as always in his village (Interview Judge 18).

Shadowing – when conducted – confirms that *inquisitive judges* stress this aspect during interviews, concretely develop these strategies during hearings, leaving questions more open, and often ask for clarifications and explanations from asylum seekers.

Despite most-experienced judges mentioning that experience made them more open towards the asylum seekers during hearings, data suggest that ex-

perience was not a relevant factor, since even less experienced asylum judges displayed this attitude.

Additionally, they often prepared for the hearing by studying the country-of-origin information. When possible, they relied on the EUAA research officers to support judges in these types of activities. For instance, during shadowing in court A, in the office of Judge 6, the judge looked at the hearings set for next week and asked the EUAA officer in the room what s/he knew about Sikh minorities in Pakistan. He mentioned that next week, s/he would have an asylum seeker claiming refugee protection for religious persecution. The EUAA officer stated that there was available information on this aspect and will provide it to the judge. S/he also said that EUAA had specific guidelines for conducting interviews concerning religious persecution, and s/he would send them to the judge if interested. The judge accepted enthusiastically, thanked the EUAA officer, and said preparing for the hearing would be extremely useful (Shadowing judge 6).

In interviews with the author, judges emphasise that a preliminary study of the context and COI is necessary to conduct the asylum hearing properly, asking pertinent questions of the asylum seeker. They viewed these instruments as valuable tools for evaluating the case and were able to overcome the knowledge barriers faced by the adjudicator. Their attitude toward their job, particularly their interest in studying and learning subjects other than law, was the main factor explaining their behaviour. However, as explained in the paragraph below, the work environment can provide additional insights into the dynamics at stake.

6.2. *Disillusioned judges, simplification strategies, and stereotypes*

A different approach characterised *disillusioned judges*. In facing socio-cultural barriers, they feel unable to overcome them, and this attitude often leads to the reinforcement of these barriers and a widening gap between themselves and asylum seekers. While acknowledging the importance of socio-cultural context, these judges express frustration and a sense of helplessness due to the lack of resources to bridge this knowledge gap. As one judge noted: “You should be informed about everything, and it would be wonderful always to have an expert by your side, but unfortunately, this is impossible” (Interview Judge 15).

This frustration is exacerbated by the perceived difficulties in understanding asylum seekers’ experiences, leading to a sense of disconnect. Another judge highlighted this challenge:

Then I feel frustrated sometimes because you cannot understand or reach the point when you have an expectation. Still, there are difficulties in understand-

ing the language, and even my ignorance is the cause. After all, maybe I do not know how certain things work, sometimes I say [to the asylum seeker]: ‘Why didn’t you call the police?’ and they laugh in my face (Interview Judge 7).

Disillusioned judges perceive socio-cultural differences as a barrier to communication and understanding of asylum seekers, attributing this to the nature of RSD, which requires decision-makers to make decisions with minimal information at stake. For instance, these judges also argue that COI research cannot respond to these challenges, since “it usually only offers general context information, making it difficult to find specific details useful for decision-making” (Interview Judge 15). With this in mind, *disillusioned judges* often do not conduct in-depth Country of Origin Information (COI) research before hearings. Compared to *inquisitive judges*, they stress that COI research is not always so relevant for asylum hearings and prefer analysing them before deciding. They justify their strategy by referring to work constraints, arguing that COI research is highly time-consuming. For this reason, due to the high workload they experienced, they would rely entirely on the support of EUAA officers, which, however, was limited, especially in some courts (Interview Judge 11; Interview Judge 23).

Despite giving responsibility for the structural deficiencies of RSD, their professional training, and the scarce resources combined with the high workload, some *disillusioned judges* often add asylum seekers’ responsibilities. More precisely, they argued that asylum seekers did not have the instruments for providing the required information:

Some experiences are impossible to summarise in an hour’s hearing, mainly because of the cultural or educational differences. They [the asylum seekers] are often illiterate or have a very low level of education, and therefore, they usually cannot even understand the depth of our question. We perhaps demand a depth that they may not even be able to give, for cultural or other reasons (Interview judge 20).

When this approach was adopted, it reinforced the power asymmetry in the adjudicator-appellant relationship, thereby reproducing social inequalities. They considered the vulnerabilities of asylum seekers, such as being illiterate, while navigating a complex bureaucratic procedure in a host country, as a barrier to communication, rather than an aspect to address during the asylum hearing, for instance, by adopting specific strategies to foster a positive relationship. The risk of this approach is that it may reproduce and reinforce power asymmetries during hearings and social inequalities in RSD (Bohmer and Shuman, 2007; Eule et al., 2019).

7. Conclusion

This article has explored the diversity-related challenges asylum judges face in Italy while conducting Refugee Status Determination at the appeal stage. Particularly, it focused on navigating diversity-related issues in their daily work while directly encountering asylum seekers in the courtroom. By employing the Street-Level Bureaucracy (SLB) framework, the study has shed light on the complexities of implementing asylum appeals at the micro level and the connections between judges' practices and the work environment in which they operate. In this sense, the article presented a picture of the deficiencies of the contemporary judicial system in addressing the newly emerging diversity challenges specific to RSD. At the same time, it emphasised the need to examine the concrete responses of individual judges to these deficiencies and their impact on access to justice and fair procedures for asylum seekers.

The article uses the case of asylum appeals to reflect on the influence of power asymmetries and socio-inequalities inherent in the implementation process from a bottom-up perspective (Dubois 2010; Lotta and Pires 2019).

The findings reveal that asylum judges encounter two primary diversity-related challenges: linguistic barriers and socio-cultural knowledge gaps. These challenges are exacerbated by structural deficiencies within the judicial system, including inadequate resources, vague guidelines, and insufficient specialised training. The ways judges face the lack of professional interpreters and the judges' limited knowledge of the socio-cultural contexts of asylum seekers in the encounter with the appellants impact the quality and fairness of the asylum determination process. Under certain conditions, they contribute to reproducing and reinforcing social inequalities in the RSD process. Asylum seekers, already vulnerable, face additional burdens due to the state's inadequacies, exacerbating power asymmetries and information disparities. The study underscores the need for structural interventions to address these challenges, including allocating dedicated funds for hiring professional interpreters, providing comprehensive training for judges, and establishing clear guidelines for implementing specific measures in asylum courts.

In conclusion, this article emphasises the critical role of asylum judges in shaping the implementation of asylum policies. Doing so contributes to the broader debate on fair procedures and access to justice for vulnerable groups, highlighting the importance of addressing diversity-related challenges in the judicial system. Future research should continue to explore judges' work, looking at the new challenges arising in the transformed judicial office. To this end, it is essential to analyse the concrete functioning of the judiciary, shaped by individual practices. At the same time, keeping the micro and meso levels together is relevant, and SLB research can be a

valuable theoretical lens for this aim. Finally, the combination of shadowing and interviews contributes to this goal, permitting the investigation of professionals' behaviors and practices within their organisation.

References

- Amato, A., Gallai, F., (2024), The multiple roles of interpreters in asylum hearings in Italy, *mediAzioni*, 41, pp. 8–39.
- Ardalan, S., (2014), Access to justice for asylum seekers: Developing an effective model of holistic asylum representation, *U. Mich. JL Reform*, 48, pp. 1001–1038.
- Asad, A. L., (2019), Deportation decisions: Judicial decision-making in an American immigration court. *American Behavioral Scientist*, 63,9, pp. 1221–1249.
- Biland, É., Steinmetz, H., (2017), Are judges street-level bureaucrats? Evidence from French and Canadian family courts, *Law and Social Inquiry*, 42, 2, pp. 298–324.
- Brodkin, E., (2012), Reflections on Street-Level Bureaucracy: Past, Present, and Future, *Public Administration Review*, 72, 6, pp. 940–949.
- Brubaker, R., (2014), Beyond ethnicity, *Ethnic and Racial Studies*, 37, 5, pp. 804–808.
- Campomori, F., Ambrosini, M., (2020), Multilevel governance in trouble: The implementation of asylum seekers' reception in Italy as a battleground, *Comparative Migration Studies*, 8, 1, pp. 8–22.
- Colaix, E., Schiffrino, N., Moyson, S., (2023), Neither the magic bullet nor the big bad wolf: A systematic review of frontline judges' attitudes and coping regarding managerialization. *Administration & Society*, 55, 5, pp. 921–952.
- Czarniawska, B., (2007), *Shadowing: and other techniques for doing fieldwork in modern societies*, Copenhagen, Copenhagen Business School Press.
- Dahlvik, J., (2018), *Inside asylum bureaucracy: Organizing refugee status determination in Austria*, London, Springer Nature.
- Dallara, C., and Lacchei, A., (2021), Street-level bureaucrats and coping mechanisms. The unexpected role of Italian judges in asylum policy implementation, *South European Society and Politics*, 26, 1, pp. 83–108.
- Dallara, C., Verzelloni, L., (2022), Teoria dell'organizzazione e giustizia. I processi organizzativi nei sistemi Giustizia, *Quaderni di Scienza Politica*, 3, pp. 383–408.
- Dubois, V., (2010), *The Bureaucrat and the Poor: Encounters in French Welfare Offices*, London, Routledge.

- Eule, T. G., Borrelli, L. M., Lindberg, A., Wyss, A., (2019), *Migrants before the law, Contested Migration Control in Europe*, London, Springer Nature.
- European Asylum Support Office, (2018), *Practical Guide: Qualification for international protection*, in <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf>. (consultato il 30 Marzo 2025).
- Gill, N., (2009), Presentational state power: temporal and spatial influences over asylum sector decision-makers, *Transactions of the Institute of British Geographers*, 34, 2, pp. 215–233.
- Gill, N., Allsopp, J., Burridge, A., Fisher, D., Griffiths, M., Paszkiewicz, N., Rotter, R., (2021), The tribunal atmosphere: On qualitative barriers to access to justice, *Geoforum*, 119, pp. 61–71.
- Gill, N., Hoellerer, N., Hambly, J., Fisher, D., (2025), *Inside asylum appeals: Access, participation and procedure in Europe*, New York, Routledge.
- Glyniadaki, K., (2022), Street-Level Actors, Migrants, and Gender: Dealing With Divergent Perspectives, *Administration and Society*, 54, 3, pp. 451–478.
- Glyniadaki, K., (2024), Deciding on asylum dilemmas: a conflict between role and person identities for asylum judges, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 50, 12, pp. 2879–2898.
- Gofen, A., Sella, S., Gassner, D., (2019), Levels of analysis in street-level bureaucracy research, in Hupe, P., ed., *Research handbook on street-level bureaucracy. The ground floor of government in context*, Cheltenham, Elgar, pp. 336–361.
- Guterman, A. S., (2022), What is Access to Justice?, *SSRN 4050575*.
- Harrits, G. S, M. Ø Møller, (2014), Prevention at the Front Line: How Home Nurses, Pedagogues, and Teachers Transform Public Worry into Decisions on Special Efforts, *Public Management Review*, 16, 4, pp. 447–480.
- Holzinger, C., (2020), ‘We don’t worry that much about language’: Street-level bureaucracy in the context of linguistic diversity, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46, 9, pp. 1792–1808.
- Johannesson, L., (2017), *In courts we trust: administrative justice in Swedish migration courts*, Doctoral dissertation, Department of Political Science, Stockholm, Stockholm University.
- Jubany, O., (2017), *Screening Asylum in a Culture of Disbelief: Truths, Denials and Skeptical Borders*, London, Springer Nature.
- Kosyakova, Y., and Brücker, H., (2020), Seeking asylum in Germany: Do human and social capital determine the outcome of asylum procedures?, *European Sociological Review*, 36,5, pp. 663–683.
- Lawrence, B. N., Ruffer, G., eds., (2015), *Adjudicating Refugee and Asylum Status: The Role of Witness, Expertise, and Testimony*, New York, Cambridge University Press.

- Lacchei, A., (2023), Encounters in courtroom: Italian judges as front-line workers in asylum proceedings, *Mondi Migranti*, 2, pp. 193–214.
- Lipsky, M., (1980), *Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, New York, Russel Sage Foundation.
- Liu, X., (2018), Interviewing elites: Methodological issues confronting a novice, *International Journal of Qualitative Methods*, 17, 1, pp. 1–9.
- Lotta, G., Pires, R., (2019), Street-level bureaucracy research and social inequality.” Hupe, P., ed., *Research handbook on street-level bureaucracy*, London, Edward Elgar Publishing, pp. 86–101.
- Mack, K., Roach Anleu, S., (2007), ‘Getting through the list’: Judgecraft and legitimacy in the lower courts, *Social and Legal Studies*, 16, 3, pp. 341–361.
- Marshall, E., (2025), Reconsidering the Asylum Lottery: Refugee Determination and the Structure of Luck, *Social & Legal Studies*, 09646639241312092.
- Maryns, K., (2006), *The Asylum Speaker: Language in the Belgian Asylum Procedure*, London, Routledge.
- Maryns, K., Smith-Khan, L., Jacobs, M., (2023), Multilingualism in asylum and migration procedures, in McKinney, C., Makoe, P., Zavala, V., eds., *The Routledge Handbook of Multilingualism*, London, Routledge, pp. 394–414.
- Maynard-Moody, S. W., M. C. Musheno, (2003), *Cops, Teachers, Counselors: Stories from the Front Lines of Public Service*. Arbor, University of Michigan Press.
- McDonald, S., (2005), Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research, *Qualitative research*, 5, 4, pp. 455–473.
- Ministry of Justice, (2024), Statistiche Giudiziarie, in <https://webstat.giustizia.it/StatisticheGiudiziarie/civile/Procedimenti%20Civili%20-%20flussi.aspx> (consultato il 18 Dicembre 2025).
- Nikolaïdou, Z., Rehnberg, H. S., Wadensjö, C., (2023), ‘Do I have to say exactly word by word?’ (Re) producing and negotiating asymmetrical relations in asylum interviews, *Journal of International Migration and Integration*, 24, 4, pp. 745–768.
- Perilli, L., (2023), Le sezioni specializzate in materia di immigrazione a cinque anni dalla loro istituzione. Un’indagine sul campo, *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, pp. 129–162.
- Pöllabauer, S., (2015), Interpreting in asylum proceedings, in Mikkelsen, H., Jourdenais, R. eds., *The Routledge handbook of interpreting*, London, Routledge, pp. 202–216.
- Rousseau, C., Crépeau, F., Foxen, P., Houle, F., (2002), The complexity of determining refugeehood: a multidisciplinary analysis of the decision-

- making process of the Canadian immigration and refugee board, *Journal of refugee studies*, 15, 1, pp. 43–70.
- Smith-Khan, L., (2017), Telling stories: Credibility and the representation of social actors in Australian asylum appeals, *Discourse & Society*, 28, 5, pp. 512–534.
- Sorgoni, B., (2019), What Do We Talk About When We Talk About Credibility? Refugee Appeals in Italy, in Gill, N., Good, A., eds, *Asylum Determination in Europe*, Cham, Palgrave Macmillan, pp. 221–240.
- Spijkerboer, T., (2005), Stereotyping and Acceleration—Gender, Procedural Acceleration and Marginalised Judicial Review in the Dutch Asylum System, in Noll, G. (ed.), *Proof, evidentiary assessment and credibility in asylum procedures*, Nijhoff, Brill, pp. 67–102.
- Spire, A., (2007), The Asylum Ticket Window: The Depoliticization of the Right of Foreigners by Bureaucratic Work, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 169, 4, pp. 4–21.
- Sunderland, J., (2024), Italy Migration Deal with Albania is a Costly, Cruel Farce, Human Rights Watch. In <https://www.hrw.org/news/2024/06/06/italy-migration-deal-albania-costly-cruel-farce> (consultato il 19 Aprile 2025).
- Tata, C., (2007), Sentencing as craftwork and the binary epistemologies of the discretionary decision process, *Social and Legal Studies*, 16, 3, pp. 425–447.
- Tomkinson, S., (2018), Who are you afraid of and why? Inside the black box of refugee tribunals, *Canadian Public Administration*, 61, 2, pp. 184–204.
- Vertovec, S., (2007), Super-diversity and its implications, *Ethnic and racial studies*, 30, 6, pp. 1024–1054.
- Verzelloni, L., (2019), Seguendo come un’ombra il diritto: riflessioni sull’impiego dello Shadowing nella sociologia del diritto, *Sociologia del Diritto*, 1, 23–51.

Law and Incapacitation: Empirical Insights into Mental Health Compulsory Treatments

Il diritto che genera incapacità: evidenze empiriche sui Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) per salute mentale

CAROLINA DI LUCIANO¹, MICHELE MIRAVALLE²

Abstract

Compulsory Health Treatment (TSO) for mental illness constitutes the primary form of “coercive care” in Italy, as recently reaffirmed by the Constitutional Court (judgment no. 22/2022). Drawing on the work of the Observatory on TSOs in the City of Turin, this study analyzes over 1,000 case files relating to TSO procedures carried out between 2017 and 2023, including validation orders issued by both the mayor and the guardianship judge. In addition, semi-structured interviews were conducted with healthcare professionals and local police officers involved in the procedures. The findings reveal a high degree of standardization within the administrative-judicial process which, despite being formally grounded in robust legal safeguards, operates in practice as a form of routinized justice characterized by medical dominance over other institutional actors. The analysis further suggests that the TSO is increasingly embedded in a paradigm marked by a renewed emphasis on practices of social control and can be interpreted as a *dispositif of incapacitation*.

Keywords: psychiatric care, coercive treatments, routine justice, medical dominance, mental health

Sommario

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) per malattia mentale rappresenta il principale caso di “cura coattiva” in Italia, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 22/2022). Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sui TSO della Città di Torino, sono stati analizzati oltre 1000 fascicoli relativi ai TSO eseguiti nel territorio cittadino nel periodo 2017-2023, contenenti i provvedimenti emessi dal sindaco e dal giudice tutelare. Inoltre, sono state condotte interviste con operatori sanitari e di

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino. carolina.diluciano@unito.it.

2 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino. michele.miravalle@unito.it.

Polizia Locale coinvolti nelle procedure. Dallo studio emerge la standardizzazione della procedura amministrativo-giurisdizionale che, pur strutturata su un iter fortemente garantista, si configura oggi come un tipico esempio di giustizia routinaria e di dominio del sapere/potere medico rispetto agli altri attori coinvolti nella procedura. L'analisi conferma come il TSO si inserisca sempre più nel paradigma di un ritorno a pratiche di controllo sociale e può essere considerato un *dispositivo di incapacitazione*.

Parole chiave: assistenza psichiatrica; trattamenti coattivi; giustizia routinaria; dominanza medica; salute mentale

1. The Compulsory Health Treatment (TSO) “in action”, the case-study of Turin³

Mental health compulsory medical interventions constitute the core focus of this study. They are a highly contentious subject within the both domains of medicine and law. These measures pertain to scenarios wherein an individual is hospitalized and/or subjected to treatment against their will. Compulsory interventions are generally justified on the basis of two fundamental conditions: first, the protection of the health or life of the individual concerned; and second, the protection of others. As further explained below, Italian legislation provides that the principal legal mechanism for imposing medical treatment without informed consent is the procedure known as *Trattamento Sanitario Obbligatorio* (TSO) procedure.

The objective of the present research is to empirically ascertain how such procedure is interpreted by the local professional cultures of the various actors involved.

In designing this empirical research, we have decided to explore a specific case study, the city of Turin. The analyses and reflections presented in this article are therefore specific to this particular field of research, and it would be incorrect to extend or generalise them. Instead, this methodology could be replicated in other contexts in the future. This metropolis, located in northern Italy, is home to over a million inhabitants and exemplifies the distinctive features of large European urban agglomerations in the post-industrial era. Indeed, Turin was recognised as one of the world capitals of the automotive industry in the twentieth century, subsequently it has faced radical urban and socio-economic transformations in recent decades. In the contemporary era, the city of Turin is an economic entity that is predom-

³ The research has been jointly conducted by both authors. Michele Miravalle has written paragraphs 1, 2 and 3, Carolina Di Luciano has written paragraphs 4, 5, 6 and 7. Conclusions have been edited by both authors.

inantly reliant upon the tertiary sector and the provision of services, with tourism being a recent addition to the economic landscape.

In this scenario, the overall objective of the research was to comprehend the manner in which mental health protection aligns with the dual imperatives for *care* and *control*.

The city of Turin is an intriguing case study in this regard, due to a tragic event that occurred in 2015.

In Turin, on 5th August 2015, Andrea Soldi died as a consequence of a compulsory health treatment (TSO) that was conducted in an improper manner and with excessive force by the local police and healthcare professionals. Andrea, aged 45 at the time, had been living with a diagnosis of schizophrenia. He was a well-known patient by local healthcare professionals and the neighborhood community. His death occurred in a public square in broad daylight. This event has had a profound impact on the collective consciousness of Turin (Spicuglia 2021).

Consequently, the municipality, in collaboration with healthcare authorities and law-enforcement agencies, implemented specific training initiatives and a comprehensive overhaul of TSO procedures: a new collaborative protocol has been signed between healthcare professionals and law enforcement agencies concerning operational practices.

Andrea Soldi's tragic death could be considered as a collective trauma, frequently recalled during our research, especially in interviews and focus-groups. It surely remains firmly entrenched in the collective memory of health and police workers even ten years later. However, Andrea Soldi's name is never mentioned, and instead expressions such as "the serious incident" or simply the "incident" are used.

The most recent output of the activities carried out in Turin regarding the Compulsory Health Treatments is the Observatory on TSOs, formally established in 2022 by the City of Turin⁴. Thus far, the experience has been without parallel at the national level. The Observatory has been established with the objective of analysing TSO cases that have been carried out in Turin over the past decade. Among different qualitative and quantitative methods implemented by the Observatory, in this article we will mainly analyse semi-structured interviews and focus-groups conducted with personnel involved in administering these treatments⁵. This research activity in

4 The Observatory is composed of the University of Turin, the Municipality of Turin – in particular, the Ombudsman for the Rights of Persons Deprived of Liberty, the Welfare Department with the TSO delegation, and the Department of Security Policies and Local Police – as well as the Local Health Authority (*A.S.L. and A.O.U. Città della Salute e della Scienza*) and the Court of Turin.

5 Semi-structured interviews were conducted with psychiatrists, some working in the city's main SPDC (Mental Health Department of the hospital), others in two different CSMs (Community Mental Health Services), one interview with the Commander of the

particular has been undertaken by a team of sociologists and lawyers from the University of Turin between 2023 and 2025. This article presents some of the findings resulting from such empirical socio-legal analysis.

2. The assumptions to disprove: the Compulsory Health Treatments as emergency and extraordinary procedures

At the beginning of the research, a series of assumptions were formulated, primarily inspired by the in-depth analysis of the national legal framework, specifically with regard to the definition of Compulsory Health Treatments (TSOs). In accordance with the prevailing legal framework, we have assumed TSOs represent a set of *extraordinary* procedures that are undertaken in an *emergency* where there is an imminent threat to the patient's well-being or that of others. As will be demonstrated in the following pages, both of these assumptions – the *extraordinary* and the *emergency* related to an existing *danger* – have been disproved by the research results.

We define TSOs as *extraordinary* in light of the fact that they should be interpreted within the broader Italian psychiatric tradition. This tradition differs radically from that of other countries. Italian psychiatry is significantly influenced by the “revolutionary” vision proposed by the school of psychiatrist Franco Basaglia (Foot 2023), which is characterized by its dem-

Local Police responsible for TSO activities, and two focus groups with local police personnel, both from the territorial service and the special operational service assigned to this activity. The empirical insights have been also collected from official meetings of the Observatory (six sessions in total). The personnel selected for the interviews were chosen according to the following criteria. For healthcare personnel, two CSMs were identified, easily accessible for the field due to the inclusion of the director of the reference DSM within the working group. In any case, the centers were located in an area of the city where, according to the quantitative data collected, there was a high use of compulsory health treatments. Furthermore, although belonging to the same territorial unit (so called ROT), they are located in two different areas of the city: one more central and affluent, the other more peripheral and working-class. The chosen SPDC is located within the city's university hospital and also serves as a reference for admissions from outside the province and region. In selecting the interviewees, attention was paid to years of professional experience and gender. As for police personnel, members of the ROS (special operational service), trained to carry out TSOs, and members of the territorial service, with various years of professional experience, were interviewed. Again, the selection took into account different qualifications (officers, agents) and the gender of the interviewees.

The quantitative data presented come from a long-lasting analysis of all the files of TSOs carried out in the city of Turin between 2017 and 2023. These files are stored in a specific public office of the City of Turin. Every file has been read, anonymized giving an alphanumeric code to each case and then a series of relevant data regarding both the patients and the procedures have been extracted and finally compared.

ocratic approach. This tradition will reach its zenith with the “great reform” of closing civil asylums with l. 180/1978.

Indeed, between 1968 and 1990, Italy established the most notable example of deinstitutionalization, adopting a community-based and non-segregating approach to individuals with mental disorders (*ex multiis*, Saraceno 2024).

In the contemporary era, Italy stands as a rare example of a nation where psychiatric asylums are not only illegal but have also been permanently closed. The regulatory choice made in 1978 endures, despite much criticism and several attempts to revise it. As a consequence, every involuntary treatment of psychiatric patients is prohibited by law. Also, hospitalization can only take place on a voluntary basis and are confined to public hospitals, within designated wards known as Psychiatric Diagnostic and Treatment Services (the so called, SPDCs).

In accordance with such a reforming spirit, all forms of segregation and degradation of the mentally ill have been formally abolished, thereby recognising the full agency and autonomy of the mentally ill person in the choice of treatment.

Consequently, since 1978, all forms of involuntary or forced hospitalization have been deemed unlawful, with one exception: precisely Compulsory Health Treatment, the subject of this research. In all legal systems, forms of coercive treatment that can “overcome” the refusal to treatment deemed urgent and not deferrable are provided (Hachtel et al. 2019). However, in Italy, these forms of treatment take on a peculiar meaning.

The legal provision known as Law 833/1978, which was enacted in the period following the passing of Law 180/1978, does not impose any restrictions on the practice of compulsory health treatment. This legislative act acknowledges the nature of compulsory health treatment as an exceptional measure, a standpoint that assumes particular significance when evaluated from the perspective of socio-legal studies. The legislative body conceptualised the TSO procedure as a means to ensure consistency with the principle of emancipating and not segregating psychiatric patients.

The primary feature that renders TSOs *extraordinary* is their capacity to incorporate distinct groups of actors, each reporting to disparate lexical registers, modes of operation and hierarchies. Consequently, a complex procedure is envisaged, albeit with contingent and expeditious time frames, involving healthcare practitioners, administrative authorities, law-enforcement agencies and, lastly, the judicial authority.

In the field of healthcare, there are distinct roles and responsibilities that individuals assume in relation to the administration of compulsory health treatment. At the core of this process is the function of the healthcare professionals, whose duty it is to “*propose*” such treatment. These professionals

are tasked with the evaluation of the existence of the requirements of the norm.

Subsequently, the administrative authority, such as the mayor and his delegates, plays a crucial role in authorising the compulsory treatment. Then, the judicial authority, as the jurisdictional operator, is entrusted with the responsibility of validating the entire procedure. A fourth group, the police operators, are responsible for the material execution of the treatment or involuntary assessment, including through the use of force. At the normative level, law enforcement agencies, most commonly municipal police forces, are seldom designated as the primary actors in the procedural process. However, when considering the factual level, these agencies assume a significantly relevant role, as delineated by the recommendations established and endorsed in 2009 by the State-Regions Conference (Passerini, Arreghini 2019).

Each of these operators is thus obliged to fulfil a specific role, which, in a complicated system of checks and balances, depends on and is conditioned by that of the others.

From a socio-legal standpoint, it is evident that the objective of this intricate procedure is to establish TSO as a measure that transcends mere health concerns. So, TSO is justified by health conditions, but it is not solely a health practice. It is possible to interpret the legislature's intention as being to limit the power of the medical and psychiatric professions within the context of a procedure that can be regarded as a form of deprivation of personal liberty and a restriction on an individual's rights.

As will be demonstrated in the following analysis, this legislative intent is not reflected in the observations made during the course of the research. The reason for this is the dominance of healthcare practitioners in every phase of the procedures, which renders the other actors' roles almost irrelevant.

The definition of TSOs as an *emergency* measure to prevent possible danger has been our second assumption. In other words, the manifest purpose of involuntary treatment seems to "sacrifice" the need for the patient to provide informed consent, on the grounds that this would endanger the patient themselves and others.

However, an analysis of the empirical material collected reveals that practitioners tend to distinguish between "*emergency*" and "*urgency*", even at the lexical level. This is one of the most interesting data that emerges from the research. It is evident that both terms share a common characteristic, namely that of being non-deferrable. However, there is a divergence in the level of predictability. Emergency situations are inherently unpredictable, whereas urgency is a more predictable phenomenon. In accordance with the prevailing interpretation in the local context, TSOs in Turin are classified as urgent procedures, i.e. they are not subject to deferral but are predictable.

While superficially reducible to issues of lexis and semantics, this phenomenon exerts a profound influence on the practices and the legal nature of the type of interventions that health care and police concretely carry out. Indeed, as will be demonstrated in the following discussion, all interventions classified as emergency are legally interpreted as those carried out within the limits of the *state of necessity*. In such cases, the TSO procedure is never initiated.

3. The Compulsory Health Treatments as a contemporary example of *dispositif* of incapacitation

Therefore, if, considering the “law in action” perspective, TSOs are not merely extraordinary and urgent medical procedures, how should they be interpreted from a socio-legal perspective?

The sociological definition that best frames TSOs as observed during the research is that of a “*dispositif of incapacitation*”.

We therefore explicitly refer to Foucault’s concept of “dispositive” (or “apparatus”, as Agamben would translate it). In Foucault’s interpretation the dispositive is the

Heterogeneous ensemble consisting of discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions—in short, the said as much as the unsaid (Larroche 2019, p. 83).

If we also recall the concept of incapacitation, we would define a dispositive of incapacitation as the articulated ensemble of practices, knowledges, norms, and institutions through which a society actively excludes certain individuals from full participation in social, political, and economic life, legitimizing such exclusion through diagnostic, moral, or legal categories. Unlike mere material exclusion, incapacitation operates on a discursive and performative level: it does not simply remove, but actively constructs certain subjectivities as “incapable”—unreliable, irrational, or non-autonomous—thus legitimizing protective, segregative, or neutralizing measures. As such, the dispositive of incapacitation functions as a mechanism of power that acts through the social production of minority or incompetence. It often unfolds within biopolitical regimes and manifests in institutional contexts such as psychiatry, juvenile justice, welfare systems, and the governance of disability and poverty.

Foucault and post-Foucauldian authors such as Judith Butler, Nikolas Rose and, above all, Robert Castel base their reflections on incapacitation

devices, bearing in mind what George Canguilhem wrote in his revolutionary work *The Normal and the Pathological* (1966).

Canguilhem strongly criticizes the neutrality of medical knowledge and in particular of psychiatry, saying that concepts such as “normality” and “pathology” are neither subjective nor scientific, but normative, i.e., the result of evaluations and interpretations.

In order to draw the line between what is normal and what is pathological, medicine also needs incapacitation devices.

Traditionally, incapacitation devices have been reserved for “dangerous classes”, as defined by Louis Chevalier in his *Classes laborieuses, classes dangereuses* (1958). An individual and his social group became dangerous depending on economic, social and historical factors and the definition is a constantly evolving assessment.

Robert Castel (1991), however, points out that incapacitating devices in contemporary society affect not only “dangerous” individuals, but also those who merely pose a “risk”.

Therefore, Robert Castel defines the concept of “risk” distinctly from the concept of “dangerousness”, which had previously characterized the treatment of marginalized or vulnerable social categories. In his analysis, risk does not refer to an immediate and tangible threat stemming from an individual’s intentions or actions (as was the case with dangerousness), but is understood as a predictive and probabilistic condition.

This shift is not merely semantic; it entails a structural transformation in the logic of intervention. “Dangerousness” presupposes a subject endowed with a certain psychological or moral coherence, who can be analyzed and, if necessary, corrected or neutralized. “Risk”, by contrast, refers to a set of impersonal variables, to a predictive profile situated on a probabilistic continuum. The subject is no longer judged based on what they are, but on what they might potentially become under certain conditions.

For Castel, risk represents a potential harm that may arise from a set of interconnected factors, but it is not directly attributable to a specific behavior. In other words, the individual is no longer judged based on their individual characteristics (such as deviance or pathology), but classified according to their position relative to certain statistical or probabilistic criteria. Risk is therefore linked to an anticipatory assessment of the conditions that could lead to a problematic event, such as illness, poverty, or criminality.

In this new logic, the subject is no longer seen as someone “who must be reformed”, but as a “potential source of risk” requiring management. Risk is not tied to an intentional threat but to a set of factors that must be monitored and, in some cases, contained or mitigated.

In the shift from “dangerousness” to “risk”, as Castel notes, control and management devices no longer act directly on the person as an individual, but on collective categories, on groups or populations, for whose manage-

ment surveillance and preventive intervention mechanisms are employed. Managing risk involves constructing profiles of vulnerability and activating devices that intervene before a potentially problematic situation materializes.

For Castel, risk represents a form of preventive management that shifts attention from correcting deviance to regulating future probabilities through continuous management of social vulnerability.

This analysis has fundamental implications for understanding “dispositifs of incapacitation”, for it is precisely within this context that subjectivity is deactivated. The subject is de-responsibilized—no longer addressed as a moral or legal agent, but treated instead as a bearer of risk factors: an object of technical intervention. Castel demonstrates that, in doing so, control mechanisms gradually erode the capacity for self-determination, rendering individuals increasingly dependent on logics of surveillance and assistance that, while framed as protective, in fact enact a profound delegitimization of social and political subjectivity.

Therefore, in Castel’s vision

what is emerging is not the administration of a definitive status, but the management of floating populations, or at least of populations perceived as unstable, precarious, or problematic. They are no longer dealt with in terms of integration or rehabilitation, but in terms of monitoring, support, or containment. The individual becomes less a subject of rights or obligations than the bearer of a potential risk, a case for intervention (Castel 1991, p. 288).

This dependency on medical treatment and erosion of subjectivity is clearly confirmed in the research, especially when we have discovered that 22% of people receive more than one TSO in the period considered⁶. This regularity definitely changes the aim of TSOs into a systematic apparatus on managing specific categories of individuals “at risk”.

4. Old and new legal trajectories for the Compulsory Health Treatment (TSO)

Involuntary admissions and coercive psychiatric treatments, when regulated by specific legislation, generally follow one of two main models: the medical model and the legal model. In the medical model, healthcare professionals have the authority to impose treatment with little or no involvement from external authorities. In contrast, the legal model grants legal authorities the power to authorize, supervise, or enforce medical treatments, thereby limit-

⁶ Out of 1,058 individuals who underwent a TSO, 234 received more than one during the period under consideration.

ing the discretion of healthcare professionals (Wasserman et al. 2020; FRA 2012). Italy, in theory, aligns with the legal model; however, in practice, it more closely resembles the medical model, as we will further illustrate.

In the Italian legal system, healthcare is voluntary and contingent upon the patient's free and informed consent, in accordance with Articles 2, 13, and 32 of the Constitution and Law No. 219/2017. However, there are cases of non-voluntary medical treatments, that is, treatments administered without the consent of the individual. On this point, the Constitutional Court, in ruling no. 22/2022, although addressing a different issue⁷, provided an important interpretation by distinguishing between compulsory health treatments and coercive medical treatments⁸. This distinction applies in the case of compulsory health treatment (TSO), mainly applied for psychiatric conditions and governed by Articles 33, 34, and 35 of Law No. 833/1978.

Beyond its coercive nature, there is another key distinction that sets the TSO apart from other forms of compulsory health treatment. According to the Court of Cassation, the TSO is a measure aimed exclusively at protecting the patient and cannot be regarded as a tool for social defense (Cass. civ., Ord. N. 509/2023; Cass. civ., Ord. N. 4000/2024; above all, most recently, Constitutional Court judgment no. 76/2025. See below). Historically, the TSO has represented the final stronghold of public authority exercised against the will of the individual, particularly individuals with mental illness. However, at least in formal terms, it is not a measure of public order and is therefore not intended to serve the protection of society. As affirmed by the Court (Cass. No. 509/2023), the TSO cannot be used to prevent or address a potential threat to the community.

According to the law, Compulsory Health Treatment (TSO) is a forced psychiatric admission carried out in the psychiatric departments (Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura - SPDC), and can only be ordered when three conditions are met simultaneously: (a) the person refuses medical care; (b) there are mental and behavioral disorders that require urgent therapeutic intervention; (c) there are no conditions or circumstances that allow the adoption of timely and suitable extra-hospital healthcare measures. For this procedure, the law establishes a three-layered safeguard: the validation of

7 The constitutional issue concerned the principle of legality, the legislative reserve, and the authority of the Minister of Justice in relation to the imposition of the security measure involving placement in a REMS (Residential Facility for the Execution of Security Measures).

8 According to the Constitutional Court, a health treatment is considered compulsory when it is mandated by law and its non-compliance is sanctioned with an administrative or criminal penalty. A paradigmatic example is compulsory vaccination. A treatment is defined as coercive when it may be enforced through the use of physical force, thereby limiting an individual's personal freedom.

the first proposed treatment by a specialist in psychiatry, a reasoned decision by the mayor, and finally, a second judicial validation by the guardian judge, chosen by the lawmakers for being considered the “least criminalizing” figure⁹.

The initial admission period lasts seven days and may be extended, indeed, the law does not set a maximum limit on the duration of coercive hospitalization. Any extension must be proposed by the attending physician and approved by the mayor, with subsequent validation by the magistrate. The law also sets out provisions to safeguard the rights of individuals during compulsory admission, ensuring that treatment is administered with respect for the person’s dignity, moreover, hospitalization must be accompanied by efforts to secure the patient’s informed consent and active participation¹⁰.

In this context, a final mention must be made on a reform proposal currently under discussion in Parliament. The draft law n. 1179, in fact, introduces a significant innovation through Article 5, titled “Emergency Situations and Health Interventions”, which substantially redefines the framework for compulsory health assessments (ASO) and compulsory health treatments (TSO).

The draft law codifies many of the practices we will examine later. Briefly, its re-centers attention on the use of ASO and TSO outside hospital settings—contexts that typically involve fewer procedural safeguards. It broadens the scope of permissible treatment locations and introduces the possibility of initiating compulsory treatment even before the mayor’s validation is received. Moreover, the draft introduces a new condition for resorting to coercive treatment: “d) a high risk of clinical deterioration in the absence of intervention” (Article 5, paragraph 9). This effectively legitimizes the practice of preemptively imposing coercive measures to prevent crises, rather than responding to them, which is one of the most frequently observed practices in this research.

5. Medical dominance in compulsory treatments

The analysis of TSO validation files in the City of Turin allows for an assessment of the extent to which the legal safeguards described above are effectively upheld. As of this writing, files from the years 2017 to 2023 have been analyzed, encompassing a total of 1,468 TSO procedures—averaging approximately 200 per year.

9 Stenographic record of the XIV Commission on Hygiene and Health, session of May 2, 1978.

10 Individuals subjected to such treatment, as well as any other interested parties, may file an appeal before the competent Court. Article 35 also outlines the procedure for appealing the guardian judge’s validation of compulsory health treatment.

The procedural data collected in the study reveals that mostly every TSO requests were automatically validated by both administrative and judicial authorities. Of the 1,468 cases examined, only nine were rejected, primarily due to procedural irregularities or subsequent developments—such as the physician withdrawing the request or the patient being untraceable¹¹.

In practice, all administrative or judicial TSO orders are typically issued using standardized pre-printed forms, with no specific reference to the individual case. This underscores a high degree of procedural standardization, in which validation is granted with little to no consideration of the unique circumstances of each case.

Such a formalistic approach raises concerns, particularly given that individuals subjected to TSO are not afforded an opportunity to be heard or to challenge the decision. The process is so routinized and automatic that it effectively excludes the patient from any participation. This lack of involvement significantly undermines the possibility for meaningful defense or personal agency in the process.

Q: To what extent are patients aware that they are receiving coercive treatment, and do they know they can intervene personally?

A: Yes, except for patients who are delirious, that is, those who have a TSO due to natural incapacity, other patients are aware that they are under TSO because we tell them so. They ask to leave or refuse the treatment, and you have to say no. The hospitalization was done precisely because they refuse the treatment, so there are also quite a few protests; some are even aggressive, trying to break down the door. It's not the norm, but there are those who express their dissent clearly.

Q: And does it ever happen that they ask to speak with the judge?

A: Very rarely, it has happened to me once or twice in 24 years.

Q: Instead, do other officials, for example, municipal administrative staff or judges, ask you for information?

A: Yes, it has happened that the TSO office asks because there are some errors in the ordinance, and they ask for clarifications, things like that.

Q: But procedural, not regarding the patient's condition?

A: No, someone has approached the guardian judge, I think one or two times in 5 years. Then, more than one patient, protesting, says they will now call their lawyer, but then they don't actually do it. Sometimes they call the police from the ward saying they are being detained, and then the more diligent officers might call and ask if Mr. So-and-So is hospitalized and if they are under

11 The administrative authority denied validation only in five cases: one due to a violation of notification deadlines, one for lack of territorial jurisdiction, and three because the request was withdrawn by the physician prior to the issuance of the order. The judicial authority denied validation in an additional four cases: two for delayed notification, one due to revocation by the mayor, and one because the TSO involved a minor and was carried out with the consent of the guardian, and was therefore considered voluntary.

TSO. (Interview with A., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), female, with over 20 years of service).

They are absolutely told that if they are upset with the idea and do not agree, they can contact the lawyers. We even give them the phone number of the doctor's office to contact them, and if they want, we can also speak with the lawyer on their behalf. If they want to call the police, because that happens, or sometimes they call from their own phone, we explain to them that they can speak with the guardian judge if needed or write to them. I must say that, generally speaking, when they are this upset, it calms them down, meaning that they almost never do it. Maybe they call the lawyer, but the lawyers tend to be sensible and explain to them that the doctors believe... and sometimes they come to visit them...however, I have to say that by giving them this space, this somewhat aggressive need to throw it back at us—claiming that we are forcing them—often subsides. They are absolutely given the possibility, if they wish, to write with paper and pen. We give them paper and pen to write, rather than making phone calls. But I've never had to go to a magistrate to justify why I had to carry out a compulsory health treatment. (Interview with C., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), female, with over 20 years of service).

The formal issues briefly outlined above were addressed in a recent judgment of the Constitutional Court. For the first time, the Court amended the legislative provisions governing TSO, finding them to be in violation of the constitutional rights to defence and access to a fair trial¹². The Court intervened by introducing the hearing of the person concerned by the guardianship judge during the course of the procedure, as well as the notification to that person of all acts relating to them, thereby restoring the individual's right to participate in the proceedings. At present, it is not possible to assess the impact that this amendment has had on the implementation of compulsory treatments; however, it is noteworthy that the Court left open the possibility for the judge, within the context of the hearing, to activate formal and informal protective measures for the patient. In doing so, the Court urged the legislature to intervene with regard to the direct appointment of a special guardian, circumstances that would bring the event of compulsory treatment closer to a recognition of the individual's legal incapacity, with significant consequences for the person concerned. In light of the observations made above (par. 3), this interpretative opening may be read as framing compulsory health treatment as a device of incapacitation.

The findings of the present study, developed prior to the legislative amendment, show that the existence of merely formal legal guarantees of participation and defence legitimises medical intervention overriding any individual safeguards, thereby reproducing the very "asylum logic" that the Basaglia

12 Constitutional Court, judgement no. 76/2025.

Law sought to dismantle¹³. Although the intention of the legislature at the time was to strengthen the system of guarantees in order to prevent medical necessity from justifying a measure involving deprivation of personal liberty, such guarantees today appear devoid of substantive meaning in light of a clear and concrete imbalance of power between healthcare professionals, on the one hand, and administrative and judicial authorities, on the other. This situation is unlikely to change if the newly introduced safeguards remain purely formal in nature.

We never interface with anyone. Sometimes it happens with the TSO office, but only on formal matters, like signature, date, time, or something unclear from a formal point of view. But we don't have any contact with judicial authorities anymore. (Interview with C., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), female, with over 20 years of service).

As far as I'm concerned, the figure of the guardian judge, who has 48 hours from the mayor's ordinance to validate the treatment, is someone I absolutely respect, of course, and I am sure they will do their job according to their expertise and conscience, but for me, they never interact with me. If the guardian judge, as they say, looks at my work, I don't know, I have no idea. If the patient is hospitalized, it gets to the SPDC, but the guardian judge, who I am sure does their job, is for me an irrelevant figure. (Interview with B., psychiatrist at the Community Mental Health Services (CSM), female, over 30 years of service).

The judge doesn't even do a check, it's just a procedure now... Yes, it happened to me only once that I received a phone call asking for a clarification, maybe, but it happened two or three times as far as I can remember. (...) Once, maybe, for example, because the patient was already hospitalized and they asked, but it was really trivial things, absolutely. (Interview with C., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), female, with over 20 years of service).

In my opinion, this bureaucratic process is protective for the patient in a certain sense, and I believe that the TSO, as a tool, is objectively a powerful tool. There's a significant limitation on freedom, and I realize that it has complicated implications. If you take a crazy psychiatrist, and there are some, and give them the power to carry out TSO, what can come out of it is terrifying. I think it has even happened in the past, so obviously there must be a system to protect the patient. I'm not sure if this method is working and functional for that, because right now it really seems like just a series of checkboxes that need to be ticked, because in the end no one has real control. It's true that it's not purely a healthcare task, but the procedure is in fact absurd (Focus group,

13 Cass. Civ., judgement no. 24124, 09/09/2024, para 4.8.

psychiatrists of Community Mental Health Services (CSM), female, less than 10 years of service).

Drawing on Pierre Bourdieu's theory of the juridical field (Bourdieu 1987), the observed dynamics within the TSO process reveal a clear disjunction between the formal structures of legal oversight and the informal distribution of actual decision-making power. In the case of compulsory psychiatric treatment, the medical field, endowed with substantial symbolic capital, tends to colonize the juridical field, transforming what should be procedural safeguards into mere formalities. As stated by the interviewed psychiatrists, the safeguard authorities provided for by the law of the mayor and of the guardian judge seems to play an almost non-existent role in the actual implementation of coercive measures. Instead, the medical profession occupies a central position in defining, controlling, and legitimizing practices of psychiatric containment. This form of medical dominance (Freidson 2002) is grounded in the core assumption that only healthcare professionals possess the specialized knowledge required to act competently in such matters, thereby reducing other involved actors, such as the patient, family members, and non-medical professionals (the mayor, the guardian judge), to mere bureaucratic formalities. The full medicalization of the procedure effectively endows the physician with decision-making authority that goes well beyond therapeutic considerations, enabling control over the patient's coercive subjection within the context of compulsory admission (for instance, by influencing the duration of hospitalization).

6. The oxymoron of the “planned” TSO

The standardized nature of the administrative-judicial procedure appears even more incongruous when considering additional significant factors. In 70% of the TSO files analyzed in Turin, the subject was identified as a “known”, “familiar”, or “previously followed” individual. This data suggests that coercive treatment primarily targets individuals already in contact with or under the care of mental health services. This trend is further confirmed by the recurrence of TSOs: as mentioned, at least 22% of individuals during the analyzed period had undergone more than one TSO.

As revealed in interviews, the City of Turin, in the aftermath of Andrea Soldi's death, has developed a distinctive organizational model for managing psychiatric emergencies. This includes a shared intervention protocol between the local police and the Community Mental Health Services (CSM), a model now largely adopted across the region.

When the local psychiatrists detect early signs of a patient's potential relapse—such as missed appointments for long-acting medication or con-

cerns raised by family members—they initiate a graduated response. This typically begins with a relational approach, encouraging the patient to comply with treatment, which may include home visits or a compulsory health assessment (Accertamento Sanitario Obbligatorio, ASO). This is commonly a prelude for the TSO. If the patient remains unwilling, a mandatory medical evaluation is conducted, which may lead to further coercive measures if necessary.

This intervention requires careful coordination: the availability of a physician to conduct the visit, a second doctor to validate the treatment, the presence of law enforcement, and the assurance of an available bed at the hospital's psychiatric ward (SPDC).

Extensive information gathering is carried out by both CSM personnel and police officers. When possible, officers prepare a “risk assessment” of the patient, using data from CSM or their own inquiries. This assessment determines the composition of the intervention team, whether it should include specially trained officers from a dedicated unit (established in the wake of the Andrea Soldi case) or officers from the local territorial service. Although, as noted by the operators, a TSO is often predictable in how it begins but not in how it ends, the structured organization of the intervention provides them with greater confidence in achieving a successful outcome—defined as one that avoids excessive use of force and minimizes the expenditure of time and resources.

The current situation is as follows: We are here, and then, well... The events that occurred here in Turin, aside from creating agreements with the ASL and so on, and that famous round table that was an attempt to... We set ourselves this goal, which is to work with maximum security to carry out this procedure, since the TSO is never an “emergency” intervention, but it is always a planned activity, which always allows for 24-48 hours to be organized. Sometimes there are relations with psychiatry, and we can even plan with more time... The goal is to collect as much information as possible about the person. The information is very diverse, but, for example... Clearly, we are not doctors, but knowing what kind of pathology they have is important for... the body type of the person, because depending on the body type, we can prepare the service with suitable staff, and so on... If they have had previous TSOs or even non-TSO situations where they have been violent... If they have engaged in anti-conservative actions... [...] For example, knowing if the person has a communicable disease, if they have any particular pathologies, if they are cardiopathic, etc., [...], we also need to know if there are relatives who can help or, sometimes, if not, sometimes relatives can be a triggering factor for particular situations, so we need to know that in order to try to identify non-obvious ways of managing things. [...] Based on all this information we gather, both from psychiatry, if they are already known subjects, from neighbors, or from other police interventions that may have occurred in other

situations, relatives, or anyone who can provide us with information, we basically decide which department should intervene. Usually, it's the territorial department from the area where the subject lives, so where the CSM (Mental Health Services) is located. If the situation, based on the information we have received, seems a little more delicate, the personnel from the Territorial Command is supported by personnel from the Special Operational Department. (Interview with D., senior officer of the local police force, male, with over 20 years of service).

The “planned” TSO has thus become a standard practice among Community Mental Health Services (CSM) and local police in Turin. Far from its original conception, TSO is often employed either as an anticipatory measure to prevent the onset of acute episodes — conditions which, according to the law, would typically justify the use of coercive treatment — or as a means of administering specific therapies, particularly in the case of long-acting injectable treatments. This constitutes a typical example of the control exercised over patients who avoid scheduled appointments for therapy administration, allowing for forced treatment through a single intervention that may not necessarily require prolonged hospitalization. While a full discussion falls beyond the scope of this work, the issue clearly raises numerous contradictions, particularly concerning the possibility of enforcing the validity of consent in relation to a therapy whose effects unfold over the long term (Daly 2024, p. 189).

I'm not sure if it's still the case, but last year the officers were available only on Tuesdays and Thursdays. Not because you wake up in the morning and decide to do it, obviously these are emergency interventions. Sometimes the problem is that the legal definitions of what you're doing and the practice you can carry out, both for clinical reasons—which I think is the most important reason—and for bureaucratic reasons, which I find absurd, don't match up. Because sometimes I carry out an intervention that, by its very nature, must be done urgently. But in theory, I schedule a TSO a week ahead—does that make sense? Clearly, it makes no sense, but either you do it like that, or... (Focus group, psychiatrists of Community Mental Health Services (CSM), female, less than 10 years of service).

In different cases, it is not possible to “plan” the TSO, being perceived as too slow, bureaucratic, and obstructive. In such cases, actions are instead taken under the legal justification of a “state of necessity”, as defined by Article 54 of the Penal Code. Medical professionals involved in these situations do not consider this legal framework to be a post hoc justification for unlawful conduct, but rather as “another procedure”, an alternative and legitimate procedural route.

There is also another procedure, which is the state of necessity, where we intervene without TSO, because in real emergency situations, sometimes there's no time to organize everything. It happened to me once with a patient on a balcony who was about to jump, and you have to catch them and contain them, you can't perform this procedure because it's a state of necessity; you do it and then you calmly do everything else... But in somewhat planned situations, generally, we have a moment with the law enforcement officers where we explain the problem a bit, even from a logistical point of view because everything is planned to minimize the risks. For example, the situation is clearly different if you are going to a raised floor with a single window that opens onto a small courtyard, or to the eighth floor of a building. The police also ask about these logistical situations to understand how to intervene.

[...]

But I definitely think that some procedures are not that efficient, because it's fine for there to be a psychiatrist, it's fine that a proposal is made for validation, etc. But the fact that you don't lift a finger until the request from... that in fact, let's be honest, is a bureaucratic practice because there's no one assessing if what you wrote is true or not. I mean, you just stamp it and sign it, okay, fine, but this is an aspect that often holds us back, and from our point of view, in our intervention, it can become problematic. I've spent four hours with a severely ill patient, in an acute psychotic crisis, at home, yes, with law enforcement, and I'm supposed to wait for that paper to arrive. In my opinion, this is a critical aspect because it can be dangerous. Every minute you're in such a situation with the patient, who may be thinking of how to act against you, and you have to wait for this damn paper signed by the mayor to arrive, sometimes it puts us in check... (Interview with E., psychiatrist at the Community Mental Health Services (CSM), male, over 30 years of service).

Well, I wouldn't know how to think differently or better. It's clear that we find ourselves a bit between a rock and a hard place, almost always operating within the framework of Article 54 of the Penal Code. We almost always act based on a state of necessity, yes, it's clear I don't know if it can be done differently, because it's evidently not going against a rule which, in my opinion, is fair enough. But it's clear that 48 hours from the proposal for validation to a possible ordinance can feel like an eternity, and another 48 hours from the confirmation of a guardian judge, well, then anything could happen, so in reality, a lot of what is done clinically with patients, to hold them still if they want to jump off a balcony or administer therapy because they are doing things that put them and others at serious risk, is done under Article 54. That's the problem, though—it's a big gap because Article 54 wasn't designed for a medical act. The TSO, on the other hand, is designed in a healthcare context, but perhaps one is too protective, the other is too vague, and there's no middle ground. (Interview with F., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), male, with over 20 years of service).

The outlined framework reveals the selective criteria through which healthcare professionals regulate therapeutic practices within the context of compulsory treatment. The TSO emerges as a practice predominantly applied to a particular patient profile—typically Italian, already engaged in treatment for a specific diagnosis, and possessing a social support network. It also reveals a legal gray area, wherein coercive measures are sometimes implemented via the formal procedure, while in other instances actions are taken without clear procedural safeguards. In such cases, the assessment of consent and medical necessity is left entirely to the discretion of the healthcare provider. This approach reveals an underlying criterion of selectivity - and almost of perceived eligibility - in determining who will be subjected to a TSO, complete with its formal, albeit hollow, safeguards, and who will instead be managed through an emergency intervention.

7. The metamorphic scope of the TSO

The TSO thus functions as a metamorphic instrument, primarily used to manage known patients whose adherence to treatment requires oversight. In other cases, the boundaries of its application become blurred, hinging on the specific behaviors exhibited by the individual. Not infrequent, but more marginal, are the instances in which a person displays behavior that, although socially nonconforming, does not pose an immediate danger nor constitute a criminal offense. In such situations, law enforcement may turn to healthcare authorities in search of an immediate response. However, since no actual medical emergency is present, the use of TSO in these cases would not be appropriate. Ultimately, the decision rests with the individual operator, who must navigate the delicate balance between care and control.

Because they know and don't know, because sometimes they bring in the internist, for instance in the emergency room, which is the front line, but then they tell you that the police arrived with a TSO, because they come in saying, "You have to do the TSO," maybe at triage, and then they leave. They tell you, "You have to do the TSO because there's a behavioral emergency," but they don't explain why, and then they leave, expressing a judgment that is healthcare-related. The TSO is something I decide if it should be done or not, the doctor decides, not the police officer. I need you, the police officer, to help me understand what happened because you brought the patient here, but you might tell me the patient is drunk, and when they've sobered up from their four beers, they'll go back to being their usual self. So, obviously, they don't need a TSO. (Interview with C., psychiatrist at the hospital's Department of Mental Health (SPDC), female, with over 20 years of service).

Law No. 180 of 1978, which laid the foundation for the regulation of compulsory health treatment, aimed to close psychiatric hospitals while simultaneously opening local centers for the care and treatment of individuals with mental disorders. Within this framework, the doctor–patient relationship assumed a central role, emphasizing personalized treatment paths that considered not only clinical symptoms but also environmental, social, and relational factors. Today, however, territorial mental health services face increasing pressure due to various factors, including the expansion of diagnosable psychiatric conditions and the reduction of stigma surrounding mental health issues. Despite these developments, there has not been a corresponding enhancement of available services, which are now often unable to provide timely and comprehensive care. This gap has led to a growing reliance on pharmacological interventions as the primary form of treatment.

There is also the organizational aspect, in the broad sense, that we have fewer resources. So, when you can't manage, we are three, and we cover a population of 50-60 thousand people, with about 2,000-2,500 patients in care. Now, you understand that out of these 2,500, we mainly focus on the most severe conditions. Being three doctors, you understand that following these patients consistently can be difficult at times. It's clear that with fewer resources, patients are seen less frequently, so there is less monitoring. Therefore, it's easier that when you do see the patient, they are either decompensated or are in the process of decompensating. So, certainly, with a stronger territorial system, it would likely be easier to prevent this. (Interview with E., psychiatrist at the Community Mental Health Services (CSM), male, over 30 years of service).

So, in my opinion, there are cases where unfortunately you can't do otherwise because you have to do it. Mental illness is complex, and at certain times, a person may not be able to make decisions for themselves. However, sometimes it may be slightly, let's say, abused. Not all the TSOs I've carried out and witnessed fit perfectly into the situation I'm describing. It's also true that when you have few resources—whether it's personnel, economic resources, or time—the result is that those patients are not followed as they should be. And then, at some point, you find yourself in a situation where if a caregiver didn't have 450 patients, they probably would do fewer TSOs, but when you have 450, you end up losing track of some patients. (Focus group, psychiatrists of Community Mental Health Services (CSM), female, less than 10 years of service).

8. Conclusions

The analysis of Compulsory Health Treatments (TSO) in Turin certainly reveals a contrast between the formal legal safeguards designed to protect individual rights and the routine practices observed in the field. While the law establishes the TSOs as an emergency and extraordinary measures with specific legal guarantees, in practice these mechanisms often amount to little more than formalities, with limited oversight and minimal patient involvement. Following this interpretation, the pervasive role of medical dominance is evident, as a structural imbalance that allows healthcare professionals to exercise considerable discretion and authority within a system ostensibly based on inter-institutional checks and balances.

Medical dominance is not merely symbolic and it finds its clearest expression in the emergence of the “planned” TSO. Rather than representing an urgent or exceptional response, the TSO is frequently applied to patients already well known to the system, typically those perceived as noncompliant or at risk of decompensation. The power to selectively determine when and to whom coercive care is applied illustrates the extent of professional discretion. In this way, the TSO—stripped of its symbolic status as an exceptional intervention—becomes a routine therapeutic practice, or a preventive tool for managing the perceived risks associated with individuals experiencing mental health issues.

Although this issue requires further empirical investigation, the analysis points to a significant division between so-called “long-term” —or “elite”—patients, for whom authorities mobilize complex and resource-intensive procedures such as TSOs, and less visible, institutionally marginal—or “underdog”—patients, for whom more informal or expedited practices are adopted to obtain adherence to treatment. Following Robert Castel and the post-Foucauldian tradition, TSOs can thus be seen as a contemporary manifestation of a *dispositif of incapacitation*.

Reform projects aimed at “simplifying” the TSO procedure, by expanding the discretionary authority of healthcare professionals and dismantling safeguards framed as bureaucratic obstacles, would further distance Italy from the tradition of democratic psychiatry that has historically defined its approach to mental health care. At the same time, they would contribute to transforming TSO into an increasingly routinized healthcare practice, including for interventions such as the administration of long-acting medication.

References

- Bourdieu, P., (1987), The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, *Hastings Law Journal*, 38, 5, pp. 805–853.
- Castel, R., (1991), From dangerousness to risk, in G. Burchell, C. Gordon, P. Miller, eds., *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 281-298.
- Chevalier L., (1958), *Classes laborieuses, classes dangereuses*, Paris, Éditions de Minuit.
- Daly, E., (2024), *Profili costituzionali dei trattamenti medico-psichiatrici*, Pisa, Pacini Giuridica.
- Freidson, E., (2002), *La dominanza medica. Le basi sociali della malattia e delle istituzioni sanitarie*, Milano, Franco Angeli.
- Freidson, E., (2002), *Professionalismo. La terza logica*, R. Ioli (Trans.), Bari, Edizioni Dedalo.
- Foot, J., (2023), *The Man Who Closed the Asylums: Franco Basaglia and the Revolution in Mental Health Care*, New York, Verso Books.
- Hachtel, H., Vogel, T., Huber, C. G., (2019), Mandated Treatment and Its Impact on Therapeutic Process and Outcome Factors, *Frontiers in psychiatry*, 10, p. 219.
- Larroche, V., (2019), *The Dispositif: A Concept for Information and Communication Sciences*, Hoboken, John Wiley & Sons.
- Saraceno, B., (2024), Istituzioni totali e de-istituzionalizzazione, in C., Tarantino, a cura di, *Il soggiorno obbligato*, Bologna, Il Mulino, pp. 305-320.
- Spicuglia, M., (2021), *Noi due siamo uno. Storia di Andrea Soldi, morto per un TSO*, Torino, ADD Editore.
- Wasserman, D., Apter, G., Baeken, C., Bailey, S., Balazs, J., et al., (2020), Compulsory admissions of patients with mental disorders: State of the art on ethical and legislative aspects in 40 European countries, *European Psychiatry*, 63, 1, p. 82.
- European Union Agency for Fundamental Rights, (2012), Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental health problems. [Online] Consultabile all'indirizzo: <https://fra.europa.eu/en/publication/2012/involuntary-placement-and-involuntary-treatment-persons-mental-health-problems> (Data di accesso: 20 aprile 2025)

NOTE E COMMENTI

Decidere per paradossi. Attorno alla dimensione 'drammatica' del giudizio giuridico

Deciding Through Paradoxes: On the 'Dramatic' Dimension of Legal Judgment

NICOLA DIMITRI¹

Sommario

Il presente studio propone un'analisi filosofico-giuridica della natura drammatica e trasformativa del giudizio giuridico, con particolare attenzione al ruolo del giudice e alla pretesa di imparzialità della decisione giudiziaria. L'indagine si concentra sulle tensioni e sui limiti che attraversano l'atto del giudicare, incidendo sia sulla sfera personale del magistrato sia sulla dimensione pubblica della decisione. Come si evidenzierà, sebbene il giudicare sia un'attività intrinsecamente drammatica, in cui l'interazione tra principi normativi e contingenze del caso concreto solleva interrogativi sulla possibilità effettiva di garantire imparzialità, indipendenza e terzietà, le tensioni e i vincoli che investono contemporaneamente la figura del giudice e l'intero processo decisionale svolgono una funzione trasformativa essenziale per il "farsi" della giustizia.

Parole chiave: giudizio giuridico, imparzialità, conflitto, *Lógos*, decisione

Abstract

This study advances a philosophical and legal analysis of the dramatic and transformative nature of judicial decision-making, with particular focus on the role of the judge and the claim to impartiality in judicial decisions. The investigation explores the inherent tensions and limits that pervade the act of judging, affecting both the judge's personal sphere and the public dimension of the decision. This contribution suggest that judging is an intrinsically dramatic activity, in which the interaction between normative principles and the contingencies of the case raises questions about the actual possibi-

1 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina. nicola.dimitri@unime.it

lity of guaranteeing impartiality, independence, and neutrality; at the same time, the very tensions and constraints that simultaneously affect the figure of the judge and the entire decision-making process play a transformative role essential to the “making” of justice.

Keywords: Legal judgment, impartiality, conflict, *Lógos*, decision

1. Paradossi, tensioni, limiti: gli ‘scomodi’ piani d’appoggio del giudizio giuridico

Il momento in cui un giudice è chiamato a formulare un giudizio in relazione ad un caso di specie, ci avverte Alessio Lo Giudice nel suo *Il dramma del giudizio*, si risolve sempre in un’operazione “drammatica”. Questo è vero anzitutto perché affidare ad un essere umano, per quanto nella particolare veste di magistrato, il compito di formulare una decisione che sia *super partes*, integra gli estremi di un paradosso (uno dei tanti del diritto), la cui presenza, per quanto invisibile, si rivela essenziale per il “farsi” della giustizia (Luhmann 1995, p. 37; Leghissa 2019, p. 167).

Al giudice chiamato ad esprimere un giudizio indipendente e imparziale è richiesto – entro un certo contesto spaziale (il tribunale) e nei limiti di un determinato ambito temporale (il momento del processo) – di derogare all’antropologia tipica dell’essere umano. Dovrà rendere ragione senza soggettivarla; garantire il confronto tra i litiganti (meglio, il contraddittorio) astraendosi da esso; immergersi nella controversia senza identificarsi con le parti. Dovrà infine cimentarsi in continui esercizi di auto-trascendimento, dimostrando, mentre formula un giudizio, di essere perfino indipendente da sé stesso. Dal suo vissuto, dai suoi pregiudizi, dalle sue visioni del mondo, dalla fascinazione verso il potere (Scoditti 2020, p. 218).

Ebbene, il paradossale compito del giudice di formulare un giudizio *super partes*, che gli permetta di decretare la “verità” processuale (sotto l’egida dell’antica formula *res iudicata pro veritate habetur*), fa il pari con un’operazione ontologicamente drammatica (Lo Giudice 2023, p. 163). Non foss’altro perché per soddisfare la pretesa di giustizia – che chiede che la decisione sia imparziale e indipendente – il giudice sarà costretto, almeno provvisoriamente, a comprimere le vene autenticamente umane del suo essere.

Il magistrato che si confronta con il compito di giudicare deve sottrarsi alla formula kantiana della socievole-insocievolezza, che vede ogni individuo come attraversato da cariche emotive ambivalenti e contrapposte (Ferrari 2010, p. 10). Deve, vieppiù, attraverso lo strumento della legge, prendere le distanze dall’hobbesiano meccanismo delle passioni e dei deside-

ri (Carnelutti 1954, p.13), che sovente conduce gli esseri umani a decidere in modo contraddittorio: seguendo motivazioni razionali sulla base di un agire irrazionale o motivazioni irrazionali sulla scorta di un agire razionale (Resta 1999, p. 548).

Il giudice, al contrario, deve svestire i panni della “persona”, con le sue ontologiche e potremmo dire fisiologiche contraddizioni, per assumere le vesti dell’*automata*, dell’*horologium* (Schmitt 1996, p. 91; Lips, 1927, p. 4)².

Il suo ufficio gli impone non solo di stabilizzare *secundum legem* le condotte *contra legem* di una o di entrambe le parti, e fare da cerniera tra gli inconciliabili *dissoi logoi* dei litiganti, ma anche di stabilizzare *secundum legem* le sue determinazioni interiori. Disattivando le proprie passioni sull’altare della razionalità della legge.

Quello del giudice è perciò un ufficio che si trova sotto il segno della contraddizione. Al punto che, se è vero che “per giudicare”, come ha osservato Carnelutti, “bisogna vedere fino in fondo”, il magistrato che come tutti gli esseri umani, invece, “non vede una spanna di là dal naso” è “condannato” a confrontarsi con un compito che esorbita dalle proprie capacità (Carnelutti 1954, p. 119).

Così posta la questione, si comprende presto che il terreno del giudizio è tutt’altro che un luogo di riposo. All’opposto.

È un territorio attraversato da costanti tensioni, che si irradiano contemporaneamente, e non senza conflitti, tanto verso l’interno, quanto verso l’esterno. Ora scaricandosi sulla figura del giudice, nella sua dimensione più intima; ora, sempre a partire dal giudice, scaricandosi sulle parti coinvolte nel giudizio, e per via indiretta sull’intera società.

E tuttavia queste tensioni mentre rendono il momento del giudizio (appunto) “drammatico”, assolvono una *funzione trasformativa* essenziale per il “farsi” della giustizia. Non a caso, il termine dramma coincide con il termine azione (anzitutto “azione scenica”) e le azioni, come avverte Hanna Arendt (Arendt 2017, 2021), in quanto intimamente legate alla “parola” – in questo caso il *Lógos* del giudice – producono sempre trasformazioni. Permettono alle “cose nuove” di nascere.

E invero, alla luce di quanto appena introdotto viene da chiedersi: quali sono le tensioni interne ed esterne che attraversano il giudizio giuridico rendendolo perciò “drammatico”? In che termini il giudizio, proprio per via della sua “drammaticità”, è anche trasformativo? Ed ancora: è autenticamente possibile per il giudice incarnare nell’esercizio delle proprie funzioni, i valori e principi di imparzialità, indipendenza e terzietà? A quale prezzo?

2 Il riferimento, benché reso in altri contesti da Schmitt, è specificamente all’idea di Stato. (Schmitt 1996, p. 91). Come riporta lo stesso Carl Schmitt, Hobbes ricorre alle parole *horologium*, *machina*, *automaton* derivandole dalla descrizione del sistema meccanico-fisico dell’apparato circolatorio rese dal medico a lui coevo Harvey William. La circostanza è riportata nel lavoro di Lips nell’introduzione a cura di Ferdinand Tönnies. (Lips 1927, p. 4).

Questi interrogativi, che per certi versi si trovano alla base dell'itinerario argomentativo de *Il dramma del giudizio*, sono evidentemente insolubili. Come ebbe già a rilevare Carnelutti, del resto: “chiedersi come si fa a giudicare” vuol dire accostarsi “al meno solubile dei problemi” (Carnelutti 1954, p. 30). Tuttavia, è esattamente l'intrinseca complessità di questi interrogativi che stimola l'esigenza di confrontarsi con essi.

In questo senso, il presente contributo, muovendo da queste domande, intende promuovere una riflessione attorno alla complessità insita nell'atto di giudicare, nella consapevolezza che siffatto proposito porta a “fare i conti” con un'inevitabile *mise en abyme*, in cui, in una sorta di gioco di specchi tra presente e passato, dalla riflessione sul giudizio emergono contemporaneamente “questioni” fondative sul senso del diritto, e riflessioni (drammaticamente) “urgenti” attorno alla crisi della “forza” mediatrice del diritto.

Non è un caso se *Il dramma del giudizio*, per i quesiti che solleva e le osservazioni che propone, oltre ad essere prezioso tassello capace di arricchire in modo originale quella tradizionale letteratura filosofico-giuridica che a lungo si è interrogata (e tutt'ora si interroga) sulla complessità insita nell'atto di giudicare, propone una *scommessa* più audace. Senza limitare lo spettro della riflessione esclusivamente attorno alla complessità del giudizio giuridico, il piano di indagine di Lo Giudice si presta a molteplici piani di lettura. In particolare, suggerisce che la complessità insita nel giudizio giuridico è la chiave ermeneutica attraverso cui poter risalire ai paradossi, alle contraddizioni e alle “fragilità” che costituiscono i solidi piani d'appoggio del diritto, e che involgono l'intero fenomeno giuridico.

2. La dimensione trasformativa del giudizio giuridico

Tenendo come sfondo *Il dramma del giudizio*, il paragrafo precedente lasciava momentaneamente sospesi, al fine di elevarli a obiettivo del contributo, alcuni interrogativi tra loro collegati. Ebbene, procedendo per gradi è ora la volta di sondare i “fondali” dei primi due quesiti, che rispondono alla domanda: quali sono le tensioni interne ed esterne che attraversano il giudizio giuridico contribuendo a renderlo “drammatico”? In che termini il giudizio, proprio per via della sua intrinseca “drammaticità”, è anche trasformativo?

Per entrare nel merito di detti quesiti, occorre soffermare innanzitutto l'attenzione sul crinale delle “tensioni” interne. Vale a dire quelle tensioni “trasformative” che si scaricano sulla figura del giudice.

Il giudice, al fine di decretare la versione patente di un fatto conteso, e decidere sulla controversia e sullo scontro tra “amico” e “nemico”, al pari di un medico che prima di prescrivere la cura interroga le “sofferenze” dei pazienti, dovrà anzitutto ascoltare e parlare anch'egli la “lingua” dei litiganti (Derrida 1994). In equilibrio con le parti (secondo la parità di trattamen-

to), e in equilibrio con se stesso – mantenendosi equidistante rispetto alle logiche della contesa –, egli dovrà accogliere le antitetiche “esperienze di verità” portate al suo orecchio, senza da esse risultare influenzato e senza influenzarle con il suo vissuto.

La dimensione trasformativa del giudizio giuridico, che rivolge le sue tensioni verso l’interno (sulla figura del giudice), si coglie pertanto nel fatto che il magistrato per prendere una decisione deve saper trasformare il codice umano e tragico del conflitto entro la fredda e stabile griglia dei principi. E per riuscirci dovrà compiere anzitutto un esercizio di “autocontrollo razionale” del proprio pensiero. Autocontrollo che si manifesterà anche attraverso la scelta di adottare, nel momento in cui decide la lite, un registro linguistico impersonale, coerente e per quanto possibile chiaro (Grasso 2016, p. 357).

Nel prisma delle *tensioni interne* che rendono drammatico il giudizio giuridico (caricandolo di capacità trasformativa) emerge dunque il concetto di “limite”, kantianamente inteso tanto come sbarramento, confine, quanto come soglia, apertura, punto d’accesso (*Schränkel Grenze*) (Kant 1996; 1990a; 1990b; Deligiorgi 2002; Gentile 2008; De Giorgi 2017).

Decidere “secondo giustizia” implica infatti non solo aver compiuto un’operazione corretta dal punto di vista sillogistico (Lo Giudice 2023; Calamandrei 1954)³, e neppure ‘solo’ aver fatto ricorso ad un’impeccabile interpretazione della legge, o un corretto raffronto con la giurisprudenza (Ferrari 2016).

Decidere “secondo giustizia” implica – anche – aver assunto una postura del pensiero equilibrata, rivelatrice di un buon uso delle proprie “competenze” razionali e meta-razionali (Gallino 1992, p. 16; Esposito 2004) – sensibilità, intelletto, ragione –, dunque idonea (nel segno del “limite” – che è apertura e chiusura) a favorire nel giudice la metabolizzazione armonica e non conflittuale di quanto gli è sottoposto (Amaya Navarro 2022, p. 9).

Per un verso, nel giudizio che va formulando, il magistrato dovrà *limitare* l’ingresso ai propri pregiudizi, alle proprie idiosincrasie, onde evitare di chiudere la decisione entro la gabbia delle sue regole private (Wittgenstein 1983), dei suoi idioletti. Mettendo così in deroga la dimensione propriamente pubblica del processo. Per un altro verso, (seguendo l’ambivalenza del concetto di limite) nella decisione che sta per prendere, il giudice dovrà dimostrare di essere stato capace di *accogliere* nel suo armamentario mentale campi del sapere fino a quel momento a lui ignoti; vicende umane dallo stesso considerate abiette; fattispecie che intimamente non condivide o che, semplicemente, oltrepassano la sua capacità cognitiva.

3 All’insufficienza del modello sillogistico Lo Giudice (Lo Giudice 2023, p. 87) dedica un intero capitolo, denominato *Dal sillogismo alla pretesa di giustizia*. Calamandrei ha pure argomentato sull’insufficienza del metodo del sillogismo, affermando: “Ridurre la funzione del giudice a un puro sillogizzare vuol dire impoverirla, inaridirla, disseccarla” (Calamandrei 1954, p. 63).

Quanto sinora detto, del resto, è ben sottolineato da Alessio Lo Giudice, il quale deriva dalle tre massime kantiane che guidano il giudizio di gusto (e in particolare dalla seconda: *pensare mettendosi al posto degli altri*) la bussola che consente al giudice di orientare la sua *ipseità* (Benveniste 2010, p. 312; Ricoeur 1993, 1986; Grassi 2021) verso l'equilibrio con la doppia *alterità* cui è chiamato a confrontarsi: quella "privata" delle parti, e quella "terza" (ma anche "collettiva" e "socializzata") rappresentata dalla legge (Ricoeur 1993; Galanti Grollo, 2021).

Ebbene, se queste sono le tensioni drammatiche e al tempo stesso trasformative che segnano il giudizio giuridico verso l'interno, è ora la volta di osservare la traiettoria (pure drammatica e trasformativa) che il giudizio giuridico proietta verso l'esterno. In particolare, soffermando l'attenzione sul rapporto tra diritto e violenza.

La sentenza mediante la quale il giudice assegna diritti e doveri, individua responsabilità, quantifica il danno, o perfino revisiona la pena, traccia sempre un confine con la violenza (Carnelutti 1954, p. 97). A beneficio degli interessi privati e di tutta la società. Altrimenti detto, il giudice "dicendo" giustizia non risolve solo la singola lite. Piuttosto, risolvendo il singolo conflitto egli continuamente riattiva e promuove un progetto regolativo più ampio che consiste nell'immunizzare la comunità dallo spettro della violenza (R. Esposito, 2020) e promuovere la convivenza pacifica dei consociati.

Come già sottolineava Calamandrei: per quanto i tribunali siano i luoghi in cui più di ogni altro posto aleggia lo "spettro" della "violenza" (di una violenza che si è consumata), allo stesso tempo, le corti attraverso l'intervento del giudice sono anche i luoghi per eccellenza in cui è possibile (per incorporazione) *trasformare* la violenza.

Il *Lógos*, il discorso, "la parola argomentata e persuasiva del giudice" (Lo Giudice 2023, p. 65) è infatti uno spazio "terzo", salvifico, entro cui è possibile scaricare "il volto animalesco dell'umanità, del dolore umano, la sua ombra cupa e primitiva" (Calamandrei 2015, p. 25) e proporre alla pretesa di giustizia dei litiganti una "soluzione" razionale che sia "alternativa" ai rimedi tipici della giustizia arcaica⁴.

Lógos, del resto, non equivale a *Rhêma* e neppure a *Êpos*, o ancora a *Mythos*. Solo nel primo vocabolo la "parola" è espressione di un ragionamento logico, di un "discorso" razionale idoneo attraverso la "padronanza degli argomenti" a "dimostrare" le tesi che sostiene (Aristotele 2008; 1996). Il secondo lemma, invece, quale *Rhêma*, indica la parola che "enfattizza", che "sgorga" (da *rheo*, scorrere), e come tale non coincide con la profondità di un pensiero "sedimentato". Infine, né lo spettro semantico di *êpos* (in cui la parola emerge nella sua dimensione "parlata", nella sua "sonorità") nè quello

4 Osserva inoltre Calamandrei (Calamandrei 2015): "i tribunali sono luoghi in cui si consuma un 'eterno dramma', in cui si alterna aspetto teatrale, aspetto giudiziario, aspetto sacro".

di *mythos* (ove la parola è intesa come racconto) qualifica il discorso per il suo rapporto con i “fatti”, dunque con la pretesa di accertarli, di attribuire ad essi valore di verità/falsità (Hollmann 2000).

È perciò attraverso il codice del *Lógos* che il giudizio giuridico promuove *trasformazioni esterne* (Carnelutti 1954, 60): nel processo le norme giuridiche diventano ragioni; la regola incontra il fatto e lo governa; la sentenza, infine, compone il conflitto procedendo per sostituzioni.

Mediante il *Lógos*, *Bia* “diventa” *Kratos*. La violenza ferina, intimamente legata al paradigma della vendetta (che non conosce né tempo, né spazio, né misura) si sostituisce con la forza regolata, amministrata da un potere legittimo – il diritto non è solo *ratio* ma anche *auctoritas* – istituito per restituire l’ordine tra le parti e nella società (Bobbio 1979)⁵.

Di modo che, a differenza di quello che accade nella “lotta”, nel regolamento privato dei conti, nella vendetta, in cui “ha ragione” semplicemente chi vince, nel “processo” e attraverso il giudizio giuridico il paradigma si inverte, e solo chi ha ragione (secondo la ragione giuridica) “vince” (Carnelutti 1954, p. 11).

3. Nolite Judicare

Alla luce di quanto sinora detto, emerge che per via delle tensioni interne ed esterne che attraversano il giudizio giuridico, il giudice che è chiamato a formulare una decisione compie un’operazione complessa e “drammatica”, che lo porta, per certi versi, ad affacciarsi sul baratro dei suoi “limiti”, quasi a toccare lo *strato di roccia* oltre il quale non si può più scavare, contro cui infine “si piega la vanga” (Wittgenstein 1967, § 217).

Da un lato egli deve colmare la sua ontologica finitezza e allontanare da sé ogni tentazione di “parzialità”, mutando la sua “sensibilità privata” in “sensatezza (ragionevolezza) pubblica”. Dall’altro deve confrontarsi con il codice della violenza (la violenza che si rimette in scena nel processo) senza da essa risultare condizionato: tenendo a mente che egli non è solo, in quanto essere umano, uno spettatore del conflitto ma è anzitutto – in forza del suo ruolo – “arbitro” e decisore (Carnelutti 1954, p. 8).

“Uomini contro uomini, cittadini contro cittadini, mariti contro mariti, fratelli contro fratelli” (Carnelutti 1954, p. 12), ognuno ha sperimentato sulla propria vita il momento del conflitto, e ha perciò vissuto su di sé tanto l’esperienza del giudicare (Elias Canetti parlerebbe di *piacere di condannare*;

5 Sottolineava, sul punto, Bobbio (Bobbio 1979, pp. 110-111): l’ostilità è del diritto la sua matrice fondativa mentre la prospettiva di limitare la violenza, senza invero mai espellerla del tutto, è la sua vocazione.

Canetti 1990) quanto quella di essere giudicato⁶. Secondo questa prospettiva, l'esserci del giudizio, il timore di essere giudicati, la tentazione di giudicare, la prospettiva di trovarsi continuamente al cospetto in una decisione (dentro e fuori le aule del tribunale) dimora inalienabile nell'animo di ogni individuo.

In questo senso, nei tribunali, dietro il cerimoniale giudiziario che dà forma e sostanza al processo e lo istituzionalizza, corre, sotterraneo, un altro tipo di processo. Un processo invisibile, umano, in cui tra tutti gli attori coinvolti (giudice compreso), prendono piede in modo silenzioso immedesimazioni, pregiudizi, "traslazioni", proiezioni intersoggettive di sentimenti, emozioni, aspettative che derivano da esperienze significative del passato di ciascuno (Freud 1912; 1914; Ferenczi 1990; Lacan 1990). Ognuno, dunque, per diverse ragioni e a diversi livelli, si sente personalmente ed esistenzialmente "coinvolto" con le vicende processuali con cui si confronta, finendo per elevare intimamente – senza, ovviamente, poterlo dichiarare – una delle parti a quella "preferita".

Del resto, a prescindere dalla materia del contendere, in ogni processo ciò di cui alla fine si discute è "la vita", al punto che, come ha osservato Calamandrei, ogni processo è sempre, in scala, un "processo sull'intera esistenza" (Calamandrei 2015, 23), come tale idoneo ad aprire (proprio per il suo spettro "esistenziale" e per il suo potere "suggestivo") le porte al meccanismo dell'immedesimazione.

A teatro, al cinematografo, allo stadio, alla *Corte d'Assise*, si vive la vita degli altri e si dimentica la propria, no? Ma affinché questo possa avvenire bisogna che la vita degli altri sia impegnata nel dramma, ch'è un fiero contrasto di forze, di interessi, di sentimenti, di passioni; allora avviene una specie di evasione dalla propria vita per cui lo spettatore si immedesima con gli altri, anzi, alla fine [...] ciascuno finisce per scegliere il suo eroe (Carnelutti 1954, p. 8).

Riemergono, pertanto, le restanti domande lasciate in sospeso: è autenticamente possibile per il giudice non cedere all'immedesimazione nell'esercizio delle proprie funzioni? E se sì, a quali condizioni? Quale prezzo 'sconta' il giudice nello svolgere siffatta, drammatica e paradossale, funzione?

Carnelutti, le cui intuizioni del resto trovano ampia dimora ne *Il dramma del giudizio*, osserva che il magistrato è a tutti gli effetti il Cireneo del diritto⁷. Il giudice che incarna la dimensione arcontica (quella del guardiano

6 Anche "coloro che non sono giudici, che nessuno ha incaricato di giudicare, che nessuna persona di buon senso incaricherebbe di giudicare, si arrogano continuamente il diritto di pronunciare sentenze su ogni argomento", così Elias Canetti. (Canetti, 1990, pp. 1340-41).

7 Il Cireneo, conosciuto anche come *Simone di Cirene*, è una figura biblica che individua l'uomo che sopporta le pene degli altri. Cireneo aiutò Gesù a portare la croce durante il cammino verso il Golgota.

della legge, custode del *nomos* e del sapere), e quella della consegna (attraverso la sentenza egli restituisce l’ordine nell’*oikos*), prima di poter decidere e ripristinare l’equilibrio violato, dovrà sopportare il “prezzo” di un “doppio peso”, il “prezzo” di una “doppia sofferenza”.

Dapprima dovrà farsi carico della sofferenza altrui (la sofferenza delle parti su cui è chiamato a decidere) e poi della propria. Vale a dire quella “sofferenza” che gli deriva dal confrontarsi con la sua stessa finitezza, con i suoi limiti cognitivi, con la propria inalienabile parzialità e con lo scarto tra intelletto e volontà che, per quanto ontologicamente gli appartenga, egli è chiamato momentaneamente a colmare (Lo Giudice 2019; 2023, p. 96).

Per quanto nessun essere umano sia autenticamente riducibile alle norme che si propone di seguire o che per funzione o ruolo è obbligato ad osservare, al giudice, probabilmente più di ogni altro individuo, è richiesto di limare ogni sua intima e ontologica eccedenza rispetto alla griglia delle regole che deve rispettare. Tutto di sé, nel momento del giudizio, deve essere sovrapponibile o riconducibile ad una regola. Perfino il suo intuito deve dimostrarsi *coestensivo* alle norme; deve risultare, anche quando lo ha condotto in errore, conforme alle *regole*.

Non a caso, nel giudizio giuridico anche un non-evento, un’assenza, una mancanza, è pienamente produttiva di significato. La “decisione”, infatti, non si coglie soltanto nella sua parte “visibile”, ma si compone anche delle cose rimaste “in ombra”, degli elementi che il giudice ha escluso o ha mancato di considerare (Luciani 2019; Rossello 1991; Barcellona 1966; Dolar 2022).

Essa (la decisione) comprende contemporaneamente tutto quello che la istituisce e che essa stessa istituisce, e tutto quello che essa non contiene, che ha rimosso o soppresso. I fattori che il giudice ha erroneamente o scientemente “scartato” nel ricostruire i fatti, le soluzioni alternative che “in diritto” avrebbe potuto considerare o ha malconsiderato, le violazioni di legge o di competenza, i vizi procedurali.

Si può pertanto dire che il “prezzo” che il magistrato deve “pagare” nel passaggio che lo porta a *trasformare* la sua “sensibilità privata” in “ragionevolezza pubblica” consiste nella “sofferenza” che gli deriva dal confrontarsi con un “compito” che non si “compie”, con un obiettivo irrealizzabile in quanto “molto più che umano” (soddisfare pienamente la pretesa di imparzialità, indipendenza, terzietà).

Il diritto prescrivendo al giudice, che pure è un essere umano, di essere ciò che non può essere (cioè imparziale, indipendente, terzo), sovverte, non senza conseguenze, il principio di identità: l’ufficio del giudice impone al magistrato di essere *contemporaneamente* un uomo, con tutti i suoi limiti, ed anche “qualcosa di più” che un uomo. A tal proposito, viene in mente un’e-vocativa frase di Jorge Luis Borges, il quale diceva: se è vero che Shakespeare è un uomo proprio come tutti gli altri, e che tutti gli uomini ripetendo un

suo verso possono essere per un momento Shakespeare, non è vero il contrario. Dal momento che nessun uomo è o potrà mai essere esattamente come Shakespeare⁸ (Borges 2022).

Allo stesso modo il giudice. Egli è una persona come tutte le altre, tanto che chiunque esprimendo un giudizio – anche solo per un momento – può “sentirsi” giudice. Tuttavia, mentre è vero che il giudice che svolge la sua funzione è un individuo proprio come gli altri, non è vero il contrario. Dal momento che a nessun altro è richiesto, se non al giudice, di decidere in modo indipendente e imparziale.

L'ufficio del giudice è perciò allo stesso tempo “umano” e “veramente più che umano” ha osservato Carnelutti.

“Quando si parla dell'imparzialità del giudice, si dice una cosa che, a pensarci, è impossibile da raggiungere”. “Il giudice” è un essere umano “come gli altri, con la sua famiglia, i suoi affetti, i suoi affari, i suoi bisogni, le sue simpatie, le sue antipatie”. Eppure “tutto questo, a un certo punto, egli deve saper superare, da tutto questo egli deve saper distaccarsi per adempiere al suo dovere” (Carnelutti 1954, p. 118). In questo risiede la *drammaticità* del suo ruolo: il giudice deve essere *super partes* nonostante abbia il carattere dell'essere umano, dunque “la sua angustia e la sua tragedia [...] la sua parzialità” (Carnelutti 1954, p. 118).

Ma se è vero che “il giudice per essere un giudice deve essere più di un uomo”, come si trova “un uomo che sia più di un uomo?” (Carnelutti 1954, p. 118).

Ci sono almeno due strade evidenziava lucidamente, ma non acriticamente, Carnelutti.

Dal punto di vista *quantitativo* è possibile rendere il magistrato “più di un uomo” *allargando* la sua sagoma. Affiancando alla sua figura altri soggetti, dunque i periti, i giudici non togati, il collegio, la giuria, e così via. Queste figure “espandono” la capacità cognitiva del giudice, riducono (ma al tempo stesso moltiplicano) lo *sclero tra intelletto e volontà* del singolo, e integrano con nuove competenze il “vuoto cognitivo” che il giudice può avere su certi temi. A beneficio del suo spettro di cognizione e della sua imparzialità (Carnelutti 1954, p. 32)⁹.

Dal punto di vista *qualitativo*, invece, sottolineava ancora Carnelutti, la possibilità di ritrovare nel magistrato un “uomo che sia più di un uomo”, riaffiora nella coincidenza originaria (e per certi versi ancora radicata) che esiste tra la sua figura e quella del sacerdote: il primo mentre esercita la

8 “Tutti gli uomini, nel vertiginoso istante del coito, sono lo stesso uomo. Tutti gli uomini che ripetono un verso di Shakespeare sono William Shakespeare” (Borges, 2022).

9 In questo senso, Carnelutti osserva che: “mettendo più uomini insieme si riesce o almeno si spera di riuscire a costruire una specie di superuomo, il quale dovrebbe possedere maggiori attitudini al giudizio, che non ne possieda singolarmente ciascuno degli uomini che lo compongono”.

sua funzione, conserva il carattere sacro e rituale del secondo. “Gli uomini vogliono che sia il processo lo strumento della distribuzione delle ragioni e dei torti”, perché “riconoscono nel giudizio un momento eterno”, osserva Satta (Satta 1994). E ancora Calamandrei: “Nell’amministrazione della giustizia c’è sempre una sacra rappresentazione”, il processo “ha il suo cerimoniale (che come quello sacro, si chiama “rituale”), i suoi paramenti, le sue formule esoteriche; ha un andamento di dramma, i cui atti debbono susseguirsi nell’ordine prestabilito dinanzi al pubblico” (Calamandrei 2015, p. 20).

In questo senso, l’immagine di un giudice imparziale, terzo, neutrale, rimanda all’inalienabile aspirazione umana di poter contare su una giustizia superiore, che si afferma anche attraverso l’esercizio di un’*autoritas* concreta ma per certi versi anche trascendente: “Il giudice, di fronte alle parti, rappresenta il tutto, e la parte scompare di fronte al tutto”. La parte “può contraddire all’altra parte, ma al giudice no. Il giudice ha in mano la bilancia ed anche la spada”. E se “la bilancia non basta a persuadere, la spada serve a costringere” (Carnelutti 1954, p. 44).

Il giudice, del resto, che pure, a differenza delle parti, non ha veduto i fatti, è l’unico in grado di valutarli, accertarli. Egli può risolvere i dubbi affastellati sulle vicende vissute da altri, può valutarle nel passato (con il rigore dell’estrema probabilità) e, volgendosi al futuro, può stabilire quello che sarà (Carnelutti 1954, p. 44).

Ma vi è di più. Perfino quando non è possibile stabilire con certezza un fatto, il giudice comunque dovrà giudicare. Egli non può dire *non liquet* (Carnelutti 1954, p. 92).

Da un lato il bisogno di giustizia deve essere sempre, in ogni caso, soddisfatto. Dall’altro la giustizia non può confessare la sua impotenza.

Conclusioni

Ritornando sui passi che hanno avviato questo contributo e così facendo, ritornando anche al testo che lo ha ispirato, vale a dire *Il dramma del giudizio*, si può affermare che la neutralità del giudice, la sua imparzialità, la sua dimensione trascendente, il suo essere costretto a confrontarsi con un compito “più che umano”, dà vita a tensioni e trasformazioni, di per sé drammatiche, che non eliminano la sua “essenza di essere umano”, la sua ontologica finitezza, la sua inclinazione alla parzialità.

Tuttavia, poiché *giudicare* si deve, (la giustizia, si diceva appena sopra, non può manifestare la sua impotenza), attraverso il diritto, il valore della *terzietà* smette di essere *aereo*, per usare un termine impiegato da Lo Giudice e diventa concreto, si reifica. Diventa “uno degli elementi costitutivi del giudizio (v. artt. 24, primo comma Cost., 25 primo comma Cost., 101 secondo

comma Cost., 102 Cost. e 111 secondo comma Cost.)”, filosoficamente “fondati sulla necessità di garantire le condizioni di pensabilità della seconda massima, che per Kant è la vera e propria massima del giudizio” (Lo Giudice 2023, p. 181).

In questo senso, attraverso l’incastro tra la dimensione filosofica e quella giuridica, il giudice “potrà mettersi nei panni degli altri”. Potrà “adottare più punti di vista senza perdere la sua autonomia”. Potrà “simulare, mentalmente, di essere parte senza mai esserlo davvero” (Lo Giudice 2023, p. 182).

Bibliografia

- Amaya Navarro, A., (2022), Virtù e ragionamento giuridico, in *Ars Interpretandi: Journal of Legal Hermeneutics*, 1, pp. 9-32.
- Arendt, H., (2017), *Vita Activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani.
- Arendt, H., (2021), *Lavoro, Opera, Azione. Le forme della vita attiva*, Milano, Ombre corte.
- Aristotele, (1996), *Retorica*, Milano, Mondadori.
- Aristotele, (2008), *Poetica*, Torino, Einaudi.
- Barcellona, P., (1966), *Errore (Diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, Giuffrè.
- Benveniste, E., (2010), *La soggettività nel linguaggio* (1958), in Id. *Problemi di linguistica generale*, Milano, Il Saggiatore.
- Bobbio, B., (1979), *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, il Mulino.
- Borges, J.L., (2022), *Altre Inquisizioni*, Milano, Adelphi.
- Calamandrei, P., (1954), *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell’Università nazionale del Messico*, Padova, Cedam.
- Calamandrei, P., (2015), *Gli avvocati*, Milano, Ed. Henry Beyle, Milano.
- Canetti, E., (1990), *Massa e potere*, trad. it. di F. Jesi, in Id., *Opere*, Milano, Bompiani, vol. I.
- Carnelutti, F., (1954), *Come si fa un processo*, ERI - Edizioni Radio Italiana, n. 15.
- De Giorgi, R., (2017), Limiti del diritto, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, Bologna, il Mulino, p. 5-24.
- Deligiorgi, K., (2002), *Kant, Hegel, and the Bounds of Thought*, in *Bulletin of the Hegel Society of Great Britain*, 23 (1-2), 56-7.
- Derrida, J., (1994) *Essere giusti con Freud. La storia della follia nell’età della psicoanalisi*, Milano, Raffaello Cortina.
- Dolar, M., (2022), *Il leone parlante*, in *Aut-Aut. L’altro Wittgenstein*, 394, pp. 9-35.

Decidere per paradossi. Attorno alla dimensione ‘drammatica’ del giudizio giuridico

- Esposito, C., (2004), I limiti del mondo e i confini della ragione. La teologia morale di Kant, in *Etica e mondo in Kant*, L. Fornescu (a cura di), Bologna, il Mulino, pp. 237-269.
- Esposito, R., (2020), *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Torino, Einaudi.
- Ferenczi, S., (1990), *Introiezione e transfert*, in Id., *Opere*, Milano, Raffaello Cortina.
- Ferrari, V., (2016), *Fatti e parole nella giurisprudenza*, in *Il Foro Italiano*, Vol. 139, No. 11, pp. 365-368.
- Foucault, M., (1972), *L'ordine del discorso*, Torino, Einaudi.
- Freud, F., (1912), *The dynamics of transference*, Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 97-108), London, Hogarth.
- Freud, F., (1914), *Recollecting, repeating and working Through*, Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 145-156), London, Hogarth.
- Galanti Grollo, S., (2021), *L'alterità della carne. Il tema del corpo nel pensiero di Paul Ricoeur*, Macerata, Quodlibet.
- Gallino, L., (1992), “Il progetto moderno tra cultura industriale e religione”, in *Quaderni di Sociologia*, 2, p. 16-27.
- Gentile, A., (2008), Limiti e confini della ragione, in *Archivio di Filosofia*, vol. 76, n. 3, *Marco Maria Olivetti. Un Filosofo Della Religione*, Pisa, Serra Editore, Pisa, pp. 179-187.
- Grassi, C., (2021) *La facoltà di giudicare. Sociologia dell'agire normativo*, Roma, Inshibollet.
- Grasso, G., (2016), *Le parole dei giudici: chiarezza, sinteticità e giustizia*, *Il Foro Italiano*, vol. 139, n. 11, pp. 357-362.
- Hollmann, A., (2000), Epos as Authoritative Speech in Herodotus' Histories, *Harvard Studies in Classical Philology*, Vol. 100, pp. 207-225.
- Kant, I., (1990a), *Epistolario filosofico 1761-1800*, O. Meo (a cura di), Genova, Il Melangolo.
- Kant, I., (1990b), *Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza*, R. Assunto (a cura di), Roma-Bari, Laterza.
- Kant, I., (1996), *Che cosa significa orientarsi nel pensare?*, A. Gentile (a cura di), Roma, Edizioni Studium.
- Lacan, J., (1990), Intervention on Transference, In *Dora's Case: Freud–Hysteria–Feminism*. 2nd ed. Ed. Charles Bernheimer and Claire Kahane. New York, Columbia, pp. 92-104.
- Leghissa, G., (2019), La teoria dei sistemi e il trascendentale, in *Aut-Aut*, Niklas Luhmann. Istruzioni per l'uso, n. 383, Milano, Il Saggiatore, p. 167 ss.
- Lips, J., (1927), *Die Stellung des Thomas Hobbes zu den politischen Parteien der großen englischen Revolutionen*, Leipzig.

- Lo Giudice, A., (2019), *Giudizio. Lo scarto tra intelletto e volontà*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, Giappichelli, pp. 249-272.
- Lo Giudice, A., (2023), *Il dramma del giudizio*, Milano-Udine, Mimesis.
- Luciani, M., (2019), L'errore di diritto e l'interpretazione della norma giuridica, *Questione Giustizia*, n. 3, pp. 1-31.
- Luhmann, N., (1995), The Paradox of Observing Systems, in *Cultural Critique. The Politics of Systems and Environments*, no. 31, Part II, University of Minnesota Press, pp. 37-55.
- Resta, E., (1999), Giudicare, conciliare, mediare, in *Politica del diritto*, n. 4, pp. 541-576.
- Ricoeur, P., (1986), "Ipséité/Alterité/Socialité", in *Archivio di filosofia*, LIV, n. 1-3.
- Ricoeur, P., (1993), *Sé come un altro*, Milano, JacaBook.
- Rossello, C., (1991), *Errore nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, vol. VI, Torino, Utet, 1991.
- Satta, S., (1994), *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi.
- Schmitt, C., (1996), *The Leviathan in the state theory of Thomas Hobbes. Meaning and failure of a political symbol*, Westword, Greenwood Press.
- Scoditti, E., (2020), Il giudice e il dovere di indipendenza da sé stesso, *Il Foro Italiano*, pp. 218-224.
- Wittgenstein, L., (1983-1967), *Ricerche filosofiche*, Torino, Einaudi, §202, § 217.
- Zaccaria, G., (1979), *L'obiettività del giudice tra esegesi normativa e politica del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, n. 25, pp. 603-648.

Ricordo di Lucia Bellucci

In memory of Lucia Bellucci

LETIZIA MANCINI¹

On January 30th, 2025, Lucia Bellucci passed away.

She was a member of the Board of Directors of this journal, Associate Professor in the Department of Legal Studies “Cesare Beccaria” at the University of Milan, a distinguished scholar, and a highly appreciated professor.

Lucia made a notable contribution to the field of sociology of law, playing an important role in promoting dialogue both nationally and internationally.

After graduating cum laude in Law from the University of Bologna in 1998, Lucia pursued a Ph.D. in Sociology of Law at the University of Milan, in joint with the Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (“Doctorat en droit”), under the supervision of Vincenzo Ferrari and Pierre-Laurent Frier. Her dissertation, *Promotional Law and State Aid to Film Production in Italy and France in Light of European Integration and the International Trade in Services Negotiations*, received an excellent evaluation and the French distinction “très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité”.

From the thesis came her first book, *Cinema e aiuti di Stato nell’integrazione europea. Un diritto promozionale in Italia e in Francia* (Giuffrè, 2006), followed by *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell’escissione nell’esperienza francese* (Giuffrè, 2012), *Media, diritto e diversità culturale nell’Unione europea tra mito e realtà* (ETS, 2012), and *La sindrome ungherese in Europa. Media, diritto e democrazia in un’analisi di Law and Politics* (Giuffrè, 2018).

Lucia’s extensive scholarly work demonstrated the breadth of her interests and her remarkable ability to blend analytical rigor with interdisciplinary openness. Her research and teaching areas include European Union law and international economic law – analysed through a Law and Politics lens – as well as legal ethics of Legal professions, sociology of law, legal anthropology,

¹ Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. letizia.mancini@unimi.it

and the study of the relationships between law and development and between law and media policy.

Lucia was a scholar with a strong and unwavering international orientation. She published many essays in foreign journals and edited volumes, served on the editorial board of *Droit et Société*, and taught and conducted research periods at prestigious foreign institutions and universities, among them the Oñati International Institute for the Sociology of Law and the Faculty of Law of Montreal University.

She was a passionate and generous professor, attentive to her students, capable of conveying enthusiasm and intellectual curiosity. With her passing, *Sociologia del diritto*, the scientific community, and her colleagues lose a scholar of exceptional competence and dedication. Her intelligence, kindness, and rigor will remain an example for everyone who had the privilege of knowing and working with her.